SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

782ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 - MARTEDÌ 30 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO,
del Vice Presidente SECCHIA,
del Vice Presidente MACAGGI
e del Vice Presidente CHABOD

INDICE

CONGEDI

Sulla concessione:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 42756
VERONESI 42756

Richiamo al Regolamento:

PRESIDENTE 42756
GAVA 42757
PALUMBO 42757
VERONESI 42756

CORTE DEI CONTI

Annunzio di relazione sulla gestione finanziaria di ente 42902

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 42872

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . *Pag.* 42902

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 42872

Seguito della discussione:

« Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (**2509-** *Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 42828 e *passim*
ALCIDI REZZA Lea . . . . . 42766 e *passim*
ARTOM . . . . . 42896 e *passim*
BARTOLOMEI, *relatore* 42824
BATTAGLIA . . . . . 42792 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

BERGAMASCO . . . . . *Pag.* 42790
BONACINA 42932, 42933
BONALDI 42762, 42930, 42931
BOSSO 42968
CONTE 42874
COPPI 42803
D'ANDREA 42818
FRANZA 42758, 42918
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 42827
GAVA 42945
GIANQUINTO . . . . . 42917 e *passim*
GRIMALDI 42970
LATANZA 42784
MARIS . . . . . 42839 e *passim*
MASSOBRIO 42805
NENCIONI 42775, 42896
NICOLETTI 42938
PACE 42962
PALUMBO 42904, 42908
PESERICO 42974
PEZZINI 42929
PINNA . . . . . 42808 e *passim*
PONTE . . . . . *Pag.* 42941
ROTTA 42820
VERONESI . . . . . 42829 e *passim*

Richiamo al Regolamento:

PRESIDENTE 42961
GAVA 42962
VERONESI 42961

Votazione per appello nominale 42873

Votazioni a scrutinio segreto . . 42831 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 42979

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 42873

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 42755
VERONESI 42755

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Stamattina, rientrando, leggevo nel resoconto sommario, che ci è stato distribuito, il seguente punto: « *Presidente.* Fa presente che il Gruppo liberale ha presentato un sub-emendamento tendente a sostituire nell'emendamento n. 2. 0. 3, il primo comma con il seguente: " In merito alle determinazioni di cui all'articolo precedente, è ammesso, avverso il decreto del Commissario del Governo, il ricorso al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto medesimo, da parte del Presidente della regione o da parte di 400 elettori della regione ". (n. 2. 0. 3/2). *Maris.* Chiede che il sub-emendamento testè annunciato venga posto ai voti per parti separate, e cioè che venga anzitutto votata la parte dalle parole: " In merito " fino alle parole: " il ricorso " comprese. *Presidente.* Nel porre in votazione, aderendo alla richiesta del senatore Maris, la prima parte del sub emendamento n. 2. 0. 3/2, dalle parole: " In merito ", fino alle parole: " il ricorso " comprese, avverte che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale ».

Gradirei, molto brevemente, inserire queste mie osservazioni nel verbale: da parte mia contesto che si possa mettere in votazione per parti separate un emendamento che nel suo contesto logico è tutt'uno e pertanto non si presta ad alcuna divisione, a meno di scompaginarne il significato. A mio avviso, questo tipo di votazione è ammesso e giustificato allorchè ci si trovi di fronte ad un emendamento che nella struttura della sua impostazione presenti parti aventi un contenuto ed un senso compiuti di per sè. L'istituto della votazione per parti separate trova per l'appunto il fondamento razionale nel fatto che un emendamento possa prestarsi ad una divisione in una o più parti sempre che rimanga inalterato il loro significato logico.

P R E S I D E N T E . Lei fa una valutazione su una decisione che il Senato ha preso ieri.

V E R O N E S I . ... cioè che ciascuna di dette parti presenti un discorso razionale autonomo e quindi accettabile. (*Proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Io non metto a verbale questa sua dichiarazione.

V E R O N E S I . Chiedo la votazione su questa sua decisione, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Soltanto le rettifiche si mettono a verbale. Io non metto a verbale la sua dichiarazione.

V E R O N E S I . Chiedo la votazione su questa sua decisione, quanto meno per alzata e seduta. (*Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sulla concessione dei congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Carboni per giorni 2, Cingolani per giorni 13, Gatto Simone per giorni 6, Jannuzzi per giorni 2, Rubinacci per giorni 2, Viglianesi per giorni 7, Zannini per giorni 1, Forma per giorni 1 e de Unterrichter per giorni 1.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Noi, per rispetto della libertà e dei diritti di tutti i colleghi, non abbiamo mai chiesto, come era nostro diritto, di sapere le cause di questi congedi. Ma poichè è avvenuto nel passato, ed è testimoniato negli atti, che i colleghi che avevano ottenuto il congedo, contemporaneamente hanno partecipato alle votazioni ...

P R E S I D E N T E . Questo è avvenuto una volta sola. Tali senatori, poi, sono stati cancellati.

V E R O N E S I . A questo punto, mi permetta, formulo due richieste: la prima è che d'ora innanzi, incominciando da oggi, ella ci dica, per ogni senatore, i motivi del congedo ...

T E R R A C I N I . Non è previsto dal Regolamento.

V E R O N E S I . L'articolo 42 del Regolamento dice: « Nessun senatore può mancare alle sedute senza aver richiesto congedo. In principio di ogni seduta il Presidente comunica le domande di congedo ...

P R E S I D E N T E . Ma non le motivazioni.

V E R O N E S I . . . . I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione; in caso contrario, il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione ».

Noi, dato che si sta strumentalizzando l'istituto del congedo, eleviamo formale opposizione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti la concessione dei congedi richiesti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

(*Interruzioni del senatore Veronesi. Vivacissime proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Senatore Veronesi, il Senato ha già deciso, quindi non si discute più. (*Vivaci proteste dal centro-destra*). Senatore Veronesi, la richiamo al rispetto del Regolamento, come lei ha richiamato al rispetto del Regolamento la Presidenza. (*Interruzione del senatore Perrino. Repliche del senatore Veronesi. Reiterati richiami del Presidente*).

Richiamo al Regolamento

V E R O N E S I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il richiamo che mi permetto di fare al Regolamento ... (*proteste dal centro e dalla sinistra*) riguarda l'articolo 42.

P R E S I D E N T E . Le ho risposto prima.

V E R O N E S I . Allora abbiamo ragione di dire che lei è inappellabile! Mi permetta di continuare!

L'articolo 42 testualmente recita: « Nessun senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo ». (*Interruzioni dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Risolviamo la questione una volta per tutte. (*Interruzioni dal centro e dalla sinistra*). Lascino parlare! Non perdiamo del tempo!

V E R O N E S I . Spieghi meglio! Acciocchè ella non possa dire parole che suonano oscure con la copertura del tecnicismo.

P R E S I D E N T E . Continui sul richiamo al Regolamento, se no le tolgo la parola.

V E R O N E S I . L'articolo 42 così prosegue: « In principio di ogni seduta il Presidente comunica le domande di congedo ». Quindi non è che comunichi i nominativi di coloro che hanno chiesto il congedo. La mia interpretazione è questa: il Regolamento prescrive che vengano comunicate le domande di congedo, quindi deve essere data lettura delle domande. (*Vive proteste dal centro e dalla sinistra*). Lasciatemi parlare!

P R E S I D E N T E . È la prassi del Parlamento italiano...

V E R O N E S I . Presidente, siccome fino ad oggi lei ci ha insegnato che le prassi si adeguano al momento, mi permetto, fermandomi allo spirito e alla lettera del Regolamento, di far presente che noi abbiamo non solo il diritto-dovere di conoscere i nominativi di coloro che hanno presentato le domande di congedo, ma di avere da lei comunicazione del contenuto delle domande di congedo. Ci deve essere quindi data lettura di ogni domanda di congedo. « I congedi s'intendono accordati se non sorgono opposizioni », prosegue ancora il Regolamento. Come può sorgere opposizione se lei non ci comunica le domande, ma ci dice solo i nominativi? In questo modo noi non possiamo emettere nessun giudizio, nessuna valutazione di merito, perchè le possibilità di un giudizio, di una valutazione di merito derivano appunto dalla comunicazione che ella ci deve fare delle domande di congedo.

È logico, signor Presidente, che, a seguito della comunicazione che ella ci farà, noi saremo nelle condizioni di esprimere il nostro punto di vista. Noi riteniamo che sia fondata e legittima la possibilità di esprimere il nostro punto di vista sui congedi. Ho fatto fare un'analisi: da quando si è aperta questa legislatura ad oggi non abbiamo mai avuto delle punte così alte di congedi come in questo momento. (*Clamori dal centro e dalla sinistra*). Da ciò deriva che l'istituto del congedo è strumentalizzato ad arte dalla maggioranza regionalista. (*Proteste dal centro e dalla sinistra*).

Sull'istituto del congedo e la sua strumentalizzazione ho le dichiarazioni che sono state fatte nel passato da parte comunista, e chiederei ai colleghi di quella parte di non obbligarmi a leggerle, facendo perdere del tempo al Senato e mettendo essi in difficoltà.

P R E S I D E N T E . Sul richiamo al Regolamento formulato dal senatore Veronesi possono parlare un senatore contro ed uno a favore.

G A V A . Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Desidero anzitutto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il richiamo al Regolamento si propone al momento di una deliberazione. La deliberazione sul richiamo testè fatto dal senatore Veronesi è stata già adottata, e non ritengo che questo richiamo possa essere...

P R E S I D E N T E . Sarà utile per l'avvenire.

G A V A . Sarà utile per l'avvenire. Ma non vorrei che si chiedesse la verifica del numero legale, ripetendo una nuova votazione che è stata già effettuata in proposito.

Dal punto di vista, poi, dell'esame del merito, desidero osservare all'onorevole senatore Veronesi che l'ultimo periodo dell'articolo 42 è quello che chiarisce in maniera tassativa la questione. Tale periodo dice che « il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione », quindi senza sentire motivi nè pro nè contro. Ciò significa che le domande corrispondono sostanzialmente all'indicazione dei nomi di coloro che hanno chiesto il congedo, perchè i motivi possono essere molto delicati.

V E R O N E S I . Ma dove è scritto?

B A T T A G L I A . Le domande corrispondono ai nomi! Queste sono eresie!

G A V A . Se permette, senatore Battaglia, è difficile che io dica tante eresie quante ne dice lei. Adesso, se lei mi lascia sviluppare il mio ragionamento, vedrà che sono proprio nel tema.

Signor Presidente, il Regolamento dà il diritto a qualunque senatore di fare l'opposizione, cioè di fare una dichiarazione di opposizione non motivata ... (*proteste dal centro-destra*) ... altrimenti non si comprenderebbe come su una dichiarazione motivata non si possa svolgere una discussione del Senato.

Tutto questo ci avverte che la materia è estremamente delicata. Difatti, le ragioni dei congedi possono essere intime ed estremamente riservate ...

V E R O N E S I . E attuali.

G A V A . Se c'è un'opposizione, su questa decide il Senato, ma sempre senza discussione. L'ultimo periodo è quello che governa e domina tutta l'interpretazione dell'articolo 42; e perciò, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'interpretazione del senatore Veronesi non può essere accolta.

P A L U M B O . Domando di parlare a favore del richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Poichè l'articolo 42 ammette la possibilità di opposizione alle domande dei congedi, ne deriva logicamente che le domande stesse devono essere motivate e la motivazione delle medesime deve essere comunicata al Senato affinchè, eventualmente, qualcuno o qualche parte del Senato possa fare l'opposizione.

Vero è, poi, che la deliberazione sulle domande di congedo, anche nell'ipotesi di opposizione, viene assunta per alzata e seduta ...

G A V A . Senza discussione.

P A L U M B O . Sì, senza discussione: ciò non esclude, però, che possano essere fatte dichiarazioni di voto, che non implicano affatto discussione, le quali, ... (*proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*) ... in senso affermativo o in senso negativo sulla concessione o meno del congedo, sono fuori della discussione, e intanto sono possibili in quanto le motivazioni delle domande e delle opposizioni siano portate a conoscenza del Senato.

Pertanto, ritengo che la richiesta fatta dal senatore Veronesi per la comunicazione delle motivazioni delle domande sia perfettamente legittima, ai sensi del Regolamento; e quindi d'ora innanzi questo dovrà essere osservato. Ritengo altresì che la votazione indetta dal Presidente sia stata fatta prima che il senatore Veronesi avesse svolto il suo richiamo al Regolamento, e quindi ritengo che si possa inficiare la validità della deliberazione assunta.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il richiamo al Regolamento formulato dal senatore Veronesi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare sull'articolo 3 il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi preme innanzitutto ringraziare i colleghi i quali ieri mattina ebbero per me parole di simpatia e di comprensione. Al Presidente Zelioli Lanzini ho espresso i

miei sentimenti non appena entrato in Aula; ho avuto ancora una volta occasione di constatare che, al di sopra delle diversità di opinioni, esiste un legame di reciproca considerazione che ci porta a superare anche le profonde divergenze che insorgono durante il nostro lavoro. Questi legami vanno certamente rinsaldati perchè essi esprimono la parte migliore di noi e sono come proficuo cemento per la nostra convivenza e facilitano il nostro compito anche nei momenti più difficili dell'azione parlamentare.

Onorevoli colleghi, l'articolo 3 del presente disegno di legge regola una materia estranea al diritto elettorale; abbiamo avuto già modo di rilevare, trattando il contesto normativo degli articoli già approvati, che qua e là affiorano norme di carattere generale, quali ad esempio quella dell'articolo 1, che attribuisce ai consigli regionali la rappresentanza dell'intera regione senza vincoli di mandato e quella dell'articolo 2 circa la composizione dei consigli regionali in riferimento alla popolazione di ciascuna regione; più avanti, allorquando prenderemo in esame gli articoli 21, 22, 25 e 26, dovremo occuparci di materie quali le spese per le elezioni regionali, la sede provvisoria dei consigli regionali, la attribuzione degli uffici di segreteria, la data delle elezioni.

La norma dell'articolo 3 che è estranea al diritto elettorale stabilisce il rinnovo quinquennale dei consigli regionali e va esaminata sotto vari aspetti. È stato osservato ieri sera, durante il dibattito sull'articolo 3, che il primo degli emendamenti proposti dal nostro Gruppo non avrebbe senso e giustificazione in quanto sarebbe diretto a sostituire la dizione « i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni » con l'altra « i consigli regionali durano in carica cinque anni ». Volendo dare una giustificazione non soltanto formale, osserviamo che la formulazione del disegno di legge è errata in quanto i consigli regionali non sono rinnovabili. Tenuto conto della loro posizione costituzionale e del posto ad essi attribuito nel quadro degli organi dello Stato, hanno contenuto di stabilità come ogni altro organo dell'ordinamento statale e cioè come la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, come altri organi costituzionali di altra natura, quali la Corte costituzionale o il Consiglio superiore della Magistratura o il Consiglio dell'economia e del lavoro.

Si tratta di una stabilità dell'ordinamento dello Stato italiano così come fu voluto in sede costituente. Ed è certamente dal frutto del pensiero e dalle teorie di filosofi, giuristi e politici, dall'elaborazione teorica, dal fondamento delle dottrine, nonchè dagli ordinamenti di altri Stati e dalla esperienza, che prese corpo, nel travaglio dell'Assemblea costituente, questo nostro Stato organico regionale, con fondamento di Stato di diritto. Il consiglio regionale, dunque, nella sua sfera di attributi, di competenze, ha il suo posto nell'ordinamento statale, anche se ancora non è in funzione, e non è certamente rinnovabile per la sostanza costituzionale della sua stabilità.

Vi fu un tempo assai lontano, nella prima formazione del diritto, in cui il console romano, nel momento stesso della sua elezione, dichiarava di fronte ai comizi quali leggi precedenti egli riconosceva ancora valide e quali caducate e quali egli stesso emanava per il tempo assai breve dell'esercizio della sua carica. Cadevano allora le leggi e gli istituti respinti dal nuovo console, e tutto si rinnovava. Le vecchie leggi sospese nel momento della elezione riprendevano vita e vigore per volontà dichiarata da chi aveva il potere di farlo.

Ma, sorto lo Stato moderno, prima nel pensiero e quindi nella concretizzazione di Federico di Svevia e dei grandi giuristi del suo tempo, nell'Italia meridionale, gli organi assunsero e mantennero posizioni di stabilità; quando vennero travolti dai rivolgimenti interni, ripresero le strutture originarie quali sono ancora oggi, quali le vediamo all'apice e alla periferia dell'organizzazione dello Stato. Assumono carattere di stabilità e continuità soprattutto le Assemblee legislative, dalle Camere per scelta dall'alto fino alle Camere elette dal basso, e si susseguono nel corso dell'ultimo secolo i sistemi elettorali che mutano la configurazione delle rappresentanze delle Assemblee.

In Italia, dalle Camere regie per nomina e per ceti, si giunge a quelle elettive, da que-

ste alla Camera corporativa e da questa ancora si ritorna all'elezione con suffragio universale. Ebbene, si rinnovano i delegati, gli eletti, ma l'istituto resta. Vi è dunque continuità degli istituti e perciò continuità della legislazione.

Pertanto, i consigli regionali restano, e si rinnovano ogni cinque anni i consiglieri regionali che ne fanno parte. Se è questo il concetto che il legislatore intende esprimere nel primo comma dell'articolo 3; se è così, occorre convenire che la formulazione è infelice. Poichè noi non siamo, come i colleghi comunisti, i difensori d'ufficio del testo governativo, diciamo che occorre correggere questa formulazione, forse nel modo da noi proposto o in altro modo: non ha importanza, come, ma bisogna correggerla. Infatti, il non correggerla significherebbe ignorare un secolo e mezzo di dottrina costituzionale e giuridica dello Stato di diritto, così come fu voluto e costruito dalle scuole delle Nazioni civili d'Europa, tra le quali in primo piano quella italiana.

Altra osservazione già sviluppata dai colleghi di Gruppo è quella relativa alla opportunità di fissare un termine costituzionale di durata in carica dei consigli regionali. Ci sembra, però, che il problema vada approfondito secondo una visuale diversa da quella che ha formato oggetto di valutazione fin qui.

Abbiamo già detto — e su ciò non sorge contestazione — che il consiglio regionale è organo costituzionale per i poteri legislativi attribuiti dalle materie previste nella Costituzione. Per tale sua natura è da considerare col medesimo metro con cui vengono considerati tutti gli altri organi costituzionali per i quali la Costituzione fissa la durata. Allo stato attuale della legislazione costituzionale, il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni; i senatori ed i deputati cinque; i componenti del Consiglio superiore della Magistratura quattro. Diciamo allo stato attuale della legislazione costituzionale, in quanto, anni orsono, prima delle elezioni politiche, abbiamo modificato il termine originario della durata in carica dei senatori, portando a cinque anni la durata in carica prevista dall'articolo 60. Come ricordiamo, fu a causa della prassi della contestualità del rinnovamento della rappresentanza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si ritenne opportuno regolamentare in una norma costituzionale, sostitutiva della precedente, la situazione di fatto che ormai si era andata instaurando. Se questo sia stato un bene o un male vedremo brevemente di qui a poco.

Ciò che conta al fine della presente discussione, ai fini della critica della nostra parte all'articolo 3, è che per tutti gli organi legislativi è stato fissato un termine costituzionale per la durata in carica degli eletti. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, l'articolo 85 della Costituzione precisa che il Presidente « è eletto » per sette anni. L'espressione ricorrente è sempre la medesima allorquando si riferisce agli organi costituzionali. Rileviamo infatti che nella Costituzione è sempre detto « è eletto » oppure « sono eletti ». Trattasi non di una mera espressione lessicale, ma di una terminologia propria della sostanza degli organi; trattasi di un concetto che deriva dalla pratica giuridica e costituzionale non soltanto italiana, ma di tutte le Nazioni che dalal rivoluzione francese in poi si sono costituite in Stato di diritto con istituzioni di tipo democratico. Così l'articolo 104 per il Consiglio superiore della Magistratura stabilisce che i suoi componenti « eletti » durino in carica quattro anni. Dunque, in ogni caso di eletti a far parte di organi costituzionali, per l'esercizio di funzioni costituzionali, è sempre previsto un limite di tempo ben definito.

Purtroppo, per quanto riguarda le regioni, nessun articolo della Carta costituzionale contempla il fatto delle elezioni e della durata in carica dei consiglieri regionali.

Ma poichè ai consigli regionali vengono attribuite funzioni legislative e compiti ben definiti di ordine costituzionale, quale la partecipazione, ad esempio, alle elezioni del Presidente della Repubblica, è evidente che il vuoto costituzionale vada naturalmente rettificato con la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, in quanto la durata deve essere fissata con legge costitu-

zionale se si vuole impedire ogni eventuale pericolo di svuotamento di funzioni costituzionali.

I consigli regionali non hanno una posizione subordinata rispetto alle Assemblee legislative. Le regioni esercitano una potestà legislativa pari a quella statale. Qualsiasi conflitto fra regioni e Stato nel campo legislativo trova soluzione, com'è previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127, dalla Carta costituzionale, la quale decide anche sulla competenza in materia legislativa. I Consigli regionali partecipano all'elezione del Capo dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione. Ed è questo l'aspetto più rilevante ai fini della tesi della necessità di fissare la durata dei consigli regionali con legge costituzionale. Non è soltanto per un problema di analogia con quanto avviene per gli altri organi fondamentali dello Stato, ma perchè non può ammettersi il principio di disciplinare la durata in carica dei consiglieri regionali con leggi normali; il che significherebbe legare l'attività dei consigli regionali ai capricci delle maggioranze parlamentari e consentirebbe di influenzare il processo di composizione del corpo elettorale per l'elezione del Capo dello Stato.

È stato fatto cenno ieri dal collega Basile alla proposta di legge costituzionale 2493 del 1965 della Camera per la modifica del termine stabilito per la durata in carica delle Assemblee delle regioni a statuto speciale. L'iniziativa, sebbene limitata alle regioni a statuto speciale, per l'insuperabile correlazione fra la posizione costituzionale delle regioni a statuto speciale e quelle delle regioni a statuto normale, per competenze ed attribuzioni comuni, avrebbe dovuto spiegare influenza, ai sensi del Regolamento della Camera, sul disegno di legge in esame, per quanto riflette il tempo della durata in vita dei consigli regionali, con la conseguenza che andava stralciata quella parte che contempla e risolve il problema della durata. Non avendolo fatto la Camera dei deputati, occorre che provveda il Senato sostitutivamente, ed a questo fine la nostra parte ha presentato un preciso emendamento.

Ultimo degli aspetti degni di critica dell'articolo 3, secondo il nostro punto di vista, è quello della durata quinquennale dei consigli regionali. Siamo ad esaminare l'aspetto politico del problema. La relazione del disegno di legge costituzionale al quale abbiamo fatto riferimento si esprime con queste parole: « Da tempo è stata ravvisata la opportunità di stabilire l'uniforme durata di tutti gli organi elettivi. E ciò allo scopo di evitare che il corpo elettorale venga, quasi ogni anno, chiamato a consultazioni elettorali che, tra l'altro, comportano un aggravio notevole del pubblico erario ».

Vi è dunque una tendenza diretta a far valere il criterio della contemporaneità e della contestualità delle elezioni, sia di quelle politiche che di quelle amministrative. Chi non ricorda le discussioni che si svolsero innanzi alla Costituente per una netta diversificazione di vita temporale fra Senato e Camera dei deputati? Chi non vede quale importanza abbia il criterio della contemporaneità delle elezioni? I saggi elettorali — invero scarsamente validi — desumibili dalle elezioni amministrative parziali costituiscono scandaglio degli orientamenti del corpo elettorale?

Il principio delle elezioni in tempi sfasati era alla base della legislazione originaria della Repubblica italiana. Quattro anni per i comuni, le provincie, le regioni, cinque anni per la Camera dei deputati, sei anni per il Senato della Repubblica.

Il principio traeva ispirazione dalle dottrine politiche democratiche del costante controllo popolare della maggioranza, un controllo certamente più efficiente di quello che è consentito, nello stato attuale della legislazione e dei regolamenti, alle minoranze delle assemblee comunali e provinciali e alle minoranze delle Assemblee legislative. Alla base del sistema delle elezioni a tempi sfasati vi è il principio del controllo popolare.

In ogni modo, non è detto che l'uniformità della durata debba essere intesa come contemporaneità delle elezioni di tutti i gradi. D'altra parte, i consigli regionali a statuto speciale mantengono ancora oggi il periodo quadriennale di durata. Se è così, quale è il criterio cui si ispira il presente dise-

gno di legge? Quello dei tempi sfasati o quello della contemporaneità? E in ogni caso, perchè mai il Governo ha ritenuto di dover fissare nel presente disegno di legge il termine quinquennale, pur essendo ancora in vigore per le altre regioni il termine quadriennale? Difficilmente troveremmo una risposta se volessimo ricercarla nelle discussioni svoltesi innanzi alla Camera dei deputati e in quelle svoltesi fino in questo momento in Senato.

A me pare che nella legislazione non si possano seguire criteri empirici allorquando vi siano precedenti legislativi che potrebbero essere richiamati e potrebbero avere valore e contenuto vincolante.

In sostanza, l'articolo 122 demanda alla Repubblica il compito di stabilire con legge il sistema di elezione e il numero e i casi di incompatibilità dei consiglieri regionali, ma nulla dice per la durata in carica di questi. È da ritenere, nel silenzio della Costituzione, come d'altra parte è stata fin qui attuata nel campo della legislazione regionale, che le attribuzioni circa la durata in carica debbano formare oggetto di previsione degli statuti regionali. È indubitabile che cinque statuti regionali, e cioè tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale, hanno prescelto il termine quadriennale di durata. Ci si chiede perchè l'articolo 3 non si è uniformato a questo criterio; vale a dire, perchè l'articolo 3 respinge senza motivazione l'ancoraggio legislativo circa la durata in carica dei consiglieri di tutte le regioni fin qui costituite. Avremmo in tal caso reso omaggio al tentativo del Governo di dare armonizzazione ai consigli regionali tra di loro sul piano fondamentale della durata in carica degli eletti. Siamo invece in presenza di una sfasatura che importa implicazioni e ripercussioni, le quali non tarderanno a manifestarsi in concreto, anche con iniziative regionali, per una armonizzazione del tempo della durata in carica dei consiglieri regionali. Pertanto, secondo noi, il passo per la contemporaneità delle elezioni sarà breve, e nessuno di noi potrà dire se ne deriveranno vantaggi o danni in un momento in cui si accentua la tendenza dell'Esecutivo a sottrarsi ai controlli.

Da questi rilievi e dagli altri fatti ieri sera dagli egregi colleghi Crollalanza e Basile, risulta manifesto che resta estraneo al complesso normativo in esame il quadro della legislazione normale costituzionale vigente nella Repubblica italiana. Questa assenza di armonizzazione e di correlazione rivela la superficialità e la fretta con la quale i proponenti affrontano problemi delicati come quelli che stiamo esaminando, il che è condannevole, tanto più che si impedisce alle minoranze parlamentari ed alla stessa maggioranza di poter attuare modifiche essenziali anche quando non è contestabile la evidenza del buon fine legislativo. Tutto ciò non so se sia soltanto sconveniente o dannoso o non anche gravemente lesivo delle prerogative parlamentari. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri del Governo, il contenuto dell'articolo 3 riguarda la rinnovazione quinquennale dei consigli regionali elettivi; la scadenza delle funzioni dei predetti consigli antecedentemente alla data della loro elezione, la quale è fissata a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; riguarda la data di decorrenza del quinquennio di vita dei consigli regionali; il procedimento per indire le elezioni dei consigli, le autorità a cui debbono essere notificati e comunicati

il decreto per indire le elezioni dei consigli regionali e il decreto di convocazione dei comizi; il procedimento previsto per dare notizia agli elettori delle elezioni e la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della regione.

Ora, il secondo comma recita testualmente: « Essi — cioè i consigli — esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». La formulazione di questo articolo è veramente tortuosa. I relatori del presente disegno di legge potevano ispirarsi all'articolo 61 della Costituzione che, modificato in alcuni punti, poteva essere adattato per la rinnovazione dei consigli regionali. Che cosa dice esattamente l'articolo 61 della Costituzione, che si riferisce alla rinnovazione elettiva del Parlamento nazionale ed alla sua prima riunione? Afferma che « Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti ».

Bastava, secondo me, per formulare in modo chiaro ed esattamente applicabile il comma secondo dell'articolo 3, copiare il modello contenuto nella norma dell'articolo 61 della Costituzione e stabilire che i consigli hanno una durata quinquennale; che le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo, non dirò entro 70 giorni, ma bastava dire entro 20 o 25 giorni dalla fine dei precedenti, e poi avvertire, nel comma secondo, oppure nello stesso comma, che finchè non siano riuniti i nuovi consigli, sono prorogati i poteri dei precedenti.

È nota la discussione veramente elegante ed importante, degna di attenzione, che è intervenuta fra i costituzionalisti e i giuspubblicisti in ordine a questo periodo che potrebbe chiamarsi di *vacatio Parlamenti* in qualche modo corrispondente, cioè, a quella *vacatio legis* di universitaria memoria per noi tutti. È un problema che a taluni può essere parso di minore momento, ma che va certamente esaminato alla luce di possibili evenienze politiche che potrebbero sempre verificarsi e che debbono preoccupare il legislatore, incitandolo ad una precettistica il più possibile completa ed esatta, proprio per coprire, con una norma astratta, qualunque caso concreto che si verifichi nella prassi parlamentare, sia pure di parlamentini di minore importanza come sono quelli regionali.

Tra i molti emendamenti presentati all'articolo 3, mi pare che occorra dedicare particolare attenzione, da parte di tutti i colleghi del Senato, a questo emendamento; un emendamento che ha la sua ragion di essere, dato il testo estremamente pericoloso dell'articolo proposto dal Governo, il quale articolo recita testualmente: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Talchè, ove le elezioni venissero fatte nella quarta domenica prima dello scadere del quinquennio, praticamente la Giunta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione sarebbe totalmente arbitra della gestione della regione per ben 18 giorni; poichè, applicando il testo della legge che è stato proposto, questa ne sarebbe la conseguenza.

A questa prima considerazione ne va aggiunta un'altra. Ove le elezioni si svolgessero l'ultima domenica prima dello scadere del quinquennio, si verificherebbe una totale carenza del consiglio regionale per ben 28 giorni; questo non è assolutamente accettabile. E pertanto, è necessario evitare il pericolo che la Giunta che rimane in carica soltanto per gli affari di ordinaria amministrazione, si trovi di fronte ad un consiglio regionale uscente al quale, dal 46° giorno precedente le elezioni, la legge non attribuisce più alcun potere.

Questo significa veramente aprire non la porta, ma i cancelli allo scandalo ed alla corruzione: ecco perchè, da parte del mio

Gruppo, si è detto responsabilmente che questo non deve accadere.

Proponiamo pertanto un emendamento, che recita: « Le elezioni del nuovo Consiglio regionale potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento del periodo di cui al primo comma — cioè a partire dal ventottesimo giorno precedente lo scadere del quinquennio — e, comunque, nel 56° giorno successivo al decreto di scioglimento del Consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali ».

Abbiamo inoltre proposto un altro comma che riveste particolare importanza, del seguente tenore: « Finchè non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

Non deve esserci una Giunta regionale composta di assessori che per anni ed anni hanno usato, o male usato, i denari di una amministrazione regionale e che, proprio negli ultimi giorni, possono fare l'uso che credono dei soldi della regione, cioè del contribuente, senza che possa levarsi in consiglio regionale la voce di un oppositore, responsabile ed onesto che difenda la legge e gli interessi del contribuente.

Evidentemente, respingere questo emendamento vorrebbe dire legalizzare la situazione di permanente disordine che già vige nelle regioni a statuto speciale dove, ad esempio, si può verificare che un qualsiasi assessore regionale può fare la campagna elettorale regalando — questo è proprio il termine che si può adoperare in questo caso — diversi milioni a delle compagnie da strapazzo, con la scusa di incrementare la propaganda turistica dell'isola, come è purtroppo avvenuto.

Pertanto, se volete che resti questo permanente disordine, respingete pure il nostro emendamento: comunque rimarrà nei verbali del Parlamento che il Gruppo liberale, il quale viene accusato di fare l'ostruzionismo per l'ostruzionismo, pur non approvando la riforma regionalistica dello Stato, per tutti i gravi pericoli che essa comporta per la vita del nostro Paese, ha cercato, per lo meno, responsabilmente, di fare in modo che tale riforma fosse fatta nel modo più onesto possibile e più contrastante con la corruzione.

Quindi il nostro emendamento deve essere attentamente meditato anche dai Gruppi della maggioranza perchè, se essi non lo voteranno, vorrà dire che approvano tutti gli episodi di corruzione prodottisi nelle altre vigilie elettorali, e vogliono che questa corruzione, questi imbrogli, questi intrallazzi disonoranti per la democrazia italiana si ripetano ancora in tutte le future elezioni regionali, con la certezza che potranno affiorare i reati più scandalosi. E ad un certo punto, in questo Paese dove il regime è in marcia, si potrà scrivere invano, da uomini liberi sui giornali: « Il procuratore della Repubblica ci richieda gli atti del consiglio regionale che sono stati il risultato di un'inchiesta voluta ed ottenuta dalla minoranza, per vedere quali siano i reati per i quali si deve procedere ». Se, il Parlamento vuole andare avanti travolgendo la minoranza, ricorrendo cioè a tutti gli espedienti perchè in questa occasione tutto si travolga, lo faccia pure, ma la vostra responsabilità è chiaramente segnata negli atti di questo Parlamento.

A questo punto voglio prendere anche la parola su un altro emendamento, il quale chiede che « le elezioni siano indette dal Ministro dell'interno, sentiti i Commissari di Governo ed i Presidenti delle Corti di appello delle regioni interessate ». Esso tende a modificare l'impostazione data dall'articolo 3, che prevede che l'indizione delle elezioni sia di competenza dei vari Commissari del Governo esistenti nelle varie regioni.

Immaginiamoci, infatti, i vari Commissari delle regioni in tale gara tra di loro nella scelta della data fissata per le elezioni stesse; immaginiamoci i conflitti che ne deriverebbero, ove, da parte della maggioranza ci si ostinasse a respingere, solo per meri motivi politici, questi emendamenti di natura tecnica, migliorativi del testo della legge che noi presentiamo, all'attenzione del Senato.

Pur nella sua natura tecnica, questo emendamento ha una portata ben maggiore, trattandosi di un accrescimento piuttosto importante delle garanzie date al complesso della legge, affinchè essa funzioni circonda-

ta da tutte le cautele che consiglia una materia così delicata.

Noi miriamo col nostro emendamento, alla creazione di un meccanismo tale da garantire un complesso di sicurezza al quale non ci si può in nessun modo sottrarre. Questo nostro emendamento risponde ad un concetto di ordine generale che abbiamo già espresso e che continueremo ad esprimere nel corso di questa, purtroppo, assai penosa discussione, sia su altri emendamenti, sia sui princìpi generali della legge, e cioè che il complesso dell'istituto regionale deve fruire delle autonomie che gli sono indispensabili, ma non può avere delle autonomie che incomincino ad invadere un campo nel quale la sovranità dello Stato è intoccabile.

Attirare gli organi dello Stato nelle funzioni della legislazione degli istituti regionali a me sembra una garanzia, perchè mai vi possono essere delle forme di autonomia che, anche attraverso formulazioni procedurali, diventino possibilità d'insurrezione giuridica nei confronti dello Stato.

Il Ministro dell'interno ha delle responsabilità dirette nei confronti del funzionamento delle regioni e non può assolutamente essere allontanato da esse, perchè gli spettano in base alla Costituzione. Nè tanto meno in questa importante funzione rappresentata dai poteri d'indire le elezioni esso può essere sostituito dagli organi periferici del suo Ministero, che sono i Commissari del Governo presso le regioni.

Tra l'altro, il Ministro dell'interno, organo centrale, può meglio esplicare quelle funzioni generali di coordinamento e quel potere di indire le elezioni unitariamente in tutte le regioni d'Italia. Ugualmente, i Commissari del Governo — vediamo — riducono man mano i loro poteri a ben poca cosa e si pensa forse di dare loro delle potestà concedendo ad essi il potere d'indizione delle elezioni. La verità è che ai Commissari di Governo presso le regioni devono essere affidate quelle precise e chiare responsabilità e quei poteri che essi, oggi troppe volte non hanno.

I presidenti delle Corti d'appello delle regioni interessate poi sono a nostro parere fattori indispensabili della formazione del provvedimento previsto dal quarto comma dell'articolo 3. La funzione delle Corti di appello in materia di elezioni non ha certo bisogno di essere illustrata in questa sede a degli eletti che hanno ricevuto tutto il crisma, anche formale, della Corte d'appello prima di essere considerati rappresentanti della Nazione.

Noi domandiamo, per analogia, che le stesse funzioni della Corte di appello, che sono riconosciute indispensabili per la formazione del Parlamento, vengano estese anche alle regioni, per non creare a favore di queste ultime una situazione di privilegio pericolosa nei confronti persino del Parlamento nazionale, che sarebbe più vincolato di quanto non lo siano le regioni.

Il nostro concetto è il medesimo, che abbiamo già espresso, e che continuiamo e continueremo ad esprimere. Dal momento che voi volete questi Parlamentini, il modo più efficace per ottenere che non siano un'espressione di antiparlamentarismo è di fare in modo che rassomiglino al Parlamento in tutto e per tutto, ma soprattutto nei vincoli propri del Parlamento nazionale.

Abbiamo il sospetto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che alcune omissioni nella formulazione della legge, siano frutto delle insistenze di quei Gruppi politici che non amano queste forme di vincoli, di restrizione e di controllo. Abbiamo il sospetto che alcune omissioni incredibili, perchè contrarie agli interessi dello Stato e dello stesso istituto regionale, alcune scomparse inaccettabili di garanzia che sono fondamentali, siano dovute a queste insistenze.

Non possiamo però eliminare da noi il sospetto anche, e ce ne dispiace fortemente, che tali manchevolezze oltre che conseguenza di dimenticanza e trascuratezza, dimostrazione dell'estrema faciloneria con la quale gli estensori di questa legge hanno redatto il testo che stiamo discutendo, siano anche conseguenza dei compromessi raggiunti tra le varie parti politiche sul testo che stiamo esaminando.

Lo scopo principale dei nostri emendamenti, pur nella contrarietà che abbiamo verso l'ordinamento regionale, riguarda la sostanza delle cose, cioè il futuro funzionamento

delle Assemblee regionali. Coi nostri emendamenti vogliamo fornire, inoltre, gli strumenti per eliminare e sgombrare il campo di tutte le possibilità di equivoci, affinchè ci sia la più ampia sicurezza per gli elettori e per gli eletti e, soprattutto, si assicuri alla popolazione che l'istituto che sta per nascere nasce circondato di tutte le garanzie indispensabili.

Ho detto prima che sembra impossibile possano essersi verificate dimenticanze di tale fatta. Una indagine su ciò sarebbe indubbiamente di estremo interesse e ci mostrerebbe, forse, che parte almeno delle lacune di questa legge è dovuta al modo con cui ad essa si è arrivati, anticipando gli istituti fondamentali delle regioni stesse. Noi cerchiamo di colmare queste lacune, mantenendo, s'intende, sempre la nostra posizione critica di opposizione a questa legge, guidati dal desiderio, però, che, se questa deve diventare legge, lo divenga nel modo migliore possibile, operando in modo che dal Parlamento nazionale esca una legge la meno cattiva possibile, nei limiti — bene inteso — in cui sia possibile portare delle cure efficaci ad un organismo già così tarato dalla malattia.

Null'altro ho da aggiungere sull'emendamento che ho illustrato. Mi auguro che il Senato voglia rendersi conto che questo emendamento, come gli altri, all'articolo 3, presentati dal Gruppo liberale, sono quanto di più tecnicamente obitettivo si possa suggerire.

Se la maggioranza di questo Senato pregiudizialmente li respingerà, i liberali avranno il sacrosanto diritto di esprimere il più ampio dubbio sulla reale volontà dei partiti che si definiscono regionalisti: si vuole, cioè, che le regioni nascano fin dall'inizio ammalate, si vuole che nascano sotto il sospetto di una illegalità generica che a poco a poco, almeno sul piano filosofico, comincia ad essere la vigilia di una illegalità giuridica.

Noi non osiamo nemmeno pensare che i nostri emendamenti vengano respinti, perchè, se così fosse, il nostro dubbio si trasformerebbe in certezza che le regioni in Italia si vogliono far nascere ammalate fin dalla loro origine. Speriamo che vengano accolti, questi emendamenti, affinchè non venga reso pubblico che la volontà del Parlamento è quella di creare cattive region', inefficienti, inefficaci, non vitali e soprattutto destinate a suscitare fin dall'inizio dubbi costituzionali nei cittadini e conflitti con lo Stato. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritta a parlare la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha facoltà.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Illustrerò l'emendamento al secondo comma dell'articolo 3, dove si dice di aggiungere a tale comma le parole: « ma non oltre il compimento del periodo stesso ». Esso tende a porre riparo alla più appariscente, se non alla più grave delle lacune di questo articolo. Ripeto grave perchè forse la più grave delle conseguenze politiche è il turbamento della vita dello Stato rappresentato dalla mancata previsione e dal mancato regolamento dei casi di proroga e di anticipato scioglimento dei consigli regionali. Tale mancato regolamento può determinare infatti conflitti, interni alle regioni ed esterni alle stesse, tra regioni e Stato della più grave natura e dalle imprevedibili conseguenze.

Probabilmente, dunque, la lacuna cui tende porre rimedio questo specifico emendamento è meno grave sul piano politico e dei rapporti tra la regione e lo Stato dell'altra che vi ho esposto per cenno telegrafico. Ma questa è certamente più grave, assurda e inconcepibile sul piano giuridico, senza contare che anch'essa può determinare situazioni paradossali e di sovversione, può dare luogo a fatti politici abnormi, anche senza voler tenere conto del fatto che qualsiasi legge deve presentarsi in una veste e in una sostanza rispettosa, almeno, delle più elementari esigenze giuriche. Basta rileggere il secondo comma dell'articolo 3 per rendersi conto *ictu oculi* della lacuna.

Voi non l'avete scorta a causa delle ragioni per le quali volete votare questa legge, figlioletta orfana di genitori non ancora nati, e cioè creatura mostruosa e impossibile che dovrebbe vedere la luce prima dei suoi

unici possibili genitori, le leggi organiche e istitutive delle regioni.

Accecati dalle ragioni contingenti e strumentali per le quali volete dar vita a questo mostro aprioristico, mobilitando il Parlamento come per un caso di guerra, voi non avete degnato nemmeno di un momento di considerazione le storture, le manchevolezze, i paurosi vuoti di questo disegno di legge. Rivediamolo allora insieme questo secondo comma dell'articolo 3 che dice che i consigli regionali esercitano le loro funzioni per cinque anni dalla loro elezione. Si dice che essi però esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni di rinnovazione e infine si dice che tali elezioni potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Manca interamente una norma che imponga la convocazione dei comizi entro la data di compimento del quinquennio. Tale lacuna è resa più grave dalla mancanza di norme sul permanere in carica dei consigli regionali in scadenza, dal momento della convocazione dei comizi elettorali al momento dell'entrata in carica dei nuovi eletti, che non può non essere successiva comunque al compimento del quinquennio. Non si tratta soltanto di una carenza di regolamento circa la natura e l'estensione dei poteri di ordinaria amministrazione dalla scadenza del quinquennio fino all'entrata in carica dei successori; puramente e semplicemente, dovrebbe esserci una vacanza nella esistenza del consiglio regionale, in tale periodo. Io non debbo e non posso occuparmi espressamente qui di tale questione se non per far rilevare la particolare necessità di accogliere questo emendamento. Potrà darsi che una simile vacanza totale di esistenza, di funzionalità del consiglio regionale, non trattandosi del Parlamento nazionale, possa essere di minore importanza, sempre che però il periodo di vacanza sia brevissimo e la durata di essa sia prevista in modo tassativo e senza possibilità di dubbi dalla legge.

Ora, ciò non è perchè vi è una norma sulla obbligatorietà della convocazione dei comizi elettorali entro un preciso termine, anzi, come è facile vedere, esaminando l'attuale comma 2, non solo non vi è una determinazione del termine massimo entro il quale debbano svolgersi le nuove elezioni, ma anzi la norma attribuisce al Commissario del Governo una semplice facoltà ma non l'obbligo, anche in assoluto, di indire le nuove elezioni.

Questo è il complesso delle norme che pone il comma 2. Al terzo punto di tale serie di norme, si stabilisce che le elezioni potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al precedente comma; così non soltanto si pone esclusivamente il termine minimo e non quello massimo relativo alla scadenza del quinquennio, ma si attribuisce all'organo che dovrà convocare i comizi elettorali, non l'obbligo ma la semplice facoltà di convocazione. È vero che con tale norma, nella intenzione degli estensori del disegno di legge, si intendeva probabilmente limitarsi a lasciare all'organo che deve deliberare la data effettiva delle elezioni il consueto margine di libertà nello scegliere tale data effettiva, ma mancando interamente una norma sul termine massimo entro il quale le elezioni debbono essere indette, si è affermato così in realtà il contrario di quello che si intendeva dire, o almeno cosa difforme da quello che si voleva affermare; cosa questa che lascia adito ad una interpretazione nemmeno pretestuosa o stiracchiata, bensì pienamente valida di questa norma, nel senso che il Commissario di Governo abbia soltanto la facoltà e non il dovere di indire le elezioni.

GOMEZ D'AYALA. Ma è la prima parte del comma che stabilisce il limite massimo.

ALCIDI REZZA LEA. Lei non ha ascoltato.

GOMEZ D'AYALA. Io ho ascoltato il suo intervento con religiosa attenzione e le ho detto che la prima parte del comma dell'articolo che stiamo discutendo stabilisce il termine massimo.

ALCIDI REZZA LEA. Ma io parlo del termine minimo. Vede senatore Gomez D'Ayala, lei non mi ha ascoltato!

GOMEZ D'AYALA. Il limite è stabilito nel minimo e nel massimo nella prima parte del comma, in quanto è fissata in modo categorico la durata.

ALCIDI REZZA LEA. Ora anche se si trattasse della mera possibilità di una interpretazione, anche se voi voleste affermare che si tratterebbe di una interpretazione temeraria e pretestuosa, io vi dico che il legislatore deve aver cura di essere chiaro e preciso e di non lasciare alcun adito alle interpretazioni, sia pure ardite, capaci di rovesciare il senso di una norma o di introdurre conseguenze eversive, specie in materia di diritto pubblico, in materia di normativa sul funzionamento delle istituzioni e poi, particolarissimamente, in materia elettorale. Qui si regola la manifestazione del potere elettorale del popolo; qui si regola l'elezione stessa di determinati organi; qui si deliberano le norme fondamentali della democrazia; ci si può permettere di lasciare tante, spaventose lacune? Voi sapete quale sia la peste del carattere italiano: la causidicità, l'amore della disquisizione. Questo difetto, trasferito sul piano politico, ha già fornito esempi non edificanti. Vogliamo accarezzarlo, blandirlo questo nostro difetto naturale; vogliamo renderne più facile la manifestazione proprio in una simile materia? Questo poi quando molte regioni saranno praticamente in mano al Partito comunista e quando questo partito è maestro nelle eleganti disquisizioni di diritto, soprattutto se pretestuose, quando possano servire ai suoi fini di sgretolamento, di erosione dello Stato, di turbamento della vita pubblica. Basti pensare ai capziosi argomenti con i quali, ogni volta che può, il Partito comunista si fa paladino della Costituzione, quella Costituzione che postulando la democrazia effettiva e senza aggettivi detrattivi e cioè lo Stato di diritto e l'eguaglianza dei cittadini, nonchè il potere di sovranità popolare, esso non mancherebbe di abolire, nelle prime 48 ore, se prendesse il potere in Italia.

In questa situazione, con questi pericoli ...

GUANTI. Nell'articolo 3 forse questo non è previsto?

ALCIDI REZZA LEA. Io mi permetto di fare un piccolo commento; lei comunque porta acqua al mio mulino; infatti, più mi si interrompe più l'Assemblea perde tempo.

GUANTI. Lei dunque, senatrice Alcidi Rezza, è d'accordo che si sta perdendo tempo?

ALCIDI REZZA LEA. No, dicevo dal vostro punto di vista: voi perdete più tempo; infatti qui siamo tutti pronti a parlare per lunghe ore. (*Commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

In questa situazione, con questi pericoli, dicevo, vorreste voi lasciare in piedi, così come sta, l'articolo 3, che non solo non stabilisce un termine massimo per la convocazione dei nuovi comizi elettorali, ma addirittura consente di ritenere seriamente e legittimamente che il Commissario del Governo, ha non il dovere, ma solo la facoltà di indire le elezioni e possa dunque, se lo crede opportuno, non indirle *sine die*? Infatti proprio questo significa quel termine « potranno » posto in riferimento con la mancanza di una norma imperativa circa il momento massimo di convocazione dei comizi elettorali.

Data l'effettiva portata e il significato intenzionali dell'attuale comma 2, ove il « potranno » dovrebbe significare soltanto e innocuamente che il Commissario di Governo ha la consueta e limitata latitudine di scelta circa il preciso giorno di convocazione dei comizi elettorali, entro ragionevoli termini, all'assurdità e alla lacuna non si può porre rimedio sostituendo il termine « dovranno » al « potranno », perchè ciò significherebbe snaturare la norma in senso opposto e cioè togliere tale facoltà di latitudine nella determinazione del giorno preciso e lasciare senza significato anche il riferimento alla domenica che ne costituisce il fulcro.

Anche qui ci sarebbe qualcosa da dire; anche qui c'è una lacuna. Riferendosi alla quarta domenica si vuole ovviamente disporre che le elezioni si svolgano in una domenica, altrimenti si sarebbe fatto uso di un diverso riferimento temporale. Tuttavia occorre rendersene conto per valutare con quanta superficialità si è fatta questa legge; non si dice nemmeno qui quello che invece si vorrebbe. Difatti col termine « potranno » e non facendo alcun cenno obbligatorio alla domenica, ma un semplice riferimento al termine, si lascia anche qui libero chi dovrà prendere la decisione di convocare i comizi, se ciò gli aggrada, in altri giorni della settimana. Poichè tuttavia è assai meno probabile che, di fronte ad altre lacune, questa determini inconvenienti effettivi possiamo lasciar correre.

Comunque, se si vuole lasciare intatto il significato del termine minimo prima del quale non si possono indire le elezioni e la latitudine della scelta del giorno preciso, non si può sostituire il « potranno » con un « dovranno ». Il modo più semplice ed organico di ovviare alla duplice lacuna è quello di operare l'aggiunta che noi proponiamo con questo emendamento. Difatti con tale aggiunta entrambi i pericoli verranno scongiurati. Essa infatti va operata alla fine dell'articolo con una virgola di collegamento per cui si leggerà: « Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma, ma non oltre il compimento del periodo stesso », cioè non oltre il quinquennio di scadenza dei consiglieri. Con tale aggiunta si sarà innanzi tutto posto un preciso termine alla durata di convocazione dei comizi elettorali. Termine contenuto entro il periodo di scadenza dei consiglieri scelti, per cui il periodo di totale vacanza dei consigli regionali sarà scongiurato o almeno ridotto a quel minimo che decorrerà dallo svolgimento delle elezioni all'immediatamente successivo insediamento dei nuovi consiglieri. Non si sarà almeno determinata una soluzione di continuità nell'esistenza stessa dei consigli.

Voi infatti vi rendete conto che, mancando un preciso termine massimo, si sarebbe potuti arrivare addirittura all'assurdo di un consiglio interamente decaduto prima ancora che i consiglieri fossero eletti, tanto più che questa legge parla impropriamente di rinnovazione dei consigli e non dei consiglieri. Si saranno inoltre evitate interpretazioni analogiche circa il termine massimo, perniciose e capaci di creare gravi situazioni di conflitto e forse di ordine pubblico e di ordinato svolgimento della vita regionale.

Il Commissario di Governo o, come noi vorremmo, il Presidente della Repubblica, avrà due precisi termini cui attenersi: quello minimo prima del quale non potrà convocare i comizi e quello massimo entro il quale non potrà non convocarli. In caso di inerzia dell'organo cui spetta convocare i comizi oltre la data massima, potranno così intervenire anche gli organi statali cui spetta far valere la legge e provocare ed ordinare la convocazione dei comizi o in via sostitutiva convocarli essi stessi, e ciò in forza di una norma precisa ed imperativa, senza possibilità di ostacoli e perniciose discussioni in nessuna sede.

Infine, l'aggiunta che proponiamo toglierà di mezzo ogni possibilità di interpretazione del « potranno », perchè, una volta stabilito il termine massimo, sarà evidente che quel « potranno » si riferisce esclusivamente al termine minimo. D'altra parte la norma posta dall'aggiunta che proponiamo include necessariamente il concetto di obbligatorietà e non di facoltà della convocazione dei comizi, perchè appunto pone un termine massimo entro il quale debbono essere convocati. La facoltà posta dal « potranno » resterà dunque chiaramente confinata alla latitudine della scelta del giorno preciso (cosa tanto più evidente di fronte alla proposta aggiunta, quando appunto il « potranno » si riferisce al termine minimo) e dando la facoltà di convocare i comizi entro il termine minimo rimuoverà il divieto di convocarli prima del termine minimo. Diviene quindi un termine di interpretazione indiscutibile, soltanto perchè l'aggiunta pone il termine massimo.

Penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Forse in condizioni normali non sarebbe stato nemmeno necessario illustrare diffusamente questo emendamento. Se voi voleste davvero consentire il dialogo, cioè consentirci almeno di collaborare con voi a migliorare seriamente questa legge, tutti voi vedreste che questa aggiunta non costituisce nè un machiavellico tentativo di snaturare la vostra legge, nè un pretesto per discorsi defatigatori, ma una necessità evidente e conseguente alla stessa formulazione del vostro secondo comma dell'articolo 3. La lacuna apparirebbe evidente, ovvero sarebbe in altre condizioni apparsa evidente, alla semplice lettura materiale dell'emendamento ed esso sarebbe stato già accolto. Ma voi non consentite il dialogo, voi non ci ascoltate perchè del testo di questa legge non vi importa nulla; che essa sia mal fatta e si presti ad interpretazioni negative o crei gravi pericoli non vi interessa affatto, a voi interessa soltanto che venga votata al più presto, prima della fine della legislatura, per dimostrare a certi strati di elettori che state adempiendo al vasto programma di maggioranza e per dimostrare ai vostri fiancheggiatori comunisti che volete davvero le regioni. Se così non fosse, potreste agevolmente dimostrarlo almeno sotto il limitato profilo di farci convinti che, sia pure nelle mire diverse che avete, non trascurate almeno che la legge sia fatta decentemente accogliendo e votando questo necessario, semplice, trasparente emendamento.

E passo ad illustrare un emendamento al quarto comma tendente a sostituire la parola « sentiti » alle parole « di intesa con ».

L'emendamento che si propone di apportare al quarto comma dell'articolo 3 della legge in discussione può forse apparire di scarsa importanza, ma se lo si sottopone ad un attento esame risulta senz'altro giustificato. (*Interruzioni del senatore Bartolomei e del senatore Gomez D'Ayala. Repliche del senatore Battaglia*).

Nel disegno di legge il comma di cui mi occupo suona così: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Con l'emendamento proposto, ripeto, si chiede che alle parole « di intesa con » sia sostituita la parola « sentiti ».

Quali sono le ragioni che stanno a favore dell'emendamento? Lo scopo della nostra battaglia di opposizione alla legge sulle regioni è, come ripetutamente abbiamo detto e come conviene ancora una volta sottolineare e ribadire, quello di evitare che questa legge si faccia perchè essa avrà per la Nazione, secondo noi, conseguenze politiche ed economiche, come da molto tempo abbiamo illustrato in Parlamento, sulla stampa, alla televisione e nei comizi, assolutamente negative. Se non potremo raggiungere questo scopo, in quanto prevarrà la forza del numero di coloro tra di voi i quali, pur condividendo le nostre idee, non avranno coraggio bastevole per farsi avanti a combattere insieme a noi questa battaglia, noi cercheremo per lo meno di evitare che una legge cattiva come questa che si propone, risulti addirittura pessima.

L'opinione pubblica lamenta che certe leggi vengano approvate dal Parlamento in maniera affrettata, sicchè si rivelano lacunose, insufficienti, ed anche di difficile attuazione ed interpretazione, ed è vero. Molte volte infatti siamo stati costretti a rivedere dopo breve tempo provvedimenti legislativi onde apportare quelle variazioni e quelle correzioni che la pratica e coloro che sono chiamati ad applicare le leggi ci hanno suggerito e richiesto.

Fioccano i disegni di legge riguardanti disposizioni modificative e norme integrative di provvedimenti legislativi già emanati. Vuol dire che, quando abbiamo varato una legge, non abbiamo fatto soverchia attenzione e non abbiamo sufficientemente ponderato quello che in pratica si sarebbe potuto verificare.

Occorre allora stare attenti, aprire gli occhi e ponderare seriamente. E ciò è il meno, perchè talora è accaduto anche che non si è fatto in tempo a pubblicare una legge che la si è vista impugnare dinanzi alla Corte costituzionale; un esempio lo abbiamo avuto con la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con la quale si è cercato

di rabberciare alla meglio la situazione creatasi nel contenzioso elettorale dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, la quale riconobbe e sancì la illegittimità costituzionale del modo di composizione della Giunta provinciale amministrativa, alla quale era dalla legge assegnato il compito di dirimere le controversie a seguito di impugnazione delle operazioni elettorali.

Sepolto con questa sentenza quell'organo giurisdizionale, che, per le sue accentuate caratterizzazioni politiche, visse sempre una vita ingloriosa, si sostituì ad esso un altro organo, ma non si eliminò completamente quella situazione di dubbio per la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della legge che prevedeva il modo di composizione della Giunta provinciale amministrativa. Conseguenza di ciò è stato l'immediato deferimento all'esame della Corte costituzionale della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale. Ed ora i suddetti tribunali svolgono le loro funzioni in questa situazione paradossale: non sanno essi stessi se esercitano legittimamente la loro funzione giurisdizionale che forse — e senza forse — è la funzione più delicata nella vita di uno Stato.

Ma ciò non basta, perchè la esecuzione delle sentenze emanate da questi tribunali, che, per disposizione di legge, dovrebbero essere immediatamente esecutive, viene sospesa dal Consiglio di Stato per la ragione che dinanzi alla Corte costituzionale pende appunto il giudizio sulla legittimità costituzionale della legge che li ha istituti. È accaduto certamente per un comune della provincia di Napoli, le cui operazioni elettorali per la rinnovazione del Consiglio comunale furono annullate con sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania, che i soccombenti hanno prodotto ricorso al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato ha sospeso immediatamente l'esecuzione della sentenza.

Vede in quale stato di confusione si vive in questo settore; confusione portata all'inverosimile, quando si pensi che i prefetti, in seguito alle sentenze dei tribunali amministrativi che pronunciano l'annullamento delle operazioni elettorali che è dichiarato dalla legge immediatamente esecutivo, si vedono costretti a sciogliere le Amministrazioni elettive ed a nominare i commissari prefettizi per l'amministrazione dei comuni; poi sopraggiungono le soppressorie del Consiglio di Stato, e gli organi democratici delle Amministrazioni comunali hanno il diritto di essere reintegrati nelle loro funzioni: ritornano il sindaco, gli assessori ed i consigli comunali, mentre il commissario prefettizio se ne va a spasso. Non so quanto ne guadagni l'autorità dello Stato e del Parlamento nella considerazione dei cittadini, i quali assistono in 15-20 giorni a clamorosi mutamenti di questa specie. Andate a spiegare ai cittadini quale sia la ragione di questi colpi di scena, degni dei più applauditi *westerns* cinematografici, che si svolgono sotto i loro occhi, commissari prefettizi che arrivano e che partono, e con sindaci che appaiono e scompaiono! Che cosa possono comprendere essi di « immediata esecutività della sentenza e di potere di sospensione del Consiglio di Stato »! Penseranno sempre che non viviamo in un mondo serio e che le leggi sono fatte non perchè la vita delle comunità scorra senza intoppi e senza inciampi, ma per gabbare gli sprovveduti. E, a questo punto, non è inutile, forse, richiamare l'attenzione del Governo sulla gravissima responsabilità che si è assunto allorchè ha lasciato che si creasse una lacuna senza precedenti in un settore molto delicato dello Stato, cioè in quello della tutela giurisdizionale dei diritti.

Voi, colleghi, sapete benisimo, e il Governo lo sa meglio di noi, che la Corte costituzionale ha soppresso dal novero degli organi giurisdizionali le Giunte provinciali amministrative e i consigli di prefettura perchè essi non davano, così come erano composti, garanzie di equità e di giustizia: ciò è accaduto da molto tempo, da anni; ebbene, il Governo di centro-sinistra non ha ancora trovato il tempo e il modo di colmare la grave lacuna che le sentenze della Corte costituzionale hanno creato.

Le Giunte provinciali amministrative non giudicavano soltanto in materia di contenzioso elettorale; alla loro competenza erano attribuite tutte le controversie nella materia

di cui all'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, tra cui, importantissime, quelle relative ai ricorsi contro i provvedimenti urgenti, nonchè le controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza e da qualsiasi altro ente ed istituto pubblico sottoposto alla tutela, o anche alla sola vigilanza, dell'Amministrazione pubblica locale (articolo 4 del suddetto testo unico).

Per quanto riguarda il contenzioso elettorale si è provveduto con la legge già ricordata del 23 dicembre 1966, n. 1147, impugnata, peraltro, dinanzi alla Corte costituzionale, attribuendo in parte ai tribunali ordinari e in parte a quelli amministrativi regionali la competenza che una volta spettava alle Giunte provinciali amministrative: ai primi le questioni relative all'eleggibilità, ai secondi quelle relative alle operazioni elettorali. Per tutte le altre materie nelle quali vigeva la competenza delle Giunte provinciali amministrative chi giudica oggi? Nessuno!

In questo momento, il cittadino potrà trovarsi esposto ad ogni sorta di arbitri e soprusi perchè non esistono gli organi giurisdizionali ai quali può rivolgersi per la tutela dei suoi diritti; un sindaco può emettere tutte le ordinanze contingibili e urgenti che vuole, anche le più cervellotiche, perchè sa benissimo che non vi è chi possa revocarle.

Che dire dei consigli di prefettura? È pur vero che il loro potere decisionale riguardava un campo molto limitato: quello della responsabilità degli amministratori e dei consumatori dei tesorieri, ma, qualunque possa essere il numero degli interessi, sia più grande o meno grande, non è ammissibile che in uno Stato di diritto, quale si afferma essere il nostro, dei cittadini restino privi di tutela giurisdizionale: anche se si tratta di un solo cittadino, ciò costituisce un assurdo morale e giuridico e calpesta la affermazione solenne contenuta nell'articolo 24 della Costituzione, il quale assicura a ciascuno di noi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Una tale possibilità oggi non esiste; ci sono casi paradossali di controversie passate in decisione prima che sopravvenissero le sentenze della Corte costituzionale nelle quali le Giunte provinciali amministrative e i consigli di prefettura non hanno potuto emettere le loro decisioni perchè sono stati privati dei poteri decisionali a seguito delle declaratorie di illegittimità emesse dalla Corte costituzionale. I cittadini attendono che quelle sentenze siano emesse. Gli uffici legislativi del Ministero dell'interno e di grazia e giustizia hanno trovato il tempo e il modo di studiare e approntare il disegno di legge sulle regioni a statuto ordinario, ma non hanno ancora avuto il tempo di approntare la legge che determini gli organi dinanzi ai quali si possano discutere le controversie in precedenza attribuite alla competenza delle Giunte provinciali amministrative, in sede giurisdizionale, e dei consigli di prefettura.

Tutto ciò è ammissibile? È ammissibile che in uno Stato di diritto il cittadino non possa chiedere giustizia ad un organo giurisdizionale? È una situazione molto pericolosa, codesta, perchè, quando lo Stato non offre alla persona la possibilità di chiedere e ottenere giustizia, non è più uno Stato. Si sconfina nell'anarchia e nel disordine. Quando si tolga al cittadino ...

GOMEZ D'AYALA. Ha dimenticato che siamo all'articolo 3?

ALCIDI REZZA LEA. Ci arrivo! È un preambolo necessario per richiamare l'attenzione del Governo. (*Interruzioni del senatore Palumbo*).

PRESIDENTE. Lascino parlare la senatrice Alcidi Rezza.

GIANQUINTO. Ma non c'entra con l'articolo quello che sta dicendo!

ALCIDI REZZA LEA. Non ha ascoltato niente, senatore Gianquinto.

GIANQUINTO. Ascolto, ascolto.

ALCIDI REZZA LEA. Quando si toglie al cittadino la sicurezza e la garanzia della giustizia, gli si toglie un diritto pri-

mario e lo si costringe a farsi giustizia da sè, con l'inevitabile conseguenza di cadere nelle maglie del codice penale.

Io non credo di aver divagato nella illustrazione dell'emendamento. Vi ho premesso che non essendoci possibile raggiungere, a causa della maggioranza che si è creata attorno a questo disegno di legge — che ha messo d'accordo democristiani e comunisti, socialisti e socialisti del PSIUP — il nostro scopo primo, che è quello di evitare il sorgere delle regioni, vogliamo per lo meno lavorare al perfezionamento di una legge che non desideriamo approvare, ma che vogliamo nasca, quanto meno, il meno cattiva possibile. Crediamo sia questo il dovere degli oppositori quando non riescano a respingere una legge.

Ho richiamato dei precedenti, ho fatto delle constatazioni per invitarvi a meditare seriamente sugli emendamenti che noi vi proponiamo, i quali hanno appunto lo scopo di fare in modo che la legge sia redatta nella maniera meno peggiore possibile.

Spetta ora a voi considerare responsabilmente le nostre proposte. Noi abbiamo adempiuto il nostro dovere. Spetta a voi fare altrettanto, se lo ritenete opportuno.

Perchè è necessario sostituire nel quarto comma dell'articolo 3 le parole: « d'intesa con » con le parole: « sentiti »? Lo stesso emendamento venne proposto alla Camera e, neanche a farlo apposta, venne respinto. Venne respinto non perchè non fosse giustificato, ma perchè, come è noto, la maggioranza aveva fretta di approvare il disegno di legge e ne diede prova chiara e lampante con l'astensione totale e completa dalla discussione, anche quando l'importanza e la serietà degli argomenti trattati postulavano un generale interesse. Si occuparono degli emendamenti l'onorevole Valitutti e l'onorevole Bignardi. L'onorevole Valitutti disse: « Passo ora ad esaminare il quarto comma dell'articolo 3 che recita: "le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione". Onorevole Presidente, sia consentita anche a me una citazione, non greca, ma latina. Esiste una massima latina che dice: "*Non sunt multiplicanda praeter necessitatem*", cioè anche i controlli e certi adempimenti non vanno moltiplicati senza necessità.

Veramente, non comprendo la ragione di ricercare una preventiva intesa con il Presidente della Corte d'appello quando si tratta di adempimenti del Commissario del Governo, che sono esattamente previsti dalla norma della legge ».

L'onorevole Bignardi aggiunse: « Vorrei ancora fare una osservazione relativamente al quarto comma dell'articolo 3, nella stesura proposta dalla Commissione, là dove si dice che le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello. Noi ci troviamo di fronte a regioni in cui si verificano diverse situazioni, in cui il numero dei Presidenti di Corte di appello è variabile e può variare nel tempo. È possibile stabilire per legge la necessità di questa preliminare intesa con organi che sono di diverso numero da regione a regione, per cui può avvenire che in una regione si abbia la devoluzione del potere di indizione delle elezioni ad un organo semplice, mentre in un'altra regione quello stesso organo può essere triplice, in una altra ancora quadruplice, con la possibilità di diverse opinioni che difficilmente potranno essere meditate? ».

Mi chiedo se circa la determinazione elettorale non sarebbe opportuno eliminare totalmente questo richiamo ai Presidenti di Corte di appello, sostituendolo con un richiamo, per esempio, ad un organo nazionale come potrebbe essere la Corte costituzionale, comunque ad un qualche organo costituzionale particolare, che possa stabilire una certa perequazione su scala nazionale. Questo dico anche perchè i Presidenti di Corte d'appello avranno competenza specifica su una determinata materia elettorale ed intervenendo essi in questa materia come organi giudicanti ritengo opportuno che ne siano esclusi quali organi di diversa natura. A me pare che questi concetti giustifichino pienamente l'emendamento proposto.

Sarebbe poi il caso di sopprimere totalmente il ricorso del Commissario del Governo ai Presidenti delle Corti d'appello quando egli deve indire le elezioni. Io non vedo il motivo per cui il Commissario del Governo debba fare ciò: quale interesse possono avere i Presidenti delle Corti di appello in merito ad una data piuttosto che un'altra in cui indire le elezioni? Vero è che al procedimento elettorale non è estranea la Magistratura, perchè presso i tribunali si costituiscono gli uffici centrali circoscrizionali e presso le Corti di appello gli uffici centrali regionali, ma, ripeto, questo non è sufficiente ad imporre al Commissario di Governo una preventiva intesa con i Presidenti delle Corti in merito alla data in cui si debbano indire le elezioni.

Io non so quale sia stato il motivo che abbia indotto l'estensore di questo disegno di legge ad includere nel quarto comma dell'articolo 3 una simile disposizione. Alla Camera dei deputati nè il Presidente della Commissione, nè il relatore, nè il Ministro dell'interno hanno specificato la ragione del parere contrario da loro espresso all'accoglimento dell'emendamento. Io non credo che vi sia nel disegno di legge in discussione anche la riserva mentale di fare svolgere le elezioni in pieno periodo estivo, quando i magistrati sono per la massima parte in ferie. Solo in tal caso sarebbe forse giustificata l'intesa. Infatti, dovendo i Presidenti delle Corti e i Presidenti dei tribunali da loro dipendenti assicurare la disponibilità dei magistrati per gli uffici previsti dalla legge, è opportuno che ci sia il loro assenso sulla data delle elezioni.

Ma non penso che, oltre alle altre amenità, vi sia nel disegno di legge anche questa riserva mentale, tanto più che si potrà sempre evitare che le elezioni dei consigli regionali coincidano con il periodo delle ferie. Infatti nel secondo comma è detto che le elezioni per la rinnovazione dei consigli « potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». È augurabile che il buon senso, il quale ha battuto in rotta precipitosa e inarrestabile questa legge sulle regioni, trovi degli amatori almeno nei Commissari del Governo, che dovranno indire le elezioni, e che questi, anche se una sola domenica ricadrà nel mese di luglio e tre nel mese di agosto, quando la massima parte degli italiani è in ferie, non abbiano il pessimo gusto o, vorrei dire, la sadica voluttà di torturarli con lo svolgimento di operazioni elettorali. In qualunque altro tempo si facciano le elezioni non è necessaria una preventiva intesa dei Commissari di Governo con i Presidenti della Corte di appello, perchè la Magistratura, quantunque carica di lavoro, ha saputo sempre disimpegnare con altissimo spirito di sacrificio tutti i compiti che le sono stati attribuiti dalle leggi. Nella legge per l'elezione del Parlamento non è certo previsto che il Presidente della Repubblica, allorchè convoca i comizi elettorali, prenda preventiva intesa con il Presidente della Corte di cassazione: ciò conferma che queste intese non sono necessarie e che si dovrebbero del tutto abolire nella legge.

Ma, se non volete abolirle completamente, se preferite che questo procedimento preparativo della consultazione elettorale sia confortato anche dal prestigio della Magistratura, fate in modo di renderle più semplici e spedite, rinunciando alle intese e sostituendole con una semplice « audizione ».

Giustamente è stato osservato che in alcune regioni le Corti di appello sono più di una ed anche là dove ve ne è una sola ne possono essere istituite altre. La istituzione di nuove provincie non è cosa rara. Ora non è possibile, non è opportuno sottoporre la indizione delle elezioni ad una intesa dei Commissari di Governo con i Presidenti delle Corti. I Commissari di Governo potranno fissare una data; ma non è detto che i Presidenti di tutte le Corti di appello esistenti nella regione debbano essere d'accordo su tale data. Qualcuno potrà anche dissentire e allora sarà necessario cominciare daccapo: scambio di note e contronote, lettere che vanno e lettere che vengono; con tutto ciò il procedimento elettorale si complica con perdita di tempo ingiustificata e ingiustificabile. Questo senza dire che si correrà il rischio di vedere decorso, in questo frattempo, il termine utile per lo svolgimento delle

elezioni. Sono inutili tante complicazioni; basterà che il Commissario di Governo senta soltanto i Presidenti delle Corti di appello circa la indizione delle elezioni; egli avrà questi pareri e, anche se saranno discordi, saprà come utilizzarli e come scegliere la strada che si convenga ai più.

Credo di avere succintamente illustrato le ragioni di buon senso, di pratica, di esperienza, di competenza legislativa, che ci hanno indotto a presentare l'emendamento sul quale vi ho intrattenuto e mi auguro che il Senato, accogliendolo, voglia secondare i nostri sforzi di fare, come ho già detto, una legge la meno cattiva possibile. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge che noi oggi stiamo esaminando riflette il fulcro dell'attività dell'organo regione: cioè la convocazione dei comizi e la loro rinnovazione, e la durata in carica dei consigli regionali. Il senatore Franza, con una esposizione lucida e profonda, vi ha richiamato a grandi problemi di carattere costituzionale, di carattere amministrativo e, vorrei anche dire, problemi ancora più alti, cioè non tanto di carattere definitorio, ma di sostanza, nozionali, problemi di grande rilievo che avrebbero meritato una meditazione, prima di stendere questo disegno di legge il quale, a parte la sua sostanza, nella forma si presenta così incerto, così manchevole. Non è una critica formale che io voglio fare e darò dimostrazione che questa nostra valutazione risponde a gravi lacune di carattere definitorio, nozionale.

Innanzi tutto, onorevoli colleghi, la questione della lettera del primo comma: « I Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni salvo il disposto del comma seguente » Ora io osservo prima di tutto che, secondo anche la prassi in materia di regioni, nel primo comma si sarebbe dovuto porre un contenuto positivo, non un contenuto negativo. Se noi rileggiamo l'articolo 21 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, che riflette identica materia, vediamo che si richiama ad un fatto positivo. Esso dice: « Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessione biennale tenuta alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano ». Pertanto dura in carica 4 anni; qui invece si dice: « si rinnovano ogni 5 anni ». Non è una osservazione, come vi ha dimostrato anche il senatore Franza così bene, di carattere formale, perchè in materia, onorevoli colleghi, nel nostro sistema costituzionale — ed è una questione che più volte noi abbiamo ribadito in questa sede — occorre tenere una linea, altrimenti nelle interpretazioni sistematiche si è di fronte ad una confusione di concetti tale che ci porta, a volte, a vedere sostenute delle tesi che noi stessi possiamo definire acrobatiche. Tesi acrobatiche non dal punto di vista soggettivo, cioè di colui che interpreta le tesi, ma acrobatiche perchè acrobatici sono i vari punti su cui si articola il sistema.

Se avessi intenzione di far perder tempo all'Assemblea, potrei leggervi i punti dei vari statuti regionali, come ad esempio l'articolo 14, primo comma, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, il quale recita che il consiglio regionale dura in carica quattro anni. Per quale ragione il legislatore ha ritenuto, invece, di partire da un fatto negativo, cioè di esaurimento della funzione del consiglio regionale? Dice lo Statuto: « si rinnova ogni cinque anni »; vedete dunque che non si tratta di una questione formale, bensì di sostanza.

Vi darò una modesta, ma ritengo chiara, dimostrazione dell'esigenza di una norma costituzionale che determini la durata del consiglio regionale. Non si comprende, infatti, perchè ciò sia stato lasciato alla discrezione del legislatore ordinario, quando invece la Costituzione ha ritenuto di puntualizzare molte altre norme, che avrebbero dovute essere lasciate alla discrezione del legislatore ordinario.

Per avere una pallida idea dell'abisso che esiste tra una Costituzione rigida come la nostra ed una Costituzione rigida come quella degli Stati Uniti basta una semplice lettura dei testi: voi vedete infatti che in quel-

la degli Stati Uniti si procede per princìpi; nella nostra invece il legislatore costituzionale è giunto al livello del Regolamento per quanto concerne le regioni. Avrete notato, infatti, onorevoli colleghi — *ictu oculi* — che vi è una discrasia nel sistema costituzionale, in quanto, mentre per tutti gli organi dello Stato, anche per organi di grande importanza e rilevanza costituzionale come il Parlamento e l'istituto del Capo dello Stato, la Costituzione esaurisce l'argomento con poche norme, per le regioni invece ha voluto diffondersi e non se ne capisce il motivo.

In effetti vi è una disarmonia; ad esempio, se vi fossero state venti norme per regolare il Parlamento e dieci per le regioni, noi avremmo potuto anche in questo caso dire che vi era la stessa disarmonia che notiamo ora; ma in questo caso addirittura noi notiamo che per le regioni vi è una normativa costituzionale enorme, mentre per gli altri organi è minima. Ed è giusta la seconda proposizione, cioè doveva essere minima anche per le regioni. La Costituzione rigida, infatti, per sua natura, deve fissare solo dei princìpi in quanto si presume che stia ferma nel tempo come una roccia, mentre la vita vi fluisce attorno e il legislatore ordinario adegua continuamente i princìpi a questo eterno fluire della vita sociale.

Il legislatore è partito da un errore che io debbo rilevare, un errore di sistema. Vedete, questa norma è stata copiata tale e quale dall'articolo 8 della legge comunale e provinciale, che era il vecchio articolo del testo unico del 5 aprile del 1951, modificato dalle leggi successive.

I consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni e pertanto analogamente, degradando dal punto di vista concettuale i consigli regionali a consigli comunali, secondo il legislatore proponente si rinnovano ogni quattro anni anche i consigli regionali. Il legislatore ordinario proponente si è però dimenticato che la Costituzione all'articolo 128, che riguarda i comuni e le provincie, definisce tali enti come enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati dalle leggi regionali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Cioè, la differenza sostanziale tra i comuni, le provincie e la regione, nel sistema costituzionale, consiste nel fatto che, mentre i comuni e le provincie sono soltanto indicati dalla Carta costituzionale nell'articolazione amministrativa dello Stato e sono lasciati alla regolamentazione completa del legislatore ordinario, le regioni sono invece qualcosa di più, sono degli organismi che la Costituzione ha voluto regolare in tutti gli aspetti positivi, negativi, di funzionalità, di durata.

Ecco perchè il legislatore ordinario è arbitro per quanto concerne i consigli comunali e provinciali, mentre non può essere arbitro per quanto concerne la regolamentazione delle regioni e soprattutto dei suoi organi. Questa è però una ragione in superficie; vi è invece una ragione più profonda. Qui ci si riporta alla differenza concettuale tra il decentramento politico e il decentramento amministrativo. La ragione per cui l'articolo 128 della Carta costituzionale, il quale lascia al legislatore ordinario la determinazione degli organi interni, la durata, le funzioni dei comuni e delle provincie, mentre poi la Costituzione regolamenta il Parlamento e il massimo istituto, cioè la Presidenza della Repubblica, consiste nella differenza concettuale tra il decentramento politico e il decentramento amministrativo, il decentramento autarchico e il decentramento istituzionale. Se noi non partiamo da questa base, noi non possiamo comprendere le ragioni dell'errore che abbiamo proposto all'esame dell'Assemblea. Attraverso l'istituzione delle regioni il legislatore non ha ritenuto di addivenire ad un decentramento istituzionale, che concettualmente si riflette in un decentramento, cioè in una attribuzione di competenze, spettanti originariamente e concettualmente allo Stato, ad altri organi non associativi solitamente sorretti da fondi, da capitali. Questo è il decentramento istituzionale che non ha nulla a che vedere con la concezione discentrativa, come dicevano i nostri amministrativisti del 1800, dello Stato. Nè siamo di fronte ad un decentramento autarchico, perchè questo è proprio dei comuni e delle provincie come enti territoriali autarchici, cioè di autonomia amministrativa, concetto ben diverso dall'altro per cui la Co-

stituzione si è spogliata di ogni potere di regolamentazione, di ogni potere anche definitorio di tutte le funzioni dei comuni e delle provincie.

Il decentramento organico, il decentramento burocratico, al di fuori di organi associativi territoriali autarchici a base elettiva o non elettiva, significa che il legislatore attribuisce competenze proprie dello Stato a determinati organi al di fuori di una vita associativa e politica. Questo è il decentramento di carattere organico, di carattere burocratico, che non ha nulla a che vedere con il decentramento voluto dalla Costituzione per quanto concerne le regioni, in ordine alle quali siamo dunque di fronte ad un decentramento politico che non è autarchico, che non è istituzionale, non è organico. Ecco allora che aveva ragione il senatore Franza quando poneva quei grossi problemi che la scienza amministrativistica e i giuspubblicisti si sono posti in questo giro di secoli di fronte a queste formazioni che hanno infranto lo Stato feudale e si sono poi in un arco di tempo manifestate attraverso l'organicità dell'istituto parlamentare, dell'istituto autarchico amministrativo attraverso i comuni e le provincie, ed oggi attraverso un decentramento a carattere essenzialmente politico con le regioni.

Fatta questa premessa, il legislatore ordinario non poteva nè può mutuare dalla legge comunale e provinciale i concetti, i sistemi, le definizioni che sono propri dei consigli comunali; non può perchè siamo di fronte ad un organo diverso, ad un organo permanente previsto dalla Carta costituzionale con sue funzioni permanenti. Dal punto di vista concettuale, infatti, i consiglieri si rinnovano, ma il consiglio regionale e la regione come organi rimangono perchè sono previsti dalla Costituzione come organi permanenti aventi funzioni permanenti di cui non è concepibile la carenza dal punto di vista concettuale. È possibile pensare alla carenza di un consiglio comunale, perchè il legislatore ordinario potrebbe in determinate situazioni trovare il sistema di cancellare dalla previsione amministrativa alcune Amministrazioni, ma non è possibile pensare — almeno finchè rimane il nostro sistema costituzionale, posta la vigenza dell'istituto, di cui ho sostenuto invece la non vigenza — all'organo regione, all'organo consiglio regionale carente. Ecco perchè tutti gli statuti, che sono stati studiati maggiormente di questo infelice disegno di legge, prevedono, dal punto di vista positivo, la durata dell'organo; non prevedono, dal punto di vista positivo, soltanto la rinnovazione alla sua scadenza, come se l'esigenza di stabilire la durata dell'organo, che non scaturisce dalla norma costituzionale, fosse una cosa di nessuna importanza e come se ai fini della legge che prevede i consigli regionali fosse rilevante e avesse importanza solo il momento della rinnovazione dei consiglieri, senza nessuna previsione relativa al consiglio.

Onorevoli colleghi, questa è una cosa di un'importanza, a nostro avviso, eccezionale, perchè ci porta a considerare quel pericolo politico di cui parlava il Ministro dell'interno; egli ne parlava per minimizzarlo; noi ne parliamo invece perchè esiste e per renderci conto dei pericoli che scaturiscono da questa situazione. In quel momento è normale, anzi vi è un'esigenza assoluta che noi abbiamo chiari i concetti di regione e di organi permanenti della regione. Questo perchè, quando si è verificata in Valle d'Aosta una cosa eccezionale, ci siamo trovati di fronte ad una norma costituzionale che vietava nel modo più assoluto l'intervento dell'Esecutivo; ma l'Esecutivo (ci dispiace di non avere qui i documenti), chiesto il parere al Consiglio di Stato, è intervenuto, non indicando neppure — è una cosa singolare — nell'atto amministrativo di intervento coattivo in Valle d'Aosta la norma costituzionale che l'autorizzava a fare questo. Il Consiglio di Stato se l'era cavata brillantemente dicendo che esiste sempre un potere di intervento dell'Esecutivo.

Ora io debbo dire che anche noi abbiamo sostenuto da questi banchi l'intervento del potere esecutivo, perchè in quel momento vi era un interesse politico a sostenere il Governo che interveniva in Valle d'Aosta; qualche volta vi è un interesse politico che sovrasta i nostri limiti di giuristi e di studiosi. Il momento politico richiedeva l'intervento in Valle d'Aosta. Guai se esso non ci fos

se stato: si sarebbero accampate le legioni comuniste nel Consiglio regionale, con delle conseguenze — da noi previste o scontate, ed anzi denunciate da questi banchi in tutti questi anni — di grande momento per tutto il resto del territorio nazionale e della popolazione.

Ma in ordine al fatto di affermare che esiste sempre, onorevoli colleghi, un potere di intervento dell'Esecutivo (anzi il Consiglio di Stato parlava di potere sostitutivo dell'organo carente) mi permetto di dire che, di fronte a questa nuova situazione statuale delle regioni, occorrono delle norme di carattere costituzionale che diano al Governo il potere di intervenire; e, premessa la permanenza dell'organo regione e la permanenza e la perennità del Consiglio regionale come organo essenziale della regione, occorrono delle norme che permettano l'intervento sostitutivo dell'Esecutivo. Tutto ciò è una parentisi, onorevoli colleghi; non voglio deviare dall'articolo 3, ma è opportuno, onorevole relatore, che ci poniamo il problema, dato che alla scelta di cui parlava il senatore Bartolomei, scelta umana, politica, deve rivolgersi la nostra coscienza e la nostra valutazione.

Ma c'è un fatto singolare che ci invita veramente a queste meditazioni. Sempre in Val d'Aosta — apro una brevissima parentesi — è successo un caso che noi chiamaremo elegante dal punto di vista giuridico, mentre, per quanto riguarda la realtà, fa sorgere le preoccupazioni di cui parlava don Sturzo, che aveva sostituito l'entusiasmo alle perplessità e alle preoccupazioni.

In questa regione, come voi sapete, esiste un *Casino*, la cui apertura è stata autorizzata: tale autorizzazione è venuta meno col decorso del tempo, ma nessuno si è interessato, nè al centro nè al consiglio provinciale, della sua rinnovazione. Siccome si tratta di una casa da giuoco attorno cui ruotano miliardi, nessuno osa intervenire, nè di parte politica nè di parte amministrativa (infatti il consiglio regionale, anche se non ne ha il potere, potrebbe prendere intanto un provvedimento che legittimasse il sussistere di questa casa da giuoco; dopo, magari, un provvedimento del genere potrebbe essere impugnato dal centro, perchè i giochi d'azzardo sono reati).

Però, perchè il gioco d'azzardo non è considerato un reato a Saint Vincent, a San Remo, a Campione, eccetera? Perchè il legislatore ordinario ha derogato alla norma ordinaria del codice penale per quei luoghi, ponendo però dei determinati controlli e modalità. Ora, invece, è avvenuto che in Val d'Aosta si è derogato alla norma ordinaria del codice penale, e questo è rimasto fuori della porta, tanto fuori della porta che il ministro Preti, molto attento alle finanze dello Stato — uno Stato che spende è giusto che abbia un Ministro che si occupa delle entrate, non tanto per costruire qualche cosa, ma solo per l'esigenza di far fronte alle spese —, ha richiesto l'imposta generale sull'entrata, mentre essa era di competenza delle regioni. La regione non ne ha voluto sapere, ne è nata una causa; una recentissima sentenza del tribunale di Torino dice: L'IGE sui giuochi d'azzardo non devono pagarla nè la regione nè il *Casino* ed il Ministro delle finanze non ha diritto a pretenderla, così come non può pretenderla sui proventi dei furti e delle truffe. Non è dunque tassabile con l'IGE l'entrata proveniente dall'esercizio di giuochi penalmente vietati. Ora, i giuochi d'azzardo che si svolgono nel *Casino* di Saint Vincent sono giuochi penalmente vietati, che ricadono nella previsione degli articoli 718 e 722 del Codice penale.

Soltanto un atto legislativo dello Stato avrebbe il potere di derogare a tali norme imperative del Codice penale e di consentire, rendendoli penalmente leciti, i comportamenti vietati, autorizzando l'esercizio dei giuochi d'azzardo nel *Casino* di Saint Vincent. Ma, come già si è detto, l'esercizio dei giuochi d'azzardo del *Casino* trae vita non da un atto legislativo dello Stato, ma da un atto amministrativo emanato da un organo regionale in violazione dei più elementari princìpi dell'ordinamento, e quindi affetto da una macroscopica illegittimità. Una illegittimità talmente radicale da travalicare i confini stessi delle figure classiche di illegittimità, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, e da realizzare una ille

gittimità singolarissima, consistente, oltre che nella violazione di norme amministrative, nella violazione di norme costituzionali e di norme imperative di carattere penale.

Non voglio tediare i colleghi con tutta la motivazione, che posso mettere a disposizione della Presidenza. Questa sentenza recente del Tribunale di Torino fa infatti tutta una casistica e dice: oltre che illegittimo il provvedimento del Consiglio regionale (perchè era di competenza statuale), riguardava un periodo di venti anni ed il termine è scaduto senza che il consiglio regionale si sia dato la pena di rinnovare l'autorizzazione che pur supera, come avete sentito, tutte le illegittimità.

E questo è nato da una richiesta, che sembrava legittima, al Ministro delle finanze, cioè dell'IGE su questi proventi, circa i quali la Magistratura ha detto che sono come i proventi da furti e truffe, e pertanto non soggetti all'imposta generale dell'entrata.

Perchè dico tutto questo onorevoli colleghi? Perchè noi parlavamo a proposito del l'articolo 3, primo comma, (e siamo al primo comma), non del decentramento amministrativo, ma del decentramento politico, relativo a questi organi. E, trattandosi di un decentramento politico, tutto quanto attiene alla concezione costituzionale amministrativa, giuridico-costituzionale dell'organo, non può che provenire da una norma di carattere superprimario, cioè dalla norma di carattere costituzionale, tanto più che (non voglio ripetere quello che ho già detto in sede di discussione generale di altre norme ed anche in sede di pregiudiziale) qui si tratta di una fonte di produzione legislativa e tutto quanto attiene anche alla durata dei componenti il permanente organo di fonte di produzione legislativa deve provenire da una norma di carattere superprimario, perchè nel nostro sistema costituzionale questo non si capisce.

Pertanto, noi abbiamo proposto la modifica del primo comma dell'articolo 1 non tanto con intendimenti dilatori, ma con l'intendimento di tentare, come abbiamo fatto nel corso di tutta questa discussione, di riportare nell'ambito del sistema costituzionale e nella tradizione giuridica del nostro popolo (è un patrimonio che tutto il mondo ci ha invidiato, almeno fino a questo momento), di riportare nel solco luminoso di questa tradizione le nostre leggi, affinchè esprimano dei concetti che siano chiari, distinti, e soprattutto in armonia con i sistemi, sì da non farci dare la taccia di « sistemi di Arlecchino » o qualcosa del genere, perchè ci troveremmo poi, come si è trovata la bisca autorizzata della Val d'Aosta, nella situazione di vedersi sferzare, da parte della Magistratura, così apertamente; e certamente la Magistratura dovrà passare gli atti, adesso, al Pubblico Ministero, perchè non può fare diversamente, e nascerà quello che nascerà: uno dei soliti grossi problemi e uno dei soliti grossi processi in cui saranno discusse le norme costituzionali, le attribuzioni di competenze e le responsabilità di carattere penale, che sono responsabilità poi, di carattere politico, perchè il legislatore ordinario, invece di occuparsi di molte cose che non dico inutili, ma ultronee, avrebbe dovuto nel sistema costituzionale occuparsi della riforma dello Stato. Quella riforma che ogni giorno, da quando io sono in Parlamento ed anche prima, sentivo continuamente, con una attività martellante, ripetere e che contempla in primo luogo la riforma della burocrazia.

Io mi ricordo che un nostro deputato nell'altro ramo del Parlamento, con intenti probabilmente ostruzionistici, stava parlando molto lentamente; il suo intervento si dilungava perchè tra una parola e l'altra passavano dei secondi: certo era per ragioni di meditazione su quello che diceva. L'incauto Ministro della riforma burocratica ebbe a dire: ma lei è così lento! E lui gli rispose. senta, la mia lentezza, in confronto alla sua, che riguarda la riforma della burocrazia, è poca cosa!

C R E M I S I N I . È una lentezza tradizionale.

N E N C I O N I . Veramente: è veramente tradizionale la lentezza nella riforma della burocrazia, come è tradizionale la lentezza nel campo internazionale per il disar

mo; vi ricordate Poincaré, Briand: sembravano problemi che si dovessero definire in poco tempo, sono passati decine e decine di anni, sono passate guerre, e siamo ancora al problema del disarmo, fermo sul lago Lemano.

Dunque noi abbiamo proposto, in armonia con tutti gli statuti delle regioni, che si sostituisca l'infelice primo comma, mutuato esclusivamente dalla legge elettorale comunale e provinciale, con la formula: « I consigli regionali durano in carica », con la riserva, però, e non possiamo non fare questa riserva, che anche questo nostro emendamento, che pure porta un miglioramento nella forma e nella sostanza del primo comma dell'articolo 3, non risolve il problema che è stato posto così mirabilmente — e mi guardo bene dal riproporlo — dal senatore Franza, perchè siamo sempre in una situazione disarmonica che bisognerebbe comporre. Solo così lo Stato si può riformare veramente, anche se, sia pure con la nostra opposizione, la maggioranza ritenesse di creare le regioni, (anzi, proprio per questo a maggior ragione — cosa che noi speriamo non avvenga —), queste regioni che vengono ad aggiungersi a tutti gli altri organi dello Stato.

D'altra parte questi consigli regionali non sono organi di decentramento, perchè il decentramento porta come conseguenza e come contenuto concettuale l'avvicinamento alla popolazione della regione, con delle competenze che sono state distaccate, tolte allo Stato cosiddetto accentratore. Questi consigli regionali, con tutti gli organi dei consigli stessi, avendo naturalmente una sede, probabilmente centrale, allontanano dai comuni il potere.

È stato sostenuto in un vecchio articolo di un grande costituzionalista, con varietà di argomenti, e io non voglio certo con questo articolo approfondire la discussione, che con questi organi non si fa altro che creare un accentramento a detrimento del pratico decentramento che era stato l'obiettivo della riforma dello Stato. Anche la Democrazia cristiana, almeno la Democrazia cristiana di Don Sturzo, del Demofilo, non la Democrazia cristiana dell'onorevole Moro che, senza nessuna offesa, è inquinata dall'intervento del Partito socialista almeno nella espressione politica. (*Interruzione del senatore Bartolomei*). La Democrazia cristiana, essendo donna, fino adesso ha subito e questo è dimostrato dall'azione politica. Vedremo poi se da questa violenza carnale uscirà qualcosa; può darsi che esca un pargolo biondo con gli occhi azzurri, piacevole a vedersi, può darsi anche che il frutto sia un aborto, un mostro. Dicevo che la Democrazia cristiana aveva concepito, così come anche il Partito popolare del 1919, il programma del regionalismo; rileggete, come abbiamo fatto noi, le opere di Don Sturzo, perchè noi le abbiamo lette in quanto don Sturzo è stato un nostro avversario di sempre. Pertanto era naturale che meditassimo su quello che è stato il suo pensiero, come è nato. A parte vecchie ragioni ideologiche e storiche che in tempi nuovi non potevano più giustificarsi, noi comprendiamo la regione come la rivincita di Porta Pia, la regione come il mezzo per i cattolici di una concezione neoguelfa, di adire al potere statuale. Ma tutto questo era ormai retaggio dell'Opera dei congressi, era retaggio della Democrazia cristiana di Romolo Murri, era ormai superato dal patto Gentiloni. Eravamo in una situazione diversa quando si è concepito, nel 1919, il Partito popolare e si è concepita nella Democrazia cristiana, l'idea regionalistica come strumento di riforma dello Stato. Ma in don Sturzo — e l'illustre Presidente che è testimone di quei tempi, di quelle battaglie che sono state generosamente combattute, può insegnarci che don Sturzo vedeva il comune come unità — tutta l'azione si svolgeva avendo dinanzi agli occhi il consorzio dei comuni, l'azione dell'associazione dei comuni e il comune come ente esistente, attraverso questi consorzi, in una unità regionale all'interno delle regioni storiche, senza una legge istitutiva. Infatti dovevano nascere, queste unità e questo auto-amministrarsi, spontaneamente, senza . . .

B A R T O L O M E I , *relatore*. Mi scusi un'interruzione; lei ha un potere di provocazione pauroso perchè mi sta portando su un terreno sul quale vorrei risponderle, ma non

posso in questo momento. (*Repliche dei senatori Franza e Nencioni. Interruzione del sottosegretario di Stato per l'interno Amadei*).

P A L U M B O . Perchè si perderebbe tempo; vi conviene non perdere tempo.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Anche per questo.

N E N C I O N I . Ora, lasciamo stare la storia ideologica del Partito di maggioranza relativa, le violenze carnali e l'attuale situazione, veniamo piuttosto a quello che io ho chiamato accentramento, invece di decentramento o discentramento, con parola molto più aderente.

Vi leggo ora un articolo di uno dei più illustri costituzionalisti che ha avuto il nostro Paese e che ha lasciato una scia luminosa, che in altre occasioni è stato già definito maestro a tutti noi. Per me, poi, è stato realmente maestro, in quanto lo ho avuto professore all'Università di Milano nei miei verdi anni. Questa citazione io la faccio, onorevole Presidente, non sotto un profilo di discussione generale, in quanto io sto parlando del primo comma dell'articolo 3 per la concezione dell'organo previsto dalla Costituzione, cioè del consiglio regionale, organo per noi permanente, come strumento, attraverso i consiglieri regionali, che secondo il primo comma dell'articolo 3 si rinnovano ogni cinque anni, di accentramento. Prego l'onorevole relatore di prestarmi attenzione perchè se le mie parole sono assolutamente modeste, queste invece che io leggerò, si impongono alla riverenza di tutti perchè sono parole meditate di un illustre costituzionalista, scritte al termine della sua vita terrena, pertanto rispecchiano tutta l'esperienza di nozioni e di azioni scientifiche universitarie. « L'istituzione della regione col conseguente accentramento con le relative funzioni amministrative nel capoluogo di regione, allontana enormemente l'amministrazione locale dagli interessati, con le più gravi conseguenze per gli interessi dei cittadini e dell'amministrazione stessa. Nella nostra legislazione si ebbe coscienza di questa esigenza, poichè nel 1927 sopprimendo le sottoprefetture si aumentò il numero delle Prefetture; si pensi al grave disagio delle popolazioni derivante dalla distanza del capoluogo delle regioni dai comuni periferici della medesima e al cumulo degli affari che si accentrerebbero nelle regioni. Nel 1923 il ministro Gentile instaurò l'amministrazione regionale nell'amministrazione scolastica, sopprimendo quella provinciale, ma la prova, per le ragioni innanzi esposte, fu disastrosa. Gravissima parve poi la proposta di attribuire alle regioni funzioni, eccetera ».

L'autore di questo articolo è Oreste Ranelletti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Senatore Nencioni, quando è stato scritto questo articolo?

N E N C I O N I . Venne scritto dopo la Costituente, nel 1948. Il Ranelletti non scrisse questo articolo avendo dinanzi la Costituzione, ma il progetto Ruini dei 75; e in quella occasione intervenne su una rivista tecnica, « Il Foro italiano », con questo articolo di profonda critica per le regioni. Ranelletti aveva sempre ritenuto doveroso il decentramento amministrativo, ma allontanava da sè il concetto di decentramento politico o decentramento istituzionale inteso in lato senso. Allontanava anche il concetto di decentramento organico amministrativo, ritenendolo fonte di produzione burocratica; voleva uno Stato veramente decentrato dal punto di vista organico, dal punto di vista amministrativo, che si poggiasse sui due scaglioni, cioè sul comune e sulla provincia, al di fuori di altre forme intermedie che avrebbero appesantito o allontanato, per la concentrazione, dalle esigenze della popolazione il centro propulsore di questo preteso decentramento.

Abbiamo proposto che i consigli regionali durino in carica cinque anni e lo abbiamo proposto, ripeto, non per una ragione di carattere dilatorio, come talvolta si afferma. Ci sentiremo probabilmente dire che siamo di fronte ad una tautologia . . .

B A R T O L O M E I , *relatore*. Io in genere faccio una distinzione fra il vostro atteggiamento e un altro atteggiamento.

N E N C I O N I . Noi lo abbiamo fatto perchè riteniamo che in uno Stato di diritto non si deve uscire dal sistema. O si rinnova il sistema, e saremmo quindi di fronte ad un altro sistema, oppure, nel nostro sistema costituzionale, con queste concezioni, il legislatore ordinario non può andare fuori dei solchi che sono stati tracciati per una funzionalità dell'istituto regionale.

Passo così al secondo comma dell'articolo 3. Io credo che ci troviamo di fronte ad una sciarada, non a quella famosa di Papa Mastai, la quale sembra che avesse avuto conseguenze positive. Quella sciarada infatti fu motivo di distensione in tutto il Vaticano, in quanto, finchè il Pontefice se ne dilettava, non poteva succedere nulla di grave. Al contrario, proprio mentre scriveva quella sciarada, stavano succedendo avvenimenti di grande importanza. Probabilmente quando il legislatore proponente ha ritenuto di scrivere quella sciarada, che io ho cercato di capire e credo di esserci riuscito — ma può darsi invece che io sia ancora nel Limbo —, lo ha fatto nel momento in cui stavano avvenendo gravi rivolgimenti.

Ascoltate. È infatti probabile che molti di voi, fatta eccezione per i Sottosegretari ed i relatori, non abbiano neanche letto questo articolo. Non vi faccio offesa, perchè capita molte volte anche a me. Mi è accaduto di aver fatto un intervento su un articolo senza averlo letto, lo confesso. Quando però l'ho letto, ho visto che avevo ragione. « I Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente ». Il quale comma seguente dice (state a sentire che concatenazione complessa ed involuta): « essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ».

Anche questo è stato copiato. Non hanno avuto molta fantasia il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia che hanno concepito questo disegno di legge, perchè se non hanno copiato l'articolo 8 del Testo unico della legge comunale e provinciale, pure esso è servito da alveo. Infatti, dice l'articolo 8, secondo comma, del Testo unico: « Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni » — e fin qui hanno copiato — « per la loro rinnovazione che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma ». Quindi qui si lascia integro il quinquennio, e se questo articolo è stato copiato, è stato copiato male, perchè mentre si permette che il consiglio regionale dura un quinquennio . . .

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Salvo l'eccezione che viene dopo.

N E N C I O N I . Questa volta l'ho letto, onorevole Sottosegretario. Come dicevo, il consiglio dura un quinquennio salvo la eccezione di cui al secondo comma, il quale dice che « esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni », la quale può essere fissata quattro settimane precedenti allo scadere del quinquennio. Pertanto non dura un quinquennio, c'è una interferenza non comprensibile tra il precedente complesso di consiglieri — non voglio dire il consiglio che è permanente — che si rinnovano e quelli che subentreranno. C'è una interferenza di 46 giorni, cioè di un mese e mezzo, e le elezioni si fanno nell'ambito di un mese precedente alla scadenza del quinquennio stesso.

Noi siamo contrari a questa formulazione per varie ragioni. Potremmo indicarne una infinità: per esempio, tra le altre cose, occorre che questi organi abbiano un arco di tempo a disposizione prima di esaurirsi, che vi sia, come avviene per la Camera e per il Senato, la *prorogatio* in termini ristretti, che vi sia la possibilità di elezioni in un termine prestabilito, che vi sia poi la elezione dei consiglieri, cioè la cosiddetta, anzi mal detta, rinnovazione del consi-

glio. Vi è poi una ragione che, se ho compreso bene, è completamente negativa: il relatore poi potrà dirci se c'è qualche ragione positiva, e noi la esamineremo. Pensate che i componenti di questi consigli decadono dalle loro funzioni nel momento in cui vengono indetti i comizi, mentre rimane in carica la Giunta con tutte le possibilità di agire senza il controllo del consiglio regionale che invece ha l'obbligo costituzionale di controllare l'azione della Giunta.

Volevate copiare l'articolo 8 della legge comunale e provinciale? Allora potevate ripetere la norma così come si presenta. Questa modificazione in peggio, questa interferenza dei consiglieri che stanno per decadere con i consiglieri che saranno eletti dalle nuove elezioni indette nelle quattro settimane antecedenti alla scadenza del quinquennio, lascia dei problemi di carattere amministrativo e politico che sono anche resi più importanti, di grande momento, dalle notizie di corruzione, dalle notizie di cattiva amministrazione, dalle notizie di reati che ci provengono da tutte le regioni che sono state costituite; notizie che hanno riempito — è inutile che ne parli — le cronache di questi anni e che hanno convinto il don Sturzo dell'ultima maniera a ricredersi sulla sua azione regionalistica.

Pertanto, io sono contrario a questa formulazione, perchè è anodina, perchè è una formulazione perplessa che lascia aperti molti problemi.

Pensate alla lettera chiara della Costituzione per quanto concerne le due Camere legislative, e pensate ai tanti problemi di durata che si pongono e che si rinnovano ogni quinquennio. Ultimamente vi è stata quell'accesa polemica giornalistica: agenzie di stampa; Paolo Rossi con una interpretazione; altri con altre. I costituzionalisti che si consultano per stabilire quale sia stata la volontà precisa del legislatore costituzionale. Immaginate domani quali questioni sorgeranno in ordine al secondo comma dell'articolo 3, così complesso, così involuto: durano in carica cinque anni, salvo però che nello scorcio dell'ultimo quinquennio si indìcano i comizi elettorali nelle quattro settimane precedenti ... Questo potrà portare a discussioni, a posizioni di carattere politico e di carattere amministrativo diverse; potrà anche far sì che venga meno quella *par condicio* di tutti i cittadini di fronte alle nuove elezioni di organi così importanti come sono quelli del la regione, che hanno un ambito territoria le e dei poteri fissati dalla Costituzione che sono di primaria importanza.

Pertanto, anche questo comma ha sollevato le nostre critiche, e abbiamo proposto un emendamento diretto a fissare la durata in cinque anni ed atto ad impedire la proroga di questi Consigli. Tale norma ci pare necessaria per garantire che le elezioni siano effettuate al momento giusto.

Non dimentichiamoci, onorevoli colleghi, che noi viviamo in un periodo singolare. Abbiamo visto dei grandi comuni come Napoli, Firenze e Venezia nei quali non si sono effettuate le elezioni per tre anni e mezzo. È necessario che in questo sistema, che viene etichettato democratico, con le elezioni dal basso, sia garantita questa permanente consultazione che alimenta tali organi. È necessario che non vi siano proroghe, se non la *prorogatio* normale che è prevista nei termini in cui sono previste le consultazioni. È necessario che venga eliminata ogni possibilità di rimanere senza questi organi che sono previsti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie.

Ecco la ragione di questo nostro emendamento, la ragione del divieto assoluto che deve esistere, anche se ad esso si potrà non obbedire in molti casi; tale divieto, deve pure esistere nella norma di legge che non è un'articolazione meramente elettorale. Infatti, se fosse una legge strumentale elettoralistica, dovrebbe quanto meno non contenere la norma circa la durata in carica dei consigli regionali; è abnorme che una legge elettorale contenga anche delle norme precettive, materiali, sostanziali come sono quelle circa la durata dell'organo, il che è qualcosa che dovrebbe provenire (come ho detto e come ho tentato di dimostrare prima) da una norma di carattere superprimario, cioè costituzionale, e non essere abbandonato alle mutevolezze della legge elettorale che può cambiare col tempo.

Abbiamo presentato poi altri emendamenti tendenti a restringere al minimo il periodo di vacanza dell'organo regionale. Ma soprattutto i colleghi che mi hanno preceduto nella discussione ed io abbiamo tentato di riportare nell'alveo del sistema costituzionale questi organi costituzionali, aventi il carattere della permanenza, della continuità; tale concezione non è stata però rispettata dal disegno di legge che ha degradato l'organo regionale alla norma della nostra Costituzione che prevede gli organi provinciali e comunali, cioè all'articolo 128, che rimanda al legislatore ordinario la disciplina dell'esistenza, della durata, della rinnovazione dei componenti di questi organi. La nostra tesi principale è che, essendo l'organo regionale previsto dalla Costituzione della Repubblica, una norma costituzionale doveva prevedere la sua durata — in senso positivo, non negativo — la sua composizione, la sua permanenza, la sua continuità, la sua funzione; e questo proprio perchè ci troviamo di fronte ad organi cui sono attribuite competenze di produzione legislativa: ecco che cosa eleva e differenzia il consiglio regionale da quello provinciale e comunale ed ecco la ragione per cui la Costituzione, mentre all'articolo 128 ha previsto, nominalmente, i consigli comunali e provinciali e li ha lasciati alla disciplina del legislatore ordinario, per quanto concerne invece il consiglio regionale ha predisposto la sua regolamentazione, la sua disciplina, le sue funzioni. Cioè da un decentramento meramente amministrativo si passa al decentramento politico (concetto che ho esposto all'inizio del mio dire) che presuppone, postula e impone la norma costituzionale non solo per ciò che concerne l'esistenza dell'organo, ma anche la durata, perchè l'una senza l'altra è un non senso. Non possiamo parlare dell'esistenza dei componenti di questo organo, senza parlare anche della durata dell'organo medesimo, perchè allora sarebbe lo stesso che la Costituzione prevedesse, per quanto concerne il Senato della Repubblica o la Camera dei deputati, la esistenza di questi organi, il numero dei componenti e non ne prevedesse la durata, lasciandola al legislatore ordinario. Che cosa direste? Direste che vi è stata una lacuna e che la legge costituzionale deve provvedere. La stessa cosa abbiamo diritto di dire noi di fronte a degli organi che hanno, sia pure nello stretto subordine di una legge quadro, la possibilità, anzi la funzione precipua, primaria di emettere norme giuridiche cui i cittadini debbono sottostare.

Pertanto la fonte legislativa presuppone una norma di carattere costituzionale per la esistenza e per la durata. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Latanza. Ne ha facoltà.

L A T A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo la discussione generale e dopo l'esame dell'articolo 1 e dell'articolo 2, siamo arrivati all'articolo 3 del disegno di legge.

Secondo un detto comune, tre sarebbe il numero perfetto. Però a giudicare da quello che i colleghi della mia parte politica che mi hanno preceduto hanno avuto modo di esporre non credo si possa sostenere che in questo caso il tre, almeno per quanto riguarda questo disegno di legge, sia veramente il numero perfetto.

Avrò modo di illustrare le imperfezioni, le incompletezze, le disarmonie contenute nell'articolo 3 di questo disegno di legge, un disegno di legge che a parere nostro contiene in tutto il suo complesso molte imperfezioni, molte incertezze e molte disarmonie.

Io non posso, iniziando questo intervento, non ribadire quei concetti generali, che si attagliano a tutto il disegno di legge e ai singoli articoli, relativi al grave danno che con l'istituzione delle regioni si porterà alla Nazione, specialmente al nostro Mezzogiorno.

È proprio di ieri, onorevoli colleghi, una pubblicazione sul « Corriere della Sera », che è poi una elaborazione di Tagliacarni e Barberi degli indici relativi alla ripartizione per regioni del reddito nazionale. I dati si riferiscono al 1966. Vi leggo soltanto alcuni estremi di questa elencazione. Qui si va da un massimo di 978 mila lire annue per abitante della Lombardia ad un minimo di

327 mila lire annue della Calabria. Vi sono cioè alcune regioni del Mezzogiorno che, rispetto alle regioni più evolute del Nord, stanno nella proporzione di 1 a 3, come reddito guadagnato nell'anno *pro-capite*.

Noi abbiamo avuto modo di sottolineare nella discussione generale quanto sia il danno, oltre agli altri danni già esistenti, agli altri guasti già fatti, che la legge regionale, una volta che malauguratamente — come non è nostro desiderio politico — dovesse passare, arrecherebbe alle regioni del Mezzogiorno.

In questa elencazione, dove vi sono tutte le regioni, ad esempio per l'Abruzzo, onorevole Presidente, è detto che nel 1946 quelli dell'Abruzzo hanno avuto un reddito di 425 mila lire annue rispetto ad un reddito della Lombardia di 978 mila lire annue. Ci troviamo, quindi, in sproporzioni tali che questa legge regionale, che finirà per assorbire tanta parte del generale reddito complessivo, della generale entrata dello Stato, non potrà non esasperare. Senza dire dei gravi contrasti che già si stanno determinando tra il piano quinquennale generale ed i piani di programmazione regionali.

Riprendendo un concetto che ho avuto l'onore di esporre all'Assemblea in sede di discussione generale, di discussione del primo articolo ed anche di questo, io dico che grave iattura sarebbe per il Mezzogiorno d'Italia se questa legge riuscisse a trovare prima la sua approvazione e poi la sua applicazione.

Detto questo, come introduzione generale, io non posso non fare un breve cenno agli emendamenti che la mia parte politica ha avuto l'onore di presentare su questo disegno di legge. Desidero però soffermarmi in maniera precipua su due emendamenti: su uno, che credo sia stato già stampato, relativo alla proposta che noi facciamo all'Assemblea di ridurre i termini della campagna elettorale e su un altro, che abbiamo avuto l'onore di presentare or ora all'ufficio della Presidenza e che credo quindi non sia ancora stampato. Esso si riferisce al penultimo comma dell'articolo 3 e riguarda i manifesti elettorali che i sindaci, a rigore di questo articolo in discussione, hanno l'obbligo di affiggere nel territorio comunale.

Per quanto riguarda, quindi, questi due punti specifici, dei quali mi occuperò, inizierò dal primo, e cioè dal desiderio della mia parte politica di richiedere, attraverso i normali procedimenti di legge, e quindi attraverso anche questa legge, una riduzione del periodo elettorale; tant'è che noi abbiamo già avuto modo di domandare con i nostri emendamenti che là dove, per esempio, al secondo comma del disegno di legge sottoposto all'attenzione del Senato si parla di quarantaseiesimo giorno, noi alle parole: « fino al 46° giorno », desidereremmo per questo motivo che venissero sostituite le parole: « sino al 36° giorno ».

Onorevoli colleghi, indubbiamente può essere utile per tutte le parti politiche ridurre il periodo della campagna elettorale: ciò è sicuramente una chiara e manifesta dimostrazione della maturità democratica raggiunta dal Paese, dalla Nazione. Che bisogno noi abbiamo di una lunga campagna elettorale?

Del resto, che questa esigenza sia chiaramente avvertita, sia del tutto manifesta, lo si evince anche da altre considerazioni; giace davanti al Senato una proposta di legge di una nostra collega la quale chiede in sostanza la riduzione dei termini della campagna elettorale. Ormai le tante elezioni ci hanno quasi convinti che, a parte lievi spostamenti, l'elettorato ha già deciso; fra i tanti che hanno fatto una chiara scelta politica, il gruppo degli indecisi, il gruppo sui quali evidentemente la campagna elettorale può avere una sua influenza, si va sempre più assottigliando, tant'è che, se mi consentite, io personalmente ritengo che uno dei difetti principali, sicuramente non l'unico, di quesa nostra democrazia, nata in Italia una ventina di anni or sono, a differenza di altre democrazie è che l'elettorato si è ormai stabilizzato intorno a determinati partiti.

Qualunque cosa accada, che questi partiti facciano bene o facciano male, non vi è una reazione proporzionata e nel bene e nel male, da parte dell'elettorato. Che cosa voglio dire con questa affermazione? Voglio

dire che noi non abbiamo un elettorato democraticamente reattivo come hanno altre nazioni. Prendiamo ad esempio l'Inghilterra: in Inghilterra, dopo l'ultima guerra, si fanno le elezioni, Churchill che aveva vinto la guerra, ch'era diventato l'eroe nazionale, malgrado la sua preponderante personalità, poichè l'opinione pubblica ha avvertito la esigenza di un cambiamento, viene messo in un angolino ed i laburisti vincono le elezioni. Questo perchè l'elettorato reagisce, cioè la democrazia funziona, cioè la propaganda ha una sua utilità. Lo abbiamo visto anche recentemente in alcuni collegi elettorali inglesi dove, in conseguenza dei tanti errori fatti dai laburisti, che poi hanno portato alla svalutazione della sterlina, essi, pur nei collegi di lunga tradizione laburista, non hanno più vinto e sono stati battuti per la prima volta dai conservatori.

Questo sta a dimostrare che c'è una democrazia, che c'è un elettorato sul quale indubbiamente una lunga propaganda, una lunga campagna elettorale può avere una sua validità, a differenza dell'Italia nella quale, diciamolo con tutta schiettezza, anche se può essere amaro doverlo riconoscere, le elezioni inutilmente si susseguono alle elezioni, tanto che taluni dicono che questa Repubblica che dovrebbe essere fondata sul lavoro, pare sia più fondata sulle elezioni. Si vota, vi è un qualche lieve spostamento di frange di elettorato che da un partito passano ad un altro più o meno vicino, più o meno confinante; però nella sostanza non vi è alcun cambiamento radicale della situazione politica. Ecco quindi la necessità dell'emendamento che noi abbiamo proposto all'articolo 3, onorevole Presidente, tendente a ridurre la campagna elettorale. Non vi è soltanto la considerazione di carattere generale, che io ho avuto l'onore di esporre prima in questa Assemblea; vi sono anche altre considerazioni che vanno fatte relative alla lunga o breve campagna elettorale.

Onorevoli colleghi, una lunga campagna elettorale comporta un grave dispendio di mezzi; comporta sicuramente un maggior volume, una maggiore ampiezza di manifestazioni propagandistiche sia dei partiti, sia dei candidati e pertanto rende enormemente costosa l'immensa macchina elettorale che viene messa in moto; macchina elettorale che fa capo ai partiti, per la generale impostazione della campagna elettorale dei signoli partiti, e fa capo anche ai candidati per la loro propaganda personale.

A proposito del primo punto, cioè della campagna elettorale che fa capo ai partiti, sarà bene che nelle Aule parlamentari si introduca finalmente il discorso relativo ai finanziamenti dei partiti. Onorevoli colleghi, è inutile che noi ci nascondiamo dietro il dito, perchè il problema è ormai scottante e di estrema attualità. Io ho letto una serie di ottimi articoli su « Il Tempo » scritti da Ettore Della Giovanna il quale recentemente, proprio in questi giorni, si è interessato al problema del finanziamento dei partiti. È questo un tema che va molto considerato e meditato da tutti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Sono d'accordo con lei.

L A T A N Z A . La ringrazio, senatore Bartolomei per questo suo assenso. È ora infatti che questo problema venga affrontato; è ora che questo problema arrivi alle sue legittime e logiche conclusioni, se non vogliamo che attraverso i partiti e gli uomini che compongono i partiti — perchè i partiti sono una somma di uomini — si finisca con lo squalificare tutti.

Ettore Della Giovanna nel primo di questa serie di articoli scrive (non vi leggerò tutto l'articolo ma solo qualche brevissimo brano perchè il mio intendimento non è quello di portare argomenti per far girare le lancette dell'orologio, bensì è quello di sottoporre degli argomenti di attualità e che hanno un loro valore e vigore alla considerazione di coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire): « Gli avvenimenti più recenti e la prossimità delle elezioni ci richiamano al dovere di affrontare il problema del finanziamento dei partiti politici. Innanzitutto liberiamoci dalla finzione e riconosciamo una realtà sulla quale non vi è ombra di dubbio: i partiti politici spendono

ogni anno in Italia nel loro insieme decine e decine di miliardi e in occasione delle elezioni, anche di quelle amministrative, dissipano somme favolose. Alcuni partiti hanno migliaia di dipendenti, mantengono centinaia di federazioni, dispongono di grandiose organizzazioni di propaganda. Tutto questo costa molto denaro e ci pare giusto chiederci da dove quel danaro proviene ».

Le considerazioni contenute in questo studio coscienzioso fatto da questo emerito giornalista, sottolineano l'urgenza di dibattere il problema e di arrivare ad una sua soluzione. Da dove traggono fondi i partiti politici? Non crediamo alla favola del tesseramento che porta un'entrata ai partiti. Il tesseramento, le campagne straordinarie pei la sottoscrizione ai vari giornali, che si chiamino « Unità », « Avanti » o « Popolo » o in altro modo, non influiscono minimamente, nè contribuiscono che in una piccolissima percentuale all'immensa macchina finanziaria dei partiti, la quale ha bisogno di centinaia e centinaia di milioni per poter funzionare. Quali sono dunque le entrate dei partiti politici?

Qui occorre fare una distinzione, tra partiti che siedono al Governo e partiti che stanno all'opposizione, cioè tra partiti polilici nababbi e partiti politici cenerentole. I partiti politici che stanno al Governo — è noto e risaputo anche se non vi sono delle prove e dei fatti precisi, seppur talvolta compare una qualche documentazione precisa; e qui dichiaro subito, signor Presidente, che la mia impostazione non vuole essere neanche nella più lontana maniera scandalistica, ma desidero impostare seriamente un problema serissimo — traggono i loro fondi da alcuni grandi finanziatori e benefattori, i quali per motivi ovvî diventano mecenati, in quanto hanno l'interesse a diventarlo, avendo in contropartita un qualcosa. Vi sono poi le altre entrate che i partiti al Governo ritraggono dalle leve che essi stessi manovrano dai posti, dalle cariche di cui sono in possesso.

I partiti d'opposizione invece languono in una ristrettezza di fondi finanziari seria, perchè non hanno mecenati e sono privi di queste grandi leve...

B A R T O L O M E I , *relatore.* Poichè i partiti hanno bisogno di soldi per funzionare, io ritengo che essi debbano prenderli alla luce del sole, in modo che tutti possano vedere e controllare.

L A T A N Z A . È una tesi che noi possiamo sposare, quella che i partiti prendano alla luce del sole i quattrini di cui hanno bisogno.

Io ho parlato di partiti al Governo e di partiti all'opposizione; aggiungo però che nello schieramento di opposizione bisogna fare delle ulteriori precisazioni. Mi riferisco perciò al Partito comunista il quale appoggia leggi in discussione per quei motivi che abbiamo abbondantemente esposto e che non voglio ripetere per non dare l'impressione che noi vogliamo fare del gretto ostruzionismo, il che veramente non è nei nostri intendimenti. Come diceva prima il senatore Nencioni, noi tendiamo per quanto possibile, per quello che ci è consentito, per quello che rappresentiamo, per le idee che abbiamo, pur con la modestia delle nostre intelligenze, a dare un contributo vero, fattivo, concreto a questa legge. Il Governo lo vuole accogliere questo contributo? Lo accolga. Non lo vuole accogliere? Lo respinga.

Comunque, in questo esame dei partiti, mancherei se non dicessi che ci sono anche partiti che hanno finanziamenti dall'estero, mancherei se non dicessi che noi riteniamo, anche se evidentemente non possiamo documentarlo, che vi è per esempio il Partito comunista italiano il quale riceve mezzi ingentissimi da potenze straniere.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, ma a quale emendamento si riferisce?

L A T A N Z A . Io sto parlando della necessità che noi sentiamo di abbreviare i termini della campagna elettorale, per far sì che i partiti politici spendano meno quattrini di quanti oggi ne spendono. Quindi credo di essere rigorosamente nel tema intorno al quale stiamo discutendo. A tale proposito, signor Presidente, abbiamo presentato degli emendamenti che tendono a ridurre la durata della campagna elettorale, perchè ri-

teniamo che ciò possa tornare a vantaggio dell'opinione pubblica italiana che ormai è stabilizzata, purtroppo per noi, lo riconosco, intorno ad alcuni grossi partiti, il Partito comunista, il Partito socialista, la Democrazia cristiana. Se vuole, signor Presidente, le posso indicare i commi precisi, le parole precise, dei nostri emendamenti, ma credo non sia necessario farlo per non far perdere del tempo all'Assemblea. Sinteticamente, ripeto, noi riteniamo di proporre una riduzione al minimo della campagna elettorale, per cui il nostro emendamento tende a sostituire, al secondo comma dell'articolo 3, alle parole « fino al 46° giorno », le altre « fino al 36° giorno ».

Però, senatore Bartolomei, noi abbiamo presentato anche un altro emendamento al sesto comma di questo articolo. Io già ne ho parlato, ma siccome lei in quel momento era assente dall'Aula, desidero sinteticamente illustrarglielo affinchè, se lei crede, possa darci un suo parere al riguardo; non dico un parere ufficiale perchè ormai abbiamo capito perfettamente che qui di pareri ufficiali o non ne abbiamo o, se ne abbiamo, sono tutti negativi; ma almeno un parere in via privata, per quello che può valere, non per la sua persona o per la sua veste di relatore, ma per la mia modesta persona.

Nel quinto comma si parla del decreto di convocazione dei comizi e poi, al sesto e penultimo comma, si dice: « I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso, etc. ». Il nostro emendamento propone di sostituire alle parole « manifesto che deve essere affisso », le altre « avviso da affiggere nell'albo pretorio del comune ».

A noi sembra veramente un fuor d'opera l'affissione dei manifesti, che ufficialmente aprono una campagna elettorale, al di fuori dell'albo comunale. Perchè? Perchè tutti quanti noi, che abbiamo vissuto molte campagne elettorali, ci ricordiamo perfettamente che quando in tutte le strade della città si affiggono i tanti manifesti comunali la campagna elettorale ormai è già in pieno sviluppo; in altre parole, i cittadini non hanno alcuna necessità di apprendere la notizia delle elezioni dai manifesti affissi nelle tante strade della città, con enorme spreco di denaro da parte del Comune; mentre tutti sappiamo benissimo in quale stato di *deficit* si trovino molti bilanci comunali.

Calcolata la spesa relativa a questa operazione di affissione in qualsiasi comune, moltiplicatela per le migliaia di comuni esistenti in Italia e vi renderete conto della dispensiosità di questa inutile affissione.

Ci si può obiettare che il manifesto del sindaco sta ad indicare ufficialmente l'apertura della campagna elettorale. Siamo d'accordo su questo. Noi però riteniamo che si possa raggiungere lo stesso identico intento, stabilendo che l'avviso di convocazione dei comizi il sindaco del comune si limiti a darlo ai cittadini, come avviene per tante altre comunicazioni ufficiali anche importanti, attraverso l'albo del Comune.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* L A T A N Z A). Altrimenti noi assisteremo ad una incongruenza, ad un anacronismo. Prendiamo l'esempio di una grande città come Roma, Milano, Napoli, o una delle tante altre città italiane. I muri di queste città sono già da tempo coperti di manifesti dei partiti e dei candidati, i giornali, la televisione, la radio già stanno strombazzando ai quattro venti i temi della campagna elettorale quando, a questo punto, anacronisticamente, compare nelle città l'inutile manifesto del sindaco, con il quale si avvertono i cittadini che ci sono le elezioni.

Tutto ciò mi fa venire alla mente, onorevoli colleghi, una vignetta pubblicata su un giornale inglese; in tale vignetta si assiste all'investimento da parte di un automobilista di un pedone, che viene letteralmente massacrato; l'automobilista investitore discende dalla sua macchina per domandare al pedone — massacrato — se si sia fatto niente. Sicuramente è una domanda inutile, quella dell'automobilista, come sono del tutto inutili i manifesti da affiggere nelle città, con grande dispendio di mezzi da parte dei comuni che già sono indebitati, come tutti sappiamo.

Ora, tutto questo noi desideriamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, e vorremmo che essa potesse accogliere un qualche nostro orientamento. Anche perchè, onorevoli colleghi, parliamoci con chiarezza: voi veramente vi ripromettete di far passare questa legge? Può darsi pure che vinciate la battaglia e questa legge venga approvata. Ma, quando arriverete all'articolo 10 — ed io ho avuto modo di dirvelo anche in un altro intervento —, che cosa farete? Che cosa ci risponderete? Non avete alcuno scampo: o voi dite, di fronte a tutto il Paese, che per voi vanno bene anche le leggi nelle quali sono contenuti degli articoli in cui si afferma esattamente il contrario di quello che invece si dovrebbe affermare, oppure dovrete accettare la correzione che noi vi abbiamo proposto. Non avete scampo!

E allora, vale la pena di dare tanta urgenza al provvedimento di legge al nostro esame? Permettetemi di citarvi il detto meridionale (che farà sorridere il senatore Turchi, in quanto è meridionale come me) di quell'imprevidente il quale, prima di comprare la carrozza ed il cavallo, acquistò una frusta: rispetto a questo paragone, il disegno di legge che stiamo discutendo è la frusta, cioè la cosa secondaria, mentre mancano le cose principali, la carrozza e il cavallo...

B A T T A G L I A . Per noi, invece, questo disegno di legge non è nemmeno la frusta!

L A T A N Z A . Avviandomi verso la conclusione, onorevole Presidente, desidero sottolineare che di fronte alla pretesa urgenza che questo disegno di legge avrebbe nei riguardi degli interessi supremi della Nazione, giacciono invece disegni di legge di cui noi sosteniamo e sosterremo l'urgenza e la necessità. Desideriamo sottolineare ancora una volta in questo ramo del Parlamento — e siamo sicuri che le nostre parole desteranno una eco nel Paese — l'urgenza di altre leggi che, proprio per la vostra volontà caparbia di fare approvare questa inutile legge, non possono essere discusse e, probabilmente, oserei dire, certamente, non vedranno la luce. Vi è la legge per i combattenti che attende ancora di avere il suo crisma parlamentare; vi è il disegno di legge per l'adeguamento delle pensioni di guerra, vi è il disegno di legge che istituisce una inchiesta sul banditismo della Sardegna, e vi sono tante altre leggi su cui non voglio lungamente intrattenervi, perchè non desidero minimamente che si abbia la sensazione di un nostro accanito ostruzionismo. In sintesi dirò che vi sono tante leggi che, in conseguenza di questa battaglia che i regionalisti stanno conducendo per un disegno di legge che a nulla varrà, che a nulla approderà, giacciono davanti al Parlamento e tra poco saranno dichiarate decadute, dato che interverrà la fine della legislatura e, come voi mi insegnate, con ciò i provvedimenti di legge già presentati vengono a decadere.

Noi riteniamo di dover combattere questa battaglia intorno alla legge elettorale, onorevoli colleghi, perchè siamo assolutamente convinti che essa farà un immenso danno alla Nazione. La battaglia che noi portiamo innanzi, non la facciamo tanto per un mandato, che riteniamo di interpretare in questo modo, che abbiamo ricevuto dai nostri elettori, quanto perchè riteniamo di combattere nell'interesse supremo della Nazione; con la battaglia che stiamo conducendo noi abbiamo la precisa sensazione di assolvere prima che ad un dovere precipuo che ci viene dal nostro mandato, ad un nostro dovere: noi abbiamo la convinzione netta ed inequivocabile che, battendoci come stiamo facendo, difendiamo in primo luogo gli interessi dello Stato italiano. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, qualche altra considerazione su questo articolo 3, che pone vari problemi e che si presta alla presentazione di emendamenti, la cui sorte determinerà poi il nostro voto.

Vi sono innanzitutto delle considerazioni di carattere tecnico. Vorrei accennare ad una, cioè al grande intervallo che intercorre tra la fine dell'esercizio delle funzioni del consiglio regionale e la durata del consiglio stesso. Secondo quanto è detto nel secondo comma dell'articolo 3, tale intervallo raggiunge i 46 giorni, cioè più di un mese e mezzo. Ha già accennato a questo il collega Latanza, sotto un altro aspetto però, ossia sotto l'aspetto della opportunità di ridurre la durata della campagna elettorale.

Secondo me, c'è un altro inconveniente, ed è la grande differenza, la vera e propria discrasia negli organi elettivi delle future regioni a statuto ordinario che contrasta in modo illogico con una prassi, secondo la quale gli organi elettivi sono intesi senza soluzione di continuità. Si viene a costituire una sorta di *vacatio* che non ha riscontro in alcun altro organo elettivo a carattere nazionale.

Certo — si dirà — non si può fare il paragone con il Parlamento (altre funzioni, altra autorità). Però anche questi Consigli regionali possiedono una autorità ed un'autonomia in molti settori, che li differenziano profondamente, per esempio, da altri enti di vecchia istituzione: i Consigli provinciali e i Consigli comunali. Il tratto distintivo sta, come è noto, nella potestà legislativa che, sia pure entro determinati limiti e per determinate materie, è riconosciuta ai Consigli regionali.

L'intervallo che si va a creare dà vita ad una sorta di discrezionalità per cui il Presidente e la Giunta regionale, gli assessori regionali, vengono sottratti al controllo assembleare durante un periodo di tempo considerevole. Essi potrebbero cioè continuare, senza il vaglio del Consiglio, ad amministrare per un tempo relativamente lungo così come fanno i loro colleghi per le province e per i comuni, ma con ben altra autorità e con ben altri poteri.

Io debbo quindi convenire perfettamente con il collega Latanza quando propone di ridurre a 36 giorni il termine cui ho fatto riferimento. Debbo anzi aggiungere che a questo proposito abbiamo presentato vari emendamenti. In questo modo si giungerebbe ad evitare, o quanto meno a limitare, delle situazioni che potrebbero diventare incontrollabili e ad evitare ogni soluzione di continuità. Verrebbe anche assicurato, o perlomeno aumentato, il controllo del Consiglio regionale sulla Giunta in un momento particolarmente delicato come quello della fine della legislatura. Il Senato esaminerà gli emendamenti che sono stati presentati al riguardo.

Sempre da un punto di vista tecnico, noto che non si dice nulla (e quella dell'articolo 3 sarebbe stata la sede per farlo) circa la prima riunione del Consiglio appena eletto. Mi richiamo al secondo comma dell'articolo 3, che recita: « Essi (cioè i Consigli regionali) esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». La formulazione di questo comma è particolarmente infelice e contorta. Eppure c'era nella stessa Costituzione un modello perfetto, quello dell'articolo 61, che, con le opportune e necessarie modifiche, si sarebbe potuto adattare al caso. Effettivamente, l'articolo 61 della Costituzione non poteva essere più chiaro: « Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ». Qui sono previsti i due termini: quello dello scioglimento e quello della prima convocazione.

Analogamente, secondo me, si doveva fare anche per questo secondo comma, adattandolo alle strutture ed alle esigenze della regione. Si sarebbe così qui conseguita una maggiore chiarezza di espressione e, nello

stesso tempo, si sarebbe conseguita una maggiore organicità normativa, in modo che tutte queste leggi non fossero l'una diversa dall'altra, che non fosse sempre necessario innovare e cambiare, aumentando così tutte le varie disposizioni singolari che vigono in questa materia, complicando gli eventi e moltiplicando quei « distinguo » e quei « ma ».

Vi è un'altra considerazione a proposito dell'articolo 3 che mi pare di maggior peso, ed ad essa ha già accennato poco fa il senatore Nencioni: è un problema di ordine costituzionale, perchè riguarda la fissazione della durata delle Assemblee regionali a statuto ordinario. L'articolo 3 fissa quella durata in cinque anni per le regioni a statuto ordinario. Ci chiediamo se questo possa avvenire con un provvedimento legislativo ordinario; è una disposizione che appare veramente anormale su un problema che riveste una notevole importanza giuridica e pratica.

Per comprendere la natura del problema mi richiamo a due norme costituzionali: lo articolo 60 e l'articolo 122. L'articolo 60 della Costituzione è stato modificato; è l'articolo che stabilisce la durata della Camera e del Senato. In origine stabiliva una durata diversa, rispettivamente di cinque e di sei anni, poi questo articolo è stato rivisto ed ora la durata delle due Camere è definitivamente stabilita in un uguale periodo di cinque anni. In questo articolo non si fa nessun accenno alla durata in carica delle assemblee regionali.

Vediamo adesso l'articolo 122, che, viceversa, concerne le autonomie locali. In questo articolo avrebbe dovuto trovare posto un'eventuale disposizione costituzionale relativa alla durata in carica delle assemblee regionali, ma anche qui non si trova nessun esplicito riferimento, nessun esplicito accenno a tale durata. Il primo comma dell'articolo 122 che riguarda la materia di cui ci stiamo occupando, recita: « Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Quindi questo articolo stabilisce una riserva di legge ordinaria per quanto riguarda il sistema delle elezioni, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, ma non stabilisce nulla per quanto riguarda la durata delle Assemblee regionali. Quindi se ne deduce, a rigore di logica, e anche per seguire la stessa interpretazione della Commissione affari costituzionali, che per fatto nel primo comma dell'articolo 122 della Costituzione vi è una riserva di legge ordinaria solo per il modo di elezione e per l'incompatibilità relativa ai consigli regionali delle regioni a statuto speciale e di quelle a statuto ordinario. La Costituzione ha stabilito non potesse deliberarsi con legge ordinaria in merito all'altro fondamentale punto della durata in carica del consigli stessi che, invece, è esclusa.

Da queste poche premesse conseguono alcune conclusioni precise e logiche. Se il legislatore avesse inteso affidare ad una legge ordinaria la determinazione della durata in carica dei consigli regionali, avrebbe attribuito alle regioni la potestà di fissare nel proprio statuto la durata delle Assemblee regionali, ma una soluzione del genere non si può naturalmente nemmeno pensare, perchè la legge deve essere una legge dello Stato. Quindi bisogna escludere l'eventualità di una legge regionale e, in considerazione del silenzio della Costituzione al primo comma dell'articolo 122, per quanto riguarda la legge ordinaria dello Stato, non rimarrebbe altra soluzione se non quella della legge costituzionale: sarebbe, questa, una conclusione logica, se si tiene anche conto del fatto che la Costituzione offre alle Assemblee regionali a statuto speciale una garanzia costituzionale per la determinazione della loro durata.

Non si comprende, quindi, il motivo per il quale questa stessa garanzia non debba essere conferita alle Assemblee delle regioni a statuto ordinario. La differenza fra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario non può evidentemente trovare posto in una difformità di garanzie costituzionali disposte per le prime e negate alle seconde; la differenza è esplicita nel sistema che è stato, per così dire, enucleato in una serie di disposizioni dalle quali si evince la diversa importanza politica e amministrativa dei

due modelli di organismo regionale che la nostra Costituzione prevede. Ma certi elementi di fondo, ben definiti, dei quali uno è appunto la fissazione della durata delle assemblee regionali, non possono essere stati demandati, per le Assemblee ordinarie, alla volontà del futuro legislatore ordinario, appunto perchè non hanno attinenza con le caratteristiche strutturali dell'organismo a cui si dirigono. Quindi dovremmo concludere che le disposizioni contenute nel testo della Costituzione, se sono rettamente interpretate, ci portano alla necessità di costituzionalizzare la materia della durata in carica dei Consigli regionali, siano essi di regioni a statuto speciale, siano di regioni a statuto ordinario; ciò soprattutto ove si tenga presente che una delle fondamentali garanzie che si possono attribuire a una Assemblea legislativa è che la durata del mandato non può essere condizionata da contingenti interessi politici.

Vi è infine un'ultima considerazione; nella legge, come abbiamo visto, la durata è fissata in cinque anni, sia pure in modo che noi non riteniamo giuridicamente esatto. Nella stessa prima elezione, che si prevede di questi consigli regionali, questa stessa legge prevede all'articolo 22 che le elezioni debbano avvenire contemporaneamente a quelle per i consigli provinciali e per quelli comunali, verso la fine dell'anno 1969. Questo per la prima volta, ma poi andando al terzo comma dello stesso articolo 3 si vede che il quinquennio deve decorrere, per ciascun consiglio, dalla data delle elezioni. Allora vuol dire che ogni assemblea regionale continua per conto suo; vi sono delle possibilità di scioglimento che andranno certamente a creare, dopo la prima partenza fatta tutti insieme, delle durate diverse. Ci sarà quindi uno sfasamento tra le nomine delle varie assemblee regionali, come del resto già avviene per quanto riguarda le regioni a statuto speciale. Questo d'altra parte non potrebbe non avvenire dal momento che possono ricorrere dei casi di scioglimento fuori della naturale scadenza, diciamo così, fuori turno.

Vorrei pertanto richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, andando alle lunghe, avverrà che la nostra democrazia si attui attraverso una serie di elezioni; abbiamo delle elezioni per le Camere, il Senato e la Camera dei deputati, abbiamo delle elezioni amministrative, provinciali e comunali, abbiamo l'elezione dei consigli delle regioni a statuto speciale, ora avremo quelle dei consigli per le regioni a statuto ordinario. In complesso venti elezioni regionali, le quali nel giro di qualche decennio andranno ad essere tutte sfasate l'una dall'altra, il che vuol dire che non passeranno forse sei mesi senza che in Italia non vi siano elezioni.

Ora, avendo piena fede e piena fiducia nelle istituzioni democratiche, io mi domando se alla lunga questo sistema di continue elezioni, di continua agitazione del Paese, sia proficuo e se non sia un motivo che debba consigliare al Governo di riesaminare attentamente la questione e meditare su un problema che, come dicevo, a lungo andare potrebbe produrre i suoi danni e i suoi inconvenienti. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunti a questo punto della discussione, e visto che nonostante tutti i nostri ammonimenti, le nostre critiche e gli innumerevoli argomenti svolti contro l'edificio regionalistico, la maggioranza, che io amo definire governativa ed extra governativa, rimane ferma nella sua proterva volontà di costruire quello che in un altro mio intervento ho chiamato il tetto campante in aria di detto edificio; considerato ancora che siffatta maggioranza, guidata dai comunisti, superando ogni limite anche della più morbosa immaginazione, ha decretato ed imposto all'Assemblea lunghissimi tempi per le nostre sedute, mentre per sè strumentalizza i congedi (il tutto nel vano quanto inutile tentativo di fiaccarci, e quindi di spegnere il nostro sacro ardore); e considerato, in-

fine, che noi intendiamo continuare a fare il nostro dovere sino all'estremo limite del sacrificio fisico purchè si riesca a non far varare questo mostro legislativo, qual è il disegno di legge in esame; considerato tutto questo, non ci resta che fare del nostro meglio per tentare di migliorarlo nella sua struttura e quindi nella sua sostanza ed anche nella sua forma, chè, così com'è, per un legislatore serio, è tanto deludente quanto avvilente.

Non ci volete, onorevoli colleghi, seguire neanche sulla strada di emendare il testo onde migliorarlo e renderlo, quindi, comprensibile e facilmente attuabile, senza possibilità di contrasti di interpretazione? Se lo farete, o meglio, se lo continuerete a fare, fornirete la prova del nove del fatto che, alla vigilia elettorale, andate alla ricerca ansiosa, alla ricerca affannosa di un'altra carta da aggiungere al pacchetto già pronto delle riforme da sventolare come nuove e promettenti conquiste. Se lo farete dimostrerete una volta di più che volete ad ogni costo obbedire ad un impegno politico, senza tener conto dei guasti che provocherete al Paese e per esso al popolo italiano.

Onorevoli colleghi della maggioranza allargata sino ai comunisti, se proprio siete ostinatamente decisi a porre in essere una rete di centri decisionali con competenza autonoma e con quella capacità di creare diretta proliferazione di enti e sottoenti, bastevoli essi enti a frantumare l'unità politica, la Pubblica amministrazione, le finanze, ecc., cerchiamo quanto meno di fare, tutti insieme, una legge di cui, aprioristicamente, non si debbano prevedere le censure che ad essa saranno mosse, le storture nelle interpretazioni che da essa sorgeranno, le lacune tecnico-giuridiche che essa presenta, i contrasti con la legge-madre e cioè con la legge costituzionale che essa rivela. E soprattutto noi italiani, noi che portiamo il vanto di essere nati nella patria del diritto e che, a torto o a ragione, siamo portati alla disquisizione giuridica, dobbiamo essere cauti nel varare una legge che lo stesso giorno della sua prima applicazione potrà essere raggirata nella lettera per essere violata nello spirito, per colpa di una maldestra e troppo superficiale formulazione del suo testo.

Se questo facessimo, onorevoli colleghi, renderemmo inevitabile un inarrestabile numero di ricorsi, di reclami, di conflitti di competenza, di incertezze, di attriti, per cui il Governo centrale, già debole per una sua intrinseca e, vorrei dire, connaturata insufficienza — perchè è noto che il nostro assetto costituzionale è nato dalla patologia particolare della politica del dopoguerra — già debole per anni ed anni di sfiducia che ha ammassato e capitalizzato (di cui le vicende del Sifar rappresentano uno dei tanti significativi esempi), già debole per il frazionamento dei poteri, che nel 1969 diventerà più esteso, non potrà che essere squassato da un sicuro continuo bombardamento di carta bollata. Tutto questo lo stiamo dicendo da tempo perchè ci pare che le manchevolezze, le superficialità, le contraddizioni che abbiamo denunziato esistono nel corpo di questo articolo 3, che dalla nuova maggioranza si vuol far diventare un addendo della legge di Stato; esistono ed operano negativamente nel contesto di una proposta di legge che è nata male, in quanto figlia di un compromesso, ed è cresciuta peggio, perchè allevata con la superficialità e con la fretta di arrivare a mandare avanti una così pericolosa riforma strutturale dello Stato.

Ed è quella superficialità e quella fretta che rendono maldestra, disorganica ed antifunzionale l'intenzione di decentrare gli organi della Pubblica amministrazione per snellire l'elefantiasi burocratica, intenzione che dovrebbe essere alla base del disegno di legge in discussione, ma che invece cede il passo a preconcetti interessi elettorali e, perchè non dirlo chiaramente?, soprattutto ad interessi di Governo...

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, lei sta parlando sugli emendamenti all'articolo 3?

B A T T A G L I A . E di cosa sto parlando? Se lei mi segue, rileverà che sto

facendo una critica di fondo all'articolo 3 per poi venire all'esame più dettagliato di esso.

Dicevo che la superficialità e la fretta hanno presieduto alla formulazione dell'articolo 3 ma ciò, per essere triste caratteristica della proposta di legge nel suo complesso, ha acceso di sacro furore questa opposizione, che non si è stancata di dire (anche se la maggioranza regionalistica si è stancata di ascoltare) e denunciare le pericolose implicazioni che una riforma così vasta, profonda, comporta sulle strutture istituzionali, economiche, finanziarie amministrative e soprattutto politiche e sociali del nostro Paese.

Ora, prima di procedere all'esame della strana formulazione di questo articolo, che ha l'ambiziosa pretesa di diventare legge dello Stato, non possiamo, anzi non dobbiamo, onorevoli colleghi della maggioranza, esimerci dal ribadire la nostra costante ammonizione secondo la quale, se le regioni le volete fare, se con esse voi vi proponete una articolazione più comoda, più facile del sottogoverno, fate almeno in modo, che non si aprano le cateratte di una colossale opera di formalizzazione procedurale e burocratica quanto mai incerta. Avete voluto le regioni e per porle in essere vi siete serviti di qualunque mezzo, di qualsiasi argomento e dialettica: avete sostenuto che esse sono strumento di democrazia, senza dimostrare però che uno Stato senza regioni è antidemocratico, avete chiamato in causa l'obbligo di attuare la Costituzione, mentre contraddicendovi incominciate ad avallare la tesi dell'onorevole La Malfa di modificare la Costituzione onde abolire la provincia; avete invocato la programmazione dichiarando che i futuri enti . . .

T E R R A C I N I . Ma siamo in tema di articolo 3, onorevole collega, non in sede di discussione generale! Mi scusi, ma lei riprende la discussione generale!

B A T T A G L I A . È soltanto un inciso, senatore Terracini, che deve confortare a mo' di premessa le conseguenze a cui verrò di qui a poco. Se ella avrà la bontà di continuare ad ascoltarmi, si accorgerà che le cose che sto dicendo rappresentano delle premesse logiche, vorrei dire quasi un *prius* logico necessario a quanto di qui a poco sarò per derivarne.

T E R R A C I N I . Ma questo *prius* lo avete già sviluppato in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Si attenga alla illustrazione degli emendamenti, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Accetto l'invito, signor Presidente.

Come dicevo, voi avete invocato la programmazione dichiarando che i futuri enti sarebbero stati elementi di snodo, in senso verticale, del piano di sviluppo nazionale, mentre invece è pacifico che programmazione nazionale e decentramento regionale sono due concetti profondamente antitetici. Inoltre, non avete dato nemmeno una risposta ai numerosi rilievi di ordine giuridico, politico e finanziario che abbiamo sollevato, rendendo la nostra opposizione un vano monologo riscaldato soltanto dalla coscienza del nostro dovere, ma mai dal fervore di una sana dialettica, ed avete reso ancora una volta, purtroppo, questo Parlamento una vuota cassa di risonanza di volontà che agiscono al di fuori e al di sopra di esso. Avete voluto tutto questo e, con il peso della vostra nuova maggioranza omogeneizzata da un comune interesse specifico, vi apprestate a trasferirlo nella realtà legislativa. Dico questo perchè il contributo ideologico e non ideologico dei vari partiti all'istituto regionalistico è a volte differente uno dall'altro, se è vero che mentre la Democrazia cristiana si avvicina alle regioni mossa soltanto dai suoi vecchi e tradizionali concetti antistatuali, i comunisti invece sono mossi dalla certezza di cogliere in talune regioni quel frutto del potere che non hanno potuto cogliere a Roma. I socialisti poi badano soltanto a saziare la loro fame di sottogoverno, arretrata di 80 anni, mentre i repubblicani,

che soli sarebbero regionalisti convinti, mi pare che si vadano intiepidendo sempre più.

Fatta questa breve, ma, a mio avviso, necessaria premessa, vengo all'oggetto del mio intervento. Come vedete, ero nel vero quando poc'anzi dichiaravo che quello che stavo dicendo costituiva per me la premessa logica del mio intervento.

L'articolo 3 del disegno di legge comincia con il porre in essere una durata in carica che può dar luogo a rilievi di molta importanza e per i quali è bene che la maggioranza rimediti il problema. C'è innanzitutto una questione di forma, che attiene a quella inesatta dizione del testo, alla stregua della quale si legge: « I consigli regionali si rinnovano . . . ». L'argomento è stato già affrontato da altri colleghi che mi hanno preceduto, e io dirò al riguardo soltanto poche parole. Non sembri, onorevoli colleghi, pedissequamente formalistico che io rilevi che a rinnovarsi non sono i consigli regionali ma i consiglieri che li compongono; onde il testo andrebbe in tal senso modificato, così come, peraltro, noi abbiamo chiesto, signor Presidente, presentando al riguardo un preciso ed apposito emendamento. Non sembri formalistico tutto ciò, dicevo, perchè a prescindere dal fatto che la legge, una volta uscita dalle mani dei suoi artefici, dalle nostre mani, onorevole Presidente, viene immortalata in una *Gazzetta ufficiale*, e con essa si immortalano sia i suoi pregi sia i suoi difetti, a prescindere, dicevo, dal fatto che questo atto di imperio — perchè la legge altro non è che un atto di imperio dello Stato — sarà letto, studiato, commentato e chiosato da costituzionalisti, da amministrativisti (e non vorremmo quindi che nei manuali di diritto costituzionale tra qualche anno si dica che il Parlamento della quarta legislatura ha partorito una mostruosa legge, piena peraltro di inesattezze giuridiche), a prescindere da tutto ciò, non v'ha chi non veda come in effetti il consiglio regionale altro non è se non l'organo unitariamente e sinteticamente considerato, che ha una propria autonoma validità e volontà distinta da quella dei suoi componenti individualmente considerati.

Dire, pertanto, che il consiglio si rinnova ogni cinque anni significa che ogni cinque anni l'organo costituzionalmente previsto e legislativamente creato cessa di esistere per tornare a nascere *ex novo*, dopo l'esaurimento del procedimento elettorale.

Siamo quindi di fronte ad una contraddizione in termini, che raccomandiamo di correggere, in nome di quel rispetto che dovremmo tutti portare alla precisione terminologica.

Ciò detto, onorevole Presidente, credo opportuno far rilevare la grossa questione che si impernia sulla durata in carica per cinque anni dei consiglieri regionali. Anche questo è un argomento che è stato trattato da qualche collega che mi ha preceduto; ma su di esso vorrei ancora aggiungere qualche cosa. Viviamo nell'epoca delle programmazioni quinquennali, ed è invalso, in conseguenza, l'uso di ridurre, o di allungare, qualunque scadenza a cinque anni. La durata sessennale del Senato è stata a suo tempo ridotta ai cinque anni. La durata quadriennale delle amministrazioni comunali è stata allungata a cinque anni. Nulla di strano, quindi, che la durata in carica dei consiglieri regionali sia stata modernamente determinata nella detta misura *standard*. Tuttavia, nel piano di questa standardizzazione — i colleghi che hanno ancora del gusto linguistico perdonino questo brutto vocabolo —, c'è un elemento che stona, e cioè la durata quadriennale del mandato ai consiglieri delle cinque regioni a statuto speciale. A nostro avviso, di fronte a tale termine costituzionale, le vie che si aprivano al Governo, e — perchè no? — a questa maggioranza che vuole a qualsiasi costo la legge, avrebbero dovuto e potrebbero essere due: o applicare ai consiglieri delle regioni ordinarie, per analogia, la norma relativa alle regioni a statuto speciale, oppure sospendere, come non si è voluto fare, la discussione della presente legge, in attesa della pronunzia del Parlamento sulla legge che dovrebbe portare a cinque anni il mandato dei consiglieri regionali speciali.

Voi sapete che c'è in corso un disegno di legge di natura costituzionale per elevare

a cinque anni la durata in carica dei consiglieri delle regioni a statuto speciale.

Il Governo e la maggioranza non hanno seguito nè l'una nè l'altra strada, malgrado i nostri suggerimenti, le nostre proposte, in qualche caso anche infuocate, che si sono levate dai nostri banchi. Il motivo è fin troppo semplice e risaputo: il *trust* sedicente regionalista (c'è soltanto qualcuno in buona fede, tra questi forse l'onorevole relatore che mi fa l'onore di ascoltarmi) non può permettersi il lusso di procedere con l'accortezza e la prudenza che una riforma di tal fatta, di tale dimensione, di tale misura, di tale profondità impone. Si procede allora con una fretta che travolge tutto e tutti, anche i motivi più sostanzialmente validi della nostra opposizione.

La verità è che, prima di varare la legge elettorale, sarebbe stato non soltanto opportuno, ma necessario ed essenziale, senatore Bartolomei, porre in essere la legge organica dei futuri enti regionali. Abbiamo ripetuto sino alla stanchezza che, per la messa in opera di enti che profondamente incideranno sull'assetto strutturale e istituzionale era ed è necessario tuttavia un *iter* logico e cronologico diverso che impone una certa gradualità nella normativa: prima la legge organica, poi la legge finanziaria, perchè, senza denaro, non si canta neanche la messa, e poi ancora le cosiddette leggi quadro e, finalmente, la legge elettorale.

Per circostanze non del tutto casuali, il nostro Governo, con quella carica di anticonformismo che lo contraddistingue, ha istituito un *iter* esattamente opposto a quello che la logica impone; per la verità, si è trattato di una logica postuma, venuta fuori dall'ultimo patteggiamento di quest'ultimo Governo di centro-sinistra, perchè anche l'onorevole Moro, per quanto io ricordi, aveva inizialmente detto che era necessario provvedere alla sostituzione della cosiddetta legge Scelba del 1953, e indi emanare la legge finanziaria e le leggi cornice e provvedere, infine, per la legge elettorale.

Da questi sfasamenti concettuali, da queste — lasciatemi dire la parola — distorsioni del buon senso, scaturiscono le deficienze di questa legge, di cui quello or ora sottolineato altro non è se non un sintomatico esempio.

È per questo, onorevoli colleghi, che alla luce dei rilievi che ho avuto l'onore sin qui di fare, noi raccomandiamo al Governo di rimeditare il testo del disegno di legge nel senso da noi specificato (ella sorride, senatore Bartolomei, perchè in questo momento pensa: ma il Governo è sordo e la maggioranza pure!). Ma si pensi che non sarebbe certamente un discredito se lo facesse: non sarebbe un discredito per la maggioranza accettare un suggerimento della minoranza; anzi questo, credo, in regime democratico, sarebbe un pregio. Ella può dire, senatore Bartolomei: bisogna essere convinti dell'emendamento. E io non vorrei ricordarle che lei di qualche emendamento è convinto. Voglio augurarmi che la sua convinzione possa trasferirsi nella coscienza degli altri colleghi, perchè possano votare secondo quella coscienza che impone ed autorizza, direi, anche la Carta costituzionale.

Discredito piuttosto verrebbe a voi della maggioranza se vi rendeste assolutamente sordi fino a rendere vana la voce della minoranza.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Perdoni un'interruzione, necessaria anche per togliere qualsiasi possibilità di equivoco. Noi oggi siamo maggiormente impegnati, più che nel merito, a vincere il vostro ostruzionismo.

B A T T A G L I A . È interessante questa sua dichiarazione. Quindi voi fate una legge elettorale per le regioni a statuto ordinario per l'affermazione di un principio!

B A R T O L O M E I , *relatore*. No, si tratta della situazione di ostruzionismo che si è creata, cioè del tentativo di un Gruppo politico di scardinare anche questo . . .

B A T T A G L I A . Lungi da noi una idea del genere: non è nelle nostre pretese. È, però, nel nostro diritto di mostrare che

le minoranze valgono qualcosa in Parlamento, in un caso come questo. (*Interruzione del senatore Bartolomei*). E lei, per neutralizzare questo, è pronto a non votare quegli emendamenti che sono nella sua coscienza

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ho detto che l'ostruzionismo ha spostato il senso della battaglia.

B A T T A G L I A . Ho capito, senatore Bartolomei, me lo aveva già lasciato pensare.

Date queste precisazioni sarebbe il vostro, onorevoli colleghi della maggioranza, un discredito colmo delle più pericolose implicazioni, se è vero che l'Italia, patria del diritto e quindi anche del cavillo procedurale . . .

B A R T O L O M E I , *relatore*. No, no.

B A T T A G L I A . Sì, invece: ne è riprova la relazione che accompagna questo disegno di legge.

Dicevo: l'Italia, patria del diritto e quindi anche del cavillo procedurale, è anche madre di quei candidati, poveretti, che rimarranno scontenti delle elezioni e che, ergendosi a difesa della lettera della legge e dell'assurdo in cui essa si concreta, pretenderanno di fondarvi le ragioni delle proprie lagnanze.

Ma c'è di più. Nel clima di attriti, nella atmosfera di frizioni che conseguirà all'istituzione delle regioni, perchè non ipotizzare che, dato che è il consiglio regionale ad essere eletto, e non i singoli consiglieri, anche la contestazione sulla elezione di uno solo di essi potrebbe porre in discussione la validità di tutto il consiglio? È un'ipotesi limite — si dirà — un'ipotesi azzardata, la mia. Ma purtroppo quanti paradossi con l'andare del tempo sono divenuti logiche realtà!

Ma c'è un'altra questione, onorevoli colleghi, da sollevare relativamente al primo comma dell'articolo 3, questione che potrebbe sembrare formale, se non una evidenziazione, un errore materiale in cui è incorso il proponente. Dice l'articolo 3 nel suo primo comma: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente ». Sottolineiamo il « salvo il disposto del comma seguente ». Il lettore più superficiale, a questo punto, si aspettava di trovare al comma seguente la eccezione che deroga al disposto del primo comma e che viene fatta in virtù di una previsione di eccezionalità (« salvo »).

Ma il secondo comma, onorevoli colleghi, non contiene nulla di tutto ciò: non c'è nessuna deroga che sposta, allungando o accorciando, la prevista durata in carica di 5 anni dei consiglieri regionali. C'è soltanto una previsione della *vacatio* legislativa per il lasso di tempo intercorrente tra lo scioglimento dei consigli regionali e la durata dei comizi elettorali. Norma, questa, assai discutibile, peraltro, onorevoli colleghi, e che per motivi che sono ovvi e che esamineremo di qui a poco non ha certamente alcun nesso, nè in deroga, nè a sostegno della prima.

Che valore ha, quindi, questo inciso, caduto certamente dalla frettolosa penna del proponente, inciso che dice: « salvo il disposto del comma seguente », quasi che tra il primo e il secondo comma vi fosse un intrinseco nesso per cui il primo comma parrebbe la norma ed il secondo eccezionalmente la proroga o la diminuzione di essa? Nè si dica che la deroga è costituita proprio da quei 46 giorni di *vacatio* che il secondo comma prevede. Infatti la previsione di un periodo di normale inattività delle assemblee soggette alla periodica consultazione elettorale è normale ed è invalsa nella nostra legislazione e nella prassi.

Passiamo a quell'altra norma che prevede la proroga delle funzioni dell'assemblea precedente sino a quando non venga ad insediarsi quella successiva. Come ben si vede, il proponente di questo disegno di legge ha ancora una volta invertito, o meglio distorto, qualsiasi criterio di natura logica. Infatti, mentre il buon senso suggerisce di determinare senza deroga il periodo di durata in carica e di prevedere la proroga per la

ordinaria amministrazione del consiglio precedente, ha posto in essere una deroga esplicita alla determinazione della durata in carica dei consiglieri regionali e non ha previsto le proroghe delle funzioni dei consigli fino all'insediamento di quelli nuovi.

Il proponente non avrebbe dovuto fare gran fatica per porre in essere una norma chiara ed inequivocabile: gli sarebbe bastato, come diceva stamattina il collega Nencioni, rifarsi all'articolo 61 della Costituzione, il quale recita chiarissimamente che « le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti, e la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla elezione. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti ». C'è tutto nella legge costituzionale, onorevoli colleghi, e sarebbe bastato che il proponente si fosse data la briga di riportare in questo disegno di legge quello che era e che è l'indirizzo contenuto nella Carta costituzionale, per fare una norma così come sarebbe stata necessaria Invece è successo tutt'altro; noi però preferiamo credere che la prima manchevolezza sia un errore sfuggito all'occhio del proponente e che la seconda sia una dimenticanza e ci auguriamo che l'Assemblea vorrà rimediare per non far torto a quella logica che deve presiedere all'operato di tutti gli uomini e soprattutto di un buono e serio legislatore. Ma il nostro augurio, ahimè, onorevoli colleghi, è un augurio che poggia le sue malferme basi sull'esile speranza che la maggioranza regionalista rimediti il problema alla luce dei nostri rilievi; è un augurio direi che è destinato a vivere la sua breve vita nell'obitorio delle morte speranze, mentre noi ci rassegnamo a dover far finta di credere che tutte le manchevolezze dell'amministrazione italiana devono essere risolte da un legislatore regionale così difettoso che dura in carica cinque anni, meno 46 giorni, le cui funzioni si interrompono allo scadere del suo mandato e presentano una inconcepibile soluzione di continuità. Questa soluzione di continuità non dura già 46 giorni, ma 46 oltre a quelli necessari perchè si possa avere la prima convocazione del nuovo consiglio.

Tutto ciò ci sembra estremamente grave, onorevoli colleghi, perchè così essendo non si può non convenire che i consigli regionali, anche sotto il profilo della ordinaria amministrazione, resteranno paralizzati e come non esistenti per tutto il periodo che va dallo scioglimento alla data della prima convocazione. Tutto ciò in dispregio di quello spirito, onorevole Bartolomei, in funzione del quale si dice che si vogliono fare queste regioni a statuto ordinario. Noi vogliamo questi enti snelli, come enti intermedi tra lo Stato e il comune, vogliamo realizzare una nuova vita amministrativa, politica e intanto lasciamo tali enti, o i loro organi, per un così lungo lasso di tempo, privi di potere. E se dovesse succedere qualcosa in funzione della quale essi avessero il dovere di decidere in relazione a quelli che sono i propri compiti, non potrebbero farlo. Tutto questo certamente in spregio di quella esigenza di continuità ideale dell'organo amministrativo e legislativo che è una pietra miliare di consistenza granitica posta sulla via del perfezionamento degli istituti di democrazia diretta.

Continuando l'analisi critica condotta quasi esegeticamente sul testo dell'articolo 3, non può e non deve sfuggirci, onorevoli colleghi, ancora un difetto nella formulazione di questa che io qualificherei impareggiabile norma. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli, secondo l'assunto del proponente, dei consiglieri, secondo il nostro modesto avviso, « potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ». Ora, a prescindere da quell'orribile e direi barbarico termine « rinnovazione » che i colleghi di un qualche gusto letterario vorranno certamente perdonare al proponente in omaggio alla fretta di cui lo stesso sarà stato certamente invaso, non possiamo tuttavia perdonare quel « potranno ». Mi pare che è stato già rilevato da qualche altro collega che tale termine lascia alla discrezionalità del Commissario del Governo la fissazione della data delle elezioni. L'intenzione del le-

gislatore forse era quella di lasciare un certo grado di elasticità al Commissario del Governo nella determinazione del giorno preciso delle elezioni; ma la infelice — dobbiamo sottolinearlo — e maldestra espressione usata indulge alle interpretazioni le più pericolose. Il « potranno » — che è un altro formidabile inciso caduto dalla penna del proponente — in definitiva rimette, come dicevo prima, alla facoltà della persona o dell'organo che deve indire i comizi elettorali la possibilità o meno di farlo nei termini del quinquennio.

Che cosa succederà quindi se detta persona o organo non indice le elezioni nel quinquennio? È forse prevista una sanzione di decadenza automatica, di invalidità degli atti o è prevista qualche altra sanzione? Per quanto mi risulta, per quanto io abbia spulciato questo benedetto disegno di legge, non posso dire di aver trovato qualcosa del genere, anzi tutt'altro! Infatti la formulazione blanda e permissiva autorizza a credere che la durata in carica dei consiglieri regionali è *ad libitum* di chi deve indire i comizi elettorali.

Se così è, onorevoli colleghi, non avremo più da scandalizzarci quando una giunta regionale come quella valdostana di qualche anno addietro, arroccata nella sala del Consiglio, ha dovuto essere snidata quasi *manu militari*, perchè, malgrado divenuta minoritaria, per certi strani capovolgimenti tanto lamentati anche in quest'Aula, non voleva...

N I C O L E T T I . Ed è niente di fronte a quello che avverrà!

B A T T A G L I A . . . perdere il potere così faticosamente conquistato. Non potremo scandalizzarci perchè noi legislatori abbiamo dato agli arrivisti della politica lo strumento per erigere una repubblichetta che si regge quando può sul consenso e quando il consenso le manca sulla violazione della legge e sulla violazione delle istituzioni. Si dirà che le vicende della giunta comunista in Val d'Aosta furono il portato di una situazione patologica temporanea; a ciò non possiamo non obiettare che mantenere il potere conquistato con tutti i mezzi, leciti e non leciti, è purtroppo caratteristica di certe ideologie e di certi metodi ed è quasi la ragion d'essere della lotta politica che i comunisti da vent'anni sostengono in Italia. A questo punto dovrei rilevare che la istituzione delle regioni darebbe un supplemento di potere proprio ai comunisti che se ne serviranno in quel modo che è stato tristemente sottolineato nella regione valdostana. Mi esimo, però, dal farlo e vi risparmio dal ricordare tutte le conseguenze di tale situazione che è già stata fatta oggetto di nostri rilievi politici durante la discussione generale di questo disegno di legge. Me ne esimo perchè non sembri che io voglia divagare, onorevole Presidente, dal tema che è quello fissato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Ma non posso non rilevare che noi potremmo evitare il raggiro della legge e attenuare la violenza alla stessa con una formulazione chiara e inequivoca dei suoi articoli.

Potremmo citare a riprova delle nostre affermazioni quanto è avvenuto nella vicina Repubblica di San Marino che da sempre è stata modello di serietà, di buona amministrazione e di rispetto reciproco tra maggioranza e minoranza. In quello Stato, quando i comunisti perdettero quella maggioranza che precariamente avevano conquistato, si rifiutarono puramente e semplicemente di abbandonare il potere e determinarono financo una crisi nei rapporti fra il loro Paese e gli Stati tradizionalmente amici. Poterono essere allontanati dal Governo soltanto in virtù dell'esattezza delle leggi vigenti in quello Stato.

Ecco perchè noi invochiamo precisione ed esattezza di normativa, per rendere impossibile ogni equivoco nell'interpretazione, se vogliamo avere una speranza che le cose possano andare quanto meno come sono andate presso la Repubblica di San Marino.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge in esame contiene una grossa stranezza. Esso dice: « Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione ». È una stranezza, perchè da sempre in tutti gli ordinamenti amministrativi e legislativi la durata in carica va dall'insediamento allo scioglimento dell'organo. Il nostro proponente, sempre con quella solita carica di anticon-

formismo che non gli fa difetto, apporta ancora una novità e fa coincidere l'inizio del mandato parlamentare o di consigliere regionale con il giorno delle elezioni. Noi diciamo che questa è una stranezza, ma dovremmo dire che è un assurdo nella misura in cui crea una zona grigia (onorevoli colleghi, valutate quel che si dice, perchè qualche nostro argomento potrebbe penetrare nelle vostre intelligenze e farsi strada nelle vostre coscienze, suggrendovi di votare in modo diverso da come vi è stato detto) che va dal giorno delle consultazioni al giorno dell'insediamento degli eletti, che non è una *vacatio* in senso tecnico, perchè il mandato parlamentare è già cominciato a decorrere, ma che non è nemmeno un periodo di piena attività, perchè il consiglio non si è ancora insediato.

Se a tutto ciò aggiungiamo che i soggetti, durante la decorrenza di tale periodo sono individui eletti, ma la cui elezione non è stata ancora confermata e convalidata, dobbiamo dire che il terzo comma dell'articolo 3 al nostro esame rappresenta veramente l'irrazionale in questa normativa.

E veniamo al punto centrale dell'articolo in esame, al punto cioè in cui esso prevede un fantomatico personaggio, finora rimasto avvolto nel buio, nel mistero delle sue indecifrabili funzioni e competenze. Chi è questo fantomatico personaggio? Il Commissario del Governo. « Carneade, chi era costui? » direbbe don Abbondio. E anche noi, pur non essendo dei don Abbondio dobbiamo chiederci: chi è questo Commissario del Governo? Ne abbiamo fatto la conoscenza all'articolo 2 con cui gli si affida la funzione di emanare un decreto per la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni. Si direbbe, quindi, che trattasi di una specie di notaio contabile il quale fa proprie le determinazioni di competenza degli uffici, vi appone un visto di legittimità formale e le traduce in una specie di atto di imperio. All'improvviso torna alla ribalta questo fantomatico personaggio il quale non rappresenta nessuna autorità regionale, bensì il Governo nazionale, almeno così pare, e tuttavia si inserisce nella vita del consiglio regionale per emanare un altro decreto che, a differenza del primo, non ha il contenuto di un atto notarile bensì quello di uno dei più importanti adempimenti formali della vita del consiglio regionale, cioè la indizione delle elezioni. Quello che non comprendiamo è perchè debba essere il rappresentante del Governo e non la più alta autorità costituita nella regione a compiere questo atto; e maggiormente questo rilievo si caratterizza, onorevole relatore, ove si pensi che in definitiva la materia elettorale è di competenza del Presidente della regione il quale, secondo il testo del disegno di legge, dovrebbe limitarsi a recepire passivamente una notifica del decreto e ove si pensi che il Commissario non rappresenta nessuna volontà regionale essendo espressione del Governo centrale, espressione che, per essere investita dell'adempimento di un atto fondamentale della vita della regione, a seconda del vento politico ben potrebbe compromettere la tanto conclamata autonomia regionale.

Ecco perchè abbiamo presentato un altro emendamento tendente ad affidare la convocazione dei comizi al Presidente della regione. Noi non vogliamo certamente affidare a quest'ultimo un soverchio potere decisionale, che resta sempre vincolato alle fluttuanti vicende della politica; ma certo ci sembra assurdo e riteniamo lesivo del suo prestigio affidare ad un organo funzionalmente incompetente un così fondamentale incarico. Secondo la convinzione ed il comportamento di questa maggioranza, il rilievo da noi posto in essere sembra non abbia molto valore, ma a questa stessa maggioranza vorremmo rammentare che lo stesso rilievo di opportunità è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento una prima volta dagli onorevoli Spagnoli ed altri ed una secondo volta dagli onorevoli Luzzatto ed altri, i quali tutti alla fine furono messi a tacere per la necessità di dover far presto. Noi facciamo le nostre più ampie riserve sulle buone intenzioni dei presentatori di quegli emendamenti che tendevano a potenziare le competenze del Presidente della regione; facciamo le nostre riserve, e non senza ragione, su detti emendamenti comunisti perchè, proprio in virtù di siffatte competenze all'ex Presidente della

regione valdostana, sono scoppiati i famosi tumulti che qualche anno addietro hanno messo a rumore l'Italia intera.

A questo punto voi potreste dire che io sono in contraddizione, ma non è così e cercherò di dimostrarvelo con quanto andrò a dire.

Pur restando ferme le intenzioni comuniste di strumentalizzare il potere del Presidente della regione, resta sintomatico che sul punto la maggioranza non ha quella uniformità di vedute che poi nei voti dimostra di avere e che da più parti è avvertita la necessità di strutturare diversamente il nesso di rapporti tra Governo centrale e Governo periferico o regionale. D'altronde, i pericoli di una eventuale degenerazione di potere da parte del Presidente della regione, una volta predeterminato seriamente e concretamente l'ambito delle sue facoltà, si inquadrano nello ambito di quelle violazioni della legge di cui egli potrà e dovrà essere chiamato a rispondere allo stesso modo di ogni violazione di qualsiasi norma di legge regolante le sue competenze. Ecco perchè poc'anzi ho parlato di quello che è avvenuto tempo addietro presso la Repubblica di San Marino. Solo perchè esistevano delle norme precise si è potuti arrivare a quanto era necessario arrivare.

Nel testo del disegno di legge, sempre a proposito del decreto che il Commissario del Governo dovrà emanare per la convocazione dei comizi, c'è un'altra precisazione di cui non sappiamo se elogiare lo stile o deprecare la incompletezza. Dice il testo: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione ». Altri colleghi hanno puntato il loro dito su questa espressione « di intesa »; credo che l'abbia fatto la collega Lea Alcidi Rezza. Che cosa signifca — la stessa si chiedeva — « di intesa con i Presidenti delle Corti di appello »? A noi sembra — aggiungeva — nè più nè meno che una clausola di stile, di pretto valore contenutistico, vorrei dire anche riempitivo, senza una propria, effettiva funzionalità e senza una propria, effettiva utilità.

Ma se così è, ci domandiamo e vi domandiamo, onorevoli colleghi, come si realizza questa intesa? Per il Commissario che non interpellasse i Presidenti delle Corti di appello, quali sanzioni prevede la norma? E se, malgrado tutte le buone intenzioni del Commissario del Governo, egli non riuscisse a mettersi d'accordo con i Presidenti delle Corti d'appello, cosa avverrebbe, onorevoli colleghi? Cosa significa questa intesa? Intesa significa accordo. Si è il proponente posto queste serie domande, che in definitiva attengono al funzionamento spicciolo dell'ente regione, o non ha fatto forse soltanto della più spericolata filosofia (perchè mi pare che di filosofia intorno a questo ente regione se ne sia fatta tanta), e con questa filosofia ha creduto di creare il substrato della riforma istituzionale che ci accingiamo a varare?

Con questo interrogativo, onorevoli colleghi, vengo all'ultimo serio rilievo di questa tormentata norma, sulla quale ho preso la parola. Dice il quinto comma: « Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente — cioè l'altro decreto del Commissario del Governo — dovono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ». La legge volutamente e coscientemente discrimina tra comunicazione e notificazione. Ed è giusto che sia così perchè tra i due concetti vi è una profonda differenza, sia formale che sostanziale. Però, quello che non comprendiamo, onorevoli colleghi, è perchè il Presidente della regione debba ricevere una rigorosa, formalistica notificazione del decreto, mentre per i sindaci basta una mera comunicazione del decreto stesso. La nostra realtà giuridica conosce soltanto la notificazione per portare a conoscenza di un destinatario determinato una qualsiasi dichiarazione di scienza o di volontà. La comunicazione è, invece, un modo per portare a conoscenza una qualsiasi notizia ed in se stessa non presenta alcuna caratteristica formale che contraddistingue, invece, nettamente la notificazione; anzi, addirittura possiamo dire che essa non ha alcun effetto legale di rilevante entità; onde la mancata comuni-

cazione, in definitiva, non determina alcuna sanzione di nullità o di invalidità.

Ora, è ben chiaro, onorevoli colleghi, che nel nostro diritto la notificazione ha un suo preciso significato ed una sua esatta funzione in tutte le sue fasi in cui viene posta in essere, sia in quella di impulso, sia in quella di trasmissione, sia in quella di documentazione. Ogni violazione dello stretto formalismo produce la invalidità dell'atto irrituale e con ciò stesso costituisce una difesa contro gli abusi che in una materia come questa potrebbero porsi in essere.

Ora, così stando le cose, non possiamo fare a meno di chiederci: perchè nei confronti del Presidente della regione si è voluta fornire tutta la garanzia per una esatta trasmissione della volontà del Commissario del Governo, mentre nei confronti dei sindaci si ritiene superflua suddetta garanzia? E se i sindaci non ricevono la comunicazione del decreto del Commissario? E se comunque non sussiste la documentazione, da quando comincia a decorrere il termine dei 45 giorni per avvisare, con appositi manifesti, gli eelttori, come prescrive il comma dell'articolo 3?

La verità è, onorevoli colleghi, che siamo davanti ad un'altra svista o ad un altro effetto della fretta in cui è incorso il proponente, preoccupato soltanto di raggiungere il traguardo dell'ultimo articolo, per poi riposare sugli allori della faticosa conquista. Questo è l'atteggiamento della maggioranza allargata; però, in queste preoccupazioni, non vi siete accorti di procedere all'istituzione di quelli che sono stati definiti « strumenti di democrazia » con un metodo di sistematica oppressione delle minoranze che costituisce l'esatta antitesi della democrazia.

In Aula noi siamo rimasti soli con il nostro martellante monologo davanti all'insensibilità di un Governo, onorevole sottosegretario Braccesi, che porta avanti un testo di legge che non è soltanto lacunoso, colmo di difetti, in taluni casi disorganico, ma addirittura presenta dei grossissimi errori materiali, che la maggioranza riconosce ma che non vuole correggere. Ci sarebbe da dire: potenza degli accordi di partito!

Tale potenza arriva a far diventare legge dello Stato anche un errore materiale, ma questo lo vedremo in seguito. Noi, convinti come siamo che la legge dello Stato è cosa molto più seria di un compromesso tra i partiti, convinti come siamo che essa sintetizza il bisogno di tutto un popolo e ne interpreta, o ne dovrebbe interpretare, le esigenze e rivelare la vita, convinti come siamo che nella legge si sintetizza interamente la nostra ragion d'essere, convinti di tutto questo, non possiamo che insistere negli emendamenti da noi presentati anche se siamo certi che non ci ascoltate, che non ci volete ascoltare, scrivendo con ciò stesso una brutta pagina della storia parlamentare italiana. (*Applausi dal centro-destra*).

Per finire, signor Presidente, debbo leggere una lettera indirizzata alla Presidenza, sottoscritta da noi senatori liberali: « I sottoscritti senatori, presa conoscenza delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Senato circa l'orario delle sedute in Aula per il dibattito relativo al disegno di legge numero 2509; considerato che per l'articolo 42 del Regolamento del Senato " nessun senatore può mancare alle sedute "; constatato che le disposizioni avanti richiamate circa l'orario delle sedute contrastano palesemente con quanto sancito dall'articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che vuole che " ogni individuo abbia diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro ", e con quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana; per cui " la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale... e non può rinunziarvi "; valutati i rischi molto gravi che da un lavoro eccessivo, prolungato, per un numero di ore esorbitante, e che non lascia assolutamente tempo per un minimo di riposo, possono derivare a qualunque organismo, anche il più forte; rilevato che, oltre ai rischi suddetti, il rendimento di un lavoro simile non può essere assolutamente adeguato all'importanza delle funzioni inerenti al mandato parlamentare; tutto ciò valutato e considerato, i sot-

toscritti senatori protestano formalmente per l'orario imposto, ed addebitano fin d'ora alla responsabilità personale del Presidente — responsabilità, oltre che politica e morale, giuridica, sotto ogni aspetto — le conseguenze dannose che dalle lamentate sue disposizioni avessero a derivare ai singoli senatori ».

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppi. Ne ha facoltà.

C O P P I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, essendo una matricola del Senato, non mi posso proporre di fare un grosso discorso politico, anche perchè, dopo gli interventi dei miei colleghi, segnatamente l'ultimo dell'amico Battaglia, è estremamente difficile dire qualcosa di originale.

Mi propongo invece soltanto, in tutta umiltà, di illustrare un preciso emendamento che mi pare sia contraddistinto dal numero 3. 143.

Il disegno di legge che ci viene sottoposto, al quarto e quinto comma, quelli che noi vorremmo modificare, recita testualmente: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al penultimo comma dello articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ».

A questi due commi noi vorremmo sostituire il seguente:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo e al Presidente della Corte di appello ».

Che cosa noi proponiamo è chiaro. Perchè lo proponiamo, va spiegato. Potrebbe essere accettata la norma formulata nel disegno di legge, se essa avesse carattere transitorio. Visto però che questo carattere non lo ha, risulta incomprensibile perchè si debba affidare al Commissario governativo di indire le elezioni regionali e non al Presidente della Giunta regionale che, a nostro parere, resta, se questa legge deve passare, la più elevata autorità politica della regione.

Quest'ultimo, il Presidente della Giunta, da una siffatta procedura verrebbe a trovarsi ovviamente esautorato sia pure da un rappresentante del Governo centrale che indice le elezioni e non sente nemmeno il suo parere. Non dimentichiamo che il Presidente della regione (giova ripeterlo e questa è la sostanza del disegno di legge) è la massima autorità politica locale.

Ma quello che più conta rimane il fatto dell'affidare tale compito ad un organo diverso da quello del potere regionale; ciò, in mancanza di parere, di intesa con questo, come invece è disposto nei confronti della Magistratura, può provocare, a parere nostro, grave confusione o intralcio ove putacaso le elezioni siano indette intempestivamente rispetto a particolari situazioni locali o del momento.

Quali potrebbero essere queste situazioni locali? Situazioni politico-amministrative, crisi dell'ordine pubblico od altro.

È pur vero che il Commissario del Governo risulta in realtà essere organo locale e quindi probabilmente sensibilizzato ai problemi locali o in grado di valutare quelle circostanze che possono suggerire, oppure addirittura imporre una data piuttosto che un'altra. Tutto ciò è vero, ma non toglie però che lasciare all'iniziativa del Commissario del Governo di indire le elezioni può aprire, a nostro parere, un largo margine ad inutili rischi, specie se si considera che ben difficilmente correranno buoni rapporti tra il Commissario governativo e il Presidente della Giunta regionale, proprio perchè probabilmente il Commissario del Governo sarà visto dal Presidente della Giunta come il suo controllore, la spia del Governo locale, l'aguzzino.

Non è una cosa nuova, tanto che in Sicilia si è costituito, mi pare, un ufficio di coordinamento tra il Commissario governativo e il Presidente. Non è detto che sia nato

proprio per quello, ma anche un po' per quello. In ogni caso è fuori di dubbio che il rapporto tra ente locale ed ente controllore non è mai molto scorrevole e facile.

Naturalmente noi non ci auguriamo che i Commissari ed i Presidenti delle regioni non vadano d'accordo, ma la realtà è questa e dobbiamo prenderne atto.

Stando così le cose, in mancanza di un sereno, responsabile, rigoroso contatto tra i due organi, si renderà ancora più difficile per il Commissario del Governo scegliere il momento giusto per i provvedimenti che l'articolo 3 gli attribuisce. È vero che la competenza attribuita al Commissario governativo garantisce, in quanto emanante dal potere centrale, identità di data in tutto il territorio nazionale, ma è anche vero che la coincidenza dei termini la si può egualmente assicurare molto semplicemente, cioè stabilendo nella regione stessa la data, come noi proponiamo, entro la quale il decreto di cui al quarto comma deve essere emanato.

Nell'emendamento che ho l'onore di illustrare è appunto precisato che le elezioni sono indette entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni stesse, termine finale che offrirebbe un duplice vantaggio: quello di consentire un qualche margine alla discrezionalità dell'organo politico della regione in ordine ad eventuali necessità locali, che possono sempre manifestarsi e che non è possibile prevedere; discrezionalità peraltro (ecco il secondo vantaggio) che sbarra irrevocabilmente il passo ad ogni e qualsiasi contrabbando di proroga da parte della Giunta in carica, impedita per legge a superare quel preciso limite entro il quale l'adempimento va espletato. (*Interruzione del senatore Bartolomei*).

Questo è un altro discorso; la preoccupazione a mio parere è che prima venga indicata la norma e questo dovrebbe soprattutto preoccupare voi regionalisti. Indichiamo una norma che ci dia dei termini, anche per garantirci appunto da forzature di discrezionalità da parte di Giunte disinvolte...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Non posso collaborare con l'opposizione, e a questo mi porterebbe il discorso.

C O P P I . Certo a lei questo non conviene perchè finirebbe con il collaborare con noi.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Coppi.

C O P P I . Grazie, signor Presidente. È chiaro poi che l'obbligo previsto nel testo della legge per il Commissario governativo, di emanare cioè il decreto di cui trattasi, previa intesa coi Presidenti delle Corti di appello interessate, non avrebbe motivo di essere ove l'emanazione del provvedimento spettasse invece al Presidente della regione. Non ce n'è motivo, ad essere precisi, nemmeno nel caso in cui l'adempimento venisse confermato al Commissario. A qual pro l'audizione preventiva della Magistratura, e in ogni caso — e mi dispiace che questo l'abbia già detto il mio collega Battaglia — ove sussista difformità di vedute tra organo politico e Presidente di Corte di appello, chi e come risolverebbe la questione? Poichè la legge tace e poichè trattasi di atto affidato alla competenza dell'organo politico, deve ipotizzarsi che, in caso di non conformità di pareri, deciderebbe il Commissario. Ma allora perchè subordinare la Magistratura ad esso? Secondo noi la disposizione è perfettamente inutile, fonte solo di possibili attriti, di perdite di tempo.

Ciò detto *en passant* valga a rilevare che men che meno tale audizione preventiva sarebbe concepibile ove il potere di emanare il decreto che indice le elezioni sia affidato, come noi suggeriamo, al Presidente della regione. Se vogliamo trarre indicazione in sede di diritto comparato, non vi è disposizione consimile nell'ambito nazionale e sarebbe davvero assurdo che il Ministro dell'interno, prima di indire le elezioni politiche nazionali, sentisse il primo Presidente della Suprema Corte. Altrettanto va detto su scala regionale: la Magistratura ha i compiti che la presente legge le assegna e quelli soltanto; nè può essere declassata a rango di organo consultivo nella indizione (è una brutta parola ma devo usarla) della prova elettorale, poichè tratterebbesi di un autentico quanto vano affronto alla dignità del potere giudiziario. Insomma una delle due: o

si assegna a quest'ultimo un mandato decisorio anche in tema di tempi elettorali, il che non può essere, o non se ne assegna nessuno. L'audizione non ha motivo, non ha senso, ed è impari alla dignità dell'alta funzione di un Presidente di Corte di appello. Beninteso, questi va debitamente, tempestivamente informato della evenienza elettorale affinchè predisponga l'organizzazione degli uffici da lui dipendenti. Ma a ciò basterà provvedere, come indica il nostro emendamento, a mezzo di semplice notifica da parte del Presidente della regione. Altrettanto, ovviamente, va fatto nei confronti del Commissario del Governo e dei sindaci delle regioni affinchè del pari provvedano a quanto di loro competenza, l'uno per informare il potere centrale, gli altri per le note incombenze di cui all'articolo 11 n. 4) della presente legge. In questo modo si creerà un precetto normativo del tutto armonico, in virtù del quale un potere e un solo organo, il Presidente della regione, decide la data. Al contempo, come si disse, il Presidente non sarà arbitro assoluto, ma, nei limiti inderogabili del termine fissatogli dalla norma, potrà contemperare eventuali esigenze di tempi e circostanze, regolandosi secondo opportunità.

Ciò fatto saranno immediatamente messi a giorno le autorità e i destinatari diversamente interessati alle elezioni: il Governo centrale tramite il proprio Commissario, gli uffici della Magistratura tramite il Presidente della Corte d'appello, i cittadini tramite i rispettivi sindaci. Davvero non si spiega l'insistere su una versione inutilmente complicata e tra l'altro contraddittoria; contraddittoria quanto meno nello spirito che la pervade, perchè, mentre di regola il disegno di legge ora all'esame sembra voler dischiudere alla regione competenze semmai troppo generose o centrifuganti, qui invece si vuol togliere al massimo organo della stessa il potere primario ed elementare che deve spettargli, ossia quello di indire lui, nell'ossequio del precetto normativo, ma al di fuori di ogni e qualsiasi altra interferenza, le elezioni che dovranno fornire all'ente regione il nuovo consiglio. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Massobrio. Ne ha facoltà.

M A S S O B R I O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il contenuto dell'articolo 3 riguarda la rinnovazione quinquennale dei consigli regionali elettivi secondo la scadenza delle funzioni dei predetti consigli antecedente alla data della loro elezione, la quale è fissabile a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; la data di decorrenza del quinquennio di vita dei consigli regionali; il procedimento per indire le elezioni dei consigli; le autorità cui deve essere notificato e comunicato il decreto di convocazione dei comizi; il procedimento previsto per dare notizia agli elettori delle elezioni; la comunicazione del decreto di convocazione dei consigli ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della regione.

Col mio intervento, onorevoli colleghi, mi soffermerò prevalentemente sull'emendamento da noi presentato relativo ai commi quarto e quinto della legge al nostro esame. Il nostro emendamento infatti dice: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni. In caso di scioglimento del consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 2. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

Da quanto detto risulta evidente che il fine principale ma non unico di questo emendamento all'articolo 3 è quello di eliminare una delle più gravi lacune di esso: quella della radicale mancanza di un regolamento e delle conseguenze di un eventuale scioglimento anticipato dei consigli regionali. La maggioranza in questa legge non ha previsto formalmente una tale eventualità, se non forse per qualche tacito richiamo a

rinvii ad altre leggi. Ma questa omissione di fondo non poteva certo determinare un divieto di scioglimento che è contro la natura delle istituzioni e la forza delle cose. Come regolare, ad esempio, le relazioni di funzione e di potere, in materia di proroga o di anticipato scioglimento dei consigli, tra i diversi organi della regione e il Commissario di Governo, se i primi non sono stati nemmeno istituiti ed il secondo non si sa ancora quali poteri avrà?

Ma, come abbiamo constatato, richiamarvi alla ragione sull'impossibilità di votare una legge elettorale di per sè necessariamente complessa e delicata, prima di aver deliberato le leggi istitutive degli enti ai quali dovranno essere preposti gli amministratori da eleggere, è stata ed è opera vana; e dunque non ci resta che tentare di rimediare ai difetti di questa legge, che resterà pur tuttavia una cattiva legge.

Occorre quindi cercare di costruire una legge elettorale servendoci di nozioni comuni e cercando almeno di attribuire alcune funzioni ad organi che, più o meno, si possa sapere cosa saranno e come funzioneranno e le più serie ad organi già esistenti. Non esistendo un divieto espresso di scioglimento e non essendo comunque possibile avere la anticipata certezza che, magari non per vie del tutto legittime, allo scioglimento non si arriverà di fatto, occorre almeno ipotizzare positivamente lo scioglimento stesso e dettare le norme da seguire se simile eventualità dovesse verificarsi. Lasciare nel vago, nel nulla, lasciare magari alle interpretazioni analogiche o ai riferimenti una simile materia, sarebbe fatale imprudenza, sarebbe un caso di imprevidenza tale da rasentare l'incoscienza. Difatti, in caso di scioglimento dei consigli regionali non sarebbe nemmeno possibile, stando a questa legge, operare delle interpretazioni analogiche o per riferimento sensate. Visto che voi attribuite poteri in materia di convocazioni dei comizi elettorali ad organi come il Commissario del Governo, che altre leggi elettorali nemmeno conoscono, lasciando non regolata questa materia, sarebbe facile giungere a veri e propri conflitti interni di potere tra gli organi della regione. Chi dovrebbe convocare i comizi elettorali, una volta sciolto il consiglio regionale? Mistero.

Immaginate dunque il caso di un consiglio che entri in conflitto con il Presidente della regione e con la Giunta. Il consiglio viene sciolto, e poi? Forse che si deve costituire una commissione di studio per determinare le norme da seguire per la nuova convocazione dei comizi? Scusate il paradosso, ma a questi paradossi conduce una legge tanto malfatta e disorganica. Sarà facile arrivare a un dissenso tra il consiglio sciolto, ma in carica almeno per l'ordinaria amministrazione, ed il Presidente della regione, che potrebbe addirittura condurre a un piccolo colpo di Stato — o vogliamo chiamarlo « colpo di regione », visto che questi saranno veri e propri staterelli nello Stato — da parte del consiglio sciolto, il quale potrebbe addirittura negare il potere di scioglimento e dichiarare che resta egualmente in carica, in piena funzione. Potrebbe, come è evidente, anche accadere il contrario: nella piena carenza delle norme un consiglio potrebbe anche dichiararsi sciolto per un suo proprio asserito potere autonomo, e poi far sorgere un grave conflitto per la convocazione dei nuovi comizi. Per simile eventualità occorre almeno determinare chi avrà il potere di convocare i nuovi comizi elettorali.

In questa delicata materia, poi, potrebbero addirittura sorgere conflitti tra la regione e lo Stato. Nella sua attuale formulazione, la legge conferisce infatti il potere, alla scadenza del quinquennio ordinario, di convocare i comizi elettorali al Commissario del Governo, ma badate, è solo questa legge e l'attuale formulazione dell'articolo 3 che conferiscono al Commissario del Governo un simile potere, dato che in nessuna altra legge il potere dei Commissari di Governo nei confronti delle regioni a statuto ordinario è previsto e regolato. Sarebbe dunque facile sostenere che se anche al Commissario di Governo è conferito il potere specifico di indire le elezioni allo scadere del quinquennio ordinario, nessuno e nulla gli conferisce tale potere per quanto concerne l'indizione di nuovi comizi a seguito di scioglimento. Vedete qui una agevole

fonte di grave conflitto tra la regione e il Governo centrale, anche se il Governo della Repubblica, dopo l'istituzione di questo genere di regioni, meriterà ancora l'appellativo di Governo centrale, ragione di più per regolare seriamente, quindi, questa materia. Di fronte a questa legge, signori della maggioranza, così come è formulata, un simile intervento non sarebbe stato ipotizzabile, e qui si tratta proprio della materia fondamentale e cioè della convocazione dei comizi elettorali per indire le nuove elezioni in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali. Come si possa essere tanto superficiali, come si possa ipotizzare una legge di questo tipo, davvero non comprendiamo. Ma almeno, visto che volete a tutti i costi votarla, consentiteci di aiutarvi a migliorarla.

Visti i problemi e la loro natura, la soluzione che vi prospettiamo ci pare la più seria ed efficace. Lo scioglimento anticipato è un provvedimento eccezionale, presuppone avvenimenti eccezionali, ed è dunque cosa saggia ed opportuna, anche soltanto politicamente, che il potere di convocare i nuovi comizi in una simile situazione eccezionale sia lasciata allo Stato e non alla regione stessa! Ciò non lede in alcun modo l'autonomia amministrativa ed organica dell'ente, perchè oltre tutto non prevede nessun periodo di regime transitorio o commissariale. Alle nuove elezioni si fa luogo subito, secondo le norme generali dello Stato.

L'organo cui affidare un simile potere in simile eccezionale situazione non può essere che il Capo dello Stato, cui compete simile categoria di poteri.

A prima vista si potrebbe pensare al Commissario del Governo. Ma, anche ignorando, per ora, quali saranno gli specifici poteri che gli saranno demandati, noi riteniamo che questo non possa affatto rientrare in quella categoria di funzioni che gli verranno affidati, e del resto proprio con questo emendamento noi vi proponiamo, per le ragioni che esporrò, di affidare anche il potere ordinario di convocazione dei comizi elettorali alla scadenza del quinquennio ad un altro organo.

Dunque, noi vi proponiamo che, in caso di scioglimento, per qualsivoglia ragione, del consiglio regionale, le nuove elezioni siano indette con decreto del Presidente della Repubblica. Demandando al Capo dello Stato simile potere, non occorre nemmeno dettare una lunga norma per quanto concerne il periodo di tempo entro il quale la nuova convocazione dei comizi dovrà avvenire. Il Capo dello Stato è legato all'osservanza della Costituzione e svincolato interamente dall'ossequio alla maggioranza parlamentare, per cui nessuna ragione di dubbio o di sospetto potrà sorgere quanto all'esercizio equilibrato e saggio di tale potere.

Del resto, per fornire al Capo dello Stato precisi elementi di giudizio quanto alle esigenze ed alla situazione specifica della regione, il cui consiglio sia stato sciolto, noi vi proponiamo di introdurre la norma, per cui il Capo dello Stato provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Queste Commissioni meriterebbero un più lungo discorso visto che ve ne siete dimenticati interamente nel formulare questa legge ma non voglio essere accusato di ostruzionismo proprio quando cerchiamo di contribuire a migliorare la legge e me ne asterrò.

Voce dalla sinistra. Si attenga all'argomento. È in discussione l'articolo 3.

M A S S O B R I O . Sono in argomento perchè parlo di cose inerenti all'articolo 3 della legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Massobrio, deve parlare dell'articolo 3.

M A S S O B R I O . D'altra parte è abbastanza strano che si sia costituita una simile Commissione parlamentare con una legge costituzionale, per poi obliare interamente l'esistenza di essa proprio in materia elettorale regionale, una materia nella quale l'intervento e il pensiero di simile Commissione dovrebbero essere largamente previsti. Come che sia; questo è il punto nel quale un simile intervento pare essere oppor-

tuno, opportunissimo, anzi necessario. Il Capo dello Stato trarrà, da tale consultazione, elementi precisi di valutazione e di decisione, pur senza esserne vincolato, in quantochè il nostro emendamento vi propone di dare alla Commissione, in materia, un potere meramente consultivo.

Esaminata così, la situazione della regione nella quale si sia verificato il fatto eccezionale dello scioglimento anticipato del consiglio, il Capo dello Stato potrà emanare il decreto di indizione dei comizi elettorali a ragione veduta e tenendo conto di tutte le circostanze ed esigenze della regione. Il decreto, promanante dalla massima autorità della Repubblica, non potrà nè essere posto in discussione, nè determinare — ed è quel che conta — conflitti in seno alla regione, nè tra la regione e lo Stato, se non ipotizzando una situazione eversiva di rivoluzione, per la quale provvedono altre norme ed altre leggi, e che non è qui il caso di esaminare, anche se v'è da domandarsi quanti, tra voi della maggioranza, pensano più a simili eventualità tutt'altro che impossibili.

L'eliminazione di ogni possibile conflitto interno ed esterno, tra organi della regione, o tra questa e lo Stato, ci pare l'argomento determinante perchè questa nostra proposta debba essere accolta. Nessuna probabilità, nemmeno teorica, di interpretazioni pretestuose o azzardate delle leggi, nessuna possibilità seria di discussione e dunque eliminazione certa di quei pericoli e di quelle ipotesi pretestuose che, altrimenti, avrebbero tante probabilità di verificarsi, e proprio in un momento, in una situazione tanto delicati, come quelli che seguono necessariamente ad un fatto eccezionale, quale lo scioglimento del consiglio regionale.

Nemmeno un fervente regionalista ed apostolo delle autonomie regionali potrebbe, poi, vedere in un simile intervento dello Stato, una lesione anche minima dei princìpi di autonomia regionale, se persino tali più ferventi apostoli, quali i repubblicani, non hanno vista simile lesione in quella norma che voi stessi avete proposta, e che è stata votata da loro senza discussione alla Camera, per cui persino allo scadere del quinquennio non erano gli organi propri della regione, ma il Commissario del Governo, ad indire le nuove elezioni

Con il primo comma sostitutivo di questo emendamento, noi vi proponiamo proprio, d'altronde, di trasferire al Presidente della regione il potere di indire le elezioni allo scadere ordinario del quinquennio. Perchè tale potere debba appartenere al Commissario del Governo, come recita oggi l'articolo, non siamo riusciti a comprendere. Tale organo dovrebbe avere grande importanza, essere uno strumento, tra gli altri, di eliminazione dei pericoli di distruzione della unità dello Stato, e di affermazione di tale autorità di fronte alle regioni. Avrà dunque, anche se non vorrà esercitarla, tale funzione, che del resto noi dobbiamo ipotizzare perchè voi non l'avete posto in evidenza.

Sostituendo ai lacunosi commi quarto e quinto del progetto quelli da noi proposti, si ovvierà a quegli inconvenienti che succintamente vi ho esposto, i quali, se approvati così come la legge prevede, saranno certamente causa di gravi conseguenze di ogni genere delle quali la nostra amata Italia non ha proprio bisogno. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che non ci sia nessuno dei relatori...

G I A N Q U I N T O . Io sono Vice Presidente della Commissione e sostituisco il Presidente della Commissione.

P I N N A . E mi dispiace che non ci sia neppure un rappresentante del Ministero dell'interno giacchè l'iniziativa di questo disegno di legge appartiene precipuamente al Ministro dell'interno. Dico questo per sottolineare ancora una volta — pare che ce ne sia bisogno — che il nostro intento, la nostra aspirazione, la nostra ambizione, vorrei dire, è quella di suggerire, pur nella modestia delle nostre possibilità, dei correttivi di carattere tecnico e qualche volta anche di

carattere soltanto formale (ma le leggi, come vi è stato dimostrato, si formano anche attraverso l'affinamento della forma, oltre che attraverso la precisazione della sostanza) e per dimostrare dunque che noi non parliamo tanto per parlare, tanto per sprecare del fiato e delle energie.

Nella, per molti versi, pregevole relazione del senatore Bartolomei e del senatore Jodice, quando si passa all'esame dettagliato, sotto il profilo tecnico, della legge, si fanno delle osservazioni molto interessanti circa la portata dei primi tre articoli di questa legge. Premesso che gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le disposizioni di carattere generale relative alle circoscrizioni, al numero di consiglieri regionali e alla durata dei consigli regionali, si aggiunge — guardate con quanta cautela, veramente lodevole, dicono i relatori — che la delimitazione della circoscrizione dei collegi elettorali è molto importante e molto delicata in quanto, se fatta senza la dovuta cautela, può distorcere il risultato elettorale.

Ho già avuto occasione — e non mi ripeterò — di intervenire sull'articolo 1, col quale vengono delimitate le circoscrizioni elettorali identificandole nelle provincie, per dimostrare (o io mi illudo di averlo dimostrato, anche perchè qualche consenso, sia pure platonico, l'ho avuto da parte del relatore, un consenso che era stato già dato *ante litteram* proprio nella relazione) come la scelta fatta dal proponente in materia di circoscrizioni elettorali non sia stata delle più felici e come sia importante e delicata la soluzione di questo problema, appunto perchè a seconda di come si delimita la circoscrzione elettorale si può più o meno distorcere, come è detto nella relazione, il risultato elettorale.

Ebbene, a questa distorsione già siamo. Io vi ho dimostrato — e nessuno ha contestato la validità di questa dimostrazione così come nessuno ha confutato i calcoli che noi abbiamo fatto — che il risultato elettorale, in alcune regioni ove fanno la parte del leone aggregati urbani di grande estensione, come ad esempio Roma, sarà distorto nel senso che la stragrande maggioranza, i cinque sesti per quanto riguarda la regione laziale, dei consiglieri regionali saranno espressi dalla città di Roma, dalla provincia di Roma, e solo il restante sesto potrà essere espresso dalle restanti provincie della regione laziale.

Praticamente, diceva il relatore, senatore Bartolomei — e credo anche il senatore Jodice — non esiste la soluzione ideale, in quanto è difficile trovare insieme l'equilibrio tra i vari fattori, come l'omogeneità della struttura geoeconomica e sociale con la dimensione demografica e l'individuazione caratterizzante di una singola zona. E si riferiva ai collegi tipici, storici inglesi, che sono dei collegi di carattere agrario o agricolo che hanno fatto buona prova. Ma, in mancanza di questi collegi storici, definiti, « ci pare che la scelta del collegio provinciale — dice il relatore — sia quella che meglio, in senso relativo, può rispondere a certe esigenze di equilibrio e di rappresentanza ». Egli si è fermato qui e non ha affrontato, in ordine al problema, di grande importanza, della possibile distorsione del risultato elettorale, l'articolo 2, che riguarda l'assegnazione dei seggi ai diversi collegi elettorali e alle diverse circoscrizioni elettorali, perchè l'assegnazione dei seggi, essendo un'operazione complementare a quella della fissazione delle circoscrizioni elettorali, può, più ancora che la prima, distorcere il risultato elettorale.

Ma vi è il terzo problema, che è stato soltanto accennato dal relatore, quello relativo alla durata dei consigli regionali, alla durata delle funzioni, direi, dei consigli regionali, accedendo a quella precisazione non soltanto stilistica e formale che è stata proposta per quanto riguarda la lettera del primo comma o il titolo dell'articolo 3, dove si parla di durata in carica di consigli regionali — ed io preferirei dire: durata in carica dei consiglieri regionali; giacchè sono i consiglieri che durano in carica e non i consigli —. Per quanto riguarda la durata delle funzioni dei consigli regionali, nulla nella relazione è stato detto, e permettete che io esprima lo stupore, la meraviglia mia e dei colleghi del mio Gruppo per la grave omissione che è stata fatta anche dai relatori in ordine a questo grosso problema; problema

che attinge dalla Costituzione la parte fondamentale dell'interesse ch'esso presenta, giacchè coinvolge e solleva questioni di carattere costituzionale di notevole portata, come vi hanno illustrato il senatore Nencioni poco fa e, prima di lui, il senatore Franza.

Intanto, come mai questa durata in carica delle funzioni dei consigli regionali viene determinata, stabilita con legge ordinaria? Qui, signori del Governo, onorevoli relatori si fa finta di non ricordare che anche nell'altro ramo del Parlamento questo problema ha avuto uno svolgimento notevole; che prima ancora che coll'esame di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, la fissazione del termine di scadenza dei consigli regionali, cioè della durata delle funzioni dei consigli regionali, della durata in carica dei consigli regionali è stata presa in esame in altra sede, in sede addirittura di proposta di legge costituzionale, di iniziativa di un deputato della maggioranza, mi pare lo onorevole Azzaro ed altri, nel 1965; proposta che era, sì, diretta a fissare, modificandola, la durata delle funzioni dei consigli delle regioni a statuto speciale, ma fu integrata, in sede di Commissione affari costituzionali, dall'onorevole Cossiga, relatore su quella proposta di legge: secondo il relatore onorevole Cossiga non si deve soltanto pensare a dilatare il termine di durata delle funzioni dei consigli delle regioni a statuto speciale, ma anche la durata di quelli delle regioni a statuto ordinario.

Ebbene, questa proposta integrativa della proposta di legge costituzionale Azzaro ed altri, che pende tutt'ora da tanto all'altro ramo del Parlamento, questa proposta di legge costituzionale e questa integrazione della proposta di legge costituzionale è stata fatta proprio da un rappresentante della maggioranza, che oggi fa parte del Governo.

Io non comprendo, arrivati a questo punto, questo atteggiamento manifestamente contraddittorio, non comprendo cioè come mai, in un ramo del Parlamento, il Governo tiene un certo atteggiamento e ritiene, con proposte fatte da membri del Governo, che i termini di cui parliamo debbano essere fissati con legge costituzionale, mentre lo stesso Governo col suo Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, assume qui in Senato un altro atteggiamento e ritiene che questi termini possano e debbano essere invece fissati con legge ordinaria; non si può, nello stesso identico momento, nella stessa legislatura, comportarsi in una maniera di fronte ad un ramo del Parlamento, e in maniera opposta nell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto ci riguarda, la nostra coerenza è fuori di dubbio: qui non siamo d'accordo col Governo, lì eravamo d'accordo e siamo d'accordo col Governo, ma il Governo non è d'accordo con sè stesso.

La prima Commissione (io ho il dovere di dare le indicazioni precise su questo stranissimo, sconcertante episodio che pone il Governo in contraddizione con sè stesso, in ordine ad un problema di tale gravità, che viene sottaciuto, completamente ignorato dai presentatori e dai relatori) ha esaminato questo problema nelle sedute del 9 e del 14 dicembre 1965 e del 19 gennaio 1966.

L'onorevole Di Primio, nella seduta del 14 dicembre, ha preso posizione in merito a questo problema nei termini che vi ho accennato. Ed il relatore, onorevole Cossiga, mostrandosi favorevole nel merito costituzionale alla proposta di legge, la integrò affermando che non soltanto la nuova durata in carica dei consigli delle regioni a statuto speciale, ma anche la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario dovesse esser presa in considerazione.

Ebbene, a quella tesi, onorevole Presidente, non si associarono soltanto i deputati della mia parte, ma si associarono anche tutti gli altri deputati delle diverse parti, compresi i rappresentanti del Partito comunista, sia pure con qualche riserva, che però esulava da questo particolare problema. Tutta unanime la prima Commissione, la Commissione affari costituzionali, della Camera opinava allora ed opina tuttora — perchè la relazione dell'onorevole Cossiga è lì che deve essere ancora esaminata — che con legge costituzionale non soltanto si dovesse provvedere a fissare la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto speciale, ma anche la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Nulla su questo problema ci viene detto nella relazione.

Debbo osservare — ma non ripeterò quello che è stato già detto — che ricorrendo alla legge ordinaria per la soluzione di questo problema, si fa un qualche cosa che dal vostro punto di vista dovrebbe essere riguardato come un disfare, giacchè si degraderebbero — ve lo ho detto il senatore Basile, ve lo ha ripetuto con qualche copia di argomenti di carattere giuridico e costituzionale il senatore Nencioni — i consigli regionali, che dovrebbero essere l'organo intermedio fra cittadino e Stato, immediatamente susseguente, direi inferiore di grado nella gerarchia costituzionale solo alle Camere, si degraderebbero i consigli regionali a meri enti autarchici territoriali; se è giusto che con legge ordinaria si fissino questi termini della durata in carica dei consigli comunali, non dovrebbe, secondo il vostro punto di vista, badate, assolutamente concepirsi che ancora con legge ordinaria si stabilisca anche la durata in carica dei consigli delle regioni, sia pure a statuto ordinario.

In quella sede, alla quale io ho accennato poco fa, si confortava la tesi che si dovesse far ricorso alla legge costituzionale e non alla legge ordinaria con argomenti di notevole peso, tratti dall'articolo 60, ma soprattutto dall'articolo 122 della Costituzione.

Diceva l'onorevole Cossiga che secondo il suo avviso l'articolo 60, che fissa il termine per il quale sono eletti Camera dei deputati e Senato della Repubblica, dovesse anche prevedere il termine per il quale sono eletti i consigli regionali. Questo primo argomento non ci trova d'accordo, perchè inserire nell'articolo 60 una disposizione di questo genere per i consigli regionali, insieme a quella riguardante la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, avrebbe il significato di attribuire un certo grado di carattere costituzionale troppo elevato, ingiustificato, avrebbe il significato di attribuire ai consigli regionali un posto immeritato nella gerarchia degli organi costituzionali.

Ma il richiamo all'articolo 122 della stessa Costituzione ci sembra addirittura ovvio, ci sembra puntuale e congruo, poichè l'articolo 122 è inserito nel titolo V della Costituzione « regioni, provincie e comuni ». Infatti l'articolo 122, il quale stabilisce una chiara riserva di legge ordinaria per quanto riguarda il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, avrebbe dovuto contenere, se vi fosse stata l'intenzione di delegare al legislatore ordinario la emancipazione della norma sulla fissazione della durata in carica dei consigli delle regioni a statuto normale, anche questa riserva. Così argomentava anche l'onorevole Cossiga e noi, che abbiamo fatto nostre tali argomentazioni, le riteniamo ancora valide, soprattutto adesso. Se la legge avesse voluto stabilire una riserva di legge ordinaria per la fissazione del termine della durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario, non v'ha dubbio che lo avrebbe detto e lo avrebbe detto proprio all'articolo 122 dove si occupa di tutti gli altri problemi che attengono alla elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Sembra a me che, meglio che in qualunque altra occasione, possa a questo caso adattarsi la massima secondo la quale la legge *ubi non dixit, noluit*: se la legge non ha detto, è chiaro che non lo ha voluto dire. È chiaro che ha voluto invece, significare, sia pure con questo vuoto nelle statuizioni all'articolo 122, che non con legge ordinaria, ma con legge costituzionale dovessero stabilirsi i termini della durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Infatti, *ubi voluit, dixit*: cioè quando ha voluto dire e statuire circa il sistema di elezione, il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, per tutte le regioni, comprese quelle a statuto normale, la legge lo ha detto a chiare lettere.

Ma come mai, signor Presidente, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, adesso si rovesciano le posizioni? Come mai adesso, anzi, le tesi non si rovesciano nemmeno, ma si abbandonano in un canto, in modo che la polvere si ammucchi e non si possa vedere neppure il titolo dell'argomento e della tesi? Come mai nessuno, eccetto noi, va a spolverare quelle carte, nessuno va a spolverare quelle tesi per vedere che cosa si diceva allora, due anni fa, che co-

sa si dice ancora da parte della maggioranza nell'altro ramo del Parlamento? Perchè la relazione Cossiga è sempre lì ad esercitare il suo effetto di carattere legislativo e di carattere quindi costituzionale; e il primo ramo del Parlamento attende ancora, signor Presidente, di esaminare quella proposta di legge costituzionale di iniziativa dell'onorevole Azzaro ed altri, sulla quale è stata distribuita la relazione redatta e firmata dall'attuale Sottosegretario onorevole Cossiga. Tanto che io mi permetterò di proporre al mio Gruppo l'opportunità di presentare una proposta di sospensiva limitata al primo comma dell'articolo, in attesa che la legge Azzaro segua e compia il suo *iter*, perchè non possiamo assolutamente correre il rischio di trovarci domani di fronte ad una diversa produzione legislativa su di uno stesso problema. Non dobbiamo domani trovarci di fronte ad un lavoro inutilmente fatto dalle due Camere, o da una delle due Camere.

E se domani, ecco il quesito, la proposta di legge costituzionale Azzaro continuasse nel suo *iter* e fosse approvata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento? Allora sì, sarebbe veramente la squalifica, dal punto di vista politico, dal punto di vista parlamentare ed anche dal punto di vista — diciamolo pure — della nostra dignità di persone che ragionano, di persone che presumono di ragionare e di usare quelle modeste doti di intelligenza che in tutti gli eletti dal popolo sono presunte fino a prova contraria: sarebbe una squalifica di tutte queste qualità, di tutte queste doti, ma anche delle prerogative dei singoli componenti di questo ramo del Parlamento.

N I C O L E T T I . Non si potrebbe avere una contestazione?

P I N N A . Senza dubbio, ma è un problema che è stato già sollevato. E poi, non è che i vizi di legittimità costituzionale sorgano solo una volta concluso l'*iter* della legge; sorgono anche nella fase di formazione della legge stessa. Io ho già premesso, in sede di Commissione, tutte le nostre riserve per quanto avveniva in quella particolare fase di produzione legislativa ove venne adottata la procedura d'urgenza, che, secondo noi, era ed è contraria al Regolamento, alla Costituzione. Anche quella fase potrà essere sindacata dalla Corte costituzionale, ma ancora di più questa fase, che non tiene conto delle competenze legislative che sono riservate a questo ramo del Parlamento in via ordinaria. Non voglio dire che questo ramo del Parlamento non sia competente a legiferare in materia di norme costituzionali, ma dico che deve farlo con determinate forme, seguendo quel processo di formazione della legge costituzionale che, se non erro, è indicato nell'articolo 138 della Costituzione.

Ma vi è un altro problema di carattere costituzionale, al quale mi pare che soltanto *en passant* sia stato accennato e che riguarda le garanzie di carattere costituzionale; quelle che ha voluto il costituente quando ha creato le regioni, quando ha organizzato, anzi riorganizzato lo Stato su base regionalistica. Che cosa ha detto il legislatore, il costituente, quando ha riorganizzato, ha riformato l'organizzazione dello Stato e l'ha posta su basi regionalistiche? Ha detto: « È creata la regione insieme alla provincia e ai comuni ». Articolo 114 della Costituzione: « La Repubblica si riparte in regioni, provincie e comuni ». Dopo di che, per certe regioni ha stabilito che esse dovessero fruire di speciali statuti, perciò di speciali competenze, più allargate, di speciali poteri più allargati; per le altre regioni ha stabilito quello che è stabilito all'articolo 122 e all'articolo 117 della Costituzione, oltre che agli articoli 115 e 114 della Costituzione.

Ma quando il costituente, con legge costituzionale anch'essa, ha elargito quegli statuti speciali alle cinque regioni a statuto speciale, ed ha fissato la durata in carica dei consiglieri regionali, che cosa credete che abbia fatto? Ha elargito una garanzia di carattere costituzionale, intendendo dire che soltanto con legge costituzionale si potessero modificare quei termini e quella durata. Onde, il legislatore ordinario che domani potesse fruire, in una data circostanza, in una data contingenza, di una certa maggioranza, e volesse risolvere un suo proprio problema in ordine ai poteri legislativi di alcune regioni, non

potrebbe con una leggina qualunque, approvata in fretta e furia dalla maggioranza che ha nel Parlamento, togliere quella garanzia costituzionale già attribuita con la fissazione della durata in carica dei consigli regionali, e modificarne i termini.

Ora, ritenete che le regioni a statuto normale non siano costituzionalmente garantite su questo punto come le regioni a statuto speciale? Io non credo che la diversità, la differenza tra regione a statuto normale e regione a statuto speciale riguardi proprio le garanzie dalle quali sono assistite e le une e le altre. No, la differenza sta solo nelle funzioni, sta solo nelle competenze, solo nei poteri, ma le garanzie di carattere costituzionale spettano e competono all'una e all'altra; sicchè voi non potete assolutamente costituire qui un precedente, stabilendo con legge ordinaria quel che va invece stabilito con legge costituzionale; e non potrete fare quel che forse vi riservate di fare domani, quando vi facesse comodo, fruendo di una maggioranza che contate di avere, proponendo una leggina che si può approvare in quattro e quattr'otto, non potrete cioè con questo mezzo sciogliere quando volete quindici consigli delle regioni a statuto ordinario, dimezzandone magari la durata in carica. Fate una legge: « la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario è stabilita in due anni »; ne sono passati appena due e si scioglie immediatamente il consiglio regionale. Dicevo che il problema attiene alle garanzie di carattere costituzionale che dovrebbero competere, sempre secondo la vostra tesi, anche alle regioni a statuto normale. Peraltro noi potremmo anche essere d'accordo se nella legge si dicesse apertamente: le regioni sono organo di decentramento; non sono altro che dei grossi comuni o delle grosse provincie; ne facciamo degli organi di decentramento amministrativo e perciò è giusto che lo Stato, il Governo, il Parlamento, controllino da vicino, con la loro mano, a loro discrezione, così come fanno per i comuni che possono sciogliere quando vogliono, anche i consigli regionali. Ma voi purtroppo non avete voluto fare questo con la norma costituzionale; voi avete voluto far ben altro!... E forse sarà proprio per questo, signor Presidente, che noi ci decideremo a presentare quella proposta di rinviare ogni discussione ed ogni deliberazione su questo primo comma dell'articolo 3.

Superati dialetticamente questi problemi di carattere costituzionale, noi ci chiediamo perchè avete voluto stabilire in cinque anni la durata in carica dei consiglieri delle regioni a statuto normale. Non vi siete accorti che le regioni a statuto speciale hanno dei consigli che durano in carica invece quattro anni e che soltanto adesso si propone con la legge costituzionale di elevare questa durata fino a cinque anni? Ma voi ricordate come ha ragionato il costituente nel 1946-47? Io comprendo quale possa essere la logica che assiste le vostre argomentazioni in ordine ai cinque anni per i quali dovrebbe durare la legislatura dei consigli delle regioni a statuto normale, in contrasto, ahimè troppo stridente, con la durata della legislatura delle regioni a statuto speciale. Siccome nel 1960 è stata approvata la legge che riduceva la durata delle funzioni del Senato da sei a cinque anni e siccome recentemente è stata elevata la durata delle funzioni dei consigli comunali a cinque anni, allora voi ritenete di avere ottemperato ad un criterio di economia elettorale fissando un termine comune di cinque anni per i consigli comunali, per questi consigli regionali, per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, lasciando il settennato, già stabilito dal costituente insieme al sessennato del Senato e insieme ai cinque anni della Camera dei deputati e ai quattro anni dei consigli comunali, lasciando intatto solo quel periodo di sette anni fissato dal costituente per la durata in carica del Capo dello Stato.

Ma tutto questo intanto non elimina quell'assurdità, non esaurisce quel residuo di assurdo, di incomprensibile che io ho offerto alla vostra considerazione raffrontando questo periodo con quell'altro delle regioni a statuto speciale. Ma voi dimenticate tuttavia che diverso ragionamento ebbe a fare il costituente: se voi vi preoccupate di ragioni di economia elettorale, il costituente invece ha avuto altre idee, aveva applicato altri criteri di carattere non soltanto di opportu-

nità ma di carattere anche politico e direi di carattere costituzionale ben più rilevanti di quelle ragioni di carattere economico elettorale alle quali voi vi appellate. Ragioni di economia elettorale che d'altra parte mi pare che non sussistano. Infatti io non so che cosa sia peggio dal punto di vista della spesa: se impegnare la Nazione, monopolizzare il lavoro e il tempo di tutti i cittadini, di quelli che fanno le elezioni come protagonisti attivi e di quelli che le fanno come protagonisti passivi, di quelli che danno e di quelli che ricevono o sperano di ricevere il voto in una stessa giornata, oppure se scaglionare le elezioni in diversi anni o in diversi tempi congruamente distanziati. Lo spettacolo dell'elettore che deve usare di ben tre o quattro schede, come qualche volta è accaduto, lo spettacolo di decine di migliaia di cavalli in corsa che cercano di raggiungere chi il traguardo comunale, chi il traguardo provinciale, chi il traguardo romano per la Camera dei deputati o per il Senato, chi il traguardo cagliaritano o romano o torinese o milanese per le elezioni regionali, uno spettacolo di questo genere io non so davvero come si concilii con i criteri di economia elettorale ai quali voi ricorrete per giustificare questa uniformazione delle elezioni dal punto di vista temporale, dal punto di vista cronologico.

Vi dicevo che il costituente ha fatto certamente un ragionamento ben diverso da quello che avete fatto voi, perchè egli ha inteso certamente stabilire una gerarchia di valori di carattere politico e quindi di carattere costituzionale, in modo da consentire un reciproco controllo fra i diversi consessi sia di carattere amministrativo sia di carattere politico, e poi, a livello superiore, di carattere legislativo e di carattere costituzionale. Il costituente ha posto in cima alla scala il Presidente della Repubblica; poi il Senato della Repubblica con una durata in carica di sei anni, perchè si voleva che le funzioni del Senato non fossero un duplicato di quelle della Camera dei deputati ma fossero funzioni, quasi, di supervisione del lavoro dell'altro ramo del Parlamento; poi la Camera dei deputati con una durata di 5 anni, poi i consigli delle regioni a statuto speciale che devono avere una durata di quattro anni così come i consigli comunali, con ciò rispondendo, ripeto al primitivo proposito che era nei costituenti, quello di fare, con l'istituzione delle regioni, non un decentramento politico ma un decentramento amministrativo, se non proprio burocratico, attribuendo alle regioni potstà di carattere amministrativo sia pure decentrate al massimo grado.

Ora questo ragionamento è tutto sconvolto, è tutto capovolto. In tutti i casi, comunque voi vogliate valutare e apprezzare gli argomenti che io vi ho offerto, rimane sempre la necessità, di carattere direi procedurale, fin tanto che la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto speciale è di quattro anni, che di quattro anni sia anche la durata dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Mi sembrerebbe logico. Se invece volete che questa materia venga uniformata, che un solo termine di durata (cinque anni) valga per la Camera, per il Senato, per i comuni, per le regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale, allora fate quello che si impone di fare: aspettate, sospendete la deliberazione in ordine al primo comma dell'articolo 3 finchè la proposta di legge Azzaro, di carattere costituzionale, non completi il suo *iter*, non venga approvata. Allora e soltanto allora si potrà uniformare, sia pure con una modifica di questa legge, questo termine all'altro.

Vi sono altre due questioni che attengono una alla durata dei consigli regionali, l'altra a quella che è stata chiamata la *vacatio* del consiglio regionale tra una elezione e l'altra. Problema che si complica con quello dei termini, dei tempi di durata della campagna elettorale. Mi voglio occupare, sia pure brevemente, signor Presidente, dell'uno e dell'altro.

Non v'è chi non veda la necessità di abbreviare il più possibile questo interregno, questa *vacatio;* ma perchè? Forse che gli inconvenienti ai quali noi abbiamo accennato sono soltanto ipotizzabili in astratto, teoricamente, sono scaturiti dalla nostra fantasia e noi siamo così bravi da porgere questi argomenti in maniera così suggestiva solo per farvi perdere del tempo? Forse che

non è capitato nulla nella vita e nella esperienza delle regioni a statuto speciale, che induca, anche a questo riguardo, ad una seria e profonda meditazione?

Signor Presidente, io qui dovrei fare da testimone, ma siccome la mia testimonianza è consacrato, in atti ufficiali della regione sarda, del consiglio della regione sarda, ed anche in atti di questo e dell'altro ramo del Parlamento, io senz'altro oso fare da testimone, perchè sono stato proprio io, lo dico con tutta modestia, nel 1961, se non erro, appena eletto per la legislatura 1961-1965, consigliere della regione autonoma sarda — della quale mi onoro di aver fatto sempre parte come consigliere dalla sua costituzione fino al momento in cui mi son dovuto dimettere per presentarmi candidato alla elezione del Senato — a proporre una legge di inchiesta sulla spesa delle centinaia di milioni fatta da membri della Giunta regionale a fini elettorali. Ebbene, quel disegno di legge da me proposto come Presidente del Gruppo del movimento sociale, fatto proprio da altri Gruppi — esclusi naturalmente il democristiano e il sardista che erano al potere e che dovevano perciò figurare come accusati nel corso di questa inchiesta — ebbe vicissitudini che vale la pena di ricordare, sia pure molto velocemente.

Intanto il disegno di legge subì un ostruzionismo — quello sì interessato — da parte della maggioranza dell'Assemblea sarda; si tardò a portarlo all'esame del consiglio non per mesi ma addirittura per anni; e quando finalmente lo scandalo valicò, addirittura sfondò le porte del consiglio regionale, quando della questione si occupò la stampa, non solo regionale ma anche nazionale, quando la materia divenne di pubblico dominio in termini appunto di scandalo, solo allora il consiglio regionale sardo prese in esame il provvedimento proposto da me e dai miei colleghi di Gruppo e il disegno di legge fu approvato. Ma il Governo, in maggioranza democristiano, lo rinviò a nuovo esame, servendosi del relativo istituto previsto dalla Costituzione e dallo statuto regionale. Il consiglio regionale però lo riapprovò immediatamente. Ebbene, il Governo non si acquietò a questa seconda decisione del popolo sardo, di tutto il popolo sardo rappresentato al consiglio regionale, escluse naturalmente la parte democristiana e quella sardista. Il Governo non si acquietò e promosse, se non ricordo male, la questione di legittimità, la questione di merito davanti alle Camere, per contrasto di interessi.

L'impugnazione fu respinta e fu statuito che nessun contrasto di interessi c'era tra l'uno e l'altro organo, e che la regione potesse svolgere inchieste per quanto riguardava l'utilizzazione dei fondi del bilancio della regione sarda. L'inchiesta fu svolta e i risultati non stupirono certo noi e neppure i sardi che erano stati già informati dalla stampa.

Fu un lungo elenco di somme date in beneficenza, tratte dai capitoli di spesa riservati all'uopo al Presidente della Giunta ed ai vari assessori; un lungo elenco di spese postali, nel momento proprio in cui gli assessorati non avevano altro da fare se non l'ordinaria amministrazione; un lungo elenco di spese per pagare le trasferte agli autisti — e furono accertati i luoghi dove si recavano, luoghi che, guarda caso, coincidevano con i collegi elettorali degli assessori che avevano deliberato le spese —; un lungo elenco di somme spese per la benzina, per l'olio, per la manutenzione delle macchine della regione usate proprio nel momento in cui il lavoro era minimo; un lungo elenco di reati commessi e che non sono stati mai portati all'attenzione e al giudizio del magistrato.

È problema di grande importanza questo di abbreviare i tempi in cui è carente il controllo dell'organo che per definizione è il controllore degli atti dell'esecutivo.

Bisogna evitare, nel modo più assoluto, che i consigli regionali si trovino, anche per poco tempo, privi — perchè non esistono — del potere di controllo della spesa che le Giunte fanno nel periodo in cui è possibile esercitare solo l'ordinaria amministrazione. E allora bisogna stabilire oltre che un brevissimo termine tra la scadenza e il rinnovo del consiglio, dei brevissimi termini di *vacatio* del consiglio regionale.

Mi sto riferendo a tutta una serie di emendamenti che abbiamo presentato noi, e che, sulla stessa materia, ha presentato la parte liberale.

Bisogna stabilire in questo articolo anche che la convocazione del neo-eletto consiglio regionale avvenga non quando i partiti vogliono ma nel più breve termine voluto e stabilito dalla legge, ad evitare che avvenga quello che avviene adesso nei consigli comunali. Si fanno le elezioni, ad esempio oggi di questo mese di gennaio, ma prima che si riunisca il consiglio comunale per l'elezione della Giunta dovrà passare molto tempo: prima infatti bisognerà che si mettano d'accordo i partiti, che i consigli comunali vengano bene istruiti per quanto riguarda l'esito del migliore mercato delle vacche, prima bisognerà stabilire nelle segreterie di partito che il consiglio comunale debba ogni tanto interessarsi di mozioni per la pace nel Vietnam e di altre questioni politiche, prima bisognerà che il Sindaco prescelto risponda a certe esigenze di compromesso e di equilibrio e così via. Passano pertanto mesi ed il consiglio comunale non viene convocato se non dopo stagioni dalla elezione.

Se noi, onorevoli colleghi, non stabiliamo in questo articolo 3, che è la sede più propria, che i consigli regionali appena eletti debbano riunirsi in breve termine per eleggere la Giunta — così come è detto per i consigli delle regioni a statuto speciale, così come è detto per la Camera dei deputati, così come è detto per il Senato della Repubblica —; se non diciamo questo, avverrà, ne più nè meno, quello che per esperienza universale avviene nei comuni dopo le elezioni dei consigli comunali.

Per quanto riguarda le grosse questioni, signor Presidente, io avrei finito, ricordandole che noi abbiamo presentato un subemendamento relativo alla riduzione della durata in carica dei consiglieri da cinque a quattro anni subordinatamente all'accoglimento di altri due emendamenti che vogliono la soppressione del primo comma e la legge costituzionale per la fissazione della durata in carica dei consigli regionali. Adesso peraltro volo alla conclusione accennando a qualche altro emendamento che riguarda le eventuali proroghe dei consigli regionali; la riduzione della campagna elettorale non m'interessa perchè è stata trattata bene ed approfonditamente dal collega Franza. Mi limito, per questo — se me lo consente —, a rilevare la contraddizione fra ciò che si dice in questo provvedimento e ciò che si dice in un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fenoaltea e Nenni Giuliana, tendente a diminuire i termini della campagna elettorale. Noi prevediamo inoltre in un altro emendamento i casi di forza maggiore che impediscano lo svolgersi delle elezioni alla data fissata.

Il problema delle eventuali proroghe dei consigli, onorevole Presidente, potrebbe essere anche riguardato come un problema non attuale: d'accordo, però bisogna con questa legge stabilire le condizioni alle quali può essere prorogata la durata in carica dei consigli regionali. Noi proponiamo che non può essere prorogata se non in presenza di fatti specificati rigidamente, così come non può essere prorogata la durata della Camera e del Senato. Ma in tutti i casi noi diciamo che mai il Commissario di Governo possa decidere di prorogare la durata dei consigli regionali. Io vorrei qui notare — ecco che facciamo anche l'autocritica — che non mi soddisfa la proposta che è contenuta in un emendamento, non ricordo più se nostro o di parte liberale, in cui si stabilisce che al Commissario venga sostituito per questo adempimento eventuale il Ministro dell'interno. In fin dei conti il Commissario non è altro che la *longa manus*, è sempre un organo strumento dell'Esecutivo. Noi dobbiamo sottrarre all'Esecutivo questo potere. Quindi soddisferebbe ancora di più l'altra proposta, che mi pare sia stata fatta da noi, che la proroga segua a un provvedimento più autorevole, che offra maggiori garanzie, e cioè a un provvedimento del Presidente della Repubblica, in modo che questa eventualità sia svincolata dal libito dell'Esecutivo, sia che l'Esecutivo venga visto nella persona del Commissario, sia che venga individuato nella persona del Ministro o nel Dicastero dell'interno.

Ma vi potrebbero essere dei casi di forza maggiore che impediscono la convocazione dei comizi elettorali alla data fissata. Il proponente però non se ne dà carico, il proponente non se ne preoccupa, come se veramente quello che è capitato in Sicilia non

potesse anche capitare — Dio ne guardi — in altre regioni, in concomitanza con un fenomeno di carattere elettorale. Facciamo il caso che in Sicilia fossero stati indetti i comizi elettorali: certamente, in questa dolorosa congiuntura, non avrebbero mai potuto aver luogo le elezioni. Ebbene, tutto questo la legge non lo prevede. Io ho già sollevato questa obiezione in Commissione e mi è stato detto che a casi di forza maggiore si provvederà al momento del loro insorgere. Non siamo d'accordo: tutti i cittadini italiani hanno il diritto di sapere come si ovvierà a questa emergenza, come si ovvierà a queste evenienze che quasi sempre sono inopinate. Comunque, in teoria e quindi anche in pratica, potrebbe accadere — nel senso letterale ed etimologico della parola — che per qualunque motivo di forza maggiore — e noi sappiamo quali siano i casi di forza maggiore — non si possano svolgere le elezioni. Noi allora proponiamo uno speciale regolamento per il rinvio. Se poi le elezioni non potessero svolgersi neppure alla nuova data, allora bisogna stabilire che eventuali operazioni ed eventuali procedimenti già compiuti debbano cadere nel nulla, poichè non si può rinviare di 75 giorni in 75 giorni, correndo il rischio di trovarsi di fronte a situazioni anche elettorali, oltre che psicologiche, oltre che politiche, oltre che sociali, diverse da quelle che invece erano presenti alla data in cui le elezioni avrebbero dovuto svolgersi. Ma se non questo da noi proposto, un qualunque regolamento bisogna pur prevedere. Non bisogna buttarsi alla cieca nella speranza che, assistiti dallo stellone d'Italia, l'impedimento non sorga. Ma, se sorgesse, quali inconvenienti potrebbero nascere da questa malaugurata evenienza!

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(*Segue* P I N N A). Signor Presidente, ho veramente finito. Concludo ricordando come anche in questa occasione la funzione della stampa sia veramente preziosa. Citava poc'anzi il senatore Latanza degli articoli di giornale sulla necessità di regolare il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali; citava inoltre il senatore Nencioni quanto pubblicato sulla necessità di fissare in legge la data della prima riunione della Assemblea eletta. Sono poi interessanti i pareri del Vice Presidente della Camera dei deputati e di altri rappresentanti molto autorevoli di partiti, discordi tutti l'uno dall'altro, circa l'applicazione delle norme che regolano la fine di una legislatura e l'inizio dell'altra. « Questo problema — diceva qualcuno — bisogna assolutamente studiarlo, e le questioni connesse bisogna risolverle ». « L'interpretazione rigida dei termini del quinquennio ha come conseguenza una proroga di fatto delle Camere oltre i cinque anni previsti dalla Costituzione »: questo il parere espresso dall'onorevole Paolo Rossi, non condiviso dall'onorevole Bettiol, il quale ha dichiarato che, includendo nella durata quinquennale i settanta giorni previsti per il lavoro preelettorale — come vorrebbe invece l'onorevole Paolo Rossi — si abbrevierebbe in effetti la vita del Parlamento.

Altro parere è quello espresso dall'onorevole Ferri, Presidente del Gruppo socialista: « Per evitare l'inconveniente che ogni cinque anni si spostino le elezioni di circa tre mesi, col rischio dopo un ventennio di accumulare un ritardo di un anno, si è fatto ricorso al cosiddetto scioglimento tecnico, e altrettanto potrà farsi l'anno prossimo spostando la data delle elezioni di qualche settimana, prima o dopo, in relazione allo stato dei lavori parlamentari ».

Vedete a quale casistica dà luogo l'interpretazione della norma, quando sia lascia-

ta così, senza sussidio di un'interpretazione autentica o del conforto di una norma più precisa.

Ecco perchè, richiamandomi all'emendamento illustrato poc'anzi, io ritengo di avere, assieme alla mia parte, assieme a tutti i componenti del mio Gruppo, ragioni abbondanti per invitarvi ancora una volta alla cautela; per invitarvi ancora una volta alla riflessione, soprattutto per quanto riguarda la soluzione, che non è stata neppure accennata, neppure proposta, di quell'intricato complesso di problemi di carattere costituzionale nel quale indubbiamente ci si avvolgerà tutti quanti, ci si imbroglierà tutti quanti, quando dovesse completarsi l'*iter* di quella proposta di legge costituzionale che pende davanti all'altro ramo del Parlamento, quando domani si dovesse applicare rigidamente anche questa legge: la prima grave conseguenza sarà l'intervento della Corte costituzionale, che non potrà esimersi dal prendere in esame prima lo stesso procedimento formativo di questa legge e poi le norme di questa legge, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale.

Signor Presidente, riteniamo di aver reso omaggio ancora una volta alla dignità di questa Assemblea, prospettandovi questioni di serietà inconfutabile e di indiscusso fondamento. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, era naturale che, presentandosi l'articolo 3, l'attenzione di tutti gli intervenuti si portasse sugli argomenti che sono ampiamente trattati e dall'amico Palumbo e dai colleghi Nencioni e Pinna. Quindi io non vi tedierò tornando su questo tema. Sarei d'accordo per la proposta di sospensiva di cui ha detto il senatore Pinna e che dovrebbe essere necessariamente presa in esame e accolta se il Senato della Repubblica, come ieri la Camera dei deputati, non volesse arrivare al termine di questa discussione con un atto di volontà politica. Diciamo il vero, onorevoli colleghi: nessuno si preoccupa della sostanza di questo disegno di legge abborracciato frettolosamente; si vuole solo arrivare al termine della legislatura mantenendo l'impegno assunto di portare l'attuale disegno di legge ai due rami del Parlamento e ottenerne comunque l'approvazione. Si spera però da molti che fino all'autunno del '69 molte cose possano essere riviste e che la stessa maggioranza potrebbe modificare la sua formazione.

Onorevoli colleghi, vi risparmio dunque le lunghe considerazioni che avrei dovute ripetere seguendo l'esempio del collega senatore Pinna. Egli vi ha esposto tutti i dati della questione che ci appassiona. Io mi limiterò a portare un modesto contributo alla elaborazione del disegno di legge domandando di sostituire il quarto ed il quinto comma dell'articolo 3. Essi dicono: « Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo emanato d'intesa coi Presidenti della Corte d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione ».

Il nostro testo chiede di sostituire il quarto e il quinto comma nel modo seguente: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni. In caso di scioglimento del consiglio regionale le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale del 10 febbraio 1953, n. 62. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regioni, al Commissario di Governo e al Presidente della Corte d'appello ».

Dirò brevemente qualche cosa per illustrare questo emendamento. Nella prima parte esso dice che le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione en-

tro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni. Questo emendamento ha, come ognuno vede, una notevole portata, trattandosi di un accrescimento piuttosto importante, di un aumento piuttosto notevole delle garanzie date al complesso della legge affinchè essa funzioni con tutte le cautele consigliate da una materia tanto delicata. Con ciò noi miriamo alla creazione di un meccanismo tale da garantire un complesso di sicurezza al quale non ci si possa in nessun modo sottrarre. Questo nostro emendamento risponde altresì ad un concetto generale che è stato molte volte espresso nel corso della discussione sia su altri emendamenti, sia sui princìpi generali della legge, e cioè che il complesso dell'istituto regionale deve fruire delle autonomie che gli sono indispensabili, ma non può avere delle autonomie che incomincino ad invadere il campo in cui la sovranità dello Stato non deve essere toccata. Cioè, noi domandiamo che, in conseguenza dei poteri attribuiti al Presidente della regione, questi abbia la responsabilità di indire intanto le elezioni.

Il nostro concetto è sempre lo stesso. Dal momento che questi Parlamenti o Parlamentini sono voluti e si ritengono indispensabili per il buon ordinamento costituzionale, il modo più efficace per ottenere che non siano dei Parlamentini antiparlamentari rispetto al Parlamento nazionale è quello di fare in modo che gli rassomiglino in tutto, ma soprattutto nei vincoli propri del Parlamento nazionale (nei difetti gli assomiglieranno certamente, ma per evitare questo non c'è emendamento che valga); e ci riferiamo soltanto alla parte formale. Sottoponiamoli quindi a delle forme che non siano ovviamente di censura, tant'è vero che sono applicate da un Parlamento sovrano come è il Parlamento nazionale, ma facciamo in modo che per lo meno in sede di nascita e di scioglimento di questi nuovi organismi intervengano i medesimi fattori strutturali, non formali ma sostanziali, di garanzia che circondano la vita, la nascita e la morte del Parlamento nazionale.

Noi pensiamo anche che alcune di queste cose che proponiamo siano state omesse nella formulazione della legge, qualche volta, per insistenza dei Gruppi politici che non amano affatto le forme di restrizione, per cui nel consueto compromesso che interviene fra i partiti nella formulazione e nella stesura definitiva della legge qualche volta ha vinto l'uno e qualche volta ha prevalso un altro Gruppo politico. Abbiamo il sospetto che alcune omissioni, che sono incredibili perchè contrarie agli interessi dello Stato e dello stesso istituto regionale, alcune scomparse inaccettabili di garanzie che sono fondamentali, siano dovute all'insistenza di qualche Gruppo politico. Non possiamo però privarci del sospetto, certo ugualmente irrispettoso e che quindi formuliamo con dispiacere e con riserva, che siano dovute anche a dimenticanza, a trascuratezza, alla straordinaria prova di faciloneria che hanno dato, meritando un primato indiscutibile, gli estensori di questa legge che hanno dovuto mettere insieme pensieri e sentimenti diversi, obiezioni varie, qualche volta finalità opposte, cosicchè ne è risultata una antologia che presenta le molte lacune di tutte le antologie, un eccesso di testi su un punto e un difetto di testi su un altro punto.

Lo scopo principale dei nostri emendamenti riguarda la sostanza delle cose e cioè il futuro funzionamento delle Assemblee regionali. Riguarda però anche il candidato, tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea che sarà sciolta e coloro che vogliono partecipare alle elezioni per un'Assemblea che dovrà essere eletta. Riguarda insomma quelle categorie di cittadini alle quali apparteniamo tutti noi che ci sottomettiamo, e giustamente, doverosamente, a queste prove quando si tratta di eleggere il Parlamento nazionale; per cui non vediamo perchè non debbano sottoporsi al medesimo meccanismo giuridico nell'interesse dello Stato tutti coloro che vorranno affrontare la vita pubblica negli istituti regionali.

La seconda parte del nostro emendamento recita: « In caso di scioglimento del consiglio regionale le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale del 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Anche in questo caso si è dovuto proporre un emendamento in base ad un chiaro riferimento alle norme che sono attualmente in vigore e si dovrebbe riconoscerne la chiara obiettività; obiettività insita anche nell'ultima parte dello stesso, che dice testualmente: « Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai Sindaci della regione, al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello ».

Se questi emendamenti venissero respinti, avremmo pienamente il diritto di esprimere un dubbio: si vuole cioè che le regioni nascano malate con gli apparecchi ortopedici, in modo da non poter camminare. Si vuole che nascano sotto il sospetto di una illegalità generica che a poco a poco, almeno sul piano filosofico, comincia ad essere la vigilia di una illegalità giuridica, perchè non è possibile prescindere dai princìpi quando si tratta di leggi squisitamente politiche in quanto riguardano la nascita di nuovi istituti. Non possiamo pensare che siano respinti gli emendamenti che abbiamo enunciati, perchè ciò significherebbe far nascere le regioni in maniera difettosa. A noi dorrà enormemente come italiani, ma nessuna giustificazione della nostra opposizione all'attuale legge potrebbe esserci data maggiore di quella di chi insistesse nel rifiutare gli emendamenti che sono il correttivo morale e quindi anche giuridico della legge. Speriamo perciò che essi vengano accolti affinchè non si possa dire che la volontà del Parlamento è quella di creare regioni non vitali e destinate a suscitare dubbi nei cittadini e conflitti con lo Stato. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rotta. Ne ha facoltà.

R O T T A . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, nel mio intervento, mi permetto di ritornare sul nostro emendamento proposto in sostituzione del quarto e del quinto comma dell'articolo 3, a complemento di quanto ha testè detto il senatore D'Andrea e di quanti sono intervenuti su questi ultimi commi dell'articolo 3.

Il nostro emendamento, letto poc'anzi dal senatore D'Andrea, si illustra da sè; l'essenza della proposta è evidente perchè, mentre nell'articolo 3 del disegno di legge si vuole, al quarto comma, che le elezioni vengano indette con decreto del Commissario del Governo presso la regione, noi riteniamo che sia più equo e più rispondente alla reale esigenza che le elezioni siano indette con decreto del Presidente della Regione entro il 45° giorno antecedente alla data delle elezioni. L'emanazione del decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, così come vuole il disegno di legge, è superflua ed è in antitesi con quella autonomia che tanto viene proclamata nel volere questa legge.

Non si spiega comunque perchè debbono essere intesi i Presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio. Voler dare autorità al Commissario del Governo di emanare il decreto ha il significato di una inutile ingerenza, dannosa alla tanto proclamata autonomia.

Il comma precedente parla assai chiaramente di nuove elezioni indette in sede ordinaria, dopo il decorso del quinquennio della precedente Amministrazione regionale. Il termine che noi indichiamo, cioè i 45 giorni antecedenti alla data delle elezioni, dimostra con evidenza assoluta che il Presidente della regione è ancora nell'esercizio delle sue funzioni, nessuna esclusa, e non si sa perchè si debba voler porre una limitazione alla sua ordinaria amministrazione e competenza. Sembra quasi che il Presidente della regione cessi dalle sue funzioni prima del termine prescritto e il fare ricorso al Commissario del Governo sembrerebbe anche al più sprovveduto che, per il solo fatto che l'amministrazione elettorale stia per finire, occorre necessariamente far ricorso ad un tutore che nella specie dovrebbe raffigurarsi nel rappresentante del Governo centrale.

Per queste considerazioni, che trovano fondamento nel diritto vigente nelle norme di analogia di altri casi simili, non escluse

anche le norme etiche, sembra a noi che si debba accogliere il nostro emendamento.

Nel merito poi non può essere trascurata una considerazione di notevole importanza. Le nuove elezioni sono un atto di ordinaria amministrazione. Non si tratta, come vuole prevedere l'articolo 3 del disegno di legge, di uno scioglimento del consiglio regionale per motivi straordinari. Nell'articolo in discussione è chiaramente previsto il normale e regolare decorso del termine della vita del consiglio regionale, cioè il quinquennio.

Infatti l'articolo in oggetto inizia: « I consigli regionali si rinnovato ogni 5 anni, salvo il disposto del comma seguente », comma che non riguarda l'emendamento da noi proposto.

Ora, se si tratta di una normale decorrenza dei termini di durata del consiglio regionale, se si tratta di un fatto previsto dalla legge, se si tratta di un fatto che rientra nella norma funzionale del Presidente della regione, a noi sembra quanto meno inopportuno fare ricorso ad altra autorità per la emanazione del decreto, che è sempre un ricorso per un fatto straordinario, per l'applicazione invece di un fatto ordinario. Quindi, oltre a diminuire e a ledere il prestigio del Presidente del consiglio regionale ancora in carica, il contenuto della norma che si vuole approvare urta chiaramente contro il buon senso, contro una esatta applicazione del diritto pubblico, contro, infine, quell'etica che si presume essere a base di una sana amministrazione del nuovo ente che si vuole mettere in vita.

Che poi il decreto da emanare debba essere concretizzato sentiti i Presidenti della Corte d'appello competenti per territorio, è un fatto veramente incomprensibile, che non trova nessun riferimento, nè storico, nè di diritto comparato, nè di alcuna prassi amministrativa. Si vorrebbe quasi richiamare gratuitamente un controllo di un altro organo dello Stato, quale è quello della Magistratura, per un atto che, come si è detto innanzi, è di ordinaria amministrazione e non va soggetto ad alcuna tutela e ad alcun controllo.

Ma che cosa poi dovrebbero dire o interferire i Presidenti delle Corti d'appello? Quale sarà la loro competenza? E, nel caso di dissenso tra le richieste del Commissario di Governo e il Presidente della Corte di appello, che cosa accadrà mai? Nella eventualità di un conflitto, come verrebbe risolto? Potrebbe il dissenso dell'alto magistrato portare all'assurda conclusione di violare il contenuto stesso della legge, e cioè al protrarsi oltre il termine previsto del consiglio regionale? Certamente no. E allora, a cosa serve l'intesa con il Presidente della Corte d'appello?

L'articolo 3 tratta della durata in carica dei consigli regionali e della convocazione dei comizi per la loro rinnovazione. Quindi è una norma necessaria, ma deve essere contenuta in limiti costituzionali, nel limite del giure comune, per lo meno senza inutili orpelli che certamente danneggiano la natura stessa dell'organo amministrativo.

Sembra infine che questa decisione di volere la consultazione di un organo della Magistratura significa appesantire la procedura inutilmente, perchè non solo non dà alcun giovamento, ma anzi turba l'ordinario fiorire di un atto ordinario. Ma non sembra ancora strano che, dopo tutto, la funzione di controllo, che dovrebbe esercitare il magistrato, oltre ad essere superflua è anche inutile? Perchè in ogni caso si dovrebbe limitare, anzi verrebbe a degradarsi ad un computo del tempo decorso per sapere, per indagare se la procedura, di per sè estremamente semplice, è stata osservata.

Pertanto, a noi sembra che il comma in oggetto debba essere sostituito semplicemente nel modo seguente: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente alla data delle elezioni ». Solo così a noi sembra assai più dignitoso, assai più utile ed essenzialmente assai più corretto dal punto di vista giuridico il contenuto della norma che deve essere emanata.

Inoltre occorre aggiungere che in caso di scioglimento del consiglio regionale, cioè nel caso straordinario che non prevede la normale decorrenza del termine quinquennale, le elezioni debbono essere indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le que-

stioni regionali, di cui alla legge del 10 febbraio 1953, n. 62. Infatti, non potrebbe essere diversamente proprio per le ragioni innanzi dette. Lo scioglimento del consiglio regionale è veramente un fatto eccezionale che si verifica per motivi non previsti e per fatti amministrativi e politici di natura non ricorrente, anzi — occorre ripeterlo — di natura fuori del comune, fuori dell'ordinario, che costituisce una vera e propria eccezione alla norma vigente. Ne consegue che tale fatto eccezionale deve essere regolato da un intervento eccezionale, come quello del supremo magistrato dello Stato. È indispensabile mettere in evidenza che qui ricorre un'interpretazione analogica, cioè quella dello scioglimento del Parlamento; è notorio che questo è una prerogativa del Capo dello Stato, come avviene anche in tanti altri Paesi regolati da una Costituzione veramente democratica. Mentre per un atto ordinario non si può e non si deve far ricorso a procedure eccezionali, nel caso eccezionale è indispensabile far ricorso ad un rimedio che esce dall'ordinario e cioè alla massima autorità dello Stato.

Se si vogliono le regioni, queste nella loro vita funzionante debbono essere trattate e regolate secondo chiare ed inequivocabili norme che debbono lasciare sereno e tranquillo il cittadino e non ansioso per tortuose vicende che possono scaturire da interessi e disamministrazione.

L'emendamento da noi proposto vuole concedere la massima garanzia che, in casi imprevisti, solo il Presidente della Repubblica può dare.

È stato necessario fare una distinzione fra la convocazione dei comizi per la loro rinnovazione e quella prevista nel caso di scioglimento dei consigli regionali. Nel primo caso è un normale svolgimento degli eventi che la legge prevede, regola, sancisce; nel secondo caso, appunto perchè imprevisto, occorre fare ricorso ad un sistema che offra delle garanzie che la legge non può prevedere. Naturalmente è anche indispensabile sentire la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, perchè si tratta anche di far precedere ad un pronunciato solenne una adeguata istruttoria, che è proprio quella prevista dal nostro emendamento, allorchè suggeriamo di sentire una Commissione parlamentare particolarmente versata e competente per questioni regionali. Si ripete ancora che, trattandosi di un evento che esce fuori del comune e che non è possibile nè facile prevedere oggi nel discutere su una legge, si deve fare ricorso inevitabilmente ad una procedura che dia la massima garanzia possibile.

La proposta di legge nell'articolo 3 tace su questa possibilità di evento che purtroppo si è spesso verificato e che è possibile che si possa verificare in una qualunque delle frazioni del territorio dello Stato che si vogliono oggi chiamare regioni. Non può essere sottovalutata neanche la circostanza che la diversità delle regioni che dovranno costituire i nuovi sistemi può dare adito a numerose difficoltà di non facile soluzione. Possono sorgere conflitti nell'interno stesso della regione, conflitti tali da rendere impossibile la vita amministrativa dell'ente. Non è questo un fatto nuovo nella vita politica e amministrativa dei nostri tempi e nel nostro Paese. Le divergenze, gli interessi contrastanti possono essere vari nel Sud o nel Nord d'Italia ed è per ciò che si rende necessaria una valutazione di un organo particolarmente competente che investe l'indagine sostanziale delle questioni e non semplicemente quella formale.

Sono cose, queste, che noi riteniamo della massima importanza e che non possono essere trascurate dal legislatore. Lo scioglimento di un consiglio regionale è un fatto grave e come tale va risolto. È un fatto grave perchè investe la vita amministrativa e politica di una vasta porzione del nostro territorio. Non basta dire che si è verificata una crisi, ma questa va risolta. Si deve risolvere la crisi e per farlo occorre anzitutto valutarne le cause, individuarne i motivi e, se possibile, sanarli, per evitare lo scioglimento di un consiglio regionale che è sempre un fatto grave, come tutti i fatti eccezionali. Ciò paralizza la vita di un intero settore del nostro Paese e alle volte questa paralisi può durare oltre il limite del giusto e del doveroso, perchè il rinnovo di un con-

siglio regionale, a seguito del verificarsi di una crisi, rende la vita del nuovo consiglio già difficile al suo nascere. Ecco perchè si richiede necessariamente e indispensabilmente un'indagine o meglio un'istruttoria della competente Commissione parlamentare. E non occorre a questo proposito spendere ulteriori chiarimenti, poichè la Commissione parlamentare per gli affari regionali, anzi per le questioni regionali, conosce e conoscerà meglio la natura di quelle cause che possano determinare uno scioglimento anticipato del consiglio regionale. Abbiamo detto che lo scioglimento del consiglio regionale è un fatto fuori del comune, e lo è perchè interrompe la vita normale di un ente. Come la delimitazione nel tempo della vita di un ente è necessaria, l'interruzione di questa vita è un fatto che intacca l'essenza stessa della vita dell'ente. È necessario, quindi, prima di ricorrere a questo straordinario provvedimento dello scioglimento del consiglio regionale, valutare in tutta la loro interezza i motivi che lo hanno determinato. In questo caso è logico, è onesto, è giusto che le nuove elezioni non possano essere decretate dal Presidente della regione, così come abbiamo suggerito nel precedente comma, ma si debba necessariamente ricorrere, dopo l'istruttoria sopradetta, alla suprema carica dello Stato.

Non possiamo non esternare la nostra meraviglia nel rilevare che il disegno di legge abbia taciuto su un argomento di così notevole importanza. Anzi, più che meravigliati, restiamo dolorosamente sorpresi dinanzi al silenzio del disegno di legge. Noi nutriamo fiducia che gli onorevoli senatori che ci ascoltano vorranno proporsi, nella loro coscienza, l'interrogativo che noi ci siamo posti nell'aver presentato l'emendamento di cui si discute. È un emendamento che noi riteniamo necessario perchè tranquillizzante e che certamente la pubblica opinione valuterà nella sua essenza e nella sua indispensabilità.

L'articolo 3 costituisce il fondamento della legge regionale. Infatti non a caso è stato inserito nel titolo primo, cioè nelle disposizioni generali, perchè come tutte le disposizioni generali costituisce il serio fondamento su cui deve sorgere e reggersi una legge così importante e così grave per le conseguenze che possono derivarne.

Noi facciamo appello alla sensibilità degli onorevoli colleghi per una equa, indispensabile disamina del nostro emendamento. L'accoglimento di esso renderebbe certamente più funzionale, più accettabile, tutto il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge; eviterebbe certamente dolorose sorprese ed equivoci insanabili, nonchè una perdita di tempo nella sana e normale amministrazione di un ente che noi abbiamo contrastato, ma che, nel caso si attuasse, vogliamo venga attuato per lo meno seguendo criteri logici, giuridici ed etici.

Il nostro emendamento ha il pregio della chiarezza e il merito di prevenire, ed evitare equivoci e false, nonchè comode, interpretazioni. Noi, in conclusione, vogliamo evitare inutili e superflue congetture e proponiamo comprensibili emendamenti, che renderanno più possibile e più vitale la pratica attuazione di un sistema di ordinamento regionale.

Altro emendamento al medesimo articolo, e che riteniamo egualmente necessario, è quello tendente a sostituire il quinto comma dell'articolo 3: « Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente deve essere notificato al presidente della giunta comunale e comunicato ai sindaci della regione », con il seguente: « Il decreto di convocazione dei comizi elettorali deve essere notificato ai sindaci della regione, al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello ».

L'evidenza della necessità dell'emendamento ci sembra assai chiara. Comunque vogliamo illustrarlo perchè lo riteniamo rispondente ad una più esatta interpretazione del pensiero del legislatore, in quanto la dizione attuale dell'articolo 3 presenta degli elementi inutili ed evita l'applicazione e l'attuazione di altri che noi riteniamo necessari, se non addirittura indispensabili, per la nascita di un consiglio regionale. È infatti inutile e superfluo notificare al Presidente della giunta regionale « il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente ». An-

zitutto il riferimento a tale comma è assai poco chiaro, perchè l'articolo cui ci si riferirebbe è quello segnato come articolo 2, ed in esso manca assolutamente qualsiasi contenuto che giustifichi e spieghi il riferimento. A parte ciò, è assolutamente superfluo notificare il decreto per la convocazione dei comizi per l'elezione dei consigli regionali al Presidente dalla giunta regionale: quale motivo giuridico, costituzionale e logico avrebbe tale notifica? Quale scopo si deve mai raggiungere con essa? La notifica è inutile perchè potrebbe determinare equivoci e possibili nullità; anzi noi riteniamo che tale atto sia addirittura anticostituzionale, per cui andrebbe soppressa la prescrizione della notifica.

Siamo d'accordo sul fatto che il decreto venga notificato ai sindaci dei comuni che fanno parte della regione; però è necessario chiarire che il decreto deve essere notificato e non comunicato come è stato previsto nel disegno di legge. Non vi è chi non veda la profonda differenza di carattere giuridico tra comunicazione e notifica: la comunicazione è un puro atto formale, e chi la riceve non deve far altro che prenderne atto; mentre la notifica impone dei doveri, delle prescrizioni, che devono esser mantenuti, e non potrebbe essere diversamente. Infatti a che serve prendere atto di una comunicazione? O questa è necessaria, e allora deve essere notificata, o non è necessaria, e allora è perfettamente inutile comunicarla ai capi delle Amministrazioni comunali. Riteniamo invece utile e necessario darne notizia ai sindaci, ma non nella forma della semplice comunicazione, bensì nella forma di notifica. Infatti, a seguito di tale notifica, i sindaci devono o no eseguire adempimenti? Devono o no rispettare e far rispettare quanto stabilito dalla legge? Quindi la necessità, la inevitabilità di ricorrere ad un atto di notifica e non di comunicazione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 devono poi essere notificati al Commissario del Governo. A tale riguardo il disegno di legge tace. Mentre precedentemente, violando una prassi giuridica, si vuole far intervenire il Commissario del Governo, qui invece, dove è necessario l'intervento, sia pure come chi deve necessariamente averne formale e legale notizia, si tace inspiegabilmente.

È vero che, secondo il disegno di legge, è il Commissario di Governo quello che dovrebbe emanare il decreto, ma, se accolto il nostro emendamento, si rende necessario darne notifica a detto Commissario.

È certamente superfluo insistere oltre su tale argomento; accolto il nostro emendamento al comma precedente dell'articolo 3, si deve necessariamente provvedere alla notifica anche al Commissario del Governo.

Gli stessi motivi devono valere per la notifica al Presidente della Corte d'appello competente per territorio. Non una intesa preventiva, così come si vuole nel disegno di legge, ma una regolare e formale notifica.

Non è superfluo insistere su questo punto. Una intesa preventiva creerebbe confusione e viola le competenze di diritto del Presidente della regione; la notifica invece è una cosa necessaria, perchè impone anche al Presidente della Corte d'appello alcuni doveri, tra cui il più importante, che è quello del controllo se la legge è stata applicata correttamente e se non sussista alcuna violazione.

Sono queste considerazioni, contenute nei nostri emendamenti, che mirano ad una più equa e pratica attuazione della legge prevista nel disegno di legge in discussione.

Onorevoli colleghi, su tale argomento penso che non si debba dire altro se non rivolgere un invito a meditare le nostre critiche, le nostre istanze, affinchè la legge che si vuole approvare possa recare il minor danno possibile, possa essere più chiara, più aderente alla realtà delle cose che formano la nostra vita di tutti i giorni. È con questa speranza che concludo. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 3. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, anche la discussione genera-

le sull'articolo 3 ha confermato che i temi di qualche interesse sono, nonostante gli svolazzi e le molte parole, bene individuabili. In genere essi sorgono, vedi caso, quando gli antiregionalisti si pongono a valorizzare le prerogative costituzionali dell'autonomia. Da questa constatazione mi pare di poter trarre due riflessioni: la prima è che tutto l'allarmismo, creato nella pubblica opinione circa la presunta disgregazione dell'unità statuale che l'ordinamento delle regioni a statuto normale creerebbe, è per lo meno esagerato, se nel contempo si lamenta il declassamento della regione a livello di provincia o di comune, o se si ritiene — come hanno detto altri colleghi del Partito liberale ed hanno concretamente proposto con alcuni emendamenti — che la regione debba essere sottratta alle cosiddette interferenze del potere centrale trasferendo, per esempio, alcuni poteri, che la presente legge affida al Commissario di Governo addirittura al Presidente della Repubblica.

La seconda riflessione, invece, ci avverte ancora una volta della contraddittorietà degli argomenti degli antiregionalisti, o quanto mento della strumentalità dei loro interventi e della confessa inutilità dei loro emendamenti.

La prima osservazione è nata dal primo comma, dove si dice che i consigli « si rinnovano », invece che « durano in carica ». I colleghi del Movimento sociale sono partiti da qui per contestare l'assimilazione della legge elettorale regionale a quella elettorale degli enti locali, in quanto è proprio nel testo unico del 1960 che l'articolo 8 dice appunto che i consigli comunali e provinciali « si rinnovano ». Personalmente sono d'accordo con la dizione di legge perchè il rinnovo dà il senso della continuità oltre l'elezione che deve rappresentare un rinnovo degli uomini che impersonano transitoriamente la continuità dell'istituto, perchè rappresenta una verifica, una rettifica degli orientamenti, ma non una soluzione di continuità, un trauma nella vita dell'ente.

Ma qui si è fatta un'altra questione, quella della scadenza e della improrogabilità della durata in carica dei consigli regionali. La legge al nostro esame afferma che i consigli durano 5 anni, che il quinquennio decorre dalla data delle elezioni, che le elezioni per il rinnovo possono essere fatte a partire dalla quart'ultima domenica prima del giorno in cui scade il quinquennio; e, se poi le elezioni non fossero fissate dopo la data di scadenza del quinquennio, che cosa accadrebbe? Niente, perchè per l'istituto della *prorogatio* che si applica normalmente a tutti gli enti locali, le Amministrazioni regionali seguiterebbero regolarmente a funzionare. Non è il caso del Parlamento per il quale la Costituzione esplicitamente afferma all'articolo 60 che non può esservi proroga se non per legge e in caso di guerra. Le funzioni peraltro sono diverse perchè nel primo caso, quello del Parlamento, si tratta di un organismo politico; nel secondo caso si tratta di un organismo che ha anche funzioni amministrative, e comunque è un principio accettato dalla dottrina costituzionalista che per i punti nei quali la Costituzione tace la competenza di decidere spetti al legislatore ordinario, il quale, in questo caso, ha fissato la durata del consiglio e ha lasciato una certa elasticità nella scelta della data delle elezioni.

Il consiglio regionale della Valle d'Aosta, per esempio, ha durato in questo ultimo periodo quasi sempre invece che 4 anni, 4 anni e mezzo, perchè il Regolamento dice che in certe stagioni, specie d'inverno, le elezioni non si possono fare. Un'interpretazione corretta del secondo comma dell'articolo 3 mi sembrerebbe comunque volere opportunamente fissare la discrezionalità della scelta della data delle elezioni tra la quart'ultima domenica prima della data di scadenza e la data stessa di scadenza.

Paragonando però il disposto del presente articolo con quello dell'articolo 8 del testo unico della legge elettorale comunale, ci si accordge che i criteri sono diversi, perchè per i consigli comunali e provinciali le elezioni possono essere fissate a partire dalla domenica seguente alla data di scadenza. Credo, in primo luogo, soprattutto per rispondere all'istanza più volte espressa anche

durante questo dibattito della necessità di raggruppare le elezioni per evitare eccessive dispersioni, che le norme delle due leggi debbano essere uniformate; e a me sembra più giusto il criterio seguìto nella legge che stiamo approvando. In secondo luogo, non credo si possano fissare dei termini rigidi, in quanto l'Italia, dato il suo sviluppo longitudinale, deve contemperare tra l'altro situazioni metereologiche profondamente diverse di anno in anno. Riferendoci all'esperienza delle elezioni politiche svoltesi in questi ultimi venti anni, noi partiamo dalla data bassa del 18 aprile per arrivare fino al 7 giugno.

Non credo comunque che ci sia una degradazione delle regioni a statuto normale per la loro assimilazione ad una certa normativa elettorale prevista per i comuni e le provincie rispetto ad un diverso trattamento delle regioni a statuto speciale. Come sostenni nella replica, le regioni a statuto speciale sorsero non tanto come un problema della riforma della struttura dello Stato, ma per risolvere alcuni problemi contingenti: il separatismo, problemi di confine, problemi di minoranze etniche; e in questo senso hanno sostanzialmente risposto agli scopi per i quali erano state create. È l'attuazione della regione a statuto normale che realizza la riforma dell'ordinamento ordinario dello Stato del quale fanno parte con gradi e livelli diversi di responsabilità, ma nella stessa direzione e nello stesso quadro, comuni e province.

Inoltre aggiungo, e concludo su questo punto, che le osservazioni del Ranelletti citate stamane dal senatore Nencioni, anche volendole accettare per come sono, in parte sono superate dal fatto nuovo della mobilità della popolazione che ha trasformato il metro di valutazione delle distanze dal chilometro nel tempo di percorrenza, cioè nella organizzazione dei collegamenti tra spazi differenziati. Questo pone il grosso problema della riforma dei comuni. E, se potessi fare un'affermazione a titolo puramente personale, direi che la disputa che si è svolta sul problema della provincia potrebbe essere concretamente affrontata soltanto quando avessimo in parte risolto il grosso problema dei comuni, specialmente dei piccoli comuni i quali non hanno più certamente neppure la dimensione economica e l'efficienza dei servizi che sono loro affidati.

Una breve parentesi mi sia consentita pertanto, dopo le precedenti osservazioni, per rispondere ai rilievi fatti sulla durata delle regioni a statuto speciale diversa da quella delle regioni a statuto normale. È sì o no il caso di uniformare le date di scadenza? Personalmente penso che il pluralismo dell'organizzazione è contrario all'uniformità in tutte le sue forme. Ma ci sono due motivi grossi da considerare. Primo: il troppo frequente ripetersi delle consultazioni elettorali che consiglia il raggruppamento delle consultazioni stesse. Secondo: la necessità, in tempo di programmazione economica, di una certa uniformità dei paradigmi di valutazione e quindi degli schemi di organizzazione statuale. Credo che questo processo di revisione nel rispetto delle singole competenze e attribuzioni possa svolgersi gradualmente. Non credo invece che la procedura costituzionale debba essere seguita per la durata dei consigli delle regioni a statuto normale, perchè ciò rientra nella competenza della legislazione ordinaria. La procedura costituzionale è invece necessaria quando si tratta di modificare la durata delle regioni a statuto speciale perchè si tratta di modificare norme consacrate da leggi costtiuzionali.

Non vedo inoltre i motivi di uno spostamento della durata in carica dei consigli dal quarantaseiesimo al trentaseiesimo giorno precedente le elezioni, richiesto dall'emendamento Nencioni n. 3. 5. Dieci giorni in più di attività dei consigli stessi non è un fatto rilevante, mentre lo potrebbe essere mantenerli in vita durante la iniziata campagna elettorale.

L'emendamento n. 3. 11, che mira a regolare l'ipotesi di impossibilità di tenere le elezioni alla data prevista mi pare ugualmente superfluo in quanto, (richiamando questo disegno di legge nei casi di silenzio il testo

unico n. 570 del 1960), è proprio l'articolo 18 del suddetto testo che regola completamente il caso in esame. Non mi sembrano neppure necessari l'emendamento n. 3. 12 e gli altri conseguenti che cercano di regolare le ipotesi che si verificano in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale in quanto la convocazione dei comizi è regolata dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.

Alla senatrice Alcidi Rezza e al senatore Bonaldi ricorderò che all'articolo 1 della presente legge si dichiara di richiamare appunto il citato testo unico delle leggi elettorali amministrative 16 maggio 1960, n. 570, per tutte le parti che non fossero contemplate nelle presenti disposizioni.

Per quanto concerne gli emendamenti che mirano a regolare la prima riunione del consiglio regionale, ricorderò che anche questa materia è disciplinata dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Anche la modifica della data di affissione dei manifesti elettorali da parte dei sindaci mi pare che debba essere respinta. Io sono d'accordo che la campagna elettorale venga ridotta nei suoi termini, ma per farlo occorre abbreviare prima i tempi tecnici delle operazioni elettorali altrimenti noi creiamo una grossa confusione e a queste riflessioni è infatti fondamentalmente ispirato il disegno di legge a suo tempo presentato dai colleghi Fenoaltea e Nenni.

Nel caso specifico, ridurre i termini per l'affissione del manifesto senza provvedere alla modifica del testo unico, cioè senza produrre l'accelerazione delle operazioni necessarie, significa non rispettare e quindi non potere attuare la sequenza delle operazioni elettorali previste dalla legge.

Non mi fermerò sugli emendamenti che propongono varianti divagatorie o speciose o lessicali, se non per rispondere sommessamente al senatore Rovere che ha finito ieri sera la sua apostrofe con una rivendicazione lirica agli ostruzionisti del rispetto del Regolamento, di un corretto uso del Regolamento. Come giudicherebbero il senatore Rovere, i suoi colleghi così sensibili alla spesa pubblica, all'uso del denaro in genere, un tale che consumasse la benzina della sua auto per il semplice gusto di sentirne pulsare i pistoni?

La verifica del numero legale, quando si sa che l'Assemblea è in numero; l'appello nominale non per chiedere la conferma solenne di una responsabilità personale che è stata già espressa, ma solo per perdere tempo; la presentazione di emendamenti senza alcun significato... (*interruzione del senatore Battaglia*). Sto rispondendo, senatore Battaglia, ad un intervento del suo collega su questo argomento.

Dicevo, la presentazione di emendamenti senza alcun significato, per i quali neppure i presentatori trovano argomenti plausibili di illustrazione; il ricorso, eccezionalmente previsto dal Regolamento, alla presentazione di emendamenti durante la discussione, invece di 24 ore prima, per togliere la possibilità di approfondirli, non significa usare correttamente il Regolamento: è quanto meno credere in un rituale senza senso; è far girare a vuoto le ruote della macchina parlamentare; è incrementare lo sviluppo delle componenti di quel fenomeno che il Duverger chiamava il parlamentarismo; ed è in realtà la involuzione patologica del sistema che si ripiega su sè stesso, è la confessione della incapacità di certe forze politiche non solo di capire ma di convincere e di produrre.

Per questi motivi confermo la contrarietà della maggioranza della Commissione a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dal relatore che condivide pienamente. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Faccio presente che gli emendamenti numero 3. 328, n. 3. 329 e n. 3. 330, proposti alla rubrica dell'articolo 3 dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri vengono accantonati, in quanto la rubrica verrà posta in votazione dopo l'articolo.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Per quale ragione, signor Presidente, li accantoniamo?

P R E S I D E N T E . Perchè la rubrica si vota dopo; non è la prima volta che adottiamo questa procedura.

V E R O N E S I . Veramente l'abbiamo sempre votata in anticipo.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori un emendamento n. 3. 19, tendente a sopprimere l'articolo 3. La soppressione pura e semplice di questo articolo, che è essenziale perchè senza di esso la legge non sta in piedi, è in contrasto sia con la deliberazione del Senato che ha rigettato l'ordine del giorno che proponeva di non passare all'esame degli articoli sia con la approvazione degli articoli 1 e 2 che sarebbero posti sostanzialmente nel nulla se non fossero integrati dalla disciplina sulla convocazione dei comizi e dalle norme sulla durata dei consigli regionali. Pertanto ritengo che l'emendamento non possa essere messo ai voti.

V E R O N E S I . Questo non è un ragionamento. (*Clamori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Veronesi, con questo emendamento non ci sarebbero le norme per indire le elezioni: quelle elezioni che abbiamo voluto votando gli articoli 1 e 2. Comunque, le ripeto che non metto ai voti l'emendamento perchè è precluso.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri è stato presentato un emendamento, n. 3. 21, inteso a sopprimere il primo comma dell'articolo 3. Identico emendamento, n. 3.325, è stato presentato dai senatori Basile, Picardo, Gray, Lessona, Nencioni, Crollalanza e Turchi.

Senza il primo comma, tutto l'articolo 3 non regge e pertanto questi emendamenti dovrebbero essere preclusi. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

Voci dall'estrema sinistra. Basta!

V E R O N E S I . Che cosa basta? Non basta niente! Tacete!

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo non metto in votazione questo emendamento. (*Interruzione del senatore Veronesi. Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Mi assumo io la responsabilità, loro facciano silenzio: non pongo in votazione le proposte di soppressione del primo comma.

V E R O N E S I . Ma come giustifica questa sua decisione?

P R E S I D E N T E . La soppressione del primo comma equivarrebbe alla soppressione dell'intero articolo.

P I N N A . Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Spiego la ragione per la quale abbiamo proposto questo emendamento.

D ' A N G E L O S A N T E . Il senatore Pinna ha già parlato.

P I N N A . Il Presidente mi ha dato la parola ed io parlo.

Voglio solo dire che il non porre in votazione questo nostro emendamento mi pare un errore, perchè la soppressione che noi proponiamo non lascia alcun vuoto: segue infatti un altro emendamento che è sostitutivo del primo comma.

P R E S I D E N T E . Ma allora la richiesta di soppressione pura e semplice, così come è avanzata nell'emendamento, non ha senso.

V E R O N E S I . Domando di parlare, non avendo preso la parola nel corso della discussione dell'articolo.

Voci dall'estrema sinistra. Hai parlato adesso!

P R E S I D E N T E . Ha diritto di parlare, non avendo parlato nel corso della discussione, ma faccia presto, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Se lei mi dice che io devo far presto, che io devo affrettarmi... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Io ho diritto di parlare perchè non ho parlato in sede di discussione generale sull'articolo. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). E vorrei fare un discorso serio e approfondito. (*Vivacissime proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non facciano perdere tempo, lascino parlare il senatore Veronesi. Senatore Veronesi, ha facoltà di parlare.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi assumiamo tutta la responsabilità degli emendamenti che abbiamo presentato. L'abbiamo presa sottoscrivendoli e questi emendamenti faranno parte di un lungo fascicolo che sarà pubblicato... (*Commenti e proteste dall'estrema sinistra*).

D ' A N G E L O S A N T E . Lei parla per far perdere del tempo!

P R E S I D E N T E . Debbono avere della tolleranza; il senatore Veronesi ha diritto di parlare.

V E R O N E S I . Io fisicamente non sto bene... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, siano tolleranti, ripeto che il senatore Veronesi ha diritto di parlare. Dica, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Le dicevo che non sto bene e quindi chiedo alla cortesia dei colleghi di comprendere lo spirito che mi anima e di permettermi di parlare con una relativa tranquillità. Se poi i colleghi non ritengono di far questo e se lei non sente di poter accordarmi il diritto di parlare, che cosa devo e posso fare?

P R E S I D E N T E . Sono qui per tutelare i suoi diritti.

V E R O N E S I . Grazie. Dicevo che noi assumiamo la responsabilità degli emendamenti che abbiamo presentato. Aggiungo che questi emendamenti, siano essi posti in votazione o dichiarati preclusi o inaccoglibili o inammissibili, verranno tutti quanti stampati — se sbaglio mi si corregga — in un fascicolo allegato ai verbali di questa discussione. Orbene, noi abbiamo dovuto riscontrare nel corso di questi giorni, a partire dall'emendamento n. 1 in poi, una serie di interventi decisori da parte della Presidenza che ci hanno posto sempre in maggiore difficoltà. Accanto alle preclusioni per le quali... (*Interruzione del senatore D'Angelosante*). Onorevole collega, parlerò dieci minuti se le fa piacere. (*Interruzione del senatore Adamoli*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, parli sulla soppressione del primo comma: si attenga all'argomento.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, mi deve lasciar parlare ed esprimere quelle che sono le logiche premesse di quanto devo

dedurre. Noi accanto alle preclusioni per le quali non abbiamo elevato alcuna contesta zione perchè sono affidate alla sua autorevolezza ed al suo logico giudizio...

P R E S I D E N T E . Mi dica perchè non sarebbe precluso questo emendamento!

V E R O N E S I . Arriverò anche a questo! (*Clamori*).

P R E S I D E N T E . Anche lei, senatore Veronesi, deve comprendere lo stato in cui si trova l'Assemblea. Quindi venga al sodo e dica la sua conclusione.

V E R O N E S I . Mi scusi, onorevole Presidente, ma ritengo di avere il diritto di svolgere il mio intervento; dovrei forse limitarmi a dire semplicemente sì o no?

P R E S I D E N T E . No, lei mi deve dire la ragione per cui non ritiene che sia precluso quell'emendamento.

V E R O N E S I . Io ho il diritto di parlare anche un'ora o due ore. (*Clamori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ma no, non è vero!

V E R O N E S I . Io non ho parlato nei modi concordati nel corso della discussione generale; avrò il diritto di parlare, adesso, se lo ritengo, per un'ora o due? (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ma su questo emendamento, che io dichiaro precluso.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, se lei dichiara in questo momento che tale emendamento è precluso e mi dice la ragione specifica di tale preclusione cesserò di parlare. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

D ' A N G E L O S A N T E . Non si posno fare questi dialoghi! Taccia!

P R E S I D E N T E . La ragione già gliel'ho detta, senatore Veronesi, se noi sopprimiamo il primo comma, la legge non ha più alcuna ragione di esistere.

V E R O N E S I . Allora capovolgerò il discorso, perchè purtroppo per questo svuotamento ideologico a cui siamo sottoposti dobbiamo anche parlare come piace a voi

Noi chiediamo pertanto con l'emendamento n. 3. 325 di sopprimere il primo comma, però con l'emendamento n. 3.444 chiediamo di sostituire tale primo comma con un altro. Abbiamo diritto di impostare un logico ragionamento o no?

P R E S I D E N T E . La preclusione della soppressione lascia completamente aperta la possibilità della sostituzione anche totale.

V E R O N E S I . Premesso che l'emendamento non è precluso — ed ella non mi ha dato il motivo di tale preclusione — premesso che noi chiediamo una soppressione ed una sostituzione, io insisto nel dire che abbiamo diritto a far votare la soppressio ne. (*Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ed io le ripeto che la soppressione non la metto in votazione poichè in tal modo mancherebbe lo strumento perchè la legge possa essere applicata. (*Proteste dal centro-destra*). La sostituzione del comma proposto con gli emendamenti n. 3. 22, 3. 331, 3. 332, 3. 333 eccetera sarà posta ai voti successivamente e quindi lei senatore Veronesi, non può lamentare alcuna lesione dei suoi diritti.

Poichè, come ho detto, gli emendamenti soppressivi del primo comma sono preclusi, passiamo ora alla votazione dell'emendamento sostitutivo n. 3. 22, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « I consiglieri regionali durano in carica cinque anni ».

Comunico che da parte dei senatori Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Gray, Lessona, Pace, Nencioni e Pinna è stata richiesta la

verifica del numero legale. Si verifichi se sono presenti i presentatori della richiesta.

(*I presentatori della richiesta risultano presenti*).

Mi perviene, però, in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 22, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Gray, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Morandi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 22:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	10
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I presentatori mantengono l'emendamento n. 3. 556, tendente, in via subordinata, a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente « I Consigli regionali durano in carica quattro anni »?

P I N N A . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 3. 331, presentato dai senatori Germanò ed altri e tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « I consigli regionali composti di 80 membri ai sensi dell'articolo precedente si rinnovano ogni 5 anni; gli altri si rinnovano ogni quattro anni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale. Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 331, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 331:

Senatori votanti . . .	140
Maggioranza	71
Favorevoli	6
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 332, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I consigli regionali composti di 80 membri, 60 o 50, si rinnovano ogni 6 anni, gli altri ogni 3 anni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale. Si verifichi se sono presenti i presentatori della richiesta.

(*I presentatori della richiesta risultano presenti*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 332, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Borrelli, Bosso, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Grimaldi, Guarnieri, Gullo,

Jervolino,

Latanza, Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 332:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	10
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo n. 3. 333, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I consigli regionali composti di 80 e 60 membri si rinnovano contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica; gli altri contemporaneamente ai consigli comunali e provinciali della Regione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica

del numero legale. Si verifichi se sono presenti i presentatori della richiesta.

(*I presentatori della richiesta risultano presenti*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3.333, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Borrelli, Bosso, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spasari, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 3. 333 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori:

Senatori votanti.	148
Maggioranza	75
Favorevoli	7
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento n. 3. 334, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « La durata dei consigli regionali non può essere inferiore a tre anni: essi si rinnovano contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale. Si verifichi se sono presenti i presentatori della richiesta.

(*I presentatori della richiesta risultano presenti*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 334, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino, Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Bosso, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Chiariello, Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino,

Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3 .334:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	8
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 344, presentato dal senatore Basile e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « La durata dei consigli regionali è fissata con legge costituzione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello dei presentatori della richiesta.

C A R E L L I , *Segretario, fa la chiama.*

P R E S I D E N T E . Non essendo presenti i senatori firmatari della richiesta di verifica del numero legale nel numero prescritto dal Regolamento, procediamo alla votazione per alzata e seduta. Metto ai voti l'emendamento n. 3. 344. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Comunico che non metto in votazione l'emendamento n. 3. 23, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni », con le seguenti: « dopo ogni cinque anni si rinnovano i Consigli regionali », perchè lo ritengo tautologico.

Comunico altresì che non metto in votazione l'emendamento n. 3. 35, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad inserire al primo comma, prima delle parole: « I consigli », la parola: « Tutti », perchè la specificazione è del tutto superflua. L'emendamento n. 3. 347 presentato dal senatore Nicoletti e da altri senatori sarà posto in votazione quando si passerà al terzo comma dell'articolo 3.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « si rinnovano ogni cinque anni », con le altre: « durano in carica cinque anni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio,

Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 1:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	3
Contrari	146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo allo emendamento n. 3. 45, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « Si rinnovano », con le parole: « sono eletti ».

Questo emendamento è tautologico e perciò non lo ammetto.

Passiamo ora all'emendamento n. 3. 335, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori e tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola: « rinnovano », le parole: « di regola ».

Questo emendamento è ammissibile.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Onorevole Presidente, per dare un significato a questo emendamento la pregherei di volerlo mettere in votazione dopo l'emendamento n. 3. 341.

P R E S I D E N T E . Allora si dovrebbe votare dopo anche l'emendamento numero 3. 336 che tende ad aggiungere al primo comma, dopo la parola: « rinnovano », la parola: « normalmente ».

M A R I S . Quello diventa, a mio avviso, defatigatorio, in quanto costituisce un mero cambiamento lessicale.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi sembra opportuno votare gli emendamenti nn. 3. 335 e 3. 336 dopo aver votato l'emendamento n. 3. 341, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, che tende ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « salvo i casi di scioglimento anticipato ».

Segue l'emendamento n. 3. 54, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire, nel primo comma, la parola: « ogni » con la parola: « dopo ».

Questo emendamento è inammissibile perchè tautologico, in quanto, nel caso in esame, le parole « ogni » e « dopo » non possono non esprimere lo stesso concetto.

Segue l'emendamento n. 3. 337 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori e tendente a sostituire nel primo comma, la parola: « cinque » con la parola: « quattro ».

Questo emendamento è stato ritirato dai presentatori.

Segue l'emendamento n. 3. 338, presentato dai senatori Germanò ed altri e tendente a sostituire nel primo comma, la parola: « cinque », con la parola: « sei ».

Comunico che i senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi hanno richiesto la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 338 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppi, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 3. 338:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	6
Contrari	143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento aggiuntivo n. 3. 55, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, non è collocato nella sede più opportuna, l'emendamento stesso è accantonato e verrà ripreso in esame quando si passerà alla votazione degli emendamenti al terzo comma.

Comunico inoltre che l'emendamento soppressivo n. 3. 57, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è precluso a se-

guito del risultato della votazione sull'emendamento n. 3. 22.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento sostitutivo n. 3. 339, presentato dai senatori Germanò ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « salvo il disposto del comma seguente », con le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica tale termine sarà abbreviato o prorogato al fine di far coincidere le elezioni dei consigli regionali con quelle comunali o provinciali ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 339, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Germanò, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 339:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	7
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 58, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostire nel primo comma le parole: « il disposto del » con le parole: « quanto previsto dal ». Tale emendamento è inammissibile perchè tautologico.

Segue ancora l'emendamento n. 3. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « del comma seguente » con le altre: « dei commi seguenti ». Anche tale emendamento è improponibile perchè privo di senso, in quanto la riserva di cui al primo comma non può che riferirsi al solo comma successivo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 341, presentato dai senatori Germanò ed altri e tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « salvo i casi di scioglimento anticipato ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 341, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 341 presentato dai senatori Germanò ed altri:

Senatori votanti . . .	141
Maggioranza	71
Favorevoli	3
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Comunico che gli emendamenti nn. 3. 335 e 3. 336 sono preclusi a seguito del risultato della votazione dell'emendamento n. 3. 341. Il primo emendamento tendeva ad aggiungere alla parola: « rinnovano » l'altra: « di regola »; il secondo tendeva ad aggiungere alla parola: « rinnovano » l'altra: « normalmente ». Tali aggiunte o dovevano considerarsi del tutto superflue o dovevano assumere significato con la correlazione all'ipotesi dello scioglimento indicato, la cui espressa menzione il Senato ha respinto con il rigetto dell'emendamento n. 3. 341.

Passiamo ora alla votazione di un emendamento n. 3. 375, che mi è pervenuto in questo momento, a firma dei senatori Bonaldi, Veronesi ed altri, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « Nella prima applicazione della presente legge i consigli regionali delle regioni poste nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, si rinnovano dopo 8 anni ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rove-

re, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3.375 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Poët, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 375:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	5
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 340, presentato dai senatori Germanò ed altri e tendente ad aggiungere, al primo comma, le seguenti parole: « e salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'articolo 126 della Costituzione ».

Questo emendamento è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 3. 341.

Possiamo quindi passare alla votazione del primo comma con riserva d'eventuale coordinamento in relazione agli emendamenti precedentemente accantonati.

Chi approva il primo comma dell'articolo 3 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 3. 342, presentato dai senatori Germanò ed altri e tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione la durata in carica del consiglio regionale successivamente eletto è determinata aggiungendo al quinquennio il periodo di tempo che rimaneva ancora al precedente consiglio ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 342, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 342:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	5
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 3. 343, presentato dai senatori Germanò ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma il seguente: « In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, il consiglio regionale successivamente eletto dura in carica solo per il periodo restante fino al compimento del quinquennio ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici,

Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 343, presentato dai senatori Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Borrelli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Pinna, Piovano, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 343:

Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	9
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 3. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « La durata di ciascun consiglio regionale non può essere prorogata ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere, Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 3, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Monaldi, Morabito, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Ma-

relli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 3:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	7
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 348, presentato in questo momento dai senatori Palumbo, Nicoletti, ed altri di cui do lettura: « La durata di ciascun consiglio regionale non può essere prorogata se non per legge della Repubblica e soltanto in caso di guerra ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 348, presentato dai senatori Palumbo ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'una bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Cipolla, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Moretti, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 348:

Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	5
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 67, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sopprimere il secondo comma.

Tale emendamento è precluso dall'approvazione del primo comma che fa un espresso richiamo al disposto del secondo comma, ed anche dalla reiezione dell'emendamento numero 3. 22 che sopprimeva appunto questo richiamo. Segue l'emendamento n. 3. 349, presentato dai senatori Nicoletti, Artom, Bonaldi, Rovere, Bergamasco e Veronesi e tendente a sostituire i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 con i seguenti:

« Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni.

I consigli regionali esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni, che dovranno aver luogo in una delle quattro domeniche precedenti il compimento del periodo di cui al primo comma, sono indette con decreto del Commissario del Governo emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione ».

Comunico che da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Atta-

guile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 349, presentato dai senatori Nicoletti ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chabod, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Secci, Sellitti, Spagnolli, Stefanelli,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 349:

Senatori votanti . . .	143
Maggioranza	72
Favorevoli	1
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento sostitutivo nu-

mero 3. 68, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, tendente a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Le elezioni del nuovo consiglio regionale, potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 56° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 68, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Borrelli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassini, Celasco, Chiariello, Conti, Cornaggia Medici,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Fortunati, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Guanti,

Jervolino,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Murdaca, Murgia,

Nencioni,

Oliva,

Pajetta, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Picardi, Pignatelli, Pinna, Piovano, Poët, Polano, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cin-

golani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 68:

Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	25
Contrari	122

Il Senato non approva.

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21,50*).

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 69, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom, ed altri e tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con i seguenti:

« Le elezioni del nuovo consiglio regionale potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento del periodo di cui al primo comma e, comunque, nel 46° giorno successivo al decreto di scioglimento del consiglio regionale uscente e di convocazione dei comizi elettorali.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio regionale uscente ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo comento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 69, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno

palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Deriu, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane e Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 69, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 70, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri e tendente a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 44° giorno precedente la data delle elezioni per il loro rinnovo.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali dovranno aver luogo nel mese immediatamente antecedente il compimento del termine di cui al primo comma ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi,

D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene, però, in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 70, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 70:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	5
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 350 presentato dal senatore Nicoletti e da altri senatori tendente a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I consiglieri regionali svolgono la loro funzione legislativa fino a sei mesi prima del giorno delle elezioni: conservano le altre funzioni fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio regionale.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma ».

L'emendamento vorrebbe introdurre una distinzione d'esercizio di funzioni, cioè fino a sei mesi prima del giorno delle elezioni i consigieri svolgono funzione legislativa; dopo esercitano soltanto le altre funzioni. Ora questa distinzione è contraria all'articolo 121 della Costituzione il quale non ammette alcuna distinzione di funzioni in relazione ai diversi momenti della vita del Consigio. Tale articolo recita infatti: « Il consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari ... e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione ... »; ciò significa quindi che, finchè il consiglio è in carica, esercita tutte le funzioni. Pertanto l'emendamento è incostituzionale e come tale non lo metto in votazione.

Segue l'emendamento n. 3. 4, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi, tendente a sostituire nel secondo comma, la parola: « Essi », con le altre: « I consigli regionali ».

La Presidenza non lo ritiene ammissibile perchè la modificazione formale suggerita non ha alcuna giustificazione e serve soltanto ad appesantire il testo. È evidente lo scopo defatigatorio della proposta. Lo stesso discorso deve farsi per l'identico successivo emendamento n. 3. 71, presentato dalla sentarice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori.

Segue l'emendamento n. 3. 76, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire nel secondo comma la parola: « esercitano », con la parola: « svolgono ». L'emendamento non è ammissibile, in quanto tautologico.

Segue l'emendamento n. 3. 78, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « esercitano », con le parole: « permangono all'esercizio delle ». Anche tale emendamento è inammissibile, in quanto meramente tautologico.

Segue l'emendamento 3. 79, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « le loro ». Anche tale emendamento è inammissibile, perchè manifestamente arbitrario: manca infatti una qualsiasi ragione per togliere l'aggettivo possessivo, necessario per la chiarezza della frase.

Segue l'emendamento n. 3. 83, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere al secondo comma, prima riga, dopo la parola: « loro » e prima della parola: « funzioni », la parola: « normali ». Anch'esso è inammissibile in quanto tende ancora una volta a distinguere tra funzioni normali e straordinarie, distinzione che è contraria al disposto costituzionale, secondo quanto già detto per l'emendamento n. 3. 350.

Segue infine l'emendamento n. 3. 85, sempre a firma della senatrice Lea Alcidi Rezza e di altri senatori, tendente a sostituire, al secondo comma, la cifra « 46 », con la cifra:

« 56 ». Questo emendamento è ammissibile e pertanto procederemo alla sua votazione.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 85, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Deriu, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla, Franza,

Gaiani, Giancana, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giuntoli Graziuccia, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 85:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	7
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 86, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri, tendente a sostituire nel secondo comma le parole. « 46° giorno » con le altre: « 44° giorno », che è precluso dalla votazione intervenuta sull'emendamento n. 3. 70 che recava al primo comma la stessa cifra.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 5, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « fino al 46° giorno », con le altre: « fino al 36° giorno ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 5 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 5, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri:

Senatori votanti . . .	140
Maggioranza	71
Favorevoli	4
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora una serie di emendamenti che devono ritenersi inammissibili perchè tautologici e aventi chiaramente scopi defatigatori. In particolare, l'emendamento n. 3. 87, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « al 46° giorno antecedente alla » con le parole: « a 46 giorni prima della »; l'emendamento n. 3. 88, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « antecedente alla » con le parole: « precedente la »; l'emendamento n. 3. 92, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « alla data della », con le altre : « alla data stabilita per le »; l'emendamento n. 3. 93, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « alla data », con le parole: « al giorno »; l'emendamento n. 3. 94, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « alla » con la parola : « la ». Anche l'emendamento n. 3. 95, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « delle », con le seguenti: « fissata per la », è tautologico. L'emendamento n. 3. 96, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al secondo comma, prima della parola: « elezioni », la parola: « successive », deve ritenersi inammissibile per la stessa ragione. Così pure è inammissibile perchè senza logica giustificazione l'emendamento n. 3. 97, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « per la loro rinnovazione ». È anche inammissibile, perchè tautologico, l'emendamento n. 3. 98, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « la loro rinnovazione », con le parole: « il loro rinnovo ».

Segue poi l'emendamento n. 3. 351, presentato dai senatori Nicoletti ed altri, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « rinnovazione », le altre: « ma non possono emanare leggi che impor-

tino nuove o maggiori spese negli ultimi tre mesi prima delle elezioni ». Anche questo emendamento deve essere considerato inammissibile perchè incostituzionale così come il precedente emendamento n. 3. 350. La Costituzione non consente, infatti, una sorte di affievolimento del potere legislativo regionale quale è quello proposto con l'emendamento.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma », con le altre: « che dovranno aver luogo in una domenica compresa tra la quarta antecedente a quella coincidente con il compimento del periodo previsto dal primo comma ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 6, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Borrelli, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Grimaldi, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 6:

Senatori votanti . . .	143
Maggioranza	72
Favorevoli	10
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 102, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « potranno » con la parola: « possono ». Questo emendamento è tautologico in quanto sostituisce semplicemente il presente al futuro senza che da tale correzione formale — di dubbia fondatezza — scaturisca alcun effetto modificativo sulla portata delle disposizioni.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 103, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « potranno » con la parola: « devono ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 103, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardo, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Secchia, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi e Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 103:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 345, presentato dal senatore Basile e da altri senatori e tendente a sostituire al secondo comma le parole: « il compimento del periodo di cui al primo comma », con le altre: « il compimento del termine di durata fissato con legge costituzionale ». Tale emendamento è precluso dalla votazione dell'emendamento n. 3. 344.

I seguenti emendamenti, presentati dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sono inammissibili perchè tautologici o del tutto superflui:

Al secondo comma, sostituire la parola: « compimento », *con la parola*: « termine ».

3. 110

Al secondo comma, sostituire le parole: « del periodo di cui al primo comma », *con le parole*: « dei cinque anni ».

3. 111

Al secondo comma, dopo la parola: « comma », *aggiungere le parole*: « del presente articolo ».

3. 116

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 117, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al secondo comma, le parole: « ma non oltre la domenica seguente del periodo stesso ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi è però pervenuta anche una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 117, presentato dalla snatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta al votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena,

Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 117:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	3
Contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 118, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere, al secondo comma, le parole. « ma non oltre il compimento del periodo stesso ».

Chiedo al senatore Veronesi se lo mantiene.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, a nostro avviso questo emendamento è determinante in relazione ai tanti emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Però c'è da dire che, se le elezioni debbono avvenire entro il quinquennio, allora i consigli non durano più in carica un quinquennio. Ponga il caso che si debbano fare le elezioni l'ultimo giorno del quinquennio: lei viene a togliere un giorno ai cinque anni.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, io non posso seguire la sua valutazione, perchè le mie valutazioni sono diverse dalla sua.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, allora insiste?

V E R O N E S I . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 3. 118.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 118, tendente ad aggiungere al secondo comma le parole: « ma non oltre il compimento del periodo stesso », presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'una bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 118:

Senatori votanti . . .	141
Maggioranza	71
Favorevoli	2
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 119, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, e dell'emendamento n. 3. 346, presentato dai senatori Basile ed altri, tendenti a sopprimere il terzo comma dell'articolo 3.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e

Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 3.119, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, e sull'emendamento soppressivo n. 3.346, presentato dai senatori Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'una nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Florena, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti nn. 3. 119 e 3. 346, soppressivi del terzo comma dell'articolo 3:

Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	5
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 7, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « La durata del consiglio regionale ha inizio nel giorno della elezione ». La Presidenza non ritiene ammissibile questo emendamento in quanto meramente tautologico.

Non sono inoltre ammissibili in quanto tautologici i seguenti emendamenti presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per ciascun consiglio il quinquennio decorre dalla data dell'elezione ».

3. 120

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ».

3. 121

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, perchè l'emendamento n. 3. 121 è da lei considerato tautologico? (*Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È tautologico rispetto al terzo comma dell'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che recita: « Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell'elezione »; il suo emendamento invece, senatore Veronesi, si limita a proporre di sostituire tale comma con il seguente: « Il termine di cui al primo comma del presente articolo » — che stabilisce che i consigli regionali si rinnovano ogni 5 anni — « decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ».

V E R O N E S I . Quindi, signor Presidente, l'emendamento non è tautologico! (*Reiterate interruzioni dall'estrema sinistra. Repliche del senatore Veronesi. Ripetuti richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Veronesi, ripeto, il testo approvato dalla Camera contiene l'espressione « il quinquennio »; con il suo emendamento si sostituisce questa espressione con la seguente: « Il termine di cui al primo comma del presente articolo », che appunto parla di cinque anni.

V E R O N E S I . L'emendamento che stiamo esaminando è il 3. 121; come può affermare, signor Presidente, che è tautologico? (*Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, il terzo comma dell'articolo nel testo della Camera reca: « Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ». Lei invece propone di dire: « Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ». Ora, il termine di cui al primo comma è appunto di cinque anni, cioè si tratta sempre di quinquennio.

V E R O N E S I . Le conseguenze che si possono trarre sono ben diverse, signor Presidente. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il *dies a quo*, la decorrenza è sempre la stessa. Lei in sostan-

za dice che i cinque anni decorrono dalla data delle elezioni, cioè, invece di usare la parola: « quinquennio », fa un giro di frase per dire la stessa cosa. Comunque, se lei è in grado di dimostrarmi che l'emendamento non è tautologico, io ne prendo atto e lo metto in votazione.

V E R O N E S I . Tautologico vuol dire porre una parola al posto di un'altra con eguale intenzione e volontà. Qui vi è invece un processo logico di discorso che è completamente diverso e che porta a conseguenze completamente diverse. Lei non può discuterlo in forma aprioristica. (*Reiterate, vivaci proteste*).

P R E S I D E N T E . Se lei, senatore Veronesi, mi vuole richiamare ad una mia inesattezza nell'uso della parola tautologico, posso consentire. Ma lei comunque, ripeto, propone tutto un giro di parole per dire la stessa cosa che dice il testo della Camera.

V E R O N E S I . Il punto è che siamo partiti dalle preclusioni, siamo arrivati alla inaccoglibilità, alla inammissibilità, alle tautologie. Dove andremo a finire di questo passo? (*Vivaci interruzioni e proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, io la prego soltanto di volermi spiegare quale diversità di conseguenze sia possibile

V E R O N E S I . È fuori dai suoi poteri di Presidente precludere l'emendamento, perchè non vi è nessuno che l'autorizza ad interpretare il nostro pensiero e a dire di sopprimerlo.

P R E S I D E N T E . Io non voglio sopprimere il suo pensiero. Abbia la bontà di dirmi quale diversità di conseguenze vi è. Se lei me lo accenna, io metto in votazione l'emendamento.

V E R O N E S I . Io ritorno ai princìpi generali. (*Vivaci interruzioni e proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Io mi fermo alla lettera del nostro emendamento, il quale ha una sua chiara impostazione e, a nostro avviso, porta a conseguenze diverse da quelle previste dal testo del disegno di legge. Io conseguentemente dico che questo emendamento non è precluso, non è tautologico, non è inaccoglibile, non è inammissibile e che lei non può emettere un giudizio di parità che è sempre soggettivo. Quindi le chiedo di metterlo in votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, le rinnovo la preghiera di dirmi quale diversità di conseguenza c'è. Io posso anche essere tardo. Le ho detto che per me quel giro di parole vuol dire il quinquennio: se mi dimostra che c'è una diversità di conseguenze, metto in votazione l'emendamento.

V E R O N E S I . Io mi limito ad affermare che non posso accettare la sua motivazione per la reiezione, cioè che si tratta di un giro di parole. Lei deve mettere in votazione questo emendamento. (*Vivaci, reiterate proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Lei ha continuato a dire molte parole senza rispondere alla mia domanda. Il fatto che io le abbia chiesto per ben tre volte la dimostrazione del contrario di quanto andavo affermando e che lei non mi abbia saputo dare una risposta sta a significare che quello che io dicevo è fondato nel merito. Quindi non metto in votazione questo emendamento.

V E R O N E S I . Io mi permetto di rinnovare a lei l'invito a non andare oltre certi limiti. (*Vivaci proteste*).

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

V E R O N E S I . Rimetteremo i verbali dell'Assemblea al Capo dello Stato!

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 122, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, che la Presidenza ritiene improponibile perchè è com-

pletamente superfluo, in quanto tende ad aggiungere alle parole: « Il quinquennio » le altre: « per la rinnovazione dei consigli regionali », cosa che è stata già detta al primo comma.

Segue l'emendamento n. 3. 124 presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, emendamento che la Presidenza ritiene tautologico perchè propone di sostituire nel terzo comma le parole: « Il quinquennio decorre », con le altre: « I cinque anni decorrono ».

B A T T A G L I A . Domando di parlare. (*Vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . La Presidenza ritiene del tutto superfluo, e quindi inammissibile, lo emendamento n. 3. 125, il quale propone di aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « quinquennio », le parole: « di cui al primo comma ».

L'emendamento n. 3. 128, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, è tautologico anch'esso perchè propone di dire al terzo comma: « per il Consiglio regionale » anzichè: « per ciascun Consiglio ».

L'emendamento n. 3. 132, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, è inammissibile in quanto propone di dire al terzo comma: « dalle elezioni » anzichè: « dalla data delle elezioni ».

L'emendamento n. 3. 133, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, è tautologico perchè propone di sostituire al terzo comma le parole: « dalla data » con le altre: « dal giorno ».

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Mi dica che cosa vuole, senatore Battaglia.

B A T T A G L I A . Lei, nel respingere molti nostri emendamenti, per alcuni dice che sono improponibili, per altri dice che sono inammissibili. Desidereremmo sapere che differenza c'è tra l'improponibilità e la inammissibilità.

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, le darò soddisfazione: non userò più la espressione « improponibile ».

Segue l'emendamento n. 3. 352, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « della elezione » con le seguenti: « del decreto di convocazione dei comizi elettorali ». Chiedo al senatore Veronesi se non intenda ritirarlo poichè con questo emendamento, facendosi decorrere i 5 anni dal decreto di convocazione dei comizi, la vita effettiva dei Consigli sarebbe di alcuni mesi inferiore ai cinque anni. Ora, secondo me l'emendamento potrebbe anche essere precluso dalla votazione del primo comma. (*Cenni di assenso dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Interruzioni dal centro-destra*). Io la pregherei, senatore Veronesi . . .

V E R O N E S I . Signor Presidente, la data di convocazione può oscillare in un determinato termine, e conseguentemente . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, lei deve ammettere che già il far decorrere il quinquennio dalla data delle elezioni crea una non corrispondenza rispetto al periodo di effettivo esercizio delle funzioni, tanto è vero che per le Camere si prende la prima seduta. Addirittura risalire alla data del decreto di indizione delle elezioni significa togliere via non meno di un mese e mezzo al quinquennio.

Io la pregherei di ritirare l'emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, mi permetta: in questi ultimi tempi sono usciti articoli di persone esperte, come Paolo Rossi (*vivaci proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*) ed altri, su quello che sarebbe il termine di scadenza anche delle nostre legislature. E noi, nel presentare quell'emendamento, ci siamo ispirati ad una tesi piuttosto autorevole; per cui, per parte nostra, anche per le conseguenze che ne potranno derivare, dobbiamo insistere perchè l'emendamento sia votato.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 3. 352.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 352, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « della elezione », con le seguenti: « del decreto di convocazione dei comizi elettorali », presentato dai senatori Nicoletti ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Forma, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Merloni, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 352:

Senatori votanti	141
Maggioranza	71
Favorevoli	4
Contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 353, presentato dal senatore Nicoletti e da altri senatori, tendente a sostituire al terzo comma le parole: « della elezione », con le seguenti: « di scadenza naturale del consiglio regionale uscente, o nel caso di scioglimento anticipato, dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento ». Tale emendamento, la cui portata sostanziale è racchiusa nella seconda parte, è precluso perchè in contrasto con il risultato della votazione sull'emendamento n. 3. 341, confermata poi dal rigetto degli emendamenti numeri 3. 342 e 3. 343, con la quale il Senato ha inteso escludere — per quanto riguarda la rinnovazione dei Consigli — una particolare disciplina per l'ipotesi di scioglimento anticipato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 136, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a sostituire al terzo comma dell'articolo 3 la parola: « elezione » con le parole: « sua prima convocazione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento anche una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 136, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Picardo, Piovano, Pirastu,

Rendina, Roffi, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Spezzano,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Il Senato non è in numero legale. Rinvio pertanto la seduta alle ore 8 di oggi, 30 gennaio.

(*La seduta, sospesa alle ore 0,15 del 30 gennaio, è ripresa alle ore 8*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (2690), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati RICCIO ed altri. — « Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifiche alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni » (2696), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione del ruolo della carriera direttiva degli statistici dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (2671), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

RUSSO. — Immissione nei ruoli degli Istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2680), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Sui lavori del Senato

P R E S I D E N T E . Informo che nella riunione dei Vice Presidenti e dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi ieri è stato concordato che la seduta di domani non abbia termine nella giornata e sia proseguita nei giorni successivi, salvo le interruzioni che, tenendo conto delle esigenze dei lavori, la Presidenza potrà disporre per consentire adeguati periodi di riposo nelle ore notturne e per i pasti.

Avverto che mercoledì 31 gennaio le Commissioni possono convocarsi per tenere seduta dalle ore 9 alle 11 per la trattazione di argomenti di particolare urgenza.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Essendo mancato il numero legale nella precedente votazione, dobbiamo ripetere la votazione sull'emendamento n. 3. 136.

Comunico che la richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata sostituita con una richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Cornaggia Medici, Venturi, Morandi, Bussi, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Donati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 136 sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Rosati*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Rosati.

B O N A F I N I , *Segretario, fa l'appello.*

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Comunico che il Senato non è in numero legale.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi Angelilli, Artom, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartolomei, Bera, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Cassini, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Crollalanza,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gava, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Piovano, Pirastu, Poët,

Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti. Zonca.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 8,45, è ripresa alle ore 9,45*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri, il senatore Battaglia, al termine del suo discorso, ha dato lettura di una lettera indirizzata alla Presidenza da alcuni senatori dei Gruppi liberale e del Movimento sociale italiano.

I firmatari di questa lettera protestavano formalmente per l'orario che la Presidenza avrebbe imposto violando, nei confronti dei senatori, il diritto fondamentale che ogni uomo ha al riposo ed allo svago, e addebitando sin d'ora alla responsabilità personale del Presidente le conseguenze dannose che da tale orario dovessero derivare ai singoli senatori.

La Presidenza non può, innanzi tutto, che dolersi, senatore Battaglia, che di tale documento sia stata data lettura in Aula prima ancora che esso fosse stato fatto pervenire al destinatario. Questa è la verità assoluta!

Debbo inoltre respingere questo tentativo di attribuire alla responsabilità della Presidenza le conseguenze di un orario che si è reso necessario adottare in relazione ad una situazione parlamentare che gli stessi firmatari della lettera hanno provocato e che è stato per di più concordato in una riunione dei Presidenti di Gruppo, in seno alla quale anche i dissenzienti non avevano avanzato formale riserva. (*Vivissimi applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Dobbiamo ora nuovamente procedere alla votazione dell'emendamento n. 3. 136.

C O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Signor Presidente, volevo approfittare della votazione di questo emendamento per fare un appello a tutti i colleghi, in particolare ai colleghi del Partito della Democrazia cristiana e ai colleghi del PSU, perchè lo spettacolo non certo bello che diamo al Paese (con le interruzioni delle sedute per mancanza del numero legale in ore un po' scomode ma che debbono evidentemente essere considerate ore come le altre perchè noi stessi le abbiamo volute) cessi.

Noi, Gruppo comunista, ieri sera alle 0,15, quando si è votato, eravamo presenti in 49 su 81, quanti sono i componenti del nostro Gruppo..., (*commenti; interruzione del senatore Tortora*) i socialisti erano presenti in 24 su 47, la Democrazia cristiana con 59 su 134. (*Commenti ed interruzioni*). Non costringetemi a leggere i nomi dei presenti e degli assenti, li ho segnati qui. Se fossimo stati tutti presenti ... (*Interruzioni e proteste*).

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, questa non è una dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . È esatto, questa non è una dichiarazione di voto.

C O N T E . Arrivo a dire le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento.

Se fossimo stati presenti tutti questa mattina nella proporzione in cui era presente il Gruppo comunista, e cioè 49 su 81, saremmo stati 144. (*Clamori dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Conte, faccia presto: questo è un intermezzo che non ci voleva.

F E R R O N I . Fatelo tacere! Fatelo tacere!

P R E S I D E N T E . Senatore Ferroni, la prego, torni al suo banco.

C O N T E . Onorevole Presidente, noi voteremo contro questo emendamento, come

voteremo contro tutti gli altri emendamenti che sono stati presentati dalla destra, così come abbiamo già dichiarato: e voteremo nella misura in cui le nostre forze ce lo permetteranno al massimo. Speriamo che anche gli altri facciano lo stesso. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

G A V A . Questa mattina quanti eravate voi? (*Clamori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . I senatori del Gruppo liberale hanno presentato una richiesta di verifica del numero legale. Mi perviene però ora una richiesta di votazione a scrutino segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Spigaroli, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Torelli, Attaguile, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 136, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Caroli, Caruso, Cassini, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Gronchi, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Oliva,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Caron, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi, Zannini.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo eendamento n. 3. 136:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	5
Contrari	145

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono ora gli emendamenti: n. 3. 137, dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al terzo comma, la parola: « elezione » con le altre: « sua prima riunione »; e n. 3.354, dei senatori Nicoletti ed altri, tendente a sostituire, sempre al terzo comma, la parola « elezione » con le seguenti: « sua prima riunione ».

Tali emendamenti sono preclusi dalla votazione testè avvenuta poichè la parola « convocazione » e la parola « riunione » sono in questo caso sinonimi.

Segue l'emendamento n. 3. 138, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole « della elezione » con le parole: « delle elezioni ». Faccio notare che nel disegno di legge è sempre detto « elezione », al singolare, per cui l'emendamento è inammissibile in quanto il plurale non si attaglia al testo.

Ricordo che erano stati accantonati, per essere trattati in questa sede, gli emendamenti n. 3. 347 e n. 3. 55, il primo, presentato dai senatori Nicoletti ed altri, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I consigli regionali si rinnovano, salvo il disposto del comma seguente, ogni cinque anni che decorrono dalla data di elezione di ciascun consiglio »; il secondo, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « anni », le altre « decorrenti dalla data delle elezioni ».

Tali emendamenti, risultando tautologici rispetto al combinato disposto del primo comma e del terzo comma, nei confronti del quale sono stati respinti tutti gli emendamenti proposti, sono inammissibili.

Metto quindi ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Ormai il comma è approvato. (*Clamori dal centro-destra e dall'estrema destra*).

Dichiaro precluso l'emendamento n. 3. 139, presentato dai senatori del Gruppo liberale e tendente a sopprimere il quarto comma, il quale contiene disposizioni essenziali per il disegno di legge in esame. Rilevo a tal proposito che, come già ho avuto occasione di notare in precedenza, gli emendamenti soppressivi sia dell'articolo 3, sia dei commi fondamentali di esso, debbono essere considerati preclusi, dopo che il Senato ha approvato di passare all'esame degli articoli del disegno di legge recante norme per la elezione dei consigli regionali, e dopo altresì l'approvazione dei due primi articoli del disegno di legge medesimo.

Il quarto comma potrà essere modificato — e numerosi sono gli emendamenti sostitutivi a tal fine presentati — ma non soppresso, in quanto contiene appunto disposizioni fondamentali sulla indizione delle elezioni regionali.

Dobbiamo ora passare all'emendamento n. 3. 140, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della corte d'appello ».

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Vorrei pregarla di mettere in votazione l'emendamento n. 3. 140 per parti separate, facendo votare anzitutto la prima parte del primo comma, comprendente le parole: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione ».

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento sostitutivo numero 3. 140 per la parte sino alle parole: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Spigaroli, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini e Cagnasso hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo numero 3. 140, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte del primo comma dell'emendamento n. 3. 140:

Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	7
Contrari	145

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Con questa reiezione cade anche la seconda parte del primo comma dell'emendamento, cioè le parole: « entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni » che da sole sono prive di significato.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento, dichiaro che esso è in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il quale recita: « Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di 3 cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indìce le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio ». Il caso è dunque già disciplinato, ed in modo diverso, dalla Costituzione. Pertanto l'emendamento non è ammissibile.

L'ultimo comma dell'emendamento, poi, aveva ragion d'essere soltanto in quanto fosse accolta la disciplina prevista dai commi precedenti. Caduta questa, cade anche l'ultima parte dell'emendamento in esame: tutto l'emendamento è dunque venuto meno.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Chiede di parlare su questa preclusione?

B A T T A G L I A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, noi siamo convinti — ed abbiamo fiducia che ella vorrà meglio rimeditare la cosa — che la seconda parte del primo comma dell'emendamento n. 3. 140 non sia incostituzionale.

Lei, signor Presidente, ha detto che la seconda parte del primo comma sarebbe incostituzionale, mentre il secondo comma sarebbe precluso. Ho sentito bene?

P R E S I D E N T E . Ho detto che il secondo comma è incostituzionale perchè contrasta con il disposto dell'articolo 126 della Costituzione ...

B A T T A G L I A . E la seconda parte del primo comma?

P R E S I D E N T E . È caduta.

B A T T A G L I A . Ma perchè è caduta?

P R E S I D E N T E . Una volta che sono state respinte le parole: « Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione », quale è il senso della frase residua?

B A T T A G L I A . Quello che rimane nell'articolo ...

P R E S I D E N T E . Ma neanche per sogno. Ma la prego, senatore Battaglia!

B A T T A G L I A . Votiamo il primo comma dell'articolo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, la Presidenza ha già deciso.

Comunico che sono nella loro prima parte preclusi in seguito alla votazione dell'emendamento n. 3. 140 e per le altre parti inammissibili, per le medesime ragioni indicate a proposito dell'emendamento anzidetto, i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto e quinto comma con il seguente:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

3. 141 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della corte d'appello ».

3. 142 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 46° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

3. 143 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del consiglio regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'appello ».

3. 144 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della regione entro il 55° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati

ai sindacati della regione, al commissario del Governo ed al presidente della Corte d'appello ».

3. 145 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 56° giorno antecedente la data delle elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio Regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui alla legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della Regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello ».

3. 146 ALCIDI REZZA Lea ed altri;

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione entro il 56° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali e il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, sono notificati ai sindaci della Regione, al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello ».

3. 147 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 151, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a premettere, al quarto comma, alle parole: « Le elezioni », le parole: « Salvo per quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge per la prima elezione dei consigli regionali ».

L'emendamento potrebbe essere ritenuto superfluo, comunque lo votiamo.

ALCIDI REZZA LEA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 151, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Secchia, Selliti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Crisculi, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numeragione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 3. 151:

Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	4
Contrari	148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo agli emendamenti successivi. L'emendamento n. 3. 154 dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente, al quarto comma, a premettere alle parole: « Le elezioni », le altre: « Salvo per quanto concerne le prime elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale », è precluso dalla votazione testè effettuata. Dichiaro anche precluso, a seguito della votazione sull'emendamento n. 1. 133, l'emendamento n. 3. 158, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola: « elezioni », le altre: « per tutte le Regioni a statuto normale ».

Non metto ai voti neanche l'emendamento 3. 162, dei senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola: « elezioni », le altre: « per il rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto normale », perchè lo considero del tutto superfluo e comunque parzialmente precluso dalla votazione avvenuta sull'emendamento n. 1. 133.

L'emendamento n. 3. 178, tendente a sostituire al quarto comma, prima riga, le parole: « sono indette » con le parole: « si indicono », presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è tautologico e quindi lo dichiaro inammissibile.

L'emendamento n. 3. 181, tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la parola· « sono », le parole: « di regola », presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è precluso dall'emendamento n. 3. 151.

L'emendamento n. 3. 182, tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la parola:

« sono », la parola: « sempre », presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è anche esso del tutto superfluo e quindi inammissibile.

L'emendamento n. 3. 183, tendente a sostituire al quarto comma, prima riga, la parola: « del » con la parola: « dal », presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è tautologico e per di più errato rispetto alla terminologia legislativa.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 8, tendente a sostituire al quarto comma le parole: « commissario del Governo » con le altre: « Ministro dell'interno » presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri.

V E R O N E S I . Domando la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 8, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, De Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone,

Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 8:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	6
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 185, di iniziativa dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire al quarto comma, le parole: « del Commissario » con le parole: « dei Commissari ». Non lo ammetto perchè superfluo e, per di più, errato, dato che la norma si riferisce a ciascun consiglio regionale.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 3. 189, di iniziativa dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « del commissario » con le parole: « dei rispettivi commissari ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3. 326, di iniziativa dei senatori Picardo ed altri, tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole da: « emanato di intesa » fino alla fine.

V E R O N E S I . Chiedo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 3. 326, presentato dai senatori Picardo ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nel l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Santarelli, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiori, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul l'emendamento n. 3. 326:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	4
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 193, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « emanato di » con la parola: « previa ».

Non ammetto questo emendamento perchè è tautologico.

Segue l'emendamento n. 3. 195 presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la parola: « emanato », le parole: « dallo stesso ». Non ammetto neanche questo emendamento perchè superfluo e defatigatorio.

Segue l'emendamento n. 3. 196, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri e tendente a sostituire al quarto comma le parole: « di intesa con », con la parola: « sentiti ».

Faccio presente che l'emendamento in esame ha un preciso valore concettuale nel senso che si vuole che il concerto a cui è tenuto l'organo che indìce le elezioni consista anzichè in una « intesa » — come dispone il testo originario — in una semplice consultazione. Poichè la questione si ripresenta in altri successivi emendamenti avverto che il voto che il Senato si appresta a dare ha un valore di carattere generale nel senso che, qualora l'emendamento sia respinto, l'Assemblea deciderebbe una volta per tutte che il « concerto », quale che sia l'organo concertato, deve realizzarsi mediante una « intesa » e non con una semplice consultazione quale è espressa con il termine: « sentiti ».

Passiamo quindi alla votazione di questo emendamento.

V E R O N E S I . Chiedo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 196, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno pal la nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti. Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 196:

Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	4
Contrari	147

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 198, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire al quarto comma, seconda riga, la parola: « di » con la parola: « su ».

La Presidenza ritiene che questo emendamento sia inammissibile perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 3. 357, presentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « di intesa », le altre: « con i sindaci dei comuni della regione e ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Prima di passare alla votazione, vorrei chiedere ai senatori Veronesi ed altri se mantengono questo emendamento perchè non vedo come sia possibile sentire tutti i sindaci della regione.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Noi lo manteniamo.

P I R A S T U . È una assurdità, una presa in giro.

P R E S I D E N T E . Ho pregato i senatori Veronesi e Alcidi Rezza Lea di ritirare l'emendamento, facendo presente che in pratica la disposizione proposta sarebbe di difficilissima applicazione e comunque sul piano logico non trova sufficiente motivazione; ma se loro insistono, non posso non mettere in votazione l'emendamento che è ammissibile.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 357, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zonca

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul l'emendamento n. 3. 357:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	6
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 358, presentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere, dopo le parole: « di intesa », le altre: « con i prefetti della Regione e ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 358, presentata dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardinetti, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul l'emendamento n. 3. 358:

Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	7
Contrari	148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 199, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire, al quarto comma, le parole. « nella cui circoscrizione sono compresi » con le altre: « la cui circoscrizione comprende ». Tale emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Altrettanto dicasi per l'emendamento n. 3.203, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « sono compresi », con le altre: « si trovino »; e per l'emendamento n. 3. 204, pure presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sostituire, al quarto comma, la parola: « compresi » con l'altra: « situati ». Il concetto resta del tutto immutato; cambia soltanto — e senza alcuna apparente giustificazione — la parola.

Segue poi l'emendamento n. 3. 9, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente ad aggiungere, alla fine del quarto comma, le seguenti parole: « sentito il commissario del Governo ed i prefetti della Regione ». Tale emendamento è precluso dalla votazione dell'emendamento n. 3. 8.

P I N N A . Desidererei sapere perchè è precluso. Noi diciamo qui: « sentito ».

P R E S I D E N T E . Le sto dicendo che è precluso a seguito dell'esito della votazione sull'emendamento n. 3. 8, perchè con quell'emendamento si voleva sostituire il Ministro dell'interno al Commissario e allora poteva avere una logica che il Ministro sentisse...

P I N N A . Noi vogliamo solo che siano sentiti il Commissario del Governo ed i Prefetti.

P R E S I D E N T E . No, il testo approvato della legge dice che le elezioni sono indette dal Commissario del Governo. Voi avevate proposto, con l'emendamento n. 3. 8, di sostituire al Commissario del Governo il Ministro dell'interno. In questo caso avrebbe avuto un senso dire: « sentito il Commissario del Governo »; poichè, però, quel l'emendamento è stato respinto, io mi domando come può il Commissario del Governo sentire se stesso: « sono indette dal Commissario del Governo sentito il Commissario del Governo »! Che cosa fa il Commissario del Governo: si mette davanti allo specchio?

P I N N A . C'è anche l'aggiunta dei prefetti. È diverso!

P R E S I D E N T E . È stato respinto anche l'emendamento n. 3. 358 che proponeva il concerto con i Prefetti della Regione. Quindi il Commissario del Governo non può sentire se stesso, nè può sentire i prefetti perchè l'emendamento relativo è già stato respinto.

Segue l'emendamento n. 3. 10, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente ad aggiungere, alla fine del quarto comma, le seguenti parole: « sentiti i Prefetti della regione ». Anche questo eendamento è precluso a seguito del risultato della votazione sull'emendamento n. 3. 358.

P A L U M B O . Sarebbe precluso se si dicesse: « d'intesa », ma poichè si dice: « sentiti », non può considerarsi precluso. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È precluso a seguito del risultato della votazione sugli emendamenti nn. 3. 196 e 3. 358.

P I N N A . Ma lì si diceva: « di intesa » mentre qui si dice: « sentiti »!

P R E S I D E N T E . No, l'emendamento n. 3. 196 diceva: « sentiti »!

P I N N A . Ma non i prefetti!

P R E S I D E N T E . Il Presidente Zelioli Lanzini, che mi precedeva, nel mettere in votazione l'emendamento n. 3. 196, ha avvertito espressamente che l'emendamento

predetto aveva un preciso valore concettuale, nel senso che mutava il tipo di concerto a cui è tenuto l'organo che indìce le elezioni dalla « intesa » alla semplice consultazione quale è espressa dalla parola: « sentiti ». Avete voluto fare ugualmente votare l'emendamento, ed è stato respinto.

P I N N A . Ma riguarda i prefetti e non i Presidenti delle Corti d'appello! (*Clamori*).

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 3. 196 voleva solamente sostituire le parole: « di intesa » con le altre: « sentiti », e cioè si appuntava sul tipo di « concerto » ed aveva una portata generale, ed è stato respinto. (*Clamori*).

P I N N A . Noi vogliamo: « sentiti i prefetti » e non « i Presidenti di Corte d'appello ».

Ci dica le ragioni per cui esclude dalla votazione questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Le torno a ripetere che, prima di dare inizio alla votazione dell'emendamento n. 3. 196, il Presidente ha avvertito che questo emendamento doveva essere inteso nel senso che il concerto a cui è tenuto l'organo che indìce le elezioni consiste in una intesa e non in una semplice consultazione quale è espressa dalla parola: « sentiti ». Il Senato ha respinto il concetto del: « sentiti ».

P I N N A . Non è esatto.

P R E S I D E N T E . Sì. Ad ogni modo io le ho dato questi chiarimenti e non metto in votazione l'emendamento. (*Proteste dall'estrema destra*).

P I N N A . Non è una decisione ragionata.

P R E S I D E N T E . Anche l'emendamento n. 3. 359, presentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « della regione », le altre: « e sentito il Ministro degli interni », è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento n. 3. 196.

Segue l'emendamento n. 3. 360, presentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la parola: « regione », le altre: « e, per il Molise, con il presidente del tribunale di Campobasso ». Chiedo ai senatori proponenti se intendono insistere su questo emendamento, perchè il tribunale di Campobasso è evidentemente compreso nel distretto della Corte d'appello, e quando si sente il Presidente della Corte di appello non c'è bisogno di sentire anche il presidente del tribunale di Campobasso.

P A L U M B O . Insistiamo perchè l'emendamento venga messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 3. 360 presentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere al quarto comma dopo la parola: « regione » le altre: « e, per il Molise, con il presidente del tribunale di Campobasso ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 360, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagni Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 360:

Senatori votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	3
Contrari	150

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 327, presentato dai senatori Picardo, Gray, Germanò ed altri e tendente ad aggiungere al quarto comma, in fine, le parole: « 50 giorni prima del compimento del periodo di cui al primo comma del presente articolo ».

Questo emendamento è ammissibile perchè ha un suo preciso significato.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesa di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 327, presentato dai senatori Picardo, Gray, Germanò ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Picardi, Piccioni, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Terenzio, Magliano Giuseppe, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 327:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	4
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del quarto comma dell'articolo 3 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sul quarto comma dell'articolo 3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nel l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Chiariello, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Crollalanza,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Latanza, Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nencioni,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul quarto comma dell'articolo 3:

Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	129
Contrari	34

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 11, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente ad inserire, dopo il quarto comma, i seguenti:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, anche quando tale impedimento si verifichi per una sola delle provincie interessate all'elezione, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sentiti i Prefetti della Regione, disporne il rinvio che deve essere reso noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di 75 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per tutte le operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, fatta eccezione per quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Corti di appello nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della regione, sentito il Commissario del Governo e i Prefetti della regione. Qualora le cause di forza maggiore sussistano anche successivamente al termine dei settantacinque giorni di cui ai commi precedenti tutte le operazioni sino a quel momento compiute sono annullate »

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti, Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo numero 3. 11, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-

na nera. I senatori contrari deporranno pal la nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Arnaudi, Artom Audisio,

Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bonaldi, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici, Cremisini, Crollalanza,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Latanza, Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nicoletti,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 3. 11:

Senatori votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	15
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 12 presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile tendente ad inserire dopo il quarto comma il seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il decreto di convocazione dei comizi deve essere emanato nel rispetto delle norme contenute nella presente legge ».

Senatore Nencioni, chiedo a lei che è un giurista se non intende ritirare questo emendamento poichè è ovvio che il decreto dovrà sempre essere emanato osservando le norme della presente legge. Mi appello alla sua scienza giuridica.

N E N C I O N I . Mi pare che l'emendamento possa essere votato.

P R E S I D E N T E . Lo mantiene allora senatore Nencioni?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Se l'emendamento deve essere votato, la prego, signor Presidente, di volerlo mettere in votazione per parti separate e di far votare anzitutto la prima parte: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale ».

N E N C I O N I . È un separatista!

P A L U M B O . Ma isolatamente non vuol dire niente questa parte, non ha alcun contenuto normativo. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Si è già discusso prima della questione della separazione. Ora il senatore Maris chiede che l'emendamento sia votato per parti separate. È un suo diritto.

A R T O M . Ma si vota per parti separate quando si tratta di norme diverse.

Si vota per parti separate quando si tratta di separare delle norme, non quando si tratta di separare delle parole che, così separate, non hanno alcun senso.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Artom, lei non è il presentatore dell'emendamento...

A R T O M . No, ma sono un senatore e posso parlare. Faccio un richiamo formale al Regolamento in questo senso. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

M A R I S . Io ho il diritto di chiedere che si voti per parti separate e lei, senatore Artom, non mi può togliere questo diritto! (*Replica del senatore Artom*).

N E N C I O N I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, sentiamo il senatore Nencioni che è il proponente. Il senatore Nencioni ha facoltà di parlare.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io riconosco a tutti i componenti dell'Assemblea il diritto di chiedere la votazione per parti separate. Però la Presidenza deve anche esaminare la richiesta. Ora, quando la votazione per parti separate porta alla votazione di parole senza alcun significato, mi sembra che non debba essere ammessa proprio perchè noi dobbiamo poter votare sia pure per capi separati, ma aventi un significato. Le parole: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale » da sole non significano nulla. Non è una parte di emendamento che ha un significato.

Io mi rimetto comunque alla Presidenza, ma chiedo che sia messo in votazione l'intero emendamento che ha un significato.

P R E S I D E N T E . Permetta, senatore Nencioni. Le parole della prima parte esprimono una ipotesi che costituisce il presupposto della parte successiva dell'emendamento e cioè: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale ». È evidente nel contesto — al quale si pone sempre mente quando si vota per parti separate — il contenuto normativo di queste parole e, di conseguenza, il significato del voto del Senato su di esse. Si tratta di decidere se disciplinare o meno in questa sede l'ipotesi dello scioglimento anticipato.

Quindi nulla di male che si voti per parti separate. Comunque, senatore Nencioni, lei si è rimesso una volta tanto alla mia saviezza. Orbene, io decido di dare inizio alla votazione per parti separate.

Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento n. 3. 12, comprendente le seguenti parole: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento aggiuntivo n. 3. 12, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Asaro, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Caruso, Cassini, Celasco, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Pace, Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 12, comprendente le parole: « In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale »:

Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	7
Contrari	147

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito di questa votazione cade la seconda parte dell'emendamento.

Passiamo ora all'emendamento n. 3. 361, presentato dai senatori Veronesi ed altri ed inteso ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: « Prima della emanazione del decreto di cui al comma precedente il Commissario del Governo invia una relazione sulla situazione dell'ordine pubblico nella Regione ».

Vorrei chiedere al senatore Palumbo se non intenda ritirare questo emendamento, perchè francamente non riesco a capire che cosa significhi. Oltre tutto, a chi dovrebbe essere inviata questa relazione?

P A L U M B O . La si invia a quegli organi, a quelle autorità che debbono essere concertate per l'emanazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Questo però bisogna indovinarlo.

P A L U M B O . Il significato è chiaro.

P R E S I D E N T E . Le autorità che debbono essere concertate sono i presidenti delle Corti di appello. Quindi la cosa non è molto chiara. Ad ogni modo, torno a domandarle se mantiene tale emendamento.

P A L U M B O . Lo manteniamo senz'altro.

P R E S I D E N T E . Se lo mantiene debbo allora metterlo in votazione. Io l'avevo pregata di ritirarlo: lei non ha ritenuto di farlo e pertanto lo metteremo ai voti.

P A L U M B O . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo lo scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero dei senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 361, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caron, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Pezzini, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 361:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	3
Contrari	147

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 362, presentato dai senatori Veronesi, Artom ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: « A tal fine il Commissario del Governo indìce una riunione di tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Regione presso la Corte d'appello del capoluogo della regione ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti, e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3.362, presentato dai senatori Veronesi, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi,

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 362:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	5
Contrari	144

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 208, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sopprimere il quinto comma.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo lo scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 3. 208, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Alessi, Angelilli, Asaro, Attaguile, Audisio,

Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caruso, Cassini, Celasco, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lombari,

Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Medici, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët,

Roasio, Roffi, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavone, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spigaroli, Stirati,

Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 208:

Senatore votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	5
Contrari	143

Il Senato non approva.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 14,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 14,30*).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: FERRONI ed altri. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità » (2659), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, per gli esercizi 1965 e 1966 (*Documento* 29).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 209, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a sostituire il quinto comma con i seguenti:

« Il decreto di convocazione dei comizi, da notificarsi, insieme al decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni, fissa la data, l'ora, la sede della prima riunione del consiglio regionale non oltre il 20° giorno dalla data delle elezioni.

Successivamente si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Inoltre ciascun consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o di un terzo dei suoi componenti ».

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero prescritto di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Artom ed altri n. 3.209, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Ruini,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Traina,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 209:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	4
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 210, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri e tendente a sostituire al quinto comma le parole: « di convocazione dei comizi », con le altre: « di cui al comma precedente ».

L'emendamento non emenda proprio nulla ed è perciò tautologico in quanto al comma precedente si parla di « convocazione di comizi ». Lo dichiaro perciò inammissibile.

Segue l'emendamento n. 3. 211 degli stessi proponenti che la Presidenza ritiene tautologico in quanto tende a sostituire, al quinto comma, le parole: « di convocazione dei comizi », con le altre: « con cui sono indette le elezioni e convocati i comizi ».

Anche l'emendamento n. 3. 213, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sostituire al quinto comma le parole: « di convocazione dei comizi », con le parole: « con cui sono convocati i comizi », per la Presidenza è tautologico per la stessa motivazione di quello precedente, e lo stesso dicasi per l'emendamento n. 3. 215 presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al quinto comma le parole: « di convocazione dei », con le parole: « con cui vengono indette le elezioni e convocati », e per l'emendamento n. 3. 217, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo la parola: « comizi », le parole: « elettorali per la rinnovazione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale », emendamento che è anche precluso dalla precedente votazione sull'emendamento n. 1. 133.

Segue l'emendamento n. 3. 225, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sostituire al quinto comma le parole da « ed » a « precedente », con le altre: « e quello di determinazione dei seggi del consiglio regionale e di assegnazione di essi alle singole circoscrizioni », emendamento che sembra, ripetendo in parte la formulazione del penultimo comma dell'articolo 2, sostanzialmente identico al testo che vuole emendare.

P A L U M B O . Mi perdoni, signor Presidente, ma questo emendameno riguarda la comunicazione del decreto di cui al quinto comma relativo non solo alla data delle elezioni e alla convocazione dei comizi, ma anche alla assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Quindi questo emendamento non è per niente tautologico e tanto meno precluso e va pertanto messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Non capisco la sua precisazione. Comunque nel dubbio, co-

me si è regolata finora, la Presidenza ritiene di mettere in votazione l'emendamento numero 3. 225.

ALCIDI REZZA LEA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti, Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo numero 3. 225 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Te-

renzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi,

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 225, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e altri:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	3
Contrari	139

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Il successivo emendamento numero 3. 226, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire, al quinto comma, le parole da « ed » a « precedente » con le parole: « e quello con cui vengono determinati i seggi del consiglio regionale ed assegnati alle singole circoscrizioni », è precluso dalla votazione che abbiamo testè effettuato.

L'emendamento numero 3. 227, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire, al quinto comma, le parole: « ed il decreto » con le parole: « e quello », è tautologico e quindi inammissibile.

L'emendamento n. 3. 228 degli stessi proponenti, tendente a sostituire la parola « penultimo », con l'altra « terzo » è evidentemente tautologico, e così anche l'emendamento n. 3.229, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire la parola « precedente » con la parola « 2 ». Pertanto li dichiaro ambedue inammissibili. L'emendamento n. 3.235, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente ad aggiungere, al quinto comma, dopo la parola: « essere » la parola: « sempre », è del tutto superfluo e quindi inammissibile.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3.236, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire, al quinto comma, le parole: « notificati al » con le parole: « portati a conoscenza del ».

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3.236, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterricher, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 3. 236, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	4
Contrari	139

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora l'emendamento n. 3. 237, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente a sostituire al quinto comma la parola: « notificati » con la parola: « comunicati ».

Questo emendamento è precluso a seguito della votazione testè avvenuta sull'emendamento n. 3. 236 perchè la « comunicazione » non è altro che un « portare a conoscenza ».

Segue ora l'emendamento n. 3. 238, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo le parole: « essere notificati », le altre: « dal Commissario del Governo ». L'emendamento è superfluo ed erroneo, non potendo l'atto essere notificato dal « Commissario », ma, semmai, « a cura del Commissario », ed è perciò inammissibile.

Segue ora l'emendamento n. 3. 239, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sopprimere al quinto comma la parola: « regionale ». L'emendamento è inammissibile perchè arbitrario in quanto la parola: « regionale » serve ad individuare l'organo.

Segue l'emendamento n. 3. 240, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo le parole: « Presidente della Giunta regionale », le altre: « , ai Presidenti delle Corti di appello ». Anche questo emendamento è inammissibile in quanto non ha senso la legale notifica dell'atto ai Presidenti delle Corti di appello, cioè agli organi che sono consultati per l'emanazione dell'atto stesso, a norma del quarto comma.

P A L U M B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . L'emendamento numero 3.240 dispone che la notifica del decreto commissariale debba pervenire, oltre che al Presidente della Giunta regionale, anche ai Presidenti delle Corti d'appello. Quindi non c'è alcuna votazione che sia preclusiva dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che il quarto comma dell'articolo 3 dispone che le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

P A L U M B O . Ma questo riguarda la fase di formazione della volontà, non la fase . . .

P R E S I D E N T E . Senta, io lo ritengo un contrasto logico. Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 3. 241, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sopprimere al quinto comma la parola: « comunicati ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canzia ni, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti, Salerni, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo numero 3. 241, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Traina,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 241:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	3
Contrari	140

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento n. 3. 242 dei senatori Alcidi Rezza Lea ed altri tendente a sostituire, al quinto comma, la parola: « comunicati » con le seguenti: « contemporaneamente notificati ». Tale emendamento è precluso dalla precedente votazione.

Passiamo all'emendamento n. 3. 13 dei senatori Nencioni, Gray ed altri tendente ad inserire al quinto comma, dopo la parola: « comunicati » le altre: « ai prefetti della regione ».

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Cataldo, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Peserico, Rotta, Rovere e Veronesi, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello dei presentatori della richiesta.

B O N A F I N I , *Segretario, fa la chiama.*

P R E S I D E N T E . Poichè i presentatori della richiesta di verifica del numero legale risultano presenti in Aula, la richiesta è valida.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Selliti e Salerni, hanno chiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo numero 3. 13, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Latanza, Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tupini,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnu-

ti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi,

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 13:

Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 243, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tautologico in quanto propone di sostituire le parole: « ai sindaci », con le altre: « a ciascun sindaco », e pertanto inammissibile. Lo stesso dicasi per l'emendamento n. 3. 245, presentato anch'esso dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, manifestamente superfluo in quanto propone di aggiungere le parole: « di tutti i comuni » dopo la parola: « sindaci ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 249, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma, le parole: « 45 giorni prima della data delle elezioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo numero 3. 249 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinez, Marullo, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3.249, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	3
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3.363, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori, tendente a sostituire al quinto comma le parole: « e comunicati ai sindaci della Regione », con le altre: « ai presidenti delle singole provincie della Regione i quali provvedono a comunicarli ai sindaci delle rispettive province ».

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è

stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 363, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Ceschi, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lorenzi, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento numero 3. 363, presentato dai senatori Veronesi ed altri:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	4
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 364, pre-

sentato dai senatori Veronesi ed altri e tendente ad aggiungere, al quinto comma, in fine, le parole: « e al Presidente della Repubblica ».

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, la prego di volere porre in votazione questo emendamento per parti separate, mettendo in votazione prima la parola « e », che, nel caso concreto, ha una propria autonomia concettuale, logica e giuridica ed ha sempre una propria autonomia grammaticale. Chi vuole che i decreti di convocazione dei comizi e il decreto di cui al penultimo comma del l'articolo 2 vengano notificati, oltre che al Presidente della Giunta regionale, ad altri enti o persone, voterà a favore della parola « e », e successivamente stabiliremo a chi dovrà essere comunicato o notificato tale decreto. Chi è contrario voterà contro.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, credo che noi si voglia arrivare al paradosso con questa votazione per separazione su precisi punti di un emendamento. Che dire, infatti, quando nella specie si tratta di votare soltanto la congiunzione « e »? Si sostiene, da parte del collega Maris, che, qualora il Senato dovesse bocciare questa lettera o congiunzione il voto negativo significherà che l'Assemblea non vuole che altre notifiche vengano fatte ad altre persone! Noi pensiamo, signor Presidente, che l'emendamento n. 3. 370 prevede la comunicazione al Ministro degli interni, il quale dovrebbe anche...

M A R I S . Questo è sul merito. (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

B A T T A G L I A . Noi desideriamo, signor Presidente, che ella mediti su questa richiesta del collega Maris perchè — se venisse accolta — si arriverebbe, come dicevo poc'anzi, veramente al paradossa, cioè alla votazione della lettera « e »: cosa, questa, veramente assurda. Per questo noi, onorevole Presidente, la preghiamo di considerare la richiesta del senatore Maris inammissibile.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul capoverso dell'articolo 73 del Regolamento del Senato. L'articolo 73 dice che è « sempre » ammessa la votazione per parti separate e la ragione di questa affermazione è evidente. Si possono presentare tre ipotesi per la separazione: la separazione di una parte la quale lasci in vita le altre parti con un significato e una portata autonomi; la separazione di una costante che governi e domini una serie di variabili, come è avvenuto l'altro giorno, di tal che soppressa la costante cadono tutte quante le variabili; la separazione infine, come nel caso attuale, per la definizione di una questione di principio. Ora, a proposito della votazione separata della congiunzione « e », noi intendiamo appunto affermare una questione di principio e cioè che oltre la notificazione prevista dal quinto comma dell'articolo 3 non intendiamo che ci sia necessità di altre notifiche o comunicazioni. A questo serve in maniera particolare la separazione della congiunzione da tutto il testo dell'emendamento proposto, ed è evidente che, una volta definita tale questione di principio sul primo emendamento, cadono tutti gli altri emendamenti che ne dipendono. Per questa ragione mi sembra fondata la domanda della votazione per parti separate.

V E R O N E S I . Domando di parlare. (*Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, io non posso dare la parola a tutti. Pertanto, le posso dare la parola considerando ciò che ha detto il senatore Battaglia alla stregua di un richiamo al Regolamento. Ora il senatore Gava ha già parlato contro, lei quindi può parlare a favore.

V E R O N E S I . Grazie, signor Presidente. In questi giorni noi abbiamo assisti-

to ad interpretazioni del Regolamento le più varie...

P R E S I D E N T E . Non parli dei giorni passati, venga piuttosto all'argomento.

V E R O N E S I . Certamente, signor Presidente, vengo all'argomento. Oggi da parte del collega Maris, di cui apprezziamo la capacità come avvocato, abbiamo sentito un richiamo al fine di porre in votazione — non saprei come chiamarla — una lettera alfabetica... (*Vivaci interruzioni dalla estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

G A V A . Una congiunzione.

V E R O N E S I . Ringrazio il Presidente del Gruppo democristiano Gava di avermi indicato l'esatta espressione: una congiunzione, cioè la parola « e ». (*Interruzione del senatore Bertoli*). Volevo dire che lo spirito del Regolamento, che è stato richiamato dal senatore Gava, è che si possono porre in votazione delle lettere, delle congiunzioni, o una serie di parole, ma solo ad una condizione: cioè che queste abbiano un contenuto normativo... (*Cenni di dissenso dei senatori Ajroldi e Gava*). Volevo dire, senatore Gava, che noi possiamo porre in votazione qualcosa che abbia un contenuto normativo, non un qualcosa che sia campato per aria; nel caso si può porre in votazione per divisione un qualcosa che, sia pure diviso, abbia una sua realtà logica ed abbia un contenuto normativo... (*interruzioni del senatore Gianquinto*) e un fondamento. Ad ogni modo, signor Presidente, noi in via principale, manteniamo la nostra tesi e cioè l'assoluta impossibilità, a nostro avviso, di mettere in votazione la « e »; in via subordinata, però, se ella non intendesse aderire alla nostra impostazione ed intendesse invece aderire a quella che noi riteniamo una completa assurdità, salvo gravame come diciamo noi avvocati, rinunciamo agli altri emendamenti, lasciando in vita l'emendamento n. 3. 370. Mi riallaccio cioè alla nostra impostazione: (*vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*) noi in via principale sosteniamo che lei non può aderire all'eccezione avanzata dal collega Maris e sostenuta dal senatore Gava...

M A R I S . Ma dove esistono le subordinate al Senato?

V E R O N E SI . ... in via subordinata, se ella non intendesse aderire alla nostra impostazione, io, quale firmatario di questi emendamenti, rinuncio ai precedenti per mantenere in vita l'emendamento n. 3. 370.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi sembra logica l'impostazione data dal senatore Maris e sostenuta dal senatore Gava. Pertanto decido di accogliere la richiesta del senatore Maris e metto ai voti per parti separate l'emendamento n. 3. 364. Votiamo quindi sulla prima parte dell'emendamento, costituita dalla parola: « e ».

V E R O N E S I . Su questo emendamento chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Selliti e Salerni hanno richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento aggiuntivo n. 3 364, costituita dalla parola: « e », sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

(*Nel corso della votazione assume la Presidenza il Presidente Zelioli Lanzini*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte, costituita dalla parola: « e », dell'emendamento n. 3. 364, presentato dai senatori Veronesi ed altri:

Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	2
Contrari	149

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito di questa votazione decade la restante parte del-

l'emendamento n. 3. 364 e sono preclusi i seguenti emendamenti presentati dai senatori Veronesi ed altri:

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al Presidente della Camera dei deputati ».

n. 3. 365

Al quinto comma, in fine, aggiungere le parole: « e al Presidente del Senato della Repubblica ».

n. 3. 366

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al Presidente della Corte costituzionale ».

n. 3. 367

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al Consiglio dei ministri ».

n. 3. 368

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e al Presidente del Consiglio dei ministri ».

n. 3. 369

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « al Ministro degli interni ».

n. 3. 370

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e ai Ministri ».

n. 3. 371

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e ai Presidenti delle Corti di appello della Regione ».

n. 372

V E R O N E S I . Signor Presidente, desidero che venga verbalizzata la nostra protesta per la decisione presa.

P R E S I D E N T E . Se lei, senatore Veronesi, si riferisce al voto dell'Assemblea, le devo ricordare ancora una volta, che non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato.

Vediamo un po' di moderare queste cose. (*Interruzioni dal centro-destra. Repliche dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, non si agitino, pensa il Presidente a tutelare i diritti del Senato e della sua maggioranza, e anche della minoranza. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Passiamo all'emendamento n. 3. 14 presentato dai senatori Nencioni ed altri e tendente ad aggiungere al quinto comma, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto fissa la data dalla prima riunione del Consiglio regionale non oltre il 15° giorno dalla data delle elezioni ».

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, vorrei dire qualcosa sull'emendamento numero 3. 14. Osservo che esso riguarda una materia che è già regolata dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, cioè a dire la prima convocazione del consiglio regionale. Quindi, poichè la stessa materia è prevista dall'articolo 14 della legge del 1953, ripeto, io credo che quest'emendamento sia inammissibile. Inoltre, in subordine, chiederei la votazione per parti separate dello stesso, cioè a dire di queste parole: « Lo stesso decreto fissa la data dalla prima riunione del Consiglio regionale non oltre il ».

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, io invece ritengo ammissibile questo emendamento. Lei chiede la votazione per parti separate fino alle parole « non oltre il », per poi, eventualmente, dichiarare la inammissibilità dell'emendamento successivo n. 3. 15. Io proporrei di chiedere ai proponenti di quest'ultimo emendamento se acconsentono a ritirarlo, di modo che si possa votare il primo, cioè l'emendamento numero 3. 14.

Senatore Franza, penso che lei possa rinunciare al secondo emendamento, presentato in via subordinata, per poter votare il n. 3. 14.

F R A N Z A . Sta bene.

P R E S I D E N T E . Allora passiamo alla votazione dell'emendamento, n. 3. 14, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Selliti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 14, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporrano palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Spagnolli, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giu-

seppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 14, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri:

Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	3
Contrari	146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del quinto comma dell'articolo 3.

Comunico che, da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea, Artom, Battaglia, Bergamasco, Bonaldi, Bosso, Chiariello, Coppi, D'Andrea, D'Errico, Germanò, Massobrio, Nicoletti, Palumbo, Rotta, Rovere, Veronesi, Basile, Gray, Lessona, Nencioni, Pace e Ponte, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sul quinto comma dell'articolo 3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrini, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone,

Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul quinto comma dell'articolo 3:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	129
Contrari	17

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, segue l'emendamento n. 3. 250, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, con il quale si chiede la soppressione del sesto comma. Mi dicano gli onorevoli colleghi proponenti: praticamente loro vorrebbero che i sindaci non comunicassero la data dei comizi elettorali? Questo lo dico perchè voglio mettere in evidenza l'incongruenza di certi emendamenti. Ecco perchè io chiedo se loro non ritengano di ritirare l'emendamento.

V E R O N E S I . Noi potremmo ritirare quest'emendamento, ma desideriamo assicurazioni sull'ammissibilità dell'emendamento n. 3. 253.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, ritengo che l'emendamento n. 3. 253 sia ammissibile.

V E R O N E S I . In tal caso ritiro lo emendamento n. 3. 250.

P R E S I D E N T E . Segue un emendadamento presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori n. 3.251, tendente a premettere, al sesto comma, alle parole: « I sindaci », le parole: « Appena ricevuta la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi e del decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sell'emendamento n. 3. 251 sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Polano,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 251 presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri:

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	2
Contrari	146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento n. 3.252, tendente a premettere, al sesto comma, alle parole: « I sindaci », le parole: « Ricevuta la comunicazione del decreto di convocazione dei comizi e del decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 », presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, è precluso dalla reiezione dell'emendamento n. 3. 251.

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 3. 253, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire il sesto comma con il seguente: « I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso entro le ore otto del 44° giorno antecedente la data delle elezioni ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale

P R E S I D E N T E La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

In questo momento mi perviene però una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Bonacina, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 253, sostitutivo del sesto comma, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano, Preziosi,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 3. 253, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	1
Contrari	145

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue ora l'emendamento n. 3. 262, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « I sindaci dei comuni della regione », con le parole: « Questi ». Non lo ammetto, perchè tautologico.

Segue l'emendamento n. 3. 263, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sopprimere, al sesto comma, le parole: « dei comuni ». Anche quest'emendamento non l'ammetto perchè è del tutto superfluo. Lo stesso devo dire per l'emendamento seguente, n. 3. 264, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a premettere alla parola: « comuni » la parola: « singoli ».

Segue l'emendamento n. 3. 267, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire al sesto comma la parola: « notizia », con la parola: « comunicazione ». Non lo ammetto perchè tautologico.

Segue poi l'emendamento n. 3. 269, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « agli elettori », con le parole: « ai cittadini ». Chiedo ai senatori proponenti se intendono ritirarlo. È evidente che il manifesto affisso in luogo pubblico, è accessibile a tutti, e la specificazione « cittadini » al posto di « elettori » non ha senso a questi fini.

V E R O N E S I . Sì, lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Segue ora una serie di emendamenti del tutto superflui o tautologici e quindi manifestamente dettati da intenti defatigatori, che dichiaro perciò inammissibili. Si tratta degli emendamenti, presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, n. 3.270, tendente ad aggiungere, al sesto comma, dopo la parola: « elettori », le seguenti parole: « delle relative circoscrizioni elettorali »; n. 3. 279, tendente a sopprimere , al sesto comma, la parola: « apposito »; n. 3. 280, tendente ad aggiungere, al sesto comma, prima della parola: « apposito », la parola: « un »; n. 3. 281, tendente a sostituire, al sesto comma, la parola: « apposito » con la parola: « adeguato ».

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 284, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri e tendente a sostituire, al sesto comma, dalla parola: « deve », fino a: « elezioni » con le seguenti: « rimarrà affisso per 45 giorni antecedentemente alla data stabilita per le elezioni ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bonacina, Borelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 284, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi, Lorenzi,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Polano, Preziosi,

Romano, Rosati,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 284:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	7
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza ed altri, n. 3. 285, tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « che deve essere affisso », con le altre: « da affiggere ».

Questo emendamento non è ammissibile in quanto tautologico,

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 355, presentato dai senatori Latanza, Nencioni ed altri, tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « manifesto che deve essere affisso », con le seguenti: « avviso da affiggere nell'Albo pretorio del Comune ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 355, presentato dai senatori Latanza, Nencioni ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Grimaldi, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lessona, Lombardi, Lorenzi,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesen-

ti, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavoni, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 355:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	8
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 16, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire, al sesto comma, la parola « quarantacinque », con l'altra « trentacinque ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 16 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Grimaldi, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lessona, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trebbi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti,

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 16:

Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	6
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 290, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « della data », con le parole: « del giorno ». Questo emendamento è tautologico e quindi inammissibile.

Segue l'emendamento n. 3. 292, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sostituire, al sesto comma, le parole: « le elezioni », con le parole: « l'elezione ». Anche questo emendamento è tautologico.

Segue l'emendamento n. 3. 293, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al sesto comma, dopo la parola: « elezioni » le parole: « dei consigli regionali delle regioni a statuto normale », che è precluso dall'esito della votazione sull'emendamento numero 1. 133.

Metto ai voti il sesto comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 296, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente a sopprimere il settimo comma.

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procedederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto del Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento n. 3. 296, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, tendente a sopprimere il settimo comma, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo emendamento soppressivo n. 3. 296, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	3
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Vi sono ora i seguenti emendamenti, che io non ritengo ammissibili per le ragioni che indicherò appresso, tutti presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori:

Al settimo comma, dopo la parola: « decreto », *aggiungere le parole*: « del commissario del Governo ».

3. 297

Al settimo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « del commissario del Governo che convoca i ».

3. 298

Al settimo comma, sostituire le parole: « di convocazione dei », *con le parole*: « con cui vengono convocati i ».

3. 299

Al settimo comma, dopo la parola: « comizi », *aggiungere le parole*: « elettorali di cui al quarto comma di questo articolo ».

3. 304

Al settimo comma, dopo la parola: « comizi », *aggiungere la parola*: « elettorali ».

3. 306

Al settimo comma, sopprimere la parola: « inoltre ».

3. 309

Al settimo comma, sostituire la parola: « inoltre », *con le parole*: « tra l'altro ».

3. 310

Al settimo comma, sostituire la parola: « comunicato », *con la parola*: « trasmesso ».

3. 311

L'emendamento n. 3. 297 non è ammissibile in quanto del tutto superfluo. L'emendamento n. 3. 298 e quello n. 3. 299 propongono la sostituzione di parole che hanno lo stesso significato e quindi sono tautologici. Il n. 3. 304 è meramente formale e del tutto superfluo, così come sono superflui gli emendamenti nn. 3. 306 e 3. 309. Il n. 3. 310 è anch'esso tautologico, così come l'emendamento n. 3. 311.

P E Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I . Premetto di essere contrario a tutti gli emendamenti che sono stati proposti e, tuttavia, in considerazione anche delle mie condizioni fisiche, non ritengo di dovermi sottomettere ulteriormente alla umiliante necessità di compiere la meccanica e snervante operazione di votazione a scrutinio segreto. Questo soprattutto in relazione alla congerie di emendamenti grotteschi o quanto meno puramente defatigatori, come ad esempio il n. 3. 312 che ora sarà posto in votazione. Dichiaro, quindi, di astenermi e di restare al mio posto.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 312, pre-

sentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri e tendente a sostituire, al settimo comma, la parola: « comunicato », con la parola: « notificato ».

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Domandiamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo n. 3. 312, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bosso, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Granata, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini, Torelli, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Si astiene il senatore:

Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, De Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 312:

Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	7
Contrari	144
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3. 17, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri e tendente a sostituire all'ultimo comma la parola: « comunicato », con l'altra: « notificato ». Tale emendamento è precluso in seguito al risultato della votazione precedente.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 313, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al settimo comma, dopo la parola: « essere », la parola: « immediatamente ».

B O N A L D I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi è però pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli, Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti, Salerni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 313, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gramegna, Granata, Gray, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Lombardi, Lorenzi,

Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moretti, Morino, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini, Tortora, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti.

Si astengono i senatori:

Caleffi, Pezzini e Tupini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3.313:

Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	11
Contrari	145
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, avverto, specialmente coloro che si sono astenuti, che l'aver la Presidenza consentito di esprimere l'astensione dal proprio banco costituisce un'eccezione: si è trattato, vorrei dire, di una cortesia che la Presidenza ha usato verso coloro che non possono, per ragioni di salute, sottoporsi al continuo carosello. Se però gli astenuti dovessero aumentare, io dovrei oppormi a questo modo di votare. Secondo la prassi, coloro che si astengono nelle votazioni a scrutinio segreto devono portare le loro palline, quella nera e quella bianca, alla Presidenza. Inoltre la dichiarazione di astensione dal proprio posto richiederebbe che i senatori Segretari prendessero nota ogni volta di coloro che hanno dichiarato di astenersi.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . A norma del Regolamento, gli astenuti contano come se fossero presenti. Io credo che all'esigenza dell'appello da lei rappresentata si possa sostituire la dichiarazione di chi si astiene, con nome e cognome, in modo che i Segretari abbiano la possibilità di accertare chi si è astenuto. In questo caso, inoltre, si accelerano le operazioni.

P R E S I D E N T E . A me sembra che le operazioni non si accelerino, anzi si pro-

lunghino, nel caso che i Segretari debbano annotare un gran numero di senatori.

Inoltre, accettando la proposta del senatore Bonacina, derogheremmo veramente al Regolamento; la prassi nuova verrebbe instaurata da oggi ed io non posso consentirlo.

Posso fare un'eccezione per un riguardo all'ottimo senatore Pezzini, che non può discendere i gradini del seggio; ma se il numero degli astenuti dovesse aumentare, arrivando a 20, a 30, a 40, è chiaro che la Segreteria dovrebbe prendere tutte le volte nota dei nomi di coloro che si astengono, e ciò non accelererebbe il lavoro.

Passiamo all'emendamento n. 3. 315, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al settimo comma, dopo la parola: « comunicato », la parola: « immediatamente ». Questo emendamento è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 3. 313.

Segue l'emendamento n. 3. 374, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al settimo comma, dopo le parole: « deve essere », la parola: « immediatamente ». Anche questo emendamento è precluso dalla precedente votazione.

Segue l'emendamento n. 3. 18, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Basile ed altri, e tendente a sostituire all'ultimo comma le parole: « ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali », con le altre: « alle Commissioni elettorali mandamentali ». Questo emendamento è inammissibile perchè nella sostanza nulla emenda, posto che, anche se approvato, la comunicazione dell'atto all'organo collegiale non potrebbe che essere fatta per il tramite del suo Presidente.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 373, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori e tendente ad aggiungere, al settimo comma, dopo la parola: « mandamentali », le altre: « e comunali ».

B O N A C I N A . Mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, capisco la sua indignazione, la sua protesta. (*Interruzione del senatore Bonacina*). Se loro intendono accelerare il lavoro, sappiano però che in questo modo, astenendosi in 20 o in più, esso aumenta invece di diminuire. È chiaro che i senatori Segretari dovrebbero prendere nota di tutti gli astenuti per registrarli a verbale; bisogna inoltre distinguere gli astenuti dai contrari.

Ripeto, sono disposto ad accordare quanto è stato chiesto soltanto per un riguardo verso i valetudinari.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento n. 3. 373.

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 373, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bolettieri, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini, Tortora, Trabucchi, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti.

Si astengono i senatori:

Bonacina e Pezzini.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento n. 3.373:

Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	8
Contrari	150
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 3.316, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente a sopprimere, al settimo comma, le parole: « della regione ».

Questo emendamento non lo metto in votazione perchè è del tutto arbitrario; la specificazione « della regione » è, nel caso di specie, quanto mai opportuna.

V E R O N E S I . Chiedo che sia messo in votazione il settimo comma.

P A J E T T A . Lei ride, senatore Battaglia! (*Richiami del Presidente*). Si diverte a vederci girare come asini intorno a un pozzo!

P R E S I D E N T E . Senatore Pajetta, quando io la richiamo lei deve darmi ascolto.

P A J E T T A . Stavo parlando con un senatore questore...

P R E S I D E N T E . Va bene, ma se tutti parlassero così...

P A J E T T A . Parlavo con un senatore questore, come membro della Presidenza che deve aiutare i nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del comma settimo dell'articolo 3.

A R T O M . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bonacina, Borrelli, Giancane, Bermani, Cassini, Tedeschi, Darè, Giorgetti, Asaro, Canziani, Battino Vittorelli Pellegrino, Stirati, Orlandi, Perna, Gigliotti, Pirastu, Polano, Sellitti e Salerni hanno richiesto che la votazione sul settimo comma dell'articolo 3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Gramegna, Granata, Grimaldi, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tomassini, Torelli, Tortora,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul settimo comma dell'articolo 3:

Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	141
Contrari	25

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo n. 3. 323, presentato dalla senatrice Lea Alcidi Rezza e da altri senatori e tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti commi:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica, può, con proprio decreto, su deliberazione del Consiglio dei ministri, disporre il rinvio.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci dei Comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questo emendamento aggiuntivo n. 3. 323, e precisamente chiedo che si voti sulla parte di cui do lettura: « Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non sia possibile far luogo alle elezioni nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo ». Qui, signor Presidente, viene prevista una situazione di forza maggiore che impedisca le elezioni; il caso è previsto dal Testo unico del 1960 a cui fa riferimento l'articolo 1 che è stato già approvato.

P R E S I D E N T E . Io penso che, senza arrivare alla votazione per parti separate, visto che i colleghi del Gruppo liberale hanno presentato due emendamenti pressochè uguali, con la sola differenza che in uno la facoltà del rinvio viene data al Presidente della Repubblica, mentre nell'altro tale facoltà è concessa al Commissario del Governo, si potrebbero invitare i colleghi liberali a ritirarne uno e ad insistere su un solo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, non per le argomentazioni addotte dal Gruppo comunista, per le quali dovremmo respingere il suo invito, ma per aderire al desiderio da lei espresso noi rinunciamo all'emendamento n. 3. 323 ed insistiamo per la votazione dell'emendamento n. 3. 324.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento n. 3. 324, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e da altri, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti commi:

« Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non sia possibile far luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi di cui al quarto comma del presente articolo, il Commissario del Governo può, con proprio decreto, disporre il rinvio, sentiti i presidenti delle Corti di appello indicati nel quarto comma.

Detto rinvio non può superare il termine di 70 giorni dalla data originariamente fissata, fermi restando, in ogni caso, i termini per il compimento delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento dei seggi elettorali.

Detto decreto deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale ed ai sindaci dei Comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto ».

A R T O M . Domando la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 324, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dicharo aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Luca Angelo, D'Errico, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Germanò, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giraudo, Granata, Guanti,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Morandi, Moretti, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Spezzano, Stefanelli,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora Trebbi, Turchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 324:

Senatori votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	11
Contrari	145

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiammo ora alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

N I C O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N I C O L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dichiaro, a nome del mio Gruppo, che daremo voto contrario all'articolo 3 del disegno di legge in esame per i seguenti motivi: innanzi tutto noi giudichiamo sfavorevolmente la norma con la quale si vorrebbe disporre che i consigli regionali delle regioni a statuto normale si rinnovino ogni 5 anni.

La Costituzione per i consigli regionali a statuto speciale stabilisce, come è noto, un diverso termine: 4 anni. Nell'altro ramo del Parlamento è stata sollevata una questione di costituzionalità o, almeno, una questione sospensiva in attesa che il Parlamento si pronunci sulla legge costituzionale che dovrebbe portare a 5 anni la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto speciale.

In questa sede non intendo certo rinnovare tale questione, anche se essa, indubbiamente, è assai seria; infatti, se la Costituzione prevede una durata in carica di 4 anni per i consigli delle regioni a statuto speciale, è difficile contestare che, sia pure soltanto per analogia, una simile norma di portata generale debba avere effetti anche per quanto concerne le regioni a statuto ordinario. Nel merito della questione mi pare che il solo fatto che il disegno di legge ignori la norma della Costituzione e preveda la durata in carica dei consigli delle regioni a statuto ordinario per 5 anni dimostri, ancora una volta, la disorganicità e la superficialità del disegno di legge e di questo articolo in modo particolare.

Cosa dire poi della curiosa espressione con la quale, al primo comma dell'articolo che ci interessa, ci si riferisce alla rinnovazione dei consigli regionali e non alla rinno-

vazione — seppure si possa fare uso di un tale barbarismo — dei consiglieri regionali?

I consigli regionali sono organi e non persone. Essi vivono indipendentemente dalle persone che li compongono. Se, malauguratamente, le regioni si faranno davvero, i consigli regionali, quali organi previsti dalla legge, resteranno in vita ed in vigore fino a quando resterà in vigore il regime regionale. Dire dunque che i consigli regionali si rinnovano è affermare cosa formalmente e sostanzialmente errata.

Che dire ancora della statuizione secondo la quale i consigli regionali si rinnovano ogni 5 anni, salvo il disposto del secondo comma che regola i termini di esercizio delle funzioni ordinarie dei singoli consiglieri in relazione alla convocazione dei comizi elettorali? Parrebbe che il secondo comma debba contenere norme in contrasto con il primo se si sente il bisogno di fare « salvo il disposto del comma seguente », il disposto del secondo comma stesso. (*Interruzione dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lei legge soltanto per un quarto d'ora, vero?

N I C O L E T T I . Credo che sarò senz'altro nei limiti, altrimenti concluderò.

Z A M P I E R I . Ma deve parlare dell'articolo 3.

N I C O L E T T I . Ma sto appunto parlando dell'articolo 3.

Invece, si tratta, nella sostanza, di una serie di norme quali è bene prevedere in simili casi e che dovrebbero riguardare non già la durata in carica dei consiglieri, ma piuttosto l'ampiezza delle funzioni, che, dopo la scadenza, essi possono continuare a svolgere, e cioè le funzioni d'ordinaria amministrazione fino all'entrata in carica dei nuovi consiglieri.

Le funzioni sono esercitate, secondo il disegno di legge, dai consigli e non dai consiglieri; si parla di durata di tali funzioni e non di durata in carica dei consiglieri; si parla di cinque anni di durata, funzionalmente confermati dal secondo comma, ma il primo comma pare invece affermare quello che il secondo contraddice; infine, la durata in carica, denominata « esercizio delle funzioni dei Consigli », viene determinata fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni, le quali dovrebbero avvenire dopo la scadenza del quinquennio: tutta una serie di contraddizioni non riparabili. Quest'ultima soprattutto!

Con la dizione errata che dà inizio al secondo comma e che contraddice quella del primo si stabilisce in maniera evidente che i consigli regionali cessano dalle loro funzioni, da tutte le loro funzioni, prima che entrino in carica i nuovi consiglieri da eleggere. Così legiferando, si viene alla conclusione che, dalla cessazione di esercizo delle funzioni dei consigli da rinnovare fino alla entrata in carica dei nuovi consiglieri, i consigli regionali sono interamente paralizzati ed essi non possono svolgere nessuna funzione, nemmeno di ordinaria amministrazione. Se anche qualche altra norma della legge scorresse e potesse riguardare il mantenimento in carica dei consiglieri o, come dice il disegno di legge, dei consigli fino alla elezione dei successori per la ordinaria amministrazione, questo articolo sarebbe egualmente viziato dalla grave lacuna che esso determina.

Sempre in tema di secondo comma, si deve rilevare anche che esiste un'altra lacuna, capace anch'essa di determinare contestazioni ed incertezze di diritto, soprattutto se posta in relazione con il rimanente dei due primi commi e dell'articolo. Si dice che i consigli regionali esercitano le loro funzioni per cinque anni dalla data della loro elezione; si dice che essi, però, esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni di rinnovazione; infine, si dice che tali elezioni potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Potranno, si dice, e non dovranno! Quale è stato il pensiero dell'estensore? Egli intendeva evidentemente lasciare agli organi che debbono deliberare la data effettiva delle elezioni un certo margine di discrezionalità nello scegliere la data stessa. Ma, in realtà, si è finito col dire cose del tutto diverse, e cioè

che non vi è l'obbligo di indire le elezioni nei termini del quinquennio, ma solo la facoltà. Come si vede, la confusione è al colmo.

Inoltre, è da ricordare che questo articolo non tiene alcun conto della necessità di coordinare almeno la materia delle scadenze e delle rinnovazioni con quella delle scadenze e delle rinnovazioni dei consigli comunali e provinciali, per cui la confusione e la continua ripetizione di consultazioni elettorali sarà aggravata. L'elettorato verrà chiamato ad esprimere il proprio voto in materia politica, in materia comunale, in materia provinciale ed ora anche in materia regionale, praticamente in continuazione, e ciò determinerà necessariamente la stanchezza e la sfiducia dell'elettorato per un sistema che gli apparirà tanto labile quanto più esso avrà bisogno di ricorrere alle consultazioni continuamente. La stanchezza e la sfiducia dell'elettorato nei congegni della democrazia è, non dimenticatelo, una delle più note ragioni storiche di perenzione dei sistemi democratici. Con questo articolo di legge si vuole aggravare il problema, si crea una norma capace di accavallare e di aggiungere, sulle altre frequenti e disordinate scadenze elettorali, un'altra scadenza per nulla coordinata con quelle.

Cosa dire, poi, della mancanza di una norma relativa alla proroga eventuale dei consigli regionali? La mancanza di una tale norma farebbe sorgere, naturalmente, i casi di applicazione analogica di altre norme e determinerebbe, proprio di fronte all'eventuale verificarsi di particolari situazioni, per esempio di ordine pubblico, la necessità di prendere decisioni per analogia e la possibilità, dunque, di altri conflitti di giurisdizione. È proprio caratteristico osservare che, in un disegno di legge che, dopo venti anni di attesa, deve essere approvato con estrema urgenza, non si prevede il caso di proroga, non lo si disciplina in alcun modo, e tutto ciò malgrado che i poteri che si attribuiranno ai consigli regionali, ancorchè oggi non precisati legislativamente, saranno certamente ampi e comprenderanno il potere legislativo, sia pure limitato a determinate materie. È evidente che, anche volendo fare ad ogni costo questa legge, noi non possiamo approvare il sistema di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che ha tali manchevolezze.

La mancata previsione e disciplina della proroga potrà causare gravi conseguenze. Potremo avere consigli regionali i quali riterranno di poter deliberare la propria proroga, magari a causa di un periodo di siccità esistente nella propria regione al momento della scadenza. Non sono ipotesi teoriche.

Voi tutti sapete quello che è accaduto in Val d'Aosta e che è qui inutile ripetere, anche perchè è stato rievocato recentemente dalla stampa in occasione del processo penale cui ha dato luogo; e — notate — si trattava di una delle regioni a statuto speciale, per cui il Governo centrale è potuto intervenire a far cessare lo scandalo degli organi decaduti che si ostinavano a mantenere il possesso degli uffici regionali. Ciononostante, scandalo e disordine vi sono stati e sono stati gravi. Tutto questo perchè? Soltanto perchè la vecchia maggioranza regionale, rendentosi conto di non essere più tale, avrebbe voluto compiere il suo piccolo colpo di Stato e rimanere al potere a dispetto della nuova maggioranza, cioè a dispetto delle regole della democrazia.

Occorrono dunque norme quanto mai chiare e precise in proposito.

Pensate, onorevoli colleghi della maggioranza, a che cosa accadde nella piccola nostra vicina, la Repubblica di San Marino, la quale ha un organismo statale che è sempre stato modello di serietà, di buona amministrazione e di rispetto reciproco fra maggioranza e minoranza. Eppure, quando i comunisti riuscirono ad avere la maggioranza, andarono giustamente al Governo, ma il giorno in cui la perdettero si rifiutarono puramente e semplicemente di abbandonare il potere e determinarono persino una crisi nei rapporti tra il loro Paese e gli Stati tradizionalmente suoi amici, pur di non abbandonare quello che essi credevano di aver conquistato per sempre. Se non vi riuscirono, ciò fu dovuto in larga parte alla precisione e alla esattezza delle leggi ivi vigenti, che consentirono di impedire quella manovra. È un istruttivo, utile ammaestramento.

Altri rilevanti motivi su cui si fonda il nostro giudizio nettamente sfavorevole al sesto comma dell'articolo 3 sono stati adeguatamente sviluppati dai miei colleghi di Gruppo nel corso della discussione generale sul citato articolo, per cui ritengo non necessario farne cenno per confermare il nostro voto contrario. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O N T E . Gli interventi nutriti degli onorevoli colleghi sono rimasti ancor più validi dopo la ostinata falcidia di tutti gli emendamenti proposti. Noi inseriamo nel testo una norma incostituzionale ed irrazionale. Abbiamo tentato di renderla aderente alle esigenze logiche della dialettica politica. Infruttuoso è stato il nostro tentativo, ma ferma resta la nostra opposizione!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 3. 0. 1, presentato dalla senatrice Alcidi Rezza Lea e da altri senatori e tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente articolo 3-*bis*:

« L'articolo 17 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

" Art. 17. — (*Indennità di presenza dei Consiglieri regionali e divieto di cumulo di indennità e di compensi*).

Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta una indennità di presenza fissata con legge regionale entro il limite massimo stabilito con legge della Repubblica.

Ad essi non possono essere assegnati indennità o compensi da enti o aziende dipendenti dalla regione o su cui la regione debba o possa esercitare vigilanza e controllo " ».

A R T O M . Domando la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi, Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 3. 0. 1, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea, Artom ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera dell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Ceschi, Chabod, Cipolla, Compagnoni, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Granata, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Maris, Martinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Simonucci, Spataro, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti .

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 3. 0. 1:

Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	5
Contrari	146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Seguono l'emendamento n. 3. 0. 2 e il sub-emendamento 3. 0. 2/1 che, attenendo alla data della prima elezione dei consigli regionali, più opportunamente possono essere esaminati in sede di articolo 22, e quindi li accantono.

V E R O N E S I . Ne prendiamo atto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'emendamento n. 3. 0. 3, presentato dai senatori Veronesi ed altri come articolo 3-*quater*, e ai relativi sub-emendamenti. L'emendamento n. 3. 0. 3, proposto dai senatori Veronesi ed altri è così formulato:

« Qualora il Commissario del Governo non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge omettendo di indire le elezioni e di convocare i comizi elettorali, le elezioni vengono indette con decreto del Presidente della Repubblica sentiti i presidenti delle Corti di appello; con tale decreto si effettua anche la determinazione del numero dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni.

« A tale decreto si applicano le norme previste dal quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 3 ».

Il primo sub-emendamento, n. 3. 0. 3/1, che è proposto dai senatori Bergamasco ed altri, tende a sostituire, nell'emendamento numero 3. 0. 3, le parole: « i decreti di cui agli articoli 2 e » con le parole: « il decreto di cui all'articolo 2 ».

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, propongo la votazione per parti separate dell'articolo 3-*quater*.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, noi dobbiamo prima votare il sub-emendamento n. 3. 0. 3/1.

G I A N Q U I N T O . Mi scusi, signor Presidente, ma questi sub-emendamenti numero 3. 0. 3/1, 3. 0. 3/2, 3. 0. 3/3, 3. 0. 3/4, eccetera, non rappresentano altro che una disciplina diversa dell'ipotesi contenuta nella prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3, fino alle parole « vengono indette ». Pertanto, è pregiudiziale votare la prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, occorre anzitutto votare il sub-emendamento n. 3. 0. 3/1 perchè incide sulla parte dell'emendamento n. 3. 0. 3 che lei vorrebbe far votare per prima.

G I A N Q U I N T O . La mia proposta è che si voti prima su questa parte dello emendamento n. 3. 0. 3: « Qualora il Commissario del Governo non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge omettendo di indire le elezioni e di convocarere i comizi elettorali, le elezioni vengono indette ».

P R E S I D E N T E . L'ipotesi addotta dal primo sub-emendamento n. 3. 0. 3/1 è diversa da quella contenuta nella prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3. Quindi la sua osservazione, senatore Gianquinto, potrà valere per gli altri sub-emendamenti, ma per il momento dobbiamo votare il sub-emendamento 3. 0. 3/1.

Passiamo allora alla votazione.

V E R O N E S I . Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che prevale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi e Russo hanno richiesto che la votazione sul sub-emendamento sostitutivo n. 3. 0. 3/1, presentato dai senatori Bergamasco ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Ceschi, Chabod, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Donati,

Fabiani, Fanelli, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Granata, Grimaldi, Gullo,

Jervolino,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Peserico, Petrone, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Tomassini, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul sub-emendamento n. 3. 0. 3/1:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	8
Contrari	138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue il sub-emendamento 3. 0. 3/2, presentato dai senatori Bergamasco ed altri, che la Presidenza non può ammettere alla votazione perchè lo ritiene nel contesto tautologico: infatti propone di sostituire la parola: « omettendo » con le altre: « non adempiendo all'obbligo ».

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, insisto nella precedente richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3. 0. 3, che aggiunge un nuovo articolo 3-*quater*, e precisamente della frase seguente: « Qualora il Commissario del Governo non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge omettendo di indire le elezioni e di convocare i comizi elettorali, le elezioni vengono indette ».

V E R O N E S I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Io ritengo che la domanda del collega Gianquinto non sia accoglibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del nostro Regolamento e della prassi finora seguita. L'articolo 73 è tassativo: « Gli emendamenti ad un emendamento sono sempre votati prima dello stesso ». La prassi finora seguita, come abbiamo appurato con ricerche che noi abbiamo condotto, compatibilmente con gli errori umani inerenti a qualsiasi ricerca, sta a dimostrare che mai il Senato, per nessun motivo, ha dato corso a votazioni di emendamenti prima di dar corso alle votazioni dei sub-emendamenti.

Quindi noi ci appelliamo a lei, signor Presidente, perchè anche questa volta il Regolamento sia applicato nella sua lettera e sia ancora una volta seguita la prassi fino ad oggi adottata. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Le faccio però osservare, senatore Veronesi, che i subemendamenti relativi alla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3 li abbiamo già esaminati.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Desideravo osservare proprio quello che ha testè affermato il Presidente. Aggiungo inoltre che il Presidente ha sempre un potere ordinatorio per disporre gli emendamenti nell'ordine logico in modo da far risultare il più rapidamente possibile la volontà del Senato rispetto agli emendamenti stessi e al disegno di legge.

Per questa ragione, mi sembra che la richiesta avanzata dal senatore Gianquinto possa essere accolta.

P R E S I D E N T E . Accolgo infatti la proposta del senatore Gianquinto. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento n. 3. 0. 3 per parti separate, e precisamente della seguente parte: « Qualora il Commissario del Governo non emani i decreti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge omettendo di indire le elezioni e di convocare i comizi elettorali, le elezioni vengono indette ».

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però una richiesta di votazione a scrutinio segreto la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bettoni, Salari, Forma, Venturi, Morandi, Merloni, Limoni, Celasco, Bellisario, Rosati, Lombardi, Ajroldi, Bertola, Varaldo, Murdaca, Bolettieri, Attaguile, Torelli, Baldini, Cagnasso, Valmarana, Deriu, Pezzini hanno richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Ceschi, Chabod, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Farneti Ariella, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Giancane, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano.

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 3, presentato dai senatori Veronesi ed altri:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	7
Contrari	143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della reiezione della prima parte, è preclusa la seconda parte dell'emendamento n. 3. 0. 3 e sono del pari preclusi i seguenti sub-emendamenti, presentati dai senatori Bergamasco ed altri:

All'emendamento 3. 0. 3, *dopo la parola*: « indette », *aggiungere le parole*: « su iniziativa del Ministro degli interni ».

3. 0. 3 /3

All'emendamento 3. 0. 3, *dopo la parola*: « indette », *aggiungere le parole*: « su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

3. 0. 3 /4

All'emendamento 3. 0. 3, *sostituire le parole*: « Presidente della Repubblica », *con le parole*: « Ministro degli interni ».

3. 0. 3 / 5

All'emendamento 3. 0. 3, *sopprimere la parola*: « quinto ».

3. 0. 3 / 6

All'emendamento 3. 0. 3, *sopprimere la parola*: « sesto ».

3. 0. 3 / 7

All'emendamento 3. 0. 3, *aggiungere il seguente comma*:

« Esso deve essere inoltre notificato al commissario del Governo ».

3. 0. 3 / 8

All'emendamento 3. 0. 3, *aggiungere il seguente comma*:

« Tale decreto deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione ».

3. 0. 3 / 9

Onorevoli colleghi, a questo punto la seduta potrebbe essere sospesa. Dipende dall'Assemblea se continuare o sospendere.

(*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

L'Assemblea chiede di proseguire? Chi approva la proposta di continuare la seduta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Allora continuiamo la discussione. Segue l'emendamento n. 3. 0. 4 presentato dai senatori Veronesi ed altri, aggiuntivo di un articolo 3-*quinquies*, del seguente tenore:

« Nel caso in cui, nello stesso periodo di tempo di 30 giorni, si debba procedere alla rinnovazione di più consigli regionali il Ministro dell'interno, tre mesi prima della scadenza più lontana tra quelle dei quinquenni considerati, invita i Commissari del Governo a fissare entro 15 giorni una data comune per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni interessate ».

A questo emendamento sono stati presentati alcuni sub-emendamenti da parte dei senatori Bergamasco ed altri. Cominciamo dal primo, n. 3. 0. 4/1.

V E R O N E S I . Chiedo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta di verifica del numero legale è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

M A R I S . Chiedo che la votazione del sub-emendamento n. 3. 0. 4/1 sia fatta a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta di votazione è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sul sub-emendamento sostitutivo n. 3. 0. 4/ 1, presentato dai senatori Bergamasco ed altri, sia fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Celasco, Ceschi, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Ferroni, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gray, Gullo,

Levi, Limoni, Lorenzi,

Macaggi, Maier, Marchisio, Maris, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Palermo, Pecoraro, Pellegrino Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secci, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul sub-emendamento n. 3. 0. 4/1:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	2
Contrari	143

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Segue il sub-emendamento n. 3. 0. 4/2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori, tendente a sostituire, all'emendamento 3. 0. 4, le parole: « 30 giorni », con le parole: « 6 mesi » e, dopo la fine del comma aggiungere il seguente periodo: « In relazione alla data fissata il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli interni scioglie o proroga la scadenza dei Consigli regionali ». Ritengo opportuno che questo emendamento sia votato per parti separate. Pertanto, passiamo alla votazione della prima parte del sub-emendamento n. 3. 0. 4/2, comprendente le parole: « All'emendamento numero 3. 0. 4 sostituire le parole: « 30 giorni », con le parole: « sei mesi ».

V E R O N E S I . Mi scusi, signor Presidente, ma noi non abbiamo capito che cosa intende mettere in votazione. (*Vivacissime proteste dall'estrema sinistra*). Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia.

P R E S I D E N T E . Ripeto, la votazione del sub-emendamento deve essere fatta per parti separate.

V E R O N E S I . Ci sono dei sub-emendamenti che debbono essere votati. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Signor Presidente, lei deve mettere in votazione prima i sub-emendamenti. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È quello che stiamo facendo; infatti, stiamo per votare il sub-emendamento 3. 0. 4/ 2.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento la richiesta di votazione a scrutinio segreto, la

quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Zannier, Canziani, Tedeschi, Russo, Murdaca, Giuntoli Graziuccia, Pezzini, Caroli hanno richiesto che la votazione sulla prima parte del sub-emendamento numero 3. 0. 4/ 2, presentato dai senatori Bergamasco ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Ceschi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi,

Maier, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

V E R O N E S I . Signor Presidente, sono state contate le palline?

R O M A N O . Non la riguarda!

P R E S I D E N T E . Bisogna anche dare fiducia ai Segretari che sorvegliano!

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte del sub-emendamento numero 3. 0. 4/ 2:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	2
Contrari	143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . La seconda parte del sub-emendamento n. 3. 0. 4/2, avendo carattere aggiuntivo sarà esaminato dopo. Passiamo ora all'emendamento n. 3. 0. 4, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 3 l'articolo 3-*quinquies*.

G I A N Q U I N T O . Chiedo che si proceda alla votazione della prima parte dell'articolo 3-*quinquies*, in quanto contiene il principio più largo, prevedendo l'ipotesi generale che si tengano contemporaneamente le elezioni di più consigli regionali. Quindi è un'accezione più larga che comprende tutti gli altri sub-emendamenti.

V E R O N E S I . Non siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . A me sembra che nella prima parte dell'emendamento principale sia prevista un'ipotesi di carattere generale — quella della rinnovazione contemporanea di più consigli regionali — rispetto alla quale i sub-emendamenti non costituiscono altro che delle specificazioni. Ritengo pertanto che la proposta del senatore Gianquinto possa essere accolta. (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema-sinistra*).

V E R O N E S I . Signor Presidente, io chiederei di proseguire nell'ordine con il quale abbiamo cominciato.

M A R I S . Non abusiamo: non si deve abusare della pazienza di nessuno.

V E R O N E S I . Signor Presidente, io gradirei sapere se è il senatore Maris il Presidente del Senato. (*Interruzione del senatore Maris*).

Ma la smetta! (*Richiami del Presidente. Scambio di violente apostrofi tra i senatori comunisti e i senatori liberali. I senatori Maris e Gianquinto si lanciano verso il settore del centro-destra. Tafferugli. Reiterati richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione della parte dell'emendamento n. 3. 0. 4, che va dall'inizio dell'emendamento stesso fino alle parole: « rinnovazione di più consigli regionali », facendo salva, nell'ipotesi di approvazione, la possibilità di modificare la parola « di più » mediante i sub-emendamenti.

V E R O N E S I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

G I A N Q U I N T O . Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Poichè la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di verifica del numero legale, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Poichè dal numero di senatori prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 4, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia

fatta a scrutinio segreto, indìco la votazione a scrutinio segreto.

Indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Cipolla, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari,

Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pajetta, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 4, presentato dai senatori Veronesi ed altri:

Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	3
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . In conseguenza del risultato della votazione sulla prima parte dell'emendamento n. 3. 0. 4, risultano pre-

clusi la seconda parte dell'emendamento stesso, la seconda parte del sub-emendamento n. 3.0.4/2, nonchè i seguenti sub-emendamenti, presentati dai senatori Bergamasco ed altri:

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole*: « di più », *con le parole*: « di almeno tre consigli regionali ».

3.0.4 /3

All'emendamento 3.0.4, *dopo la parola*: « più », *aggiungere le parole*: « di cinque ».

3.0.4 / 4

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « tre » *con la parola*: « quattro ».

3.0.4 / 5

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « tre » *con la parola*: « due ».

3.0.4 / 6

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « lontana » *con la parola*: « vicina ».

3.0.4 / 7

All'emendamento 3.0.4, *dopo la parola*: « considerati », *aggiungere le parole*: « sentiti i prefetti delle regioni interessate ».

3.0.4 / 8

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole da*: « invita » *a*: « entro 15 giorni », *con la parola*: « fissa ».

3.0.4 / 9

All'emendamento 3.0.4, *sostituire le parole*: « invita i Commissari del Governo a », *con le parole*: « convoca i Commissari del Governo per ».

3.0.4 / 10

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « 15 », *con la parola*: « 16 ».

3.0.4 / 11

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « 15 », *con la parola*: « 14 ».

3.0.4 / 12

All'emendamento 3.0.4, *sostituire la parola*: « comune », *con la parola*: « unica ».

3.0.4 / 13

Passiamo ora all'emendamento n. 3.0.5, presentato dai senatori Veronesi ed altri, aggiuntivo di un articolo 3-*sexies*, del seguente tenore:

« Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della quarta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio degli eletti dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 7 giorni prima e pubblicati entro tale termine nel Bollettino Ufficiale della Regione ».

A questo emendamento sono stati presentati alcuni sub-emendamenti dai senatori Bergamasco ed altri, il primo dei quali, numero 3.0.5/1, tendente a sostituire, all'emendamento 3.0.5, la parola: « primo », con la parola: « secondo ». Passiamo alla votazione di questo sub-emendamento.

A R T O M , Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Macaggi, Giancane, Giorgetti, Rosati, Fanelli, Maier, Ajroldi, Limoni, Asaro, Canziani, Tedeschi, Russo, Giuntoli Graziuccia, Di Rocco, Angelilli, Murdaca, Caroli hanno richiesto che la votazione sul sub-emendamento sostitutivo numero 3. 0. 5 / 1, presentato dai senatori Bergamasco ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco, pertanto, la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Chabod, Cipolla, Compagnoni, Conte, Coppi, Cornaggia Medici,

De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Grimaldi, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari,

Macaggi, Marchisio, Maris, Martinez, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, Santero, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul sub-emendamento n. 3. 0. 5 /1:

Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	3
Contrari	144

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 3. 0. 5 / 2, presentato dai senatori Bergamasco ed altri e tendente ad aggiungere all'emendamento n. 3. 0. 5, dopo la parola: « alla », le parole: « data della », è inammissibile perchè tautologico. Abbiamo così esaurito l'esame dei sub-emendamenti al primo comma dell'emendamento n. 3. 0. 5 (articolo 3-*sexies*).

Passiamo quindi alla votazione del primo comma dell'emendamento n. 3. 0. 5.

V E R O N E S I . Chiedo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata?

(*La richiesta è appoggiata*).

Mi perviene però in questo momento una richiesta di votazione a scrutinio segreto, la quale prevale sulla richiesta di verifica del numero legale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Celasco, Varaldo, Bolettieri, Morino, Cassini, Coppo, Moro, Giancane, Giorgetti, Rosati, Maier, Ajroldi, Limoni, Canziani, Tedeschi, Russo, Murdaca, Pezzini, Angelilli, Di Rocco, Caroli hanno richiesto che la votazione sul primo comma dell'emendamento n. 3. 0. 5, presentato dai senatori Veronesi ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertoli, Bettoni, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Caroli, Caron, Carucci, Cassese, Celasco, Compagnoni, Conte, Coppo, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fanelli, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Granata, Gullo,

Levi, Limoni, Lombari,

Marchisio, Martinelli, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Morabito, Morandi, Morino, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Picardi, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli, Santero, Scarpino, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Tedeschi, Terracini, Tomasucci, Torelli Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,
Zaccari, Zanardi, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bertone, Bronzi, Carboni, Cingolani, Criscuoli, de Unterrichter, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fiore, Florena, Gatto Simone, Genco, Guarnieri, Indelli, Jannuzzi, Jodice, Lami Starnuti, Lo Giudice, Lucchi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Parri, Piasenti, Rubinacci, Sibille, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'emendamento n. 3. 0. 5:

Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	4
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avendo il Senato respinto il primo comma dell'emendamento n. 3. 0. 5, risultano preclusi, oltre il secondo comma dello stesso emendamento n. 3. 0. 5, i seguenti sub-emendamenti, presentati dai senatori Bergamasco ed altri:

All'emendamento 3. 0. 5, *sostituire la parola*: « domicilio », *con le parole*: « luogo di residenza ».

3. 0. 5/3

All'emendamento 3. 0. 5, *sostituire le parole*: « Presidente della giunta regionale », *con le parole*: « commissario del Governo »

3. 0.5/4

All'emendamento 3. 0. 5, *aggiungere il seguente comma*:

« L'avviso di convocazione deve essere inoltre comunicato ai sindaci dei comuni della regione ».

3. 0. 5/5

Sono altresì inammissibili perchè estranei alla materia del disegno di legge — e ripetute votazioni, ed in particolare quella sull'emendamento n. 3. 0. 1, dimostrano la volontà del Senato di non occuparsi in questa sede di simili argomenti che trovano già disciplina nella legge 10 febbraio 1953, numero 62 — i seguenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, presentati dai senatori Bergamasco ed altri:

Art. 3-septies.

« Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposta un'indennità mensile di carica fissata dall'Assemblea regionale che non può essere superiore all'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato con qualifica di direttore generale ».

3. 0. 6

Art. 3-octies.

« Agli assessori regionali può essere corrisposta un'indennità mensile, fissata con legge regionale, che non può essere superiore alla retribuzione spettante ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione ».

3. 0. 7

Art. 3-nonies.

« Ai membri dei Consigli regionali spetta un'indennità mensile pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo

lordo dei magistrati con funzioni di presidente del tribunale.

Ai membri dei Consigli regionali è corrisposta, inoltre, una diaria a titolo di rimborso spese.

L'assemblea regionale ne determina l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di tribunale.

Con l'indennità spettante ai membri dei consigli regionali non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico o da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le provincie e i Comuni della regione ».

3. 0. 8

Per quanto riguarda gli emendamenti in precedenza accantonati, relativi alla rubrica, mentre l'emendamento n. 3. 328, presentato dai senatori Germanò ed altri, tendente a sostituire la rubrica con la seguente: « Durata normale dei consigli regionali e decreto di convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione », è precluso dal risultato della precedente votazione sull'emendamento numero 3. 341, sono da considerarsi inammissibili perchè tautologici i seguenti emendamenti, presentati dai senatori Germanò ed altri:

Sostituire la rubrica con la seguente: « Durata dei consigli regionali e decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

3. 329

Nella rubrica, sopprimere le parole: « in carica ».

3. 330

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 4.

(*Elettorato attivo e passivo*)

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti proposti all'articolo 4.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4. 22 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Premettere il seguente comma aggiuntivo:

« Gli elettori di tutti i Comuni compresi nella regione concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere ».

4. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Sopprimere il primo comma.

4. 23 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono elettori i cittadini che abbiano compiuto i ventuno anni, non siano interdetti o inabilitati per infermità di mente, non siano sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1966, n. 1423, non siano sottoposti a misure di sicurezza detentive, non siano sottoposti ad interdizione temporanea o perpetua dai pub blici uffici, non siano stati condannati da meno di sei anni per i delitti, anche se tentati ed escluse le figure colpose, di cui agli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 446, 447, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 487, 519, 520, 521, 524, 530, 545, 549, 564, 575, 578, 579, 580, 583 capoverso, 625, 628, 629, 630, 640, capoverso 643, 644, del codice penale e di cui agli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, e da almeno due anni per i delitti, anche se tentati ed escluse le figure colpose, di cui agli articoli 323, 324, 325, 327, 328, 441, 445, 467, 470, 472, 522, 523, 546, 547, 548, 635, 646, 645, 648. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ».

4. 46 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « Sono elettori » *con le parole*: « Votano per le elezioni dei consigli regionali ».

4. 24 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « elettori », *aggiungere le parole*: « per la elezione dei consigli regionali ».

4. 25 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « cittadini », *aggiungere le parole*: « italiani residenti nella regione ».

4. 6 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, dopo la parola: « elettorali », *aggiungere le parole*: « dei singoli comuni delle regioni ».

4. 26 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire la parola: « compilate » *con la parola*: « redatte ».

4. 7 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « a termini delle » *con le parole*: « secondo le ».

4. 8 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « contenute nel » *con la parola*: « del ».

4. 9 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « 223 », *aggiungere le seguenti*: « sopprimendo al comma dell'articolo 5 le parole: " distinte per uomini e donne " ».

4. 48 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « 223 », *aggiungere le seguenti*: « eccettuate le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 11 ».

4. 49 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « 223 », *aggiungere le seguenti*: « il quale si applica integralmente salvo quanto disposto nell'articolo 49 ».

4. 50 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « 223 », *aggiungere le seguenti*: « aggiungendo all'articolo 5, comma primo, dopo le parole: " di nascita " le parole: " e di iscrizione nelle liste della popolazione residente " ».

4. 51 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo la parola: « 223 », *aggiungere le guenti*: « in cui sono sostituite al comma " ultimo " dell'articolo 6 le parole " dello Stato " con le parole " della regione " ».

4. 52 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « che abbiano compiuto » *con le altre*: « che compiano ».

4. 2 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma sostituire la parola: « ventunesimo » *con la parola*: « diciottesimo ».

4.10 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma sostituire la parola: « ventunesimo » *con la parola*: « diciannovesimo ».

4. 11 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma sostituire la parola: « ventunesimo » *con l'altra*: « ventesimo ».

4. 12 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « entro il primo giorno della elezione » *con le parole*: « entro il mese in cui si svolgono le elezioni ».

4. 27 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età » *con le parole*: « che hanno raggiunto la maggiore età ».

4. 53 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « entro il primo giorno della elezione » *con le parole*: « nella tornata elettorale ».

4. 54 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « entro » *con le parole*: « non oltre ».

4. 28 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al primo comma, sostituire le parole: « il primo giorno » *con le altre*: « il secondo giorno ».

4. 3 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al primo comma sostituire la parola: « primo » *con la parola*: « secondo ».

4. 29 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« I cittadini che compiano il 21° anno di età entro il secondo giorno dalla elezione e che non abbiano ricevuto il certificato elettorale o siano stati, per errore, esclusi dalle liste elettorali, possono richiedere, anche durante lo svolgimento delle elezioni il certificato elettorale ovvero la iscrizione nelle liste elettorali del comune nel quale risiedono ».

4. 4 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Non debbono comunque essere inclusi nelle liste elettorali coloro che sono stati dichiarati assenti a norma dell'articolo 49 del Codice civile ».

4. 47 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Sopprimere il secondo comma.

4. 30 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « Sono eleggibili » *con le parole*: « Possono essere eletti ».

4. 13 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica » *con le parole*: « gli elettori ».

4. 14 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « un ».

4. 31 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « qualsiasi ».

4. 15 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, dopo le parole: « comune della Repubblica », *aggiungere le altre*: « ivi residenti da almeno 5 anni ».

4. 21 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere le parole: « entro il primo giorno della elezione ».

4. 32 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro il primo giorno dell'elezione » *con le parole*: « entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si tiene la elezione ».

4. 16 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro il primo giorno delle elezioni » *con le seguenti altre*: « entro il mese in cui si svolgono le elezioni ».

4. 17 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « primo giorno » *con le altre*: « secondo giorno ».

4. 5 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

Al secondo comma, sostituire la parola: « primo » *con la parola*: « secondo ».

4. 33 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro il primo giorno della elezione » *con le seguenti*: « nei giorni delle elezioni ».

4. 18 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo ».

4. 45 FRANZA ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo » *con le parole*: « siano in possesso della licenza della scuola media d'obbligo ».

4. 34 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo » *con le parole*: « che abbiano soddisfatto l'obbligo scolastico ».

4. 35 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « precedentemente fornito la prova di alfabetismo » *con le parole*: « conseguito la licenza elementare ».

4. 36 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole da: « abbiano » *fino alla fine del comma con le parole*: « dimostrino di saper leggere e scrivere ».

4. 37 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo » *con le parole*: « forniscano la prova di alfabetismo al momento della presentazione delle liste dei candidati alla Cancelleria del tribunale ».

4. 55 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo » *con le parole*: « e che forniscano al momento dell'insediamento la prova di alfabetismo ».

4. 19 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire le parole: « abbiano precedentemente fornito » *con le parole*: « forniscono ».

4. 38 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « precedentemente ».

4. 39 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sostituire la parola: « fornito » *con la parola*: « dato ».

4. 40 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Al secondo comma, sopprimere la parola: « la ».

4. 41 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dell'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio, e condizione, alla presenza del Sindaco e del Segretario comunale, o di un Notaio, o del Pretore, o del Giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale della provincia e della regione. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione della elezione ».

4. 20 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono esonerati dalla prova di cui al precedente comma coloro che siano in possesso di un titolo di studio ».

4. 42 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Non sono tuttavia eleggibili nella stessa regione per il periodo di una legislatura regionale coloro che abbiano fatto parte del consiglio regionale durante le altre precedenti legislature ».

4. 43 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Non sono tuttavia eleggibili nella stessa regione coloro che abbiano fatto parte del consiglio nella legislatura regionale immediatamente precedente ».

4. 44 ALCIDI REZZA Lea ed altri

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

« Non possono essere presentati candidati:

1) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

3) il Capo della Polizia;

4) il Commissario di Governo nella Regione in cui esercita le proprie funzioni;

5) i Prefetti della Repubblica e i Questori che esercitano le loro funzioni nella Regione.

Nel caso che i predetti abbiano accettato la candidatura e siano stati inclusi nelle liste l'ufficio centrale circoscrizionale di cui al successivo articolo 10 ne depenna i nominativi ».

4. 0. 1 NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 4. Ricordo a tutti gli onorevoli colleghi che, in conformità di quanto è stato stabilito nella conferenza dei

Presidenti dei gruppi parlamentari tenutasi ieri sera, la Presidenza ribadisce la necessità che siano strettamente osservati gli articoli 62 e 63 del Regolamento.

Richiamo al Regolamento

V E R O N E S I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

B O N A C I N A . A quale articolo del Regolamento?

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, ha facoltà di parlare.

V E R O N E S I . In ordine al richiamo del Regolamento, rendo noto che ad avviso della nostra parte l'articolo 63 è caduto in desuetudine. (*Clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Dicevo che l'articolo 63 è talmente caduto in desuetudine che la Giunta del Regolamento, composta dall'allora Presidente del Senato, Merzagora, e dai senatori Artom, Fortunati, Gava, Franza, Gronchi, Lussu, Paratore, Terracini, Tolloy, Tessitori, Viglianesi e Schiavone relatore, portò, come documento n. 80, al nostro Senato la proposta di modificazione degli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica. Faccio grazia della lettura di questo testo, nel quale sono posti a fronte il testo del Regolamento attuale e il nuovo testo proposto, il che significa che, per la prassi seguita, la desuetudine era stata talmente valida per cui si riteneva, e giustamente, dalla Giunta del Regolamento la inesistenza in vita sia dell'articolo 63 che dell'articolo 83. L'articolo 63 stabilisce che i senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di un quarto d'ora. L'articolo 63, come proposto dalla Giunta del Regolamento, detta testualmente: « I senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di mezz'ora. Trascorso tale termine il Presidente toglierà la parola all'oratore ».

A noi, ed è per questo che ho fatto richiamo al Regolamento, affinchè possa parlare un senatore pro e uno contro e possa essere presa una decisione, non interessa l'applicazione in astratto della norma, ma interessa che questa applicazione non abbia luogo nei nostri confronti in questo particolare momento. Il Senato nel passato non ha mai voluto prendere in esame questo documento, anche se da parte nostra è stato più volte richiamato. Non desidero far perdere tempo, ma ho i precedenti; in varie occasioni è stato chiesto di mettere in discussione e in votazione questo documento ed altre parti politiche, che non voglio qui nominare, hanno sostenuto la non opportunità di metterlo in discussione . Ad ogni modo, signor Presidente, ecco perchè ho fatto richiamo al Regolamento: noi riteniamo che, se e in quanto questo principio deve essere varato, deve essere un principio che non riguarda solamente il contingente, ma deve riguardare tutto l'andamento futuro dei lavori. Conseguentemente chiedo che ella voglia mettere in votazione il principio per cui i senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di un quarto d'ora.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, le faccio osservare che la sua tesi della desuetudine è smentita proprio da quello che lei dice, perchè se la Giunta del Regolamento ha sentito il bisogno di proporre le modifiche dell'articolo 63, portando il termine per la lettura dei discorsi da 15 a 30 minuti, vuol dire che lo considerava in vigore. Queste sono le ragioni per le quali il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di dover applicare l'articolo 63. Le aggiungo ancora che, finchè vi era un certo *fair-play* in questa Assemblea, si poteva anche non applicare rigorosamente l'articolo 63, ma lei mi insegna che a mali estremi occorrono estremi rimedi.

V E R O N E S I . Signor Presidente, le rileggo quello che è stato scritto dalla Giunta del Regolamento: « L'intendimento dei Presidenti dei Gruppi è stato di rendere meglio applicabile la norma, allungando sia pure il limite di durata da un quarto d'ora

a mezz'ora, ma assicurandone in modo rigoroso l'osservanza ». Quindi vuol dire che la desuetudine c'era e si riteneva che per far rivivere la norma occorreva modificare il quarto d'ora in mezz'ora. In ogni modo metta in votazione il quarto d'ora e a noi sta bene.

P R E S I D E N T E . Sul richiamo al Regolamento, fatto dal senatore Veronesi, possono parlare un senatore a favore ed uno contro. (*Interruzione del senatore Bonacina*).

G A V A . Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, la questione è stata sollevata ieri anche in seno alla conferenza dei capi-gruppo ed è stato facile rispondere, oltre che con la motivazione testè detta dal Presidente, con l'osservazione che il principio della limitazione della lettura dei discorsi scritti è stato affermato e non già superato dalla Giunta del Regolamento, e questo all'unanimità. C'è stata soltanto una proposta di modifica temporale tra il quarto d'ora e la mezz'ora, modifica che non è stata approvata dalla nostra Assemblea, ma che sta a confermare il principio della limitazione della lettura dei discorsi scritti. Il fatto che non sia stata approvata dall'Assemblea importa che sia in vigore ancora l'articolo 63 nella sua interezza; e questa regola, il senatore Veronesi comprenderà, non la possiamo in questa situazione modificare. In altri tempi e in altre atmosfere l'articolo 63 potrà essere accolto secondo le proposte della Giunta; in questo momento noi riteniamo che debba essere applicato rigorosamente nel testo attuale.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il richiamo al Regolamento proposto dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Resta quindi inteso che si applica l'articolo 63.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare nella discussione sull'articolo 4 il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, eccoci al titolo secondo di questo tormentoso e tormentato disegno di legge che contempla l'elettorato, l'ineleggibilità e l'incompatibilità; un trittico che dovrebbe malauguratamente dar vita a questo ente regione. Il primo articolo, l'articolo 4, quale è formulato nel disegno di legge, non è conforme a quello proposto dal Governo nella sua proposta iniziale; la norma è stata siffattamente strutturata dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento subendo di poi in seno all'Assemblea ulteriori modifiche.

Nei 26 articoli che intessono il testo, questo articolo 4 è uno dei più brevi e regola nel primo comma l'elettorato attivo e nel secondo comma l'elettorato passivo. Nel successivo articolo 5, si passa poi a prevedere le cause di ineleggibilità.

Per l'elettorato attivo, sta sovrano l'articolo 48 della nostra Costituzione, che proclama che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. E a questo traguardo dell'età si àncora e per l'elettorato attivo e per l'elettorato passivo l'articolo 4 che siamo chiamati ad esaminare.

Sembra a noi che, nel primo comma dell'articolo, all'indicazione del soggetto: « Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali », urga aggiungere, per ragioni di chiarezza, che le liste elettorali sono quelle dei comuni compresi nella regione per la quale il Consiglio si elegge. Al primo aspetto, questa aggiunta « della regione » potrebbe sembrare del tutto pleonastica e superflua, e anche di cattivo gusto. Ma non guasta forse apportarla perchè non s'abbia da taluno a sostenere che possa esercitare il suo voto anche chi non è iscritto nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione della regione. È agevole prevedere come queste

elezioni per il Consiglio regionale, come la vita dei consigli regionali saranno di tale impegno per le popolazioni, nelle proprie deviazioni passionate e partitiche, che sarà possibile ogni contesa ed ogni polemica, ogni pretesa e ogni interpretazione, di modo che, dal momento che noi legiferiamo, è opportuno, è provvido che noi legiferiamo nella chiarezza dei termini, nella precisione dei concetti, e si eviti quello che potrebbe essere domani un richiamo alla incauta imprevidenza nostra, legislatori del testo che dovrà essere l'arco portante, il punto d'avvio, lo strumento esecutivo per la elezione, la prima elezione dei consigli regionali.

Vogliamo dare alla legge una strutturazione chiara e non equivoca, espressioni verbali proprie e non ambigue. Vogliamo dare alla legge logica e serrata struttura, poichè prevediamo a quali contese partitiche e schedaiole andiamo incontro.

Del resto l'articolo 17 dello Statuto speciale per la Sardegna, nella legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, suona esattamente: « È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della regione ». E l'articolo 15 della legge che contiene lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia dirà al primo comma: « Sono elettori del consiglio regionale gli iscritti nelle liste lettorali dei comuni della regione ». Non diversamente, la legge regionale 20 marzo 1951, sulla elezione dei deputati al Consiglio regionale della regione siciliana, nell'articolo 4 esattamente sancisce: « Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione ». Onde, onorevoli senatori, voi vi rendete conto, e meglio di me, che, se in queste tavole statutarie delle varie regioni che si sono istituite, sotto la denominazione speciosa di regioni a statuto speciale; se in tali carte istitutive, se nelle tavole costituzionali delle regioni a statuto speciale, allorquando ci si riferisce al diritto dell'elettorato, si è sentita la necessità di incidere che debbono essere elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, certo appare che questo, che io potrei definire un pleonasma, è al contrario una necessaria indicazione, una precisa specificazione che deve avere ed ha una sua ragione d'essere, dal momento che negli statuti delle regioni speciali si è intesa la necessità di aggiungere questo espresso richiamo ai comuni delle regioni.

A questo proposito, onorevoli senatori, io propongo, a quanti hanno come il nostro Presidente dell'Assemblea il culto del diritto e il gusto della legislazione, che in una società bene ordinata non possa certo consentirsi che abbiano vita delle regioni le quali abbiano delle tavole statutarie tra di esse non soltanto difformi, ma tra di esse contrastanti. Io non mi fermo alla difformità perchè, nel rispetto dell'autonomia delle regioni, quale si vuole prevedere in questa nuova articolazione dello Stato, nella genuina espressione direi quasi propria di ognuna delle regioni, sarà anche consentibile che vi sia una articolazione legislativa propria la quale possa anche differire dalla articolazione legislativa di altre regioni. Ma vi sono dei punti fondamentali comuni, vi sono dei punti cardini comuni dai quali non si può e non si deve in alcun modo prescindere. E questo dell'elettorato attivo, come dell'elettorato passivo, mi pare che debba riconnettersi alla nostra Carta costituzionale che è il vangelo della nostra vita nazionale, nella corrente espressione dei feticisti della Carta costituzionale.

E se così è, onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, nulla osta se aggiungiamo questa specificazione che noi sentiamo come una necessità, anche in armonia e in adeguamento a quelle che sono le dizioni ricorrenti uniformemente nelle carte costituzionali delle regioni a statuto speciale.

Nella normativa dell'elettorato attivo, si statuisce — e passo al secondo capitolo del mio intervento — il requisito del compimento del 21° anno di età entro il primo giorno della elezione; e uguale requisito si statuisce per l'elettorato passivo nel capoverso dello stesso articolo. La terminologia in verità suscita, onorevoli senatori — non a chi vuole soggiacere al gusto cruscante —, una angustiante perplessità ed un ragionato interrogativo: che cosa si vuol dire con le parole: « entro il primo giorno della elezione »? Che cosa significa: « primo giorno della elezione »?

In sostanza, l'elezione che cosa è? L'elezione è il risultato delle votazioni, ossia il prodotto ultimo e conclusivo di un processo schedaiolo che pronuncia le sue scelte. L'elezione è il risultato; il processo che mena tale risultato è la votazione.

E allora più proprio parrebbe a me che, per rispetto della terminologia, debbasi dire « giorno della votazione » e non « della elezione ».

Signori, se io dovessi stare alla terminologia del testo, potrei anche sostenere che, scrivendosi di chi ha compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, ci si debba riferire al momento dopo la intervenuta elezione.

Invero, se la lingua italiana ha una sua espressiva e incisiva capacità, dalla quale non si può decampare, la locuzione « il primo giorno della elezione » significa che io sono eletto e il primo giorno dopo la mia elezione devo compiere il ventunesimo anno di età. Questo l'esatto significato dell'italiano.

Non mi sembra di ingannarmi. (*Interruzione del senatore Bartolomei*). Allora deve esser più precisamente detto: « entro il primo giorno della votazione », perchè, quando il legislatore prevede il primo giorno, segno è che le votazioni si svolgono in due giorni, escludendosi il caso di una votazione la quale si esaurisca in un giorno; il primo postula un secondo giorno.

È così o mi inganno in siffatta contesa di terminologia? Io mi richiamo al titolo quarto del testo unico delle vigenti leggi per la elezione della Camera dei deputati.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Relativamente all'elettorato attivo.

P A C E . Testo unico approvato dal Capo dello Stato il 30 marzo 1957. Vi è il titolo quarto che prevede questo processo schedaiolo. (*Interruzione del senatore Bartolomei*).

P R E S I D E N T E . Senatore Bartolomei, siccome lei deve replicare come relatore, in quella sede, invece di limitarsi a dire che è contrario, potrà dare la sua risposta.

P A C E . Il titolo quarto ha una sua rubrica « Della votazione », e, riferendosi alle operazioni, l'articolo 46 così si articola: « Giorno fissato per la votazione ». E gli articoli 57, 64, 65, eccetera, parlano di operazioni di votazione. Di talchè sarebbe più proprio fare riferimento, in un Paese fertile di acuti ingegni quale il nostro e di ostinati polemisti, ai giorni della votazione.

Noi proponiamo che elettori ed eleggibili compiano il ventunesimo anno di età nel momento nel quale vanno a votare e, con uno dei nostri emendamenti, sollecitiamo, per più felice espressione del concetto, la sostituzione delle parole: « che abbiano compiuto » con le altre: « che compiano » (si tratta dell'emendamento n. 4. 2), poichè sembra a noi che l'uso del tempo presente (« che compiono ») più evidente renda l'esigenza di far partecipare alla votazione i cittadini che vengono a raggiungere l'età richiesta nel corso della consultazione elettorale.

Ma, signori, il problema di fondo non è questo! Il Movimento sociale — ed io sono un po' innanzi a voi il messaggero del suo pensiero, già consegnato all'emendamento proposto dal Gruppo — trova assurdo ed iniquo che il diritto all'elettorato, sia attivo che passivo, sia riservato a chi compie il ventunesimo anno di età il primo giorno delle votazioni e che, tanto per quanto attiene l'elettorato attivo, quanto per quanto attiene l'elettorato passivo, si abbia riferimento al ventunesimo anno di età compiuto entro il primo giorno dell'elezione: così nel primo comma, conformemente nel secondo comma per quanto attiene l'elettorato passivo. Riferimento, dunque, al primo giorno. Perchè spero me lo vogliano dire gli onorevoli senatori, di cui io rispettosamente ascolto le ragioni, assumendole a nutrimento della mia meditazione ed anche della revisione del mio pensiero —, perchè mai non anche a chi lo compie nel secondo giorno? Anche costui viene ad acquisire il titolo valido nella perduranza delle operazioni elettorali, in medesima situazione di fatto di chi compie il ventunesimo anno di età nel primo giorno.

La statuizione attuale, in virtù della quale si conferisce il diritto all'elettorato ed alla eleggibilità a chi compie il ventunesimo an-

no di età nel primo giorno, sembra a me che venga a stabilire ed a creare una discriminazione tra cittadini che compiono l'età voluta dalla legge nella prima giornata e quelli che al contrario compiono l'età nella seconda giornata.

Io ho voluto, rileggendo i lavori preparatori, gli interventi nell'altro ramo del Parlamento, cogliere una motivazione che mi desse giustificazione e contezza di questo diverso riferimento e di questo diverso apprezzamento ai fini della capacità attiva o della capacità passiva di chi compie il ventunesimo anno di età al primo giorno ed è ammesso alla votazione e di chi lo compie il secondo giorno delle operazioni di votazione ed è escluso dall'esercizio attivo e passivo dell'elettorato; ma non ho trovato veruna motivazione nè nella polemica infuocata dell'Aula, nè in quella forse più meditata e nutrita delle Commissioni, nè traccia ho trovato nei documenti che accompagnano il disegno di legge e nell'altro ramo del Parlamento e in questo ramo del Parlamento.

Ed allora, a mio sommesso avviso, è conforme al sistema che abbia diritto di voto chi raggiunga la maggiore età al momento della votazione. Questo è un concetto che ha un suo valore politico ed etico ed ha il pregio anche di una perfetta aderenza alla nostra Carta costituzionale: eguaglianza di diritto tra chi compie il ventunesimo anno di età nel primo giorno delle operazioni di votazione e chi compie gli anni nel secondo giorno di votazione. In proposito io ho voluto riguardare — come ho fatto per il primo capitolo di questo mio intervento — gli altri statuti e soprattutto la Costituzione, che deve essere come per il navigante la bussola atta ad orientare l'interpretazione della legge scritta ed a guidare anche noi nel lavoro di legiferazione; ricordo quell'articolo 48 che ho già riletto a me stesso, tassativo nella sua formulazione: « Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età ». E se questa maggiore età io l'ho raggiunta il lunedì in cui le urne sono ancora aperte, io ho diritto...

B A R T O L O M E I , *relatore*. Deve averla raggiunta il lunedì mattina.

P A C E . Io ho capito dove si annida l'errore avversario. Chi ha escogitato questo marchingegno è del parere che si compia l'età alle dieci del mattino o alle undici di sera, a seconda dell'ora in cui si è nati. Ma non è così, perchè noi per l'anagrafe siamo nati sempre nello stesso giorno. Non è che si compie 21 anni alle dieci perchè si è nati alle dieci di mattina: gli anni si compiono, per l'anagrafe, il giorno in cui si è nati. D'altronde vi fornirò anche una ragione giuridica oltre a questa ragione umana che ho indicata poc'anzi. Comunque, onorevole relatore, mi lasci completare questo concetto, affinchè l'interruzione, tanto gradita anche perchè affettuosamente lusinghiera, non interrompa l'arco del discorso.

Come dicevo, voglio ricercare nella Costituzione e negli altri statuti vigenti la statuizione che vi è consacrata. Ebbene, l'articolo 48 della Costituzione parla di tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Ho voluto guardare lo statuto della regione siciliana e ho visto che l'articolo 7 della legge 20 marzo 1951, n. 29, che ha regolato le elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, stabilisce che sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. Quindi voi vedete che quanti si sono posti il problema lo hanno risolto indicando il compimento degli anni al giorno delle elezioni. E certamente il momento delle elezioni — ecco la risposta che pensavo di darle, onorevole relatore, e che inseguivo perchè per la verità mi era sfuggita — va considerato come un periodo tutto unitario comprendente tutti e due i giorni. Non è che le operazioni di votazione vengano riguardate in dicotomia tra il primo e il secondo giorno, ma vengono riguardate come un periodo unico, unitario, che comprende l'uno e l'altro giorno, onde mi pare coerente e congruo rendere effettivo il diritto di elettorato attivo e passivo a tutti coloro che conseguano la maggiore età nel periodo di votazione e non solo per un tratto di tale periodo.

Si appalesa però la necessità, ove si voglia convenire nel nostro parere, di inserire dopo il primo comma l'emendamento che il

Gruppo del Movimento sociale pone all'Assemblea e precisamente l'emendamento numero 4. 4, che stabilisce che i cittadini che compiano il ventunesimo anno di età entro il secondo giorno delle elezioni e che non abbiano ricevuto il certificato elettorale o siano stati per errore esclusi dalle liste elettorali possono richiedere, anche durante lo svolgimento delle elezioni, il certificato elettorale ovvero l'iscrizione nelle liste elettorali del comune nel quale risiedono. Questo è l'emendamento che si riconnette a tutta la platea di pensiero, discutibile se volete — io non ho mai la presunzione orgogliosa di essere detentore della verità —, ma convinto del mio esposto argomentare. Noi abbiamo fermo il convincimento che occorre evitare che il difetto di documentazione, quale nel caso è da considerare l'iscrizione nelle liste elettorali, possa pregiudicare l'effettivo esercizio del diritto. Si può ricordare che di principio l'iscrizione nelle liste elettorali non è assolutamente indispensabile; non è detto che, per poter esercitare il diritto di voto, è necessario avere questo passaporto, questo certificato di battesimo. L'articolo 47 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, che poc'anzi io rammemoravo, consacra espressamente il diritto, stabilendo che ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori. Ma poi appresso stabilisce che ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione. Analoghe disposizioni sono poi contenute nell'articolo 39 della legge comunale e provinciale per le elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali.

Che cosa significa tutto questo? Significa voler consentire l'esercizio del voto a chi non ha un certificato, ma può presentare, ad esempio, una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione. Che cosa significa? Significa che deve prevalere soprattutto l'effettivo godimento del diritto di voto, indipendentemente, ed anche senza qualsiasi viatico, qualsiasi conforto, qualsiasi credenziale di documentazione.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, un pretestuoso « dottor sottile » — che certo non è l'onorevole senatore Bartolomei, la cui cultura è pari all'ingegno, il cui gusto e il cui garbo sono pari alla saggezza — potrebbe obiettare che, sulla linea di queste nostre sollecitazioni, sulla linea di queste nostre istanze, potrebbe andare a votare, nel primo giorno delle votazioni, colui il quale i ventuno anni non abbia ancora compiuti, perchè andrà a compierli il giorno dopo. Questo potrebbe essere il pericolo: si acquisirebbe, cioè, il voto di un incapace. Ora è agevole superare l'*empasse* chiamando coloro che compiono gli anni ventuno a votare in questo secondo giorno.

E, per concludere, questo secondo capitolo — il penultimo —, voglio riportare l'articolo 6 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, in virtù del quale — in tema di eleggibilità — si dichiarano eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. E al compimento dell'età nel giorno delle votazioni fa riferimento espresso l'articolo 53, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce l'eleggibilità a deputati di tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto venticinque anni di età.

Pertanto, coordinando tutte le disposizioni e le leggi elettorali per il Senato e la Camera dei deputati, le leggi elettorali comunali e provinciali, nonchè le leggi per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale, si può vedere come ricorra sempre questo concetto, ricorra sempre questa dizione: che cioè debbasi aver riferimento a quella che è l'età che si raggiunge nel momento della votazione, senza perdersi attraverso un ragionare che ha pregio di appariscenza convintiva, ma non efficacia di validità, per contestare il diritto di voto o il diritto all'elettorato passivo a chi compia il ventunesimo anno di età nel secondo giorno della votazione.

Onorevoli colleghi, per me però la soluzione che più impegna, il problema che più sento, non come modestissimo « toccolante » del diritto, ma nella mia umanità di uomo della provincia, riguarda quel terzo capitolo del mio intervento che vado ad esporre alla

vostra comprensione. Cioè a dire il capoverso che pone tra le condizioni di eleggibilità a consigliere regionale l'essere iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

Ora, il testo ministeriale, che è stato variato dalla Commissione nell'altro ramo del Parlamento, stabiliva essere eleggibile a consigliere regionale il cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione. La Commissione della Camera dei deputati emendò il testo nel senso della eleggibilità dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Di modo che oggi deputato regionale può essere eletto chiunque sia iscritto in una lista elettorale di un qualsiasi comune della Repubblica, non più dei comuni compresi nella circoscrizione della regione.

Ora ognuno è in grado di comprendere a quali pericoli si espongono le regioni con una disposizione siffatta.

Noi abbiamo il fenomeno del « nomadismo » politico, cioè a dire della candidatura politica la quale, forse perchè nessuno è profeta in patria, si pone di frequente in zone non proprie, in paesi diversi dal proprio paese, per cui vedi candidato in terra di Sicilia un lombardo e in Lombardia un calabro. Ma, fino a che si parla di deputati e di senatori, la questione non sorge, dappoichè deputati e senatori rappresentano la Nazione e portano, nell'adempimento del proprio mandato, il senso della Nazione, cioè di quella che è la attuale realtà storica, politica, sociale ed economica del Paese, di tutto il Paese. Quando noi scendiamo, però, ad una diversa dimensione, che è la dimensione della regione, dobbiamo di necessità avere la garanzia che chi vada consigliere alla regione conosca la terra che deve rappresentare, ne conosca il territorio, ne conosca le attese ed i problemi, ne intenda l'ampio respiro, cioè a dire la passione, i sentimenti, le vocazioni.

Signori, tutto questo ha avuto il suo apprezzamento, nel testo iniziale del Governo. Per verità, strenui patroni per la estromissione di quella prima formulazione del testo del Governo furono gli amici del Partito liberale i quali, nell'altro ramo del Parlamento, vollero eliminare questa condizione di eleggibilità. Io penso che sarebbe opera di saggezza da parte del Senato della Repubblica tornare a quella formulazione e acquisire quelle condizioni a garanzia del più proficuo rendimento dei lavori del Consiglio regionale.

Prendiamo norma dalla Sicilia: in Sicilia, per essere eletti consiglieri, occorre la residenza da almeno cinque anni. Rileggo il testo dello statuto regionale della Sicilia (legge regionale 20 marzo 1951, n. 1010), dove espressamente si statuisce, per quanto attiene l'elettorato passivo, che: « Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e siano nati nella regione o vi siano residenti da almeno cinque anni ininterrotti ». Ecco come il senso vivo che ispira noi nel perseguire l'acquisizione di questa condizione oggettiva è consacrato nello statuto della regione siciliana.

Ed altrettanto è da ripetere per quello della Sardegna, ove si chiede anche il requisito della residenza. La Sicilia vuole anche la nascita del candidato nel territorio della regione; vuole che chi deve essere eletto ad amministrare l'ente regione sia nato nel territorio della regione.

Nessuno potrà contestare che la residenza protratta per almeno un lustro — prendiamo il termine che è stato seguito dalla regione siciliana e da quella sarda — sia una garanzia. La residenza, almeno per questo tratto di tempo, documenta un esercizio di attività, una continuità di vita nell'ambito della circoscrizione regionale e assicura la conoscenza dei problemi che avranno a dibattersi. E, consentitemi, non si incoraggia siffattamente un temibile, deteriore professionalismo politico.

L'eleggendo deve interpretare i bisogni, le attese, le necessità antiche e nuove del territorio. Egli, come detta l'articolo 24 dello Statuto speciale della Sardegna, e come è ripetuto nell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana, nell'articolo 16 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia e nell'articolo 22 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, rappresenta l'intera regione. Ma, per rap-

presentarla utilmente, proficuamente, deve conoscerne i problemi, la vita, le tradizioni, i sentimenti, le aspirazioni. Da queste meditate riflessioni derivano le osservazioni prospettate e da esse si ricava la ragione dei nostri emendamenti. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il senatore Pace che mi ha preceduto mi ha in un certo senso tolto la pace perchè io devo confessare di non sentirmi nè un giurista nè un oratore così abile da poter così a lungo sostenere quella che potremmo chiamare una « bartolomachia » e non più una catilinaria su un argomento così brevemente espresso nel disegno di legge.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* « Bartolobossomachia »!

B O S S O . Esatto. Oltretutto l'argomento è stato già in gran parte svuotato alla Camera, dove vi erano argomenti di discussione più numerosi di quanti oggi non ne siano rimasti, ed io non intendo ripetere pedissequamente quanto alla Camera è stato detto, quanto il senatore Pace ha oggi riferito e quanto ancora i miei colleghi saranno costretti a ripetere.

Esaminiamo quindi il documento, partendo dall'inizio e cercando di esaminarlo con buon senso, se di buon senso si può ancora parlare per questa legge e con l'atmosfera che qui si è creata, che certamente dal buon senso non è più dominata.

Dice l'articolo 4: « Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali ». E a questo punto si inserisce quella lunga disquisizione che già in precedenza è stata fatta alla Camera, e che qui è già stata ricordata, se convenga precisare, inserendo dopo la parola: « cittadini » la parola: « italiani ». Ho detto poc'anzi che non sono un giurista, quindi consentitemi di utilizzare tre minuti, dei quindici che mi sono concessi, per la lettura di documenti, e di ricordare quanto il collega Valitutti ha detto alla Camera, con molta chiarezza.

« La prima osservazione concerne la proposta di specificare nella norma la condizione della cittadinanza. Questa specificazione sembra del tutto ovvia e superflua perchè se leggiamo l'articolo 48 della Costituzione, che si riferisce alla condizione giuridica dei cittadini che hanno il diritto di eleggere i rappresentanti della Nazione, i componenti del Parlamento, rileviamo che la formulazione è reticente, e direi giustamente, cioè non si specifica in quell'articolo che i cittadini chiamati ad eleggere i deputati e i senatori devono essere cittadini italiani. Ma la ragione c'è nel contesto del titolo IV della prima parte della nostra Costituzione, perchè nel secondo comma dello articolo 51 è specificato che la legge può parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e, essendoci questa specificazione, la formulazione del primo comma dell'articolo 48 non dà luogo a dubbi interpretativi. Ella mi insegna, signor Presidente » — diceva il collega Valitutti — « che vi sono oggi in vigore alcune Costituzioni in diversi Paesi del mondo in cui si riconosce anche ai cittadini di altri Paesi il diritto elettorale. Mi parrebbe quindi opportuna questa specificazione nel primo comma dell'articolo 4. Il collega Cantalupo mi suggerisce in questo momento che tutte le Costituzioni degli Stati latino-americani prevedono questa possibilità ».

Quindi ritengo che in questo caso, in cui non si può richiamare quel comma della Costituzione che si riferisce alle elezioni delle Assemblee nazionali, la precisazione di « cittadini italiani » sia necessaria alla chiarezza del testo.

E veniamo all'altra questione, quella del 21° anno di età. Come ingegnere potrei attardarmi a fare dei sistemi di equazione nei quali potrei stabilire come incognite le date od i periodi in cui si determina la facoltà ed il diritto di voto in funzione dell'ora e del giorno in cui l'individuo è nato, ma evidentemente non voglio perdermi in disquisizioni di questo genere.

B E R T O L I . Sarebbe difficile risolvere la questione col sistema delle equazioni perchè le date sono numeri interi!

B O S S O . Non solo: ma poi entrano anche le combinazioni delle ore, come ha detto il collega Pace! Ad ogni modo qui si dice: « entro il primo giorno della elezione ». Indubbiamente questa disposizione è eccessivamente limitativa. Infatti, dal momento che la consultazione elettorale dura almeno due giorni, potrebbe darsi il caso di numerose persone che sarebbero escluse dal diritto elettorale per il fatto che compiono l'anno il secondo giorno. Noi proponiamo in sostanza di modificare la dizione con questa: « entro il mese in cui si svolgono le elezioni ». Si lascerebbe un periodo più ampio e quindi si consentirebbe ad un maggior numero di persone che compiono gli anni intorno alla data delle elezioni di poter esercitare il loro diritto-dovere elettorale.

Dice il secondo comma dell'articolo 4: « Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica ». Per le elezioni provinciali si sa che l'eleggibilità è subordinata all'essere iscritti nelle liste elettorali ed all'appartenenza ad un comune che sia della provincia nella quale si svolgono le elezioni, mentre per il comune non esiste questa necessità: qualsiasi cittadino italiano ha la possibilità di essere eletto nelle liste per le elezioni comunali. Mi pare che già qui ci troviamo di fronte a norme che non sono del tutto logiche; in sostanza, si dovrebbe anche per le provincie dare la possibilità che c'è per i comuni. Io sarei piuttosto per una condizione estensiva; su questo si è già aperto un ampio dibattito alla Camera e nello stesso nostro Partito vi erano i fautori della teoria di non consentire, in sostanza, una migrazione interna di candidati e cioè la possibilità di inserire nelle liste cittadini che non fossero appartenenti alla regione. Vi era chi riteneva, invece, che questa migrazione fosse un fatto positivo. Gli assertori della convenienza di consentire la migrazione portavano come argomento la possibilità di una migliore permeazione di competenze e di caratteri tra regione e regione italiana, la possibilità di meglio equilibrare e quindi amalgamare anche le varie espressioni etniche e nazionali, conseguendo apporti positivi, di creare attraverso questa mescolanza — che in fin dei conti poi è stata sempre una delle caratteristiche di certi provvedimenti di destinazione dei funzionari dello Stato — una maggiore unità nazionale.

C'è invece chi sostiene — e lo ha sostenuto poc'anzi il senatore Pace — che ciò non sia bene perchè consente — e indubbiamente questo è un grosso pericolo nella situazione italiana attuale — di inserire in zone diverse candidati ai quali si deve dare, per motivi di opportunità politica, una determinata sistemazione. Quindi si favorirebbe quella assegnazione dei cosiddetti « cadreghini », che purtroppo è oggi ampiamente usata nel sottogoverno e che è forse una delle ragioni più gravi fra quante hanno portato il sottogoverno a costituire una piaga che danneggia gravemente le nostre condizioni politiche ed economiche.

Ritengo pertanto che entrambe queste possibilità presentino dei lati criticabili e dei lati favorevoli. Io ritengo di essere fautore piuttosto di una soluzione come quella che regola le elezioni per i comuni, per le quali non si stabiliscono dei termini perentori di appartenenza al comune stesso.

Un'altra delle ragioni esposte contro l'inserimento nelle liste di elementi estranei alle regioni è stata quella per cui si è detto che è necessaria una conoscenza profonda della propria regione, che è necessario conoscerne tutti gli aspetti economici e politici, direi anche etnici e così via, per poter, in un certo senso, dare un apporto migliore all'amministrazione regionale. Indubbiamente anche questa è una ragione tutt'altro che disprezzabile; ma comunque non sono queste ragioni che valgono a portarmi a modificare quello che è il pensiero precedentemente da me espresso.

Non vi sono, a mio parere, molti altri argomenti che si possano portare su questo articolo 4, indubbiamente fra i più brevi, e sul quale, come ho già detto, la Camera ha ampiamente dissertato; nè mi pare possibile cogliere elementi essenziali per ulteriori

chiarimenti. Non mi attardo, benchè questo sia stato argomento lungamente trattato, sulla necessità delle prove di alfabetismo. È naturale, direi, che all'alfabetismo non ci si dovrebbe limitare; anzi, aggiungerei che, come in un governo comunale è più che mai desiderata una certa cultura e una certa educazione, a maggior ragione in un governo regionale, che naturalmente ha dei problemi forse ancora più importanti ed elevati, sussisterebbe la necessità di portare questa prova d'alfabetismo addirittura ad una dimostrazione di aver raggiunto, non un modesto livello di studi, ma un livello che consenta una preparazione culturale che largamente si distacchi dal puro e semplice alfabetismo!

Un'ultima parola per quanto riguarda la questione del ventunesimo anno di età. Si è molto dissertato alla Camera e molto si disserterà qui se sia stato conveniente fissare questo limite minimo di età. Ho anche io un figlio di ventuno anni...

P A J E T T A . Non cominciamo con faccende familiari: è sempre imbarazzante!

B O S S O . Non vedo perchè: anzi, posso rendermi conto in maggior misura se i giovani di questa età siano o meno maturi per ricoprire cariche politiche.

Indubbiamente di politica si interessano, forse in certe occasioni danno prova di maggiore buon senso di quanto non ne diamo noi.

P A J E T T A . Sono parole sante.

B O S S O . Ma io parlo di tutti.

P A J E T T A . Certo.

B E R T O L I . È comunista?

B O S S O . No di certo, anche se non ha ancora degli indirizzi politici precisi. Comunque, a me pare, di fronte alla *forma mentis* di questi giovani, che effettivamente essi non possano, a ventuno anni, essere già maturi per ricoprire cariche di tanta importanza e responsabilità.

Capisco che, per una questione apparentemente logica, chi può eleggere può anche essere eletto e che vi sia stato anche chi ha proposto di stabilire, in luogo dei ventuno anni, la maggiore età, il che consentirebbe di mantenere invariata la legge anche in presenza di future variazioni determinate da altre leggi relative alla maggiore età.

Comunque, si tratta di dissertazioni sulle quali il discorso potrebbe essere lungo e di difficile conclusione, ed io vorrei invece concludere anche in considerazione dell'ora.

Vi ringrazio, colleghi, per il cortese ascolto. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Signor Presidente, si è iniziato l'esame del titolo secondo del disegno di legge n. 2509, che tratta dell'elettorato, della eleggibilità e delle incompatibilità.

Debbo soffermarmi sull'articolo 4, oggetto della nostra discussione, per esprimere taluni miei pensieri. Comincio i miei rilievi dall'ultimo comma il quale stabilisce: « Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo ».

Ritengo che tutto lo spirito della legge sia in questo articolo, che tutto il resto sia contorto. Qui è condensata la volontà pressante dei partiti di estrema sinistra che vogliono urgentemente questa legge per utilizzare i propri attivisti, i funzionari del loro partito come consiglieri regionali in ogni regione d'Italia.

Nelle regioni a statuto speciale, occorre, per poter essere eletti consiglieri regionali, un limite minimo di permanenza nella regione stessa. In Sicilia addirittura si esige che il candidato sia nativo dell'isola o che almeno vi risieda da cinque anni.

Nello stesso modo è regolata la materia in tutte le altre regioni a statuto speciale. Come si può pensare, arrivati alle regioni a statuto ordinario, che veramente il cittadino

della Val d'Aosta possa comprendere, improvvisamente, solo perchè eletto, le esigenze, le istanze, i bisogni, le necessità, i costumi, gli usi, le tradizioni del popolo calabrese? Come è possibile che il cittadino calabrese, solo perchè eletto e trasferito in Val d'Aosta o nel Piemonte o in Lombardia, possa improvvisamente capire gli usi, le necessità, le abitudini, i costumi, le istanze di un popolo che pensa, per svolgimento economico, per impostazione di vita sociale, per cultura, tradizione, in maniera diametralmente opposta?

P A J E T T A . Ma l'Italia allora non esiste più?

G R I M A L D I . Senatore Pajetta, credo di avere centrato un bersaglio se la colpisco, così, direttamente.

P A J E T T A . Ma allora questo è il contrario di quello che sostenete! Diventate forse federalisti?

G R I M A L D I . Torno a ripetere che credo di avere colpito proprio nel centro della sostanza di questo provvedimento. Avete bisogno che i vostri attivisti, avete bisogno — e mi rivolgo anche alla Democrazia cristiana — che l'apparato di partito, che non trova sistemazione nelle prossime elezioni nazionali, possa avere sfogo, possa essere tacitato, possa essere appagato con la presentazione di candidature alle elezioni regionali! Questo è il nocciolo del disegno di legge.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Starà a voi spiegare all'elettorato queste deficienze.

G R I M A L D I . Vorrei essere smentito su questa profonda verità, che sta proprio nel secondo comma dell'articolo 4 che stiamo discutendo.

A che vale — direi al collega Pace, studioso e piacevole quando ci espone le sue tesi — la citazione di cinque statuti di regioni rette a statuto speciale, a che vale avere detto quali sono i requisiti previsti perchè si possa essere eletti in queste cinque regioni, a che vale citare i precedenti legislativi che noi tutti abbiamo approvato, a che vale fare riferimento alla storia che queste cose insegna quando oggi la volontà politica ci porta a determinare cose diverse?

Ma la norma avrebbe potuto avere un significato qualora — come ha detto il collega Bosso — si fosse prescritta, se non la qualità di conoscitore, per vita vissuta, dell'ambiente, almeno quella di cognizione, di preparazione tecnica, di preparazione sociale, di preparazione economica, per cui la scelta del cittadino lombardo o di quello calabrese potesse servire a dare un apporto alla rinascita di una regione, a dare un apporto di preparazione e competenza specifica. È come se si facesse un concorso nella speranza di avere il meglio, ed allora sarebbe tutto il popolo italiano a dare alle nostre regioni il meglio della scienza, della tecnica e non i funzionari dei partiti che il meglio spesso non rappresentano: anzi spesso esattamente il contrario.

Ma la norma io l'ho proposta ragionando per assurdo, perchè in questo provvedimento, togliendo le cose assurde, restano ben poche cose valide. Questo secondo comma dell'articolo 4 vuole — questa è la verità — che un cittadino alfabeta proveniente da qualsiasi parte del territorio italiano possa amministrare una regione, sita magari in punto diametralmente opposto alla regione dalla quale proviene. Così è facile comprendere nel suo pieno significato il valore della norma. Essa consente ai partiti a comando centralizzato di imporre il nome di candidati residenti in Lombardia alla regione calabra e quello di candidati residenti in Emilia o in Romagna alla regione veneta. È facile capire che i nuovi consiglieri regionali saranno i funzionari di alcuni partiti e gli appartenenti all'apparato direttivo rimasti delusi, insoddisfatti per altri impegni, così come già dimostrato. È facile intuire che cosa ne conseguirà. Si ripeterà il fatto biblico: allorchè sorse la diversità delle lingue, la famosa torre di Babele, che doveva toccare il cielo, restò incompiuta. E quando avremo tra noi il conflitto dei dialetti e quando tra noi non ci intenderemo sulle cose che vogliamo realizzare in una regione, avremo creato il caos. E in questa legge, tra le tante altre

virtù — la parola che doveva seguire le « tante altre » non era esattamente virtù, ma estremamente il contrario delle virtù — vi è quella di voler creare delle situazioni difficili, così come abbiamo visto per gli articoli 1, 2 e 3, così come stiamo vedendo per l'articolo 4, così come continueremo a vedere in tutti gli articoli che la legge stessa compongono.

Personalmente ritengo questa norma rinnegatrice di ogni principio regionalistico. Essa avrà la conseguenza — mancando negli amministratori della regione, nei consiglieri regionali, cioè, quel senso di attaccamento alla propria zona, la conoscenza dei problemi locali, dei costumi, del carattere che distingue gli uomini delle varie regioni, delle tradizioni, delle istanze — di creare degli amministratori estranei a tali bisogni e, quello che è peggio, che tali istanze e tali bisogni non comprenderanno e non soddisferanno. Non so in verità comprendere quanta passione, quanto amore, quanta competenza potranno offrire nel comprendere, trattare e risolvere i problemi della regione ospitante. Infatti, onorevole signor Presidente e onorevoli colleghi, di ospitalità si tratterà: ospitalità signorile, ospitalità di lusso. Ora, questi consiglieri eletti nella regione ospitante, che magari sanno di fermarsi un solo quadriennio perchè saranno trasferiti a fare i consiglieri in altra regione ospitante, che interesse avranno a lasciar di loro un buon nome, anche proprio per la stima che ciascun uomo vuol godere nella sua terra?

Su un giornale che ho qui con me vi è un accenno in cui, parlando degli assegni di un assessore regionale siciliano, si dice a quanliano, si dice a quanto è ammontato il bilancio di un'altra regione, il Friuli-Venezia Giulia, dove, in men che non si dica, il bilancio salta da 7 a 27 miliardi, poichè enormi sono state le spese che in questa piccola regione si sono create nel giro di poco tempo. E allora, ospitalità lussuosa, altro che signorile, voi andrete ad offrire a questi vostri consiglieri regionali.

La premessa mi porta fatalmente a concludere che, mancando nell'eletto quel requisito essenziale che scaturisce dall'amore alla propria regione — requisito che stimola all'azione — l'attività dell'eletto veramente si riduce a quella dell'ospite che sa, come ho già accennato, che non farà il secondo quadriennio. Se si tiene ancora conto dei limiti di età previsti per l'eleggibilità, che alla Camera, dove si è lungamente discusso, concordemente si è ritenuto di unificare a ventun anni, se si tiene conto che è stato osservato, con riferimenti scientifici, che a ventun anni si ha piena capacità di intendere e volere — e con riferimenti giuridici, perchè a ventun anni si ha anche responsabilità piena penale e civile — non posso tacere le mie perplessità. Vorrei dire, riferendomi a quanto il collega senatore Pace ha detto prima e a quanto il collega Bosso ha espresso facendo cenno alla sua esperienza di padre che ha visto crescere i suoi figli, che anche io ne ho visti crescere tre; ed ho visto lo stato di maturità di queste tre creature, che hanno avuto identica educazione, che hanno seguito uguali corsi di studio; vedo la maturazione del più giovane di ventitre anni, quella del secondo di trenta anni, quella del primogenito di trentasette anni. Non è scoprire l'America: fu scoperta tanti anni fa. È una constatazione di vita che ciascuno comincia a fare a casa propria e che si rispecchia nell'ambiente esterno, nelle opere parlamentari, dove ciascuno di noi porta non solo la conoscenza di problemi, ma ciò che la vita stessa gli ha insegnato. E questo insegnamento, onorevoli colleghi, chi di voi non lo ha avuto, chi di voi non lo ha acquisito, non lo ha vissuto?

Io non voglio fare il processo alla validità o alla non validità della tesi degli anni ventuno.

I colleghi che mi hanno preceduto, hanno sottolineato l'opportunità di modificare la espressione « compimento al primo giorno delle elezioni »; abbiamo proposto nell'emendamento di modificare la dizione « abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni » in considerazione del fatto che le liste elettorali sono formate alcuni mesi prima che venga il momento in cui il ventunesimo anno di età si matura; e non si può dire: « abbiano », salvo che non ci si voglia riferire al tempo passato, il che però non consentirebbe di par-

lare del tempo futuro, in ordine al compimento degli anni ventuno nel momento in cui le elezioni avverranno. Ecco perchè riteniamo che le parole « abbiano compiuto » debbano essere sostituite con le altre « compiano », naturalmente riferite al ventunesimo anno di età.

Come è stato illustrato e come io stesso avevo previsto — schematizzando un po' questo mio intervento — il momento elettorale è unico, unico è lo scopo per cui si vota, unico è il fine che si raggiunge, unica è la espressione popolare che si realizza in un voto unico; sebbene, come la norma vuole, per comodità dell'elettorato e per le operazioni accessorie, questo momento unico si sia diviso in due giorni. E allora, rinunciando a espressioni più forti, ma seguendo il collega Pace che ha usato delle parole non forti, delle parole cordiali, delle parole più suadenti, chiedo: perchè questa discriminazione tra i giovani che il ventunesimo anno di età hanno raggiunto il primo giorno e quelli che lo raggiungono il secondo giorno? Uso l'espressione « raggiungere » perchè mi dà la sensazione del modo, dell'attesa, della possibilità di conquistare una qualche cosa come quella notevolissima che dà il diritto di esprimere il voto per la prima volta. Non dimentichiamo che il voto rappresenta un fatto storico nella vita di un uomo, nella vita di una persona, che vede nell'esercizio del diritto al voto una maturazione della sua personalità. Perchè distinguere fra quelli che ebbero la ventura di nascere ventiquattro ore prima e farli votare e quelli che ebbero la ventura di nascere ventiquattro ore dopo e non farli votare?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Allora quelli che sono nati il martedì, invece del lunedì?

G R I M A L D I . Non si vota il martedì, si voterà sempre di domenica e di lunedì. Mi pare che sia una norma tassativa che si voti di giorno festivo e per giunta di domenica. Il signor Presidente mi ha fatto un cenno di assenso, il che vuol dire che sono nel giusto e nel vero, signor relatore: si vota di domenica e di lunedì.

P R E S I D E N T E . Il mio cenno di assenso vale per il fatto che si vota di domenica e di lunedì.

G R I M A L D I . Per tutto il resto so del suo dissenso, che è acquisito nell'ambiente, non nella sua funzione di Presidente, perchè lì lei non ha dissensi nè consensi con nessuno.

P R E S I D E N T E . È quello che le stavo dicendo.

G R I M A L D I . Certo, lei esplica la sua funzione dall'alto della sua posizione, cercando, nei limiti del possibile, di essere obiettivo con tutti, anche nei tumulti che a volte si scatenano, per cui l'obiettività a volte è superata da una spinta più forte non neutralizzata da una spinta meno forte. Ma a prescindere da queste polemiche su questo (polemiche che non vorrei fare e mi asterrei sempre dal fare, come me ne astengo) dicevo che il suo assenso sul fatto che si vota di domenica e lunedì sta a dimostrare che il martedì non c'entra. Ecco che ho completato la risposta al relatore. Per esprimere un'unica idea, un unico concetto, una unica azione, perchè non dobbiamo consentire a queste creature umane che quell'applicazione insieme possano compiere nel momento in cui si realizza una determinata attività che si proietta nel tempo per quattro anni? Perchè privarne alcuni, perchè non consentire, a coloro che vogliamo privare di questo diritto, la possibilità di esercitarlo? Avendo proposto questo emendamento al primo comma dell'articolo 4, lo abbiamo riproposto al secondo comma dell'articolo 4, perchè al primo comma è detto: « che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni » e poi, al secondo comma, parlando di eleggibilità, si dice: « che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni ».

Per questione di connessione si rende necessario, ove il nostro emendamento al primo comma venga accolto, che anche al secondo comma venga, per coordinamento, apportata analoga modifica.

Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare, ho puntualizzato in maniera estremamente sintetica la necessità di accogliere gli emendamenti illustrati, emendamenti che si propongono non di rivoluzionare lo spirito del disegno di legge, ma di renderlo più attuabile perchè, ove si operassero le modificazioni che la nostra parte politica ha proposto, questa legge, da noi non voluta ma subita, possa essere licenziata dal Senato con quei miglioramenti che si manifestano indispensabili per la migliore applicazione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Peserico. Ne ha facoltà.

P E S E R I C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è stato detto che vige la regola che il parlamentare di nuova nomina il primo anno stia zitto, ascolti, studi e impari; che il secondo anno stia zitto, ascolti, studi e impari; che solo il terzo anno si azzardi a salire in tribuna. Io, purtroppo, a questa regola non ho potuto, come avrei desiderato, attenermi ed ho parlato molto più di quanto avrei desiderato. Devo anche scusarmi, non essendo un oratore, se mi atterrò ad un testo scritto nei limiti che il Presidente mi consentirà, limiti comunque brevi, perchè non vorrei allungare il mio intervento con discorsi imprecisi o con giri di frasi, attenendomi anche a quella che è l'abitudine dei nostri congressi di dire poche cose, scarne e senza imbellimenti retorici. Prendendo la parola sull'articolo 4, farò riferimento all'emendamento che noi abbiamo proposto; aggiungere le parole: « italiani residenti nella regione » dopo le parole: « sono elettori i cittadini ». L'emendamento presentato dal mio Gruppo riguarda la determinazione del corpo elettorale e quindi la partecipazione dei cittadini alla fase attiva del procedimento elettorale. Siamo in tema di diritti politici e di doveri civici. L'inserimento delle parole: « italiani residenti nella regione », da aggiungersi dopo le parole: « sono elettori i cittadini » è diretto ad apportare un'opportuna precisazione ed anche una necessaria restrizione. È evidente che l'aggiunta dell'aggettivo « italiani » non costituisce un pleonasmo, ma una specifica indicazione adottata da numerose leggi della Repubblica allo scopo manifesto di qualificare in modo espresso, inequivocabile la cittadinanza alla quale ci si intende riferire. La qualificazione italiana della cittadinanza può sembrare superflua; a prima vista, l'articolo 48 della Costituzione, che indica la condizione giuridica dei cittadini aventi il diritto di eleggere il Parlamento senza specificare che essi devono essere i cittadini italiani, pare avvalorare questa superfluità. Ma si tratta di una omissione voluta dal costituente. L'articolo 51 precisa infatti come la legge possa parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ciò che evidentemente esclude qualsiasi problema di interpretazione. Possono invece sorgere dei dubbi nella specie legislativa oggetto del nostro esame quando si tratta di stabilire con i caratteri della necessaria certezza e della opportuna chiarezza quali cittadini siano in concreto ammessi ad esercitare il diritto elettorale. Va rammentato a questo proposito che in diversi Paesi, in quasi tutti gli Stati latino-americani, vigono Costituzioni in cui si riconosce anche ai cittadini di altri Paesi il diritto elettorale. La precisazione proposta non pare quindi priva di fondamento, specie considerando che esiste oggi in Italia e all'estero un notevole numero di cittadini italiani aventi doppia cittadinanza, alla quale spesso, per ragioni di ordine familiare o patrimoniale connesse a legislazioni straniere, essi non possono rinunciare.

Ora, se si vogliono evitare equivoci è opportuno che accanto alla parola « cittadini » figuri la parola « italiani ». E questo è ciò che noi dobbiamo sottolineare quale requisito sussistente e valido secondo le leggi del nostro Stato. Non importa poi se a fianco di questa posizione giuridicamente perfetta, nell'ambito della Repubblica italiana, possano coesistere altre condizioni di cittadinanza rispetto ad altri Paesi; ma la cittadinanza italiana deve comunque essere presente ed accertata e quindi espressamente prevista dalla legge, tanto più considerando che non sono infrequenti i casi di lavoratori italiani all'estero cancellati dalle liste elettorali. Anche per essi, dunque, ribadiamo

esplicitamente il principio che la loro qualità di italiani è titolo incancellabile dell'esercizio dei diritti civili e politici.

Quanto poi all'ulteriore inserimento delle parole: « residenti nella regione », lo emendamento aggiuntivo è diretto a limitare l'esercizio del diritto di voto nella regione ove il cittadino risiede. Non si tratta di una misura tendente a limitare la partecipazione dei cittadini alla attività politica; si tratta evidentemente di circoscrivere soltanto l'esercizio ad una entità territoriale; e ciò per un complesso di considerazioni che non paiono trascurabili. Anzitutto non va dimenticato che il sistema della legge elettorale regionale, così come risulta impostato dal disegno di legge, si impernia sulle circoscrizioni provinciali e sul recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Parimenti il numero dei consigli regionali è dal disegno di legge determinato in ragione del numero degli abitanti della regione, così come la popolazione regionale ha rilevanza elettorale anche ai fini della ripartizione dei seggi tra le varie circoscrizioni di una medesima regione.

Sarebbe pertanto assurdo consentire che cittadini non residenti nella regione potessero partecipare alla formazione degli organi elettivi regionali dopo che il complesso della legge elettorale in ogni altra sua norma ha dichiarato, inteso ad ogni altro effetto, di prendere in considerazione i soli residenti nella regione. Ma vi è di più. All'articolo 12, comma primo, si prescrive che gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. Sembra pertanto veramente singolare che questa limitazione, opportunamente espressa per coloro che, pur esercitando determinate funzioni o trovandosi in un determinato comune per causa di servizio, non siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, debba essere invece ignorata per ogni altro caso, assai più frequente, di cittadini elettori non residenti nella regione.

Analoga considerazione può farsi anche con riferimento al secondo comma del citato articolo 12, là dove l'ammissione al voto, nel luogo di ricovero, dei degenti, in ospedale e nelle case di cura, è espressamente condizionata all'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. Nè va taciuto che una partecipazione alle operazioni di voto da parte di elettori non iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione potrebbe portare alterazioni agli effetti del computo delle cifre elettorali e dei quozienti elettorali circoscrizionali.

Non può ignorarsi la caotica situazione che verrebbe a crearsi ove, ammessi a votare anche gli elettori non residenti nella regione, trovasse poi applicazione concreta il caso previsto tra le disposizioni finali all'articolo 20 del disegno di legge, e cioè l'ipotesi di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali. È evidente che occorrerebbe in tal caso discriminare tra elettore avente diritto a partecipare ad una sola votazione ed elettore avente diritto a partecipare ad entrambe; situazione che andrebbe allora dettagliatamente prevista e disciplinata con norme apposite e tali da assicurare uno svolgimento ordinato di queste complesse operazioni di voto.

È veramente singolare che la preoccupazione che ha mosso gli estensori del disegno di legge quando hanno sentito il bisogno di escludere espressamente dal corpo elettorale quegli elettori che, pur trovandosi nel territorio della regione per causa di servizio, di funzioni, di degenza, non sono però iscritti sulle liste elettorali di un comune della regione, non abbia a *fortiori* suggerito l'inderogabile esigenza di circoscrivere l'elettorato regionale con una esplicita indicazione atta a consentirne una esatta determinazione in quella norma a ciò destinata. Qui delle due l'una: o siamo di fronte ad una vistosa lacuna che impone di essere colmata con un emendamento di chiara formulazione o siamo al cospetto di una grossolana contraddizione fra la norma speciale restrittiva e la norma generale estensiva; e, in tal caso, non

si può prescindere da un riesame che riporti armonia logica e giuridica nel sistema unitario della legge.

Sarebbe paradossale che quella limitazione posta nei confronti di chi si trova in particolari condizioni di presenza fisica in territorio regionale, in ragione di motivi di lavoro o di salute, come i ricoverati negli ospedali, non fosse efficace anche nei confronti di chi non si trova neppure in tali situazioni che, caso mai, potrebbero costituire se non ragione almeno occasione per consentire la eccezionale inclusione nel corpo elettorale regionale. Ma se ci si ostina a non volere emendare l'articolo 4 nel senso da noi suggerito, si lascia la norma in una formulazione letterale e logica che indubbiamente non autorizza alcuna interpretazione restrittiva nel senso finora illustrato. O la si emenda con una espressa, precisa indicazione di quello che si vuole sia l'elettorato regionale circoscritto al suo corpo naturale di cittadini ivi residenti e come tali iscritti nelle locali liste elettorali, o si dà adito inevitabilmente alle più late ma legittime interpretazioni che, rettamente fondate sul testo stesso della legge, nessuna circolare o istruzione ministeriale potrà poi validamente contrastare.

Chi ha ritenuto di poter considerare la limitazione come implicitamente insita nella legge ha affermato cosa che non trova nè fondamento nè riscontro nella realtà di fatto e di diritto. Ogni qualvolta la norma, pur prestandosi alla più chiara e inequivocabile formulazione, si astiene dal manifestare espressamente un determinato precetto restrittivo, la corretta interpretazione non consente di attribuire ad essa altro significato se non quello fatto palese attraverso la sua formulazione letterale. Assegnare ad essa una portata diversa in nome di una presunta volontà implicità, non sorretta da chiari elementi di sicura interpretazione, equivarrebbe a forzarne il contenuto del tutto arbitrariamente. Non si vede proprio perchè, se la volontà è veramente univoca, si debba rifiutare di dichiararla e di evitare così confusione, contestazioni e ogni altro inconveniente cui darebbe luogo certamente l'attuale formulazione. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame predetermina le condizioni di eleggibilità a consigliere regionale, nella seguente formulazione: « Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo ».

La nostra parte politica ha chiesto la soppressione delle parole: « che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo » ritenendo che questa espressione, questo concetto, sia in netto contrasto con la Costituzione. E spero di poterne dare la dimostrazione.

Allorquando si parla di condizioni di eleggibilità, si corre col pensiero ai princìpi generali della Costituzione e ai casi in essa espressamente indicati. A nostro avviso, non si deve confondere il principio del possesso da parte del cittadino eligendo delle condizioni di eleggibilità con il principio del riscontro della sussistenza delle cause di ineleggibilità, per le quali, a norma della Costituzione, è data facoltà di provvedere al legislatore ordinario nel quadro dei princìpi generali. E sono note e da noi tutti conosciute le preclusioni al diritto di assumere cariche elettive.

Come è noto, le cause di ineleggibilità influiscono, sul diritto del cittadino ad essere eletto, *ab imis*, dal momento cioè della proclamazione dell'eletto; il che presuppone il diritto di porre la candidatura per essere eletto, e pertanto si può affermare che la causa di ineleggibilità opera invalidando la elezione. La procedura di invalidazione è prevista nelle leggi particolari le quali demandano in primo grado il giudizio sulla ineleggibilità allo stesso consesso del quale l'eletto ineleggibile faccia parte. Le cause di ineleggibilità sono tassativamente previste dalla legge e si ispirano ad un triplice ordine di motivi, tutti provenienti dalla diffidenza

o dal timore; diffidenza e timore, sia per la posizione occupata dal candidato — se è funzionario dello Stato, ad esempio, si teme che ciò possa influenzare la sincerità e la spontaneità della elezione (articolo 2 della legge del testo unico del 1957 — sia per i candidati eletti ad altre cariche nello stesso ambito provinciale o comunale, poichè si teme che questi possano avvalersi della loro carica per turbare la genuina manifestazione di voto; sia per la possibilità di conflitto tra interesse personale del candidato e interesse ad esempio di un ente dipendente da quello del quale l'eletto debba far parte.

La tendenza ad ampliare la sfera delle cause di ineleggibilità assurge, nel tempo presente, a problema di particolare importanza. Le conseguenze della estensione della sfera di applicazione che deriverebbero all'esercizio dei diritti di elettorato passivo devono consigliare naturalmente prudenza e cautela.

Ben diversa però è la posizione costituzionale relativa alle condizioni di eleggibilità; trattandosi di condizioni impeditive in senso radicale queste vengono indicativamente contemplate nella Costituzione della Repubblica, e il legislatore ordinario non ha potere di ampliarne la sfera e, se lo fa, viola i princìpi costituzionali.

Il principio generale che regola la presente materia è il seguente: il cittadino, per il solo fatto che acquista, secondo la legge speciale, lo *status activae civitatis*, diventa eleggibile a tutti i pubblici uffici, nè possono essere imposte con legge ordinaria condizioni limitative. Naturalmente il possesso dello *status activae civitatis* presuppone il possesso dei requisiti personali indicati dalla Costituzione, allorquando l'elezione riflette determinate cariche di incidenza costituzionale; ma il principio generale è che chiunque viene ritenuto idoneo ad accedere alle cariche elettive debba possedere almeno i medesimi requisiti di coloro che devono designarlo.

Ma, allorquando la Costituzione fa generico richiamo ai requisiti personali, questi vanno sempre interpretati nella concreta loro configurazione ed in senso restrittivo, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi.

I requisiti per la eleggibilità tendono sostanzialmente a garantire che le persone chiamate a pubblici uffici siano adatte allo svolgimento delle funzioni inerenti agli uffici stessi. Non soltanto, come fu per lungo tempo, i requisiti di ricchezza, di nascita, di censo non vengono posti a fondamento della eleggibilità, ma neanche gli orientamenti politici contrastanti con l'ordinamento dello Stato possono impedire l'eleggibilità. L'indiscriminata possibilità di scelta, propugnata fin dagli albori del moderno costituzionalismo, trova ormai attuazione negli ordinamenti costituzionali di tutte le Nazioni del mondo articolate democraticamente.

Da noi la materia è regolata dall'articolo 51 della Costituzione: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

I requisiti, in generale, sono quelli prestabiliti per l'elettorato attivo dall'articolo 48 della Costituzione; soprattutto, tra gli altri, quello di avere raggiunto la maggiore età nel momento dell'elezione.

La maggiore età è quella fissata dalle leggi speciali, è quella superfluamente fissata nello stesso articolo 4, prima parte, del presente disegno di legge.

I requisiti di elettorato attivo si trasferiscono, salvo diversa indicazione costituzionale, in requisiti di esercizio dell'elettorato passivo. E dunque può essere eletto consigliere regionale il cittadino che abbia compiuto gli anni 21.

Le eccezioni relative alle condizioni generali di eleggibilità fissate dalla Costituzione riportano ai limiti tassativamente indicati nella Costituzione. Basti ricordare l'articolo 58: « Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno » e a norma dell'articolo 54: « Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età ». Ed ancora, articolo 84: « Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici »; articolo 97: « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concor-

so, salvo i casi stabiliti dalla legge »; più avanti vediamo che (articolo 104) i componenti del Consiglio superiore della Magistratura « non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un consiglio regionale »; e che (articolo 106): « Su designazione del Consiglio superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori »; infine l'articolo 135 — lasciando stare la tredicesima norma transitoria di attuazione della Costituzione per i membri e i discendenti della Casa Savoia — dispone che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello — ma si tratta di una ineleggibilità di fatto — di membro del Parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato o con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Ora, al di fuori di queste rigorose indicazioni contenute nel testo costituzionale non esiste altra condizione di ineleggibilità per i cittadini elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, anche se non siano iscritti nelle liste elettorali e non sappiano leggere e scrivere.

E poichè l'ultimo comma dell'articolo 4 prevede espressamente siffatte condizioni di ineleggibilità, noi affermiamo che questo contesto è contro la Costituzione perchè contiene limitazioni a diritti pubblici soggettivi garantiti indiscriminatamente per tutti i cittadini.

Nè so comprendere bene la ragione dell'errore dei proponenti dell'ultimo comma dell'articolo 4; ma mi sembra rimarchevole il fatto che l'ultima parte dell'articolo 4 non abbia una sua ragione logica.

Per quanto riflette le iscrizioni nelle liste elettorali, quale condizione di eleggibilità, basterà osservare — come d'altra parte è stato ritenuto dalla suprema Corte di cassazione e come ha rilevato testè l'egregio collega Pace — che non la formalità della iscrizione nelle liste elettorali assurge a condizione di eleggibilità, ma il possesso dei requisiti fondamentali connessi all'esercizio dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione; e trattasi di requisiti soggetti a subire le influenze connesse allo *status* di pieno esercizio dei diritti civili. Secondo il testo dell'articolo 4 la condizione della iscrizione nelle liste elettorali viene pertanto ad assurgere a norma limitatrice dei diritti fondamentali del cittadino e lede i princìpi di cui all'articolo 48 della Costituzione.

L'altra condizione — eccoci al punto fondamentale — è quella della prova dell'alfabetismo. Questa formalità assurgerebbe a principio costituzionale. Ma il possesso del requisito dell'alfabetismo ai fini dell'eleggibilità non è voluto dalla Costituzione della Repubblica.

Basti rilevare che per facilitare l'accesso del cittadino alle cariche elettive l'articolo 51 della Costituzione sancisce che l'eletto ha il diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni ed il diritto di conservare il posto di lavoro.

Basti rilevare che, per il combinato disposto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, l'accesso alle pubbliche funzioni elettive è agevolato dalla Repubblica, che si assume il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Basti rilevare infine che l'articolo 34 della Costituzione prevede — e questo è il punto fondamentale — l'obbligatorietà per tutti i cittadini dell'istruzione inferiore. Ebbene, ciò posto e tenuto conto delle norme costituzionali ora richiamate, non si può dare per ammesso che esistano — in linea di principio — nella Repubblica italiana cittadini analfabeti. L'ordinamento costituzionale lo esclude in linea programmatica in attuazione del principio etico-sociale di sviluppo pieno e incondizionato della personalità umana. È anche certo che la Costituzione non pone preclusioni per i cittadini che, essendo riusciti ad evadere il precetto

della obbligatorietà della istruzione elementare, non sappiano leggere e scrivere.

Indubbiamente gli analfabeti si trovano, sia per quanto riflette i rapporti giuridici di carattere pubblico, sia per i rapporti di ordine generale, in posizione di manifesta inferiorità. Ma la constatazione dell'effettiva posizione di minorazione civile degli analfabeti non assurge nella Corte costituzionale a fatto di discriminazione ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali.

È vero che in materia di eleggibilità nella legislazione italiana, per quanto riguarda le elezioni comunali, è richiesto il requisito della prova dell'alfabetismo, ma si tratta di una norma dettata, nel secolo scorso, dalla necessità di richiedere la sussistenza del requisito dell'alfabetismo nelle persone chiamate ad esplicare pubbliche funzioni elettive; si tratta di una norma portata di peso nella legislazione post-fascista, forse dalla pigrizia dei funzionari, nel momento della compilazione del testo unico della legge per le elezioni comunali e provinciali. Più in particolare, norme esplicite che statuiscano il menzionato requisito dell'alfabetismo si trovano nel testo unico del 1951 per le elezioni comunali (articolo 14) e nelle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali per la Sicilia e per il Trentino-Alto Adige, oltre che, a me pare, per le elezioni dei consigli provinciali in riferimento alla legge del 1957.

Problemi così impegnativi come quello cui ho accennato potevano essere risolti e superati facendo obbligo, ad esempio, ai candidati di presentare una dichiarazione, sottoscritta di proprio pugno ed autentificata da pubblico ufficiale, di accettazione della candidatura; fatto questo rientrante nella sfera dispositiva dell'esercizio dei diritti soggettivi. E pertanto si sarebbe conseguito il duplice risultato di far pervenire alle cariche elettive persone non analfabete e di non imporre la prova dell'alfabetismo.

Allo stato della legislazione la prova dell'alfabetismo non è richiesta nè per gli eletti al Parlamento, nè per i deputati regionali, nè per i consiglieri regionali delle regioni a statuto speciale, e non si comprende perchè sia stata richiamata nell'articolo 4 del presente disegno di legge per i consigli regionali delle regioni a statuto normale.

Come è evidente, la condizione del saper leggere e scrivere per l'accesso a funzioni elettive, anche se considerata sul piano della legislazione ordinaria, non è sempre richiesta, e nella contraddizione, nel fatto cioè che talora sia richiamata e tal'altra non sia richiamata, si evidenzia la conferma del rilievo circa la inesistenza di una condizione di ispirazione costituzionale.

Se così è, la norma va depennata dal disegno di legge e questo noi abbiamo chiesto a norma di Regolamento. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

TERRACINI, PESENTI, ROASIO, PALERMO, POLANO, VALENZI, ROMANO, BARTESAGHI, VIDALI, ADAMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) se non ritengano che la pretesa del Governo della Repubblica federale tedesca di rappresentare tutta la Germania — mentre in realtà esistono due Stati tedeschi, e la Repubblica democratica tedesca in 18 anni di esistenza si è consolidata come entità statualmente, economicamente e socialmente sovrana — sia un ostacolo ad ogni politica di distensione e di pacifica coesistenza e rappresenti un potenziale pericolo di guerra, impedendo pertanto ogni possibilità di costituzione di un sistema di sicurezza in Europa;

2) se non ritengano, per quanto sopra enunciato, che — a 23 anni dalla fine della seconda guerra mondiale — nell'interesse della pace per tutti i popoli d'Europa e del pacifico sviluppo dei rapporti Est-Ovest, sia

necessario riconoscere la Repubblica democratica tedesca e le frontiere attuali in Europa, e compiere ogni atto efficace per una normalizzazione dei rapporti fra i due Stati tedeschi, cominciando con l'appoggiare l'ammissione di entrambi all'ONU;

3) se non ritengano di sottoporre questi problemi all'attenzione del Cancelliere della RFT, signor Kiesinger, in occasione della sua imminente visita in Italia;

4) se non ritengano altresì di rappresentare al Cancelliere Kiesinger la viva preoccupazione dell'opinione pubblica italiana per la ripresa aggressiva del neo-nazismo nella Germania occidentale, presso cui esistono le basi delle forze terroristiche che operano in Alto Adige. (2159)

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata inclusa Sciacca e la zona dei paesi vicini nel decreto-legge per le zone terremotate.

L'interrogante fa presente che le sue proteste e quelle degli altri organi responsabili comunali hanno trovato conferma nel nuovo movimento sismico verificatosi il 25 gennaio 1968 alle ore 10,58 e ripetutosi alle 15,38 provocando danni a Sciacca e Ribera e nei Comuni viciniori nonchè spaventando le popolazioni che hanno evacuato completamente i centri abitati disperdendosi nelle campagne e dando luogo alla cessazione completa di ogni attività commerciale e sociale dei centri interessati.

L'interrogante si riserva di portare in Aula ogni documentazione a buon diritto delle popolazioni interessate amareggiate dalle omissioni fatte nel decreto-legge. (2160)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VIDALI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che, di fronte alla situazione fallimentare del cantiere navale « Felszegy » di Muggia, lo stabilimento è stato occupato dalle maestranze e quali provvedimenti siano previsti dai rispettivi Ministeri al fine di garantire la continuazione della attività produttiva del cantiere, la piena occupazione dei lavoratori ed il pieno rispetto di tutti i loro diritti.

L'interrogante fa presente la gravità dell'attuale situazione e del pericolo che incombe di un ulteriore aggravamento della situazione economica triestina già tanto compromessa, particolarmente nel settore cantieristico. (7322)

BITOSSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — L'interrogante, venuto a conoscenza che il Ministero del lavoro, a seguito di richiesta dell'INAIL, ha espresso parere che tra i beneficiari della legge 27 luglio 1962, n. 1115, non possono essere inclusi i superstiti dei lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in Belgio;

constatato che il diritto dei superstiti ai benefici del citato provvedimento scaturisce in maniera incontrovertibile dallo spirito e dalla lettera della stessa legge là dove essa, all'articolo 1, fa un ampio riferimento e rinvio alle « prestazioni di carattere economico, sanitario e assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni »;

considerato che tra i beneficiari di dette prestazioni sono inclusi per legge oltre che i lavoratori silicotici anche i loro familiari superstiti,

interroga l'onorevole Ministro per conoscere a quali criteri giuridici ed interpretativi ci si è ispirati nell'esprimere il parere limitativo in questione e se si intende modificarlo alla luce di una valutazione più obiettiva e favorevole ai soggetti interessati. (7323)

D'ERRICO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il 6 dicembre 1966 l'interrogante presentò l'interrogazione a risposta scritta numero 5538, rivolta anche ad altri Ministri,

con la quale, tra l'altro, si richiedevano provvidenze in favore degli agrumicoltori della penisola sorrentina, a seguito dei gravi danni provocati al raccolto da disastrose grandinate e continue piogge;

tenuta presente la risposta del Ministro delle finanze, in data 19 dicembre 1967, con la quale si informava che, con decreto interministeriale in corso di emanazione, si sarebbe disposto, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici, lo sgravio tributario previsto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per parte del territorio di alcuni comuni della provincia di Napoli;

constatato che, a seguito di ripetute gelate dei giorni scorsi, buona parte della produzione agrumaria della penisola sorrentina è rimasta definitivamente compromessa;

rilevato che negli ultimi quindici anni, a causa delle avversità atmosferiche, l'agrumicoltura sorrentina ha subìto frequenti e gravi danni;

considerato, inoltre, che gli sgravi tributari, annunciati dal Ministro delle finanze, anche se, come si auspica, verranno estesi all'anno 1968, non allevieranno che in modo irrisorio le difficoltà, in cui si dibattono gli agrumicoltori sorrentini;

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri non ritengano opportuno e giusto di adottare provvedimenti straordinari concreti in favore degli agrumicoltori della penisola sorrentina. (7324)

CARELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per venire incontro alle necessità del comune di Portorecanati (Macerata) il cui territorio è stato seriamente danneggiato dalle recenti calamità atmosferiche che, determinando straripamenti dei corsi d'acqua Musone e Fiumarella e preoccupanti erosioni dell'arenile, hanno causato gravi danni ad impianti e strade e compromesso la stabilità di numerosi fabbricati e l'economia di numerose aziende. (7325)

GERMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda concedere i finanziamenti necessari per la sistemazione delle strade esterne dei Comuni rurali della provincia di Messina, le quali si trovano, in massima parte, in istato di intransitabilità.

In particolare si chiede di conoscere se le richieste, presentate a tale scopo da parte dei comuni di Novara Sicilia, Mazzarrà S.A., Castroreale, Fondachelli-Fantina e Rodi Milici, siano state incluse nel programma dei finanziamenti per il 1968. (7326)

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali si sono finora verificati tanti ritardi nella utilizzazione dei fondi assegnati per la costruzione di case popolari e case GESCAL, nel comune di Portotorres (Sassari), e precisamente:

1) risulterebbe che l'Istituto autonomo case popolari di Sassari non dà corso in Portotorres ai lavori per abitazioni, finanziati con 400.000.000 di lire;

2) risulterebbe che da parte della GESCAL sarebbero disponibili 963 milioni per la costruzione di alloggi a Portotorres, e che sono rimasti finora inutilizzati.

Si fa presente che tali ritardi recano gravissimo danno ai lavoratori di Portotorres, lavoratori in gran parte provenienti da altri Comuni della provincia di Sassari; molti di questi lavoratori sono costretti a fare i pendolari, rientrando, dopo una estenuante giornata di lavoro, ai propri Comuni di residenza con dispendio di molte ore di viaggio che vengono sottratte al riposo ed alla famiglia, mentre numerosi altri lavoratori, che hanno trovato un alloggio a Portotorres, pagano tuttavia per esso un prezzo esorbitante che incide sul salario percepito.

Per queste considerazioni l'interrogante chiede di conoscere quali misure verranno adottate per rendere rapidamente attuabili i programmi — peraltro ancora troppo limitati e insufficienti — per la costruzione a Portotorres di abitazioni comode e moderne per i lavoratori di quel centro industriale in via di sviluppo. (7327)

CROLLALANZA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che impediscono ancora la concessione degli aumenti ai pensionati marittimi, ai quali finora sono stati concessi solamente degli acconti, mentre è quanto mai urgente fronteggiare la situazione di grave disagio economico nella quale essi si dibattono, definendo le relative pratiche e corrispondendo gli arretrati loro spettanti a norma di legge. (7328)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 gennaio 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento della Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa. (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

10. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia riversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, numero 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2349).

La seduta è tolta (*ore 23,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari